

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1207

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

11/08/2024 - 07:34

Indice

1. DDL S. 1207 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1207	4
1.2.2. Testo approvato 1207 (Bozza provvisoria)	36
1.2.3. Testo 1	41
1.3. Trattazione in Commissione	112
1.3.1. Sedute	113
1.3.2. Resoconti sommari	114
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 115	
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 154 (pom.) del 31/07/2024	116
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (pom.) del 31/07/2024	117
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156 (pom.) del 05/08/2024	121
1.4. Trattazione in consultiva	164
1.4.1. Sedute	165
1.4.2. Resoconti sommari	166
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	167
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del 01/08/2024	168
1.4.2.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	170
1.4.2.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 93 (pom.) del 05/08/2024	171
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	179
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 276 (ant.) del 01/08/2024	180
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (pom.) del 05/08/2024	184
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 278 (ant.) del 06/08/2024	191
1.4.2.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	198
1.4.2.4.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 149 (pom.) del 31/07/2024	199
1.4.2.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	202
1.4.2.5.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133 (pom.) del 05/08/2024	203

1.4.2.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	221
1.4.2.6.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (ant.) del 01/08/2024.	222
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	224
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 42 (ant.) del 01/08/2024.	225
1.5. Trattazione in Assemblea	230
1.5.1. Sedute	231
1.5.2. Resoconti stenografici	232
1.5.2.1. Seduta n. 216 del 06/08/2024.	233

1. DDL S. 1207 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1207

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1207

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)** e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)**

(v. stampato Camera n. 1930)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2024, N. 84

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « regolamento (UE) 2024/1252, del » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « dal Ministro della difesa » sono inserite le seguenti: « , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, ».

All'articolo 3:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, secondo periodo »;

al comma 5, le parole: « un massimo di » sono sostituite dalle seguenti: « non più di »;

al comma 6, le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori » e dopo le parole: « previsti dal » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « la elaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento » e le parole: « della miniera, sono » sono sostituite dalle seguenti: « della miniera sono »;

al secondo periodo, la parola: « vincolo » è sostituita dalle seguenti: « il vincolo »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « ai sensi » sono inserite le seguenti: « del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « n. 1443, e al » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, secondo periodo »;

al terzo periodo, le parole: « che non supera » sono sostituite dalle seguenti: « la cui durata massima non supera »;

al comma 6, la parola: « ricompresa » è sostituita dalla seguente: « compresa, »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « punto di contatto unico » sono sostituite dalle seguenti: « punto unico di contatto »;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: « e nulla osta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al sesto periodo, dopo le parole: « comma 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, secondo periodo, la parola: « interessata » è sostituita dalla seguente: « competente ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « indicate » è sostituita dalla seguente: « indicati » e le parole: « disponibili, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « disponibili nonché »;

al comma 3:

alla lettera c), le parole: « di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza » sono

sostituite dalle seguenti: « di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, »;
alla lettera e), le parole: « e di monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « e del monitoraggio »;
alla lettera f), le parole: « o l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « o all'aumento »;
al comma 4, la parola: « ossia, » è sostituita dalla seguente: « ossia »;
al comma 5, al primo periodo, la parola: « ciascuno » è sostituita dalle seguenti: « per ciascuno » e, al secondo periodo, le parole: « due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse »;
al comma 6, le parole: « di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « di spese »;
al comma 7, quarto periodo, le parole: « e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e una spesa di euro »;
al comma 8, dopo le parole: « dall'anno 2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: « tunnel o cave » sono sostituite dalle seguenti: « gallerie o aree minerarie »;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
« h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « punto di contatto » sono sostituite dalle seguenti: « punto unico di contatto »;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza »;
al quarto periodo, la parola: « inosservanza » è sostituita dalla seguente: « inosservanze » e le parole: « l'adozione del relativo provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1 »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « dell'Ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente » e dopo la parola: « finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: « di intesa con la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di » e dopo le parole: « secondo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 3, primo periodo, le parole: « al momento della data » sono sostituite dalle seguenti: « alla data » e la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti ».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 1252/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 » e la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « comprese »;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: « dopo le parole: "lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e d-bis)" » sono

sostituite dalle seguenti: « le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e d-bis)" »;
alla lettera b), numero 1), lettera d-bis), le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;
alla lettera c), capoverso Art. 5-bis, comma 4, la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « comprese ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

*« Art. 9-bis. - (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)
- 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.";

b) all'articolo 24-bis, comma 1:

1) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative".

2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « e la ricerca ambientale » è inserita la seguente: « (ISPRA) »;

al comma 2, le parole: « milestone e target » sono sostituite dalle seguenti: « obiettivi intermedi e finali »;

al comma 3, alinea, la parola: « include » è sostituita dalle seguenti: « comprende le seguenti attività »;

al comma 6, le parole da: « sul sito internet » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « è pubblicata sul sito internet di ISPRA » sono sostituite dalle seguenti: « , è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA »;

al comma 8, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « , compresi » e dopo le parole: « vettori di materie prime critiche » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 11:

al comma 2:

al secondo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti » e le parole: « la tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;

al terzo periodo, le parole: « rottami ferrosi » sono sostituite dalle seguenti: « rottami metallici » e le parole: « le tempistiche indicate » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi indicati »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante ».

All'articolo 13:

al comma 2, capoverso 8-septies, alinea, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « dopo le parole: "I rottami ferrosi" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204" » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902" » e la parola: « comune, » è sostituita dalla seguente: « comune »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2" »;

alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: « a compensi » sono sostituite dalle seguenti: « all'erogazione di compensi » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

*« Art. 14-bis. - (Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime) - 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.*

*2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del *made in Italy*, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.*

3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12 ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: « CITE » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, » e le parole: « regolamento (UE) 1252/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: « è aggiunto » sono inserite le seguenti: « , in fine, ».

*Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147
del 25 giugno 2024.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti sulle materie prime
critiche di interesse strategico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma,
della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante « Disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri » e, in particolare,
l'articolo 15;

Vista la direttiva 2009/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio e recante
modifica della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
aprile 2024, che istituisce un quadro atto a
garantire un approvvigionamento sicuro e
sostenibile di materie prime critiche e che
modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013,
(UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE)
2019/1020;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, recante « Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno »;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante « Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo »;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante « Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni,

con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante « Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE »;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante « Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 »;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici »;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) » e, in particolare,

l'articolo 1, comma 289;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, recante « Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale »;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2024, recante « Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di

approvvigionamento di tali materie;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

Articolo 1.
(Obiettivi generali e principi)

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e

Capo I
PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

Articolo 1.
(Obiettivi generali e principi)

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

dell'autonomia strategica.

2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 2.

(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Articolo 3.

(Punto unico nazionale di contatto e termini

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 2.

(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa, **dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita**, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 3.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per

massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche)

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.

4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura,

il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, **primo** comma, **secondo periodo**, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.

4. *Identico.*

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per **non più** di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto

complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.

7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18

strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi **dei** lavori o del piano di coltivazione, previsti dal **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.

7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e **il trattamento** dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, **il** vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. *Identico.*

9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi **del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,** e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al **regolamento di cui al**

aprile 1994, n. 382.

Articolo 4.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di

contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al

medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i dieci mesi.

4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

Articolo 4.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, **primo** comma, **secondo periodo**, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, **la cui durata massima** non supera i dieci mesi.

4. *Identico.*

supera gli otto mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.

7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. *Identico.*

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è **compresa**, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.

7. *Identico.*

7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle

istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024. 7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 5.

Articolo 5.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)

1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto **unico** di contatto, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,

Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere.

L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.

4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e

assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione **competente** provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

1. *Identico.*

strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;

b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla

Commissione europea;
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;

d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;

e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito

2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono **indicati**, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e **resilienza**, di cui all'articolo 11, comma 1, delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;

d) *identica;*

e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e **del** monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;

dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;

f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione

dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.

4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che compongono il Comitato medesimo.

6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o **all'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.**

4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti **per** ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, **e tre** rappresentanti della Conferenza unificata, di cui **due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse**. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che compongono il Comitato medesimo.

6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di **spese** o altri emolumenti comunque denominati.

7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI SULLE
MATERIE PRIME CRITICHE
Articolo 7.

7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e **una spesa** di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME
CRITICHE
Articolo 7.

(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:

- a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
- b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
- c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
- d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
- e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
- f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
- g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
- h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).

2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. **L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza** territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al

(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) prelievo di campioni in **gallerie o aree minerarie** preesistenti;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto **unico** di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti **sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla** Sovrintendenza territorialmente competente, **ciascuno** per i profili di **rispettiva** competenza. Nel caso di accertate irregolarità e **inosservanze** relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'adozione del provvedimento **di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1.**

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'adozione del relativo provvedimento.

3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo

3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'**ambiente** e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Articolo 8.

(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)

1. *Identico.*

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il

periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 9.

(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.

giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate **alla** data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove **previsti** dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 9.

(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) **2024/1252** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, **comprese** quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, **dopo** le parole: « lettera d) » sono aggiunte le seguenti: « e d-bis) »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto; »;

2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

« f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);

f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione; »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: « Art. 5-bis. - (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici) - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici". Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.

2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.

3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese

2. *Identico:*

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « lettera d) » sono **sostituite dalle** seguenti: « **lettere d) e d-bis) »;**

b) *identico:*

1) *identico:*

« d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore **della presente disposizione;** »;

2) *identico;*

c) *identico:*

« Art. 5-bis. - (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici) - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.

4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente. ».

4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, **comprese** le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente. ».

Art. 9-bis.

(Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. »;

b) all'articolo 24-bis, comma 1:

1) al quarto periodo, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative ».

2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 10.

(Programma nazionale di esplorazione)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di *milestone* e *target* il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

3. Il Programma include:

a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.

5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili *standard* di esplorazione e ricerca.

6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito *internet* di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure

Articolo 10.

(Programma nazionale di esplorazione)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**) - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di **obiettivi intermedi e finali** il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

3. Il Programma **comprende le seguenti attività:**

a) *identica;*
b) *identica;*
c) *identica;*
d) *identica.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato **nei siti internet istituzionali** del Ministero delle **imprese** e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate.**

7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, è pubblicata **nel sito internet dell'ISPRA** entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più

previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 11.

(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie

dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, **compresi** i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche, e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

9. *Identico.*

Articolo 11.

(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)

1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono **definiti** la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché **i tempi** e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami **metallici**, secondo le modalità e **i tempi indicati** nel decreto di cui al secondo periodo.

prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto è aggiornato annualmente.

4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
Articolo 12.

(Accelerazione dei giudizi in materia

3. *Identico.*

4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 12.

(Accelerazione dei giudizi in materia

di progetti strategici)

1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Capo III
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 13.

(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « attività di » sono inserite le seguenti: « estrazione, trasformazione, »;
b) al comma 2, le parole: « , mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, » sono soppresse e dopo le parole: « disponibilità complessive dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *target*, effettuati con le risorse del Fondo »;

c) al comma 6, le parole: « al gestore individuato » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori individuati » e dopo le parole: « la spesa di 2.500.000 euro » sono inserite le seguenti: « complessivi ».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-*septies*. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

a) negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;

di progetti strategici)

Capo III
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 13.
(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« 8-*septies*. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni **di cui all'**articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

a) *identica;*

b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali ».

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, **dopo** le parole: « I rottami ferrosi » sono inserite le seguenti: « ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, »;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. 3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese,

b) *identica* ».

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)

1. *Identico*:

a) al comma 1, le parole: « I rottami ferrosi » sono **sostituite dalle seguenti: « I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902** della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune »;

a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2 »;

b) *identico*:

« 3-bis. *Identico*.

3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo **all'erogazione di compensi, rimborsi di** spese, gettoni di presenza o emolumenti

gettoni di presenza o emolumenti comunque
denominati. ».

comunque denominati. ».

Articolo 14-bis.

***(Disposizioni per l'approvvigionamento
urgente di ulteriori materie prime)***

1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.

2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del *made in Italy*, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.

3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

Articolo 15.

(Misure di coordinamento)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « e la relativa programmazione » sono inserite le seguenti:

« e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello *status* di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale. ».

Articolo 16.

(Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per l'anno 2023 », sono sostituite dalle seguenti « per l'anno 2024 »;

b) è aggiunto il seguente comma:
« 1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12.

Articolo 15.

(Misure di coordinamento)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 2-bis. Il CITE, **sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate**, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) **2024/1252** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello *status* di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale. ».

Articolo 16.

(Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) è aggiunto, **in fine**, il seguente comma:

« 1-bis. *Identico.* ».

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo approvato 1207 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1207

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 agosto 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2024, N. 84

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « regolamento (UE) 2024/1252, del » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « dal Ministro della difesa » sono inserite le seguenti: « , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, ».

All'articolo 3:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, secondo periodo »;

al comma 5, le parole: « un massimo di » sono sostituite dalle seguenti: « non più di »;

al comma 6, le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori » e dopo le parole: « previsti dal » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « la elaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento » e le parole: « della miniera, sono » sono sostituite dalle seguenti: « della miniera sono »;

al secondo periodo, la parola: « vincolo » è sostituita dalle seguenti: « il vincolo »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « ai sensi » sono inserite le seguenti: « del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « n. 1443, e al » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al

».

All'articolo 4:

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, secondo periodo »;

al terzo periodo, le parole: « che non supera » sono sostituite dalle seguenti: « la cui durata massima non supera »;

al comma 6, la parola: « ricompresa » è sostituita dalla seguente: « compresa, »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « punto di contatto unico » sono sostituite dalle seguenti: « punto unico di contatto »;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: « e nulla osta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al sesto periodo, dopo le parole: « comma 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, secondo periodo, la parola: « interessata » è sostituita dalla seguente: « competente ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « indicate » è sostituita dalla seguente: « indicati » e le parole: « disponibili, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « disponibili nonché »;

al comma 3:

alla lettera c), le parole: « di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, »;

alla lettera e), le parole: « e di monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « e del monitoraggio »;

alla lettera f), le parole: « o l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « o all'aumento »;

al comma 4, la parola: « ossia, » è sostituita dalla seguente: « ossia »;

al comma 5, al primo periodo, la parola: « ciascuno » è sostituita dalle seguenti: « per ciascuno » e, al secondo periodo, le parole: « due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse »;

al comma 6, le parole: « di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « di spese »;

al comma 7, quarto periodo, le parole: « è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « sono autorizzate » e le parole: « e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e una spesa di euro »;

al comma 8, dopo le parole: « dall'anno 2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « tunnel o cave » sono sostituite dalle seguenti: « gallerie o aree minerarie »;

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « punto di contatto » sono sostituite dalle seguenti: « punto unico di contatto »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza »;

al quarto periodo, la parola: « inosservanza » è sostituita dalla seguente: « inosservanze » e le parole: « l'adozione del relativo provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « dell'Ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente » e dopo la parola: « finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « di intesa con la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di » e dopo le parole: « secondo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « al momento della data » sono sostituite dalle seguenti: « alla data » e la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti ».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 1252/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 » e la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « comprese »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « dopo le parole: "lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e d-bis)" » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e d-bis)" »;

alla lettera b), numero 1), lettera d-bis), le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

alla lettera c), capoverso Art. 5-bis, comma 4, la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « comprese ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)
- 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.";

b) all'articolo 24-bis, comma 1:

1) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative".

2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « e la ricerca ambientale » è inserita la seguente: « (ISPRA) »;

al comma 2, le parole: « milestone e target » sono sostituite dalle seguenti: « obiettivi intermedi e finali »;

al comma 3, alinea, la parola: « include » è sostituita dalle seguenti: « comprende le seguenti attività »;

al comma 6, le parole da: « sul sito internet » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « è pubblicata sul sito internet di ISPRA » sono sostituite dalle seguenti: « , è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA »;

al comma 8, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « , compresi » e dopo le parole: « vettori di materie prime critiche » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 11:

al comma 2:

al secondo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti » e le parole: « la tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;

al terzo periodo, le parole: « rottami ferrosi » sono sostituite dalle seguenti: « rottami metallici » e le parole: « le tempistiche indicate » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi indicati »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante ».

All'articolo 13:

al comma 2, capoverso 8-septies, alinea, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « dopo le parole: "I rottami ferrosi" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204" » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902" » *e la parola:* « comune, » *è sostituita dalla seguente:* « comune »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2" »;

alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: « a compensi » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'erogazione di compensi » *e le parole:* « rimborsi spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborsi di spese ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. - (*Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime*) - 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.

2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del *made in Italy*, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.

3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso l'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12 ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: « CITE » *sono inserite le seguenti:* « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, » *e le parole:* « regolamento (UE) 1252/2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2024/1252 ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: « è aggiunto » *sono inserite le seguenti:* « , in fine, ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 agosto 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (1207)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte a:

a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche;

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale

riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;

e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.».

1.2

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte ad aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche.».

1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

1.4

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché per promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche,».

1.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché, in coordinamento con la Strategia nazionale per l'economia circolare, per la creazione di un mercato delle materie prime seconde ottenute da riciclo,».

1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «regolamento (UE) 2024/1252» inserire le seguenti: «relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie».

1.7

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo le parole: «uniformi per assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana,».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S.1207);

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche;

considerato che:

a livello europeo, vi è una serie di materie prime non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, necessarie anche all'inizio di molte catene industriali e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali. Queste sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda, nei prossimi decenni, destinata ad aumentare in modo esponenziale;

a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche e della forte e conseguente concorrenza per le risorse, il rischio di difficoltà nel relativo approvvigionamento sta aumentando progressivamente. In mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti economici, ambientali e sociali negativi;

tenuto conto che:

il testo prevede la centralizzazione in capo allo Stato della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche;

occorre ricordare che ogni iniziativa legislativa deve tenere conto delle specificità regionali, deve rispettare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, e che è fondamentale garantire che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le Regioni;

non sussistevano presupposti di necessità e urgenza tali da giustificare l'approvazione di un decreto-legge che prevede una disciplina di natura ordinamentale, come ad esempio la costituzione di organismi come il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche;

rilevato altresì che:

talune regioni italiane come la Sardegna presentano elementi di pregio paesaggistico e ambientale che costituiscono la propria identità territoriale qualificante e presupposto indispensabile del relativo sviluppo economico e sociale;

la Sardegna presenta già una densità di insediamenti minerari senza pari in Italia, testimonianze di attività che hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti;

il disegno di legge, per il permesso di ricerca non superiore a due anni, non prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza;

il testo non contiene una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività per il permesso di ricerca non superiore a due anni;

il provvedimento non considera che, secondo il regolamento UE 2024/1252, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione d'incidenza (VinCa) relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri costieri di acqua dolce;

il presente dettato normativo enuncia anche progetti di estrazioni minerarie a mare;

le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie degli abissi sono prive di politiche sul *deep sea mining*, a tutela del mare, che minacciano la salute ambientale di talune aree marine del Paese, che giustificano il coinvolgimento di esse nella procedura di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere il parere vincolante delle Regioni nell'ambito dell'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

a introdurre l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi all'e-

strazione e per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «prime strategiche», inserire le seguenti: «o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche,».

2.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «, dal Ministro della salute».

2.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni», aggiungere le seguenti: «se la Commissione europea non fissa un termine più breve,».

2.4

FREGOLENT

Al comma 1, in fine, dopo le parole «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima».

2.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.».

2.6

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate. Il CITE non può disattendere il parere della regione senza adeguata motivazione.»

2.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Regione interessata», con le seguenti: «previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.»

2.8

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

2.9

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

2.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce,».

2.11

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le opere» fino alla fine del comma.

2.12

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.»

2.13

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadenti all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 3

3.1

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche» inserire le seguenti: «, anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».*

3.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche», inserire le seguenti: «, anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».*

3.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti», con le seguenti: «acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate», con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti».

3.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

3.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7».

3.6

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.7

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

3.8

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

3.9

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

3.10

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo

22 e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

3.11

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3.12

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.»

3.14

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.»

3.15

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere il comma 8.

3.16

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.17

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.18

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, sostituire le parole da: «sono rilasciati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.19

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, dopo le parole: «siano valutati» inserire la seguente: «mini-mi».

3.20

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto. »

3.21

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca ed estrazione di cui al presente decreto. »

3.22

FREGOLENT

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.23

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 9, dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento *de quo* prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;

in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione minerarie alla realizzazione completa della carta mineraria;

le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;

considerato che:

i fondali marini profondi sono un *hotspot* di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;

l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;

dall'audizione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenutasi presso la Commissione X della Camera durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 milioni per gli anni 2024 e 2025 su 14 milioni necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziare risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su quaranta indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'Istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica, quest'ultima, estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;

l'ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerati gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;

tenuto conto che:

attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul *Deep Sea Mining*, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;

un'indagine di Greenpeace Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'*International Seabed Authority* (ISA - l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi an-

ni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;

la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'automotive al navale, dagli accumuli alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei report e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo, MSC Crociere, STMicroelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia, Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul Deep Sea Mining. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del *Deep Sea Mining*;

rilevato altresì che:

l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;

i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario - che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi - nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'emanazione del nuovo codice minerario da parte dell'*International Seabed Authority* (ISA).

G3.2

FREGOLENT

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

il *landfill mining* è una pratica che prevede l'estrazione di materiali da discarica al fine di recuperare risorse riutilizzabili, come metalli, plastiche, vetro e materiali organici, nonché materie prime critiche;

tale attività è in linea sia con i principi della sostenibilità ambientale che con quelli previsti dal provvedimento in quanto permetterebbe di estrarre le cosiddette materie prime critiche dalle discariche, sottraendo delle componenti nocive per l'ambiente per rimetterla all'interno dell'economia, in un'ottica di circolarità e recupero di risorse difficilmente reperibili;

il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e ne massimizza l'uso, in linea con le previsioni della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e contribuisce all'implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare del 2022;

l'impatto di tale pratica risulta altamente positivo sia per l'ambiente che per l'economia grazie alla bonifica degli inquinanti da discarica, il recupero di materiali critici suscettibili di valorizzazione, il recupero di volume degli invasi delle discariche, ed il ripristino ambientale dei siti delle discariche, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale negativo di queste;

impegna il Governo:

a prevedere che il punto unico di contatto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame provveda anche al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il parere di cui all'articolo 2, comma 2.».

Conseguentemente, al comma 3:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «sentite le altre amministrazioni competenti» *con le seguenti:* «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «sentite le altre amministrazioni interessate» *con le seguenti:* «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

4.3

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.».

4.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.6

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

4.7

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.10

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 8) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

4.11

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

4.0.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche e al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raae, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli

anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure sulla circolarità)

1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con

le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 5

5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «di trasformazione» inserire le seguenti: «e di raffinazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «e la raffinazione».

5.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. »

5.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «Alla conferenza di servizi sono convocate», aggiungere le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché».

5.4

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sono convocate» inserire le seguenti: «le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate,»

5.5

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.».

5.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.».

5.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.».

5.0.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Procedure ambientali)

1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024».

Art. 6

6.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «monitoraggio economico, tecnico e strategico», inserire le seguenti: «, e valutazione d'impatto».

6.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «livello aggregato», inserire le seguenti: «nonché dello stoccaggio delle medesime ».

6.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) acquisisce dal Ministero della salute la valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale»;

b) al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» inserire le seguenti: «, del Ministero della salute, ».

6.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) promozione della circolarità e dell'efficiamento delle risorse.».

6.5

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sensibilizzazione sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condivisione di migliori prassi riguardo alla partecipazione e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche.».

6.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) impulso per il miglioramento dell'economia circolare e promozione della prevenzione dei rifiuti, nonché dell'aumento del recupero o del riutilizzo, come risorse.».

6.7

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;*

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera a), dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;*

2) *alla lettera e), sostituire le parole: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche» con le seguenti: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche e strategiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche e strategiche»;*

3) *alla lettera f), dopo le parole: «delle materie prime critiche» inserire le seguenti: «e strategiche».*

6.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali», con le seguenti: «sentite le autorità nazionali, regionali e locali».

6.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

6.10

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano è approvato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.11

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

6.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

6.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

6.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo le parole: «monitoraggio strategico», inserire le seguenti: «e della valutazione d'impatto».

6.15

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle» con le seguenti: «sente le».

6.16

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle», con le seguenti: «sente le».

6.17

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo;».

6.18

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «integra», inserire le seguenti: «in accordo con il CITE,».

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.19

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;

f-ter) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.».

6.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su *ecodesign* e *urban mining* come previsti anche dal PNRR - Missione 7 «RePowerEU» - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento *ecodesign*), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche.».

6.21

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle

materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale. »

6.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 4, dopo le parole: «la trasformazione», inserire le seguenti: «, la raffinazione».

6.23

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del made in Italy», inserire le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca.».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Alle sedute del Comitato tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.».

6.24

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.25

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.27

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.26

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale.».

6.28

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché un merceologo esperto in valutazione del ciclo di vita (LCA)»*

6.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è esclusa la sussistenza» alla parola: «pertanto, » con le seguenti: «insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, ».

7.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, sopprimere le parole: «né la valutazione di incidenza».

7.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f), ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »

7.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

7.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

7.6

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.8

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.9

FREGOLENT

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «sono svolte», aggiungere le seguenti: «ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1».

7.10

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ISPRA» inserire le seguenti: «, dall'Istituto superiore di sanità (ISS)».

7.11

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile».

7.12

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

7.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 3, dopo le parole: «entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Confe-

renza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.14

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma Nazionale di Esplorazione di cui al successivo articolo 10. »

Art. 8

8.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5 per cento e il 7 per cento», *con le seguenti:* «8 per cento e il 10 per cento»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «nonché» *fino a:* «avvio del progetto»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di finanziare interventi di ripresa economica e di riconversione occupazionale del settore estrattivo metallifero e minerario è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo denominato "Fondo per la riqualificazione dei lavoratori dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore minerario", alimentato da una quota parte delle risorse derivanti annualmente dalle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-*bis*. ».

8.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE.».

8.3

DAMANTE, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la Regione Siciliana, in considerazione della specificità territoriale, è corrisposta anche l'aliquota destinata allo Stato pari al residuo 45 per cento."»

8.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare. Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla Regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle Regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle

ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, ».

8.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «, ferma restando» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «e le modalità di riparto degli introiti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.»

8.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole: «e le modalità di riparto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Gli introiti di cui al comma 1, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *re-skilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;

quanto sopra rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario, trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,

impegna il Governo:

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano al Comitato tecnico per le materie critiche e strategiche, di cui all'articolo 6 del presente decreto, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

- a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e
- b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2. Entro il 24 novembre 2027 con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.».

9.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da strutture di deposito», aggiungere le seguenti: «, anche chiuse.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi.».

9.3

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva»;

b) al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva».

9.4

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materie prime», inserire le seguenti: «critiche e strategiche»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici);»

9.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione.»

9.5

FREGOLENT

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici».

9.7

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I piani di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l'articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;

tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;

considerato che:

il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo - con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse - nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO₂, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;

uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;

il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 Giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;

i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;

tenuto conto, altresì, che:

la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;

quanto sopra richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;

i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui

principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G9.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure economiche volte a favorire, *inter alia*, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;

considerato che:

l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il "recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche", tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;

come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;

rilevato altresì che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - coerente con gli obiettivi delineati dal *Green deal* - prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere

gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del «*Do no significant harm* (DNSH)», «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

la Strategia nazionale per l'economia circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;

la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi *extra* UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.

EMENDAMENTI

9.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento del recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi in ambito di formazione e competenze)

1. Al fine di rafforzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione di cui all'articolo 9, sono stanziati 30 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2026 per ricostruire le competenze in materia mineraria e geologica nei settori oggetto della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di ripartizione delle relative risorse, al fine di:

a) finanziare un programma pluriennale di valorizzazione delle competenze geologiche, per la formazione dei lavoratori, funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione specializzati nel settore delle materie prime critiche e strategiche e per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria;

b) avviare iniziative a favore delle università italiane volte a incrementare i corsi di laurea e la formazione di ingegneri minerari e geologi con particolare riferimento alle competenze di cui alla presente legge.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9-bis

9-bis.0.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.»

9-bis.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'a-

zione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della Società mineraria nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La Società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della Società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della Società mineraria nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della Società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della Società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,

con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) eventuale costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società Mineraria Nazionale S.p.a. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della Società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della Società mineraria nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a Società mineraria nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

9-bis.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Dimezzamento delle trattenute RAEE)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "pari al doppio di quella" sono soppresse».

9-bis.0.4

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione.»;
- b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *qq*), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

9-*bis*.0.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*ter*.

(Indice di riparabilità di grandi elettrodomestici ad uso civile)

1. Al fine di aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche nonché promuovere la prevenzione dei rifiuti attraverso la riduzione dello smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024 i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di grandi elettrodomestici ad uso civile rendono noto ai venditori dei loro prodotti, attraverso l'indice di riparabilità di tali apparecchiature, l'idoneità di un bene ad essere riparato.

2. I venditori di grandi elettrodomestici ad uso civile così come coloro che utilizzano un sito *web* o qualsiasi altro canale di distribuzione *online* nell'ambito della loro attività commerciale in Italia forniscono agli acquirenti finali le informazioni sull'indice di riparabilità fornito dai soggetti di cui al comma 1, rendendole visibili o accessibili al consumatore al momento dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione dell'indice di ripara-

bilità di cui al comma 1 nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione ai consumatori. I criteri utilizzati per stabilire l'indice di riparabilità comprendono necessariamente il prezzo dei pezzi di ricambio necessari al mantenimento della conformità del bene nonché l'affidabilità e la robustezza del prodotto.»

9-bis.0.6

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile».

9-bis.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Progetti di estrazione di interesse strategico nazionale)

1. Ai fini di ampliare la capacità estrattiva, garantire l'approvvigionamento interno di materie prime e rilanciare il settore minerario nazionale, sono riconosciuti progetti di estrazione di interesse strategico nazionale laddove non riguardanti materie prime critiche considerate "strategiche", così definite all'articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

2. La domanda di riconoscimento del carattere strategico a livello nazionale di un progetto di estrazione è presentata presso il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la Regione interessata al progetto.

3. La valutazione sulla strategicità del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) le potenzialità di soddisfare la domanda interna delle materie prime oggetto del progetto;

b) la stima degli impatti economici e occupazionali comportati dal progetto;

c) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le attività economiche nazionali e più in generale nel quadro della transizione energetica;

d) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le aziende e delle catene del valore strategico di cui all'articolo 11;

e) la sussistenza di una condizione di necessità e urgenza oggettive, alla luce dei criteri di cui al presente comma affinché il progetto sia realizzato con tempistiche certe.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i parametri per la valutazione di sussistenza del carattere di interesse strategico nazionale, le modalità di presentazione delle domande e di concessione del riconoscimento di cui al comma 1. »

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «e dei progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «materie prime strategiche» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

c) *all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai progetti strategici» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis».*

Art. 10

10.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale di esplorazione», con le seguenti: «Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche».

Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.»

10.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «di esplorazione», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, ».

10.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sicurezza energetica», aggiungere le seguenti: «nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.4

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in accordo con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

10.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati.».

10.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.».

10.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.8

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. »

10.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026»;

al comma 9:

1) dopo le parole: «per l'anno 2025», inserire le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.10

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

Art. 11

11.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale», inserire le seguenti: «comprensivo del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo, ».

11.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «del decreto previsto dal comma 3».

11.3

FREGOLENT

Al comma 2, dopo le parole: «rottami metallici», inserire le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156».

11.4

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rottami metallici», inserire le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

11.5

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese che operano» fino a: «che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «imprese che operano in settori strategici di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche» e dopo le parole: «aeromobili», inserire le seguenti: «veicoli elettrici.».

11.6

FREGOLENT

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche» con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aeromobili, » aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici, ».

11.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime

strategiche», con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola «aeromobili», aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici».

11.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i materiali e i rifiuti derivanti dagli stessi».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

l'articolo 11 del suddetto decreto-legge in esame stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*, tramite l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;

le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025;

l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252;

l'articolo in commento, tuttavia, esclude il monitoraggio e lo studio dei flussi di materie prime strategiche nel Paese volte ad applicazioni diver-

se rispetto a quelle definite nel decreto-legge: in particolare viene escluso il monitoraggio di materie critiche quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino;

appare quindi fondamentale ampliare il monitoraggio delle materie prime critiche oltre a quelle indicate per le finalità strategiche del presente decreto-legge, includendo altresì materie di strategica importanza utilizzati in settori chiave come quello automobilistico, di produzione di veicoli elettrici e di produzione di motori a trazione;

impegna il Governo:

ad ampliare il monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, comprendendo anche delle materie prime escluse dalle finalità dell'articolo 11 del decreto legge in esame (quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino) che tuttavia risultano di estrema importanza per diversi imprese strategiche quali i produttori di veicoli elettrici, di aeromobili e di motori di trazione.

EMENDAMENTI

11.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese iscritte al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Alle imprese di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta a favore delle imprese di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.200

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione» inserire le seguenti: «, di riciclaggio».

13.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estrazione, trasformazione,» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole "materie prime critiche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,"».

13.0.1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)

1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impiantistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli

obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.

2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati : a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita, b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c)

alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 13.».

Art. 14

14.1

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici ricompresi nei codici 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»;*

b) *alla lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».*

14.2

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo la parola: "I rottami metallici" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»

14.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».

Art. 14-bis

14-bis.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sopprimere l'articolo.

14-bis.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

14-bis.3

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza.».

14-bis.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14-bis.0.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Art. 15

15.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «sentite le regioni e le province» con le seguenti: «previo parere delle regioni e delle».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 154 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 31 LUGLIO 2024
154ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato appena assegnato in sede referente alla Commissione il disegno di legge n. 1207 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico). Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno della settimana e di convocare immediatamente una ulteriore seduta al fine di incardinare il predetto disegno di legge.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 31 LUGLIO 2024
155ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 1, che, al comma 1, ne individua l'obiettivo nella definizione - nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche - di misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252.

Pone indi in evidenza che le disposizioni contenute nel decreto-legge - in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato regolamento (UE) 2024/1252 - sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, di cui all'articolo 2.

Ricorda, al riguardo, che il 4 ottobre 2023 la Commissione, durante la fase ascendente, ha approvato una risoluzione (Doc. XVIII, n. 4) sulla proposta di regolamento relativo alle materie prime critiche (COM (2023) 160).

Dà conto poi dell'articolo 2, che contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, le modalità di presentazione e i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione

generale urbanistica. Precisa che, per i progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Specifica, infine, che vengono fatte salve le competenze regionali in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività estrattive, di polizia delle miniere e delle cave, e di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di estrazione del regio decreto n. 1443 del 1927 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994.

Passa poi ad illustrare i contenuti dell'articolo 4, che istituisce, presso il Dicastero dell'ambiente, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche. L'articolo stabilisce, inoltre, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche e i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione da parte del punto unico di contatto, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. E' prevista altresì una deroga al limite percentuale per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del medesimo Dicastero, al fine di rafforzarne la dotazione per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolato. Ricorda poi che in prima lettura sono state inserite previsioni volte a incrementare di venti unità il personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame.

Con riferimento all'articolo 5, evidenzia che esso individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi. Inoltre, sono specificati i termini per l'emissione del provvedimento autorizzatorio, pari a dieci mesi, e i casi in cui tale termine è abbreviato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, fa presente che esso istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, nonché funzioni di coordinamento. Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), il Comitato tecnico svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

Passando all'articolo 7, sottolinea che il comma 1 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettate nel medesimo comma. Il permesso di ricerca deve essere comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalla Soprintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare ai Ministeri competenti l'adozione del relativo provvedimento di decadenza del permesso stesso.

In relazione all'articolo 8, evidenzia che esso impone - per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

Accenna indi all'articolo 9, volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, rammenta la previsione sulla base della quale le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, purché compatibili, sono estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

Fa menzione dell'articolo 9-*bis*, che novella il decreto legislativo n. 49 del 2014 relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), stabilendo che, per la vigilanza e il controllo sulle attività dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE). L'articolo proroga altresì dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. Stabilisce inoltre che, dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni entro le quali i soggetti possono comunicare al GSE la scelta di partecipare ad un sistema collettivo.

L'articolo 10 attribuisce all'ISPRA-Servizio geologico d'Italia il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con i Dicasteri delle imprese e dell'ambiente. Dispone poi che la Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, venga pubblicata sul sito *internet* di ISPRA entro il 24 maggio 2025, mentre il 26 luglio 2024 ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate e pubblica, nelle more della Carta mineraria aggiornata, una prima mappa accessibile al pubblico.

Per quanto concerne l'articolo 11, ricorda che esso stabilisce che il Dicastero delle imprese è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*. A tali fini, si istituisce, presso il medesimo Ministero, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

Fa indi cenno all'articolo 12, il quale stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In merito all'articolo 13, specifica che esso reca norme volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine, vengono apportate modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy*, prevedendo che il Fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche, nonché alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in *asset* immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari.

In relazione all'articolo 14, fa presente che esso modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le esportazioni di talune materie prime critiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si assoggettano all'obbligo di notifica, in quanto costituenti materie prime critiche, i rottami metallici, tra i quali rientrano anche i rottami ferrosi, già richiamati dalla norma originaria, operando, ai fini della loro individuazione, un richiamo ai relativi codici della nomenclatura tariffaria europea. Con lo stesso procedimento di individuazione delle materie prime critiche da assoggettare all'obbligo di notifica preventiva, possono essere indicate le quantità dei rottami metallici diversi da quelli ferrosi che devono essere oggetto di tale notifica. Si istituisce inoltre, presso il Dicastero degli affari esteri, un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

Passando all'articolo 14-*bis*, pone in rilievo che esso detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non ricomprese nel regolamento 2024/1252, attraverso l'individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale. La valutazione della strategicità del progetto deve considerare il fabbisogno nazionale della materia prima per filiere strategiche del *made in Italy* e l'estensione del progetto di estrazione alle fasi di raffinazione e trasformazione nel territorio nazionale.

Fa cenno all'articolo 15, che introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore, apportando modifiche all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Menziona, infine, l'articolo 16, che modifica l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, prorogando dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 19 di oggi, mercoledì 31 luglio, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo. Quanto al seguito dell'esame, si riserva di convocare le sedute necessarie in base al calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024
156ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella 2ª seduta pomeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che, alla scadenza del termine, previsto per lo scorso 31 luglio alle ore 19, risultano presentati 162 emendamenti e 7 ordini del giorno all'articolato del decreto-legge (pubblicati in allegato). Rende noto, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e 10a, oltre che del Comitato per la legislazione. Una volta pervenuto il parere della 5a Commissione, la Commissione sarà in grado di conferire il mandato al relatore e concludere l'esame del provvedimento. Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) osserva in via preliminare che, stante il poco tempo a disposizione, il Senato si trova di fatto impossibilitato ad analizzare approfonditamente il testo licenziato dalla Camera dei deputati, con conseguente e grave mortificazione delle proprie prerogative. Ciò, peraltro, a fronte di un testo non esente da difetti (ad esempio, la formulazione dell'articolo 1 appare eccessivamente generica, in quanto si limita a rinviare ad una normativa futura) e che non sembra affrontare nel dettaglio tutte le problematiche connesse al suo oggetto, sia trascurando i riflessi derivanti dalle recenti tensioni geopolitiche, sia non considerando adeguatamente le sfide che attendono il Paese riguardo alla transizione ecologica.

Dopo aver posto l'accento su di una mozione presentata in passato dalla propria parte politica che conteneva importanti spunti di approfondimento, l'oratore osserva che il decreto-legge non sembra neanche sorretto da adeguati presupposti di necessità ed urgenza: la materia, infatti, risulta già trattata da un recente regolamento europeo, vigente negli Stati membri, che rappresenta uno dei perni del *Green Deal*. Ben avrebbe potuto allora il Governo presentare un disegno di legge ordinario, senza comprimere i tempi del dibattito e consentendo al Parlamento di approfondire debitamente le questioni cruciali connesse al reperimento delle materie prime di interesse strategico.

Procede quindi ad una illustrazione complessiva degli emendamenti presentati dalla propria parte politica. Nel dettaglio, le proposte mirano a migliorare il testo del decreto-legge, puntando alla ricerca e al riciclo degli scarti produttivi e dei rifiuti elettronici. Gli emendamenti introducono norme certe sull'impatto e sull'incidenza ambientale ed intervengono altresì sulle funzioni del Comitato tecnico, che il decreto incentra eccessivamente sulle opere di estrazione delle materie prime trascurando l'economia circolare. Ulteriori proposte intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, che non prevede, sorprendentemente, al suo interno esponenti del mondo universitario e della ricerca.

L'oratore conclude il proprio intervento osservando che il decreto-legge, operando una forte concentrazione della disciplina a livello nazionale, si pone - al pari di altri provvedimenti del Governo - in aperta contraddizione con l'implementazione dell'autonomia differenziata, dando luogo ad un grave corto circuito decisionale su una materia cruciale per l'economia del Paese.

Anche ad avviso del senatore [NAVE](#) (M5S) i presupposti di necessità ed urgenza alla base del decreto-legge appaiono poco comprensibili, stante l'esistenza di una dettagliata normativa sulla materia già vigente a livello europeo.

Illustra quindi gli emendamenti a sua firma, volti innanzitutto a valorizzare il riciclo e il riutilizzo, settore dove il Paese vanta una filiera di aziende particolarmente efficiente che andrebbe debitamente tutelata. Peraltro il Governo, nel concentrarsi esclusivamente sull'estrazione dei minerali rari sul suolo nazionale, sembrerebbe dimenticare l'elevato consumo di acqua - risorsa del pari rara e preziosa - connesso a tali attività. Altre proposte concernono la necessità di garantire un'adeguata sicurezza ambientale, salvaguardando altresì anche l'indotto turistico connesso a siti aventi una particolare valenza paesaggistica. Rileva infine criticamente come sia già noto l'esito che avranno tutte le proposte presentate.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, pone, del pari, l'accento sulla fragilità dei presupposti di necessità ed urgenza alla base del decreto-legge. L'esame di un disegno di legge ordinario avrebbe avuto l'indubbio vantaggio di consentire un'analisi più approfondita delle questioni connesse all'approvvigionamento dei minerali rari nonché di valorizzare adeguatamente la filiera connessa al riciclo dei materiali elettronici, oltre che di assicurare una seconda lettura non blindata.

La scelta di focalizzare l'attenzione sulle pratiche di individuazione dei giacimenti e di estrazione, invece, trascura le suddette tematiche e si pone altresì in aperta contraddizione con altri provvedimenti del Governo che favoriscono, ad esempio, l'installazione di ulteriori pannelli solari in determinate aree. Il decreto-legge non reca poi alcuna disposizione di raccordo con il cosiddetto "Piano Mattei", non tenendo conto dell'accresciuta proiezione che molti Paesi - tra cui Russia e Cina - stanno assumendo proprio in Africa per garantirsi adeguati rifornimenti di minerali rari, imprescindibili per una reale transizione ecologica.

Infine, l'accentramento normativo a livello nazionale operato dal decreto - che potrebbe anche essere opportuno, stante la delicatezza della materia e la conseguente necessità di operare con una normativa unitaria - si pone in aperta contraddizione con il provvedimento sull'autonomia differenziata, come rilevato dal senatore Martella.

Conclude lamentando l'impossibilità di poter svolgere un esame ponderato del testo anche in seconda lettura. Tale fenomeno, non nuovo, concretizza infatti un monocameralismo di fatto che compromette gravemente le prerogative del Parlamento e che la riforma costituzionale del 2016 intendeva opportunamente superare.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra le proposte emendative a sua firma, ponendo innanzitutto l'accento sull'introduzione di una normativa centralizzata, che, come operata dal decreto-legge, confligge con l'autonomia differenziata delle regioni. Inoltre, le competenze attribuite al Comitato tecnico rischiano, a suo avviso, di produrre inopportune sovrapposizioni con quelle spettanti al Ministero dell'ambiente.

Altra grave carenza del decreto, cui gli emendamenti presentati cercano di porre rimedio, è poi la mancata valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti elettronici e del corretto

smaltimento dei medesimi. L'articolato, inoltre, nulla prevede in tema di valutazione dell'impatto ambientale delle attività di estrazione dei minerali.

Conclude osservando che il decreto-legge non sembra fondato su solidi presupposti di necessità ed urgenza e ancora una volta costituisce un veicolo per ingigantire il fenomeno del cosiddetto "poltronificio".

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria BERGAMOTTO dichiara di non accogliere gli ordini del giorno G/1207/1/9, G/1207/2/9, G/1207/3/9, G/1207/6/9 e G/1207/7/9, sui quali l'orientamento è contrario.

Si dichiara quindi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1207/4/9 nonché ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1207/5/9 subordinatamente a delle riformulazioni di cui dà lettura.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1207/4/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1207/4/9 (testo 2) viene quindi accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1207/5/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1207/5/9 (testo 2) viene successivamente accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO come raccomandazione.

I restanti ordini del giorno non vengono dunque accolti dal Governo.

Si procede all'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ai diversi articoli.

In sede di articolo 1, previa verifica del numero legale, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

In sede di articolo 2, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Gli emendamenti 2.7 e 2.8 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Anche l'emendamento 2.11 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 2.12 e 2.13.

In sede di articolo 3, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 (identico a 3.2), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (identico a 3.11), 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 (identico a 3.17), 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

In sede di articolo 4, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (identico a 4.9), 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

In sede di articolo 5, posti distintamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 (identico a 5.4), 5.5, 5.6 (identico a 5.7) e 5.0.1.

In sede di articolo 6, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 (identico a 6.12), 6.13, 6.14, 6.15 (identico a 6.16), 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.0.1.

In sede di articolo 7, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (identico a 7.8), 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14.

In sede di articolo 8, la Commissione, in esito a successive votazioni, respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

In sede di articolo 9 sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1.

In sede di articolo 9-*bis*, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 9-*bis*.0.1, 9-*bis*.0.2, 9-*bis*.0.3, 9-*bis*.0.4, 9-*bis*.0.5, 9-*bis*.0.6 e 9-*bis*.0.7.

In sede di articolo 10, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 (identico a 10.4), 10.5, 10.6 (identico a 10.7 e 10.8), 10.9 e 10.10.

In sede di articolo 11, risultano altresì respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 (identico a 11.4), 11.5, 11.6 (identico a 11.7), 11.8 e 11.0.1, posti distintamente ai voti.

Non risultano presentati emendamenti all'articolo 12.

In sede di articolo 13, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 13.1, 13.0.1 e 13.0.2.

In sede di articolo 14, all'esito di successive votazioni, la Commissione respinge le proposte 14.1, 14.2 e 14.3.

In sede di articolo 14-*bis*, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 14-*bis*.1 (identico a 14-*bis*.2), 14-*bis*.3, 14-*bis*.0.1 e 14-*bis*.0.2.

In sede di articolo 15, è posto ai voti e respinto l'emendamento 15.1.

Concluse le votazioni degli emendamenti presentati, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame è sospeso in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-*bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha già svolto la relazione illustrativa e dichiara aperta la discussione generale.

Non essendoci iscritti a parlare, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa del seguito dell'esame e conclusione)

Riprende il seguito dell'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, di tenore non ostativo, sul testo del disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) rimarca nuovamente le criticità del provvedimento, tanto di metodo quanto di merito, sottolineando altresì che l'attuazione di norme europee dovrebbe aver luogo attraverso provvedimenti legislativi ordinari. Rileva invece criticamente come, ancora una volta, venga sminuita la funzione del Parlamento, mentre una legge ordinaria avrebbe assicurato anche il coinvolgimento degli ulteriori attori istituzionali, tra cui anzitutto le regioni.

Né si ravvisano - a suo giudizio - ragioni di urgenza nell'introduzione di disposizioni di carattere ordinamentale, come ad esempio la costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Giudica peraltro insufficiente il ruolo attribuito alle regioni, rispetto al quale erano infatti stati presentati specifici emendamenti volti a colmare le lacune del testo. Il provvedimento lede pertanto i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

Pur riconoscendo che, durante l'esame in prima lettura, sono stati accolti alcuni emendamenti del suo Gruppo, dichiara il convinto voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato

dalla Camera dei deputati, richiedendo, altresì, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sull'affare assegnato n. 478 (artigianato di alta gamma), già programmate lo scorso 1° agosto e poi rinviate a causa dell'anticipazione della seduta dell'Assemblea, riprenderanno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Rispetto alla seduta convocata domani, 6 agosto, alle ore 9, propone di integrare l'ordine del giorno con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. [385](#) a prima firma Amidei, recante disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del Registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA, POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 2ª seduta pomeridiana già convocata oggi, lunedì 5 agosto, alle ore 19, non avrà luogo. La seduta già convocata domani, martedì 6 agosto, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30 e il relativo ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. [385](#), recante disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del Registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1207](#)

G/1207/1/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento *de quo* prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;

in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione minerarie alla realizzazione completa della carta mineraria;

le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;

considerato che:

i fondali marini profondi sono un *hotspot* di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;

l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli

ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;

dall'audizione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenutasi presso la Commissione X della Camera durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 milioni per gli anni 2024 e 2025 su 14 milioni necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziare risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su quaranta indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'Istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica, quest'ultima, estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;

l'ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerati gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;

tenuto conto che:

attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul *Deep Sea Mining*, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;

un'indagine di Greenpeace Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'*International Seabed Authority* (ISA - l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi anni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;

la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'automotive al navale, dagli accumuli alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei report e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo, MSC Crociere, STMicroelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia, Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul *Deep Sea Mining*. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del *Deep Sea Mining*;

rilevato altresì che:

l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;

i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario - che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi - nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'emanazione del nuovo codice minerario da parte dell'*International Seabed Authority* (ISA).

G/1207/2/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S.1207);

premessi che:

l'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche;

considerato che:

a livello europeo, vi è una serie di materie prime non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, necessarie anche all'inizio di molte catene industriali e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali. Queste sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda, nei prossimi decenni, destinata ad aumentare in modo esponenziale;

a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche e della forte e conseguente concorrenza per le risorse, il rischio di difficoltà nel relativo approvvigionamento sta aumentando progressivamente. In mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti economici, ambientali e sociali negativi;

tenuto conto che:

il testo prevede la centralizzazione in capo allo Stato della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche;

occorre ricordare che ogni iniziativa legislativa deve tenere conto delle specificità regionali, deve rispettare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, e che è fondamentale garantire che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le Regioni;

non sussistevano presupposti di necessità e urgenza tali da giustificare l'approvazione di un decreto-legge che prevede una disciplina di natura ordinamentale, come ad esempio la costituzione di organismi come il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche;

rilevato altresì che:

talune regioni italiane come la Sardegna presentano elementi di pregio paesaggistico e ambientale che costituiscono la propria identità territoriale qualificante e presupposto indispensabile del relativo sviluppo economico e sociale;

la Sardegna presenta già una densità di insediamenti minerari senza pari in Italia, testimonianze di attività che hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti;

il disegno di legge, per il permesso di ricerca non superiore a due anni, non prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza;

il testo non contiene una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività per il permesso di ricerca non superiore a due

anni;

il provvedimento non considera che, secondo il regolamento UE 2024/1252, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione d'incidenza (VinCa) relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri costieri di acqua dolce;

il presente dettato normativo enuncia anche progetti di estrazioni minerarie a mare;

le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie degli abissi sono prive di politiche sul *deep sea mining*, a tutela del mare, che minacciano la salute ambientale di talune aree marine del Paese, che giustificano il coinvolgimento di esse nella procedura di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere il parere vincolante delle Regioni nell'ambito dell'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

a introdurre l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio.

G/1207/3/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

il *landfill mining* è una pratica che prevede l'estrazione di materiali da discarica al fine di recuperare risorse riutilizzabili, come metalli, plastiche, vetro e materiali organici, nonché materie prime critiche;

tale attività è in linea sia con i principi della sostenibilità ambientale che con quelli previsti dal provvedimento in quanto permetterebbe di estrarre le cosiddette materie prime critiche dalle discariche, sottraendo delle componenti nocive per l'ambiente per rimetterla all'interno dell'economia, in un'ottica di circolarità e recupero di risorse difficilmente reperibili;

il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e ne massimizza l'uso, in linea con le previsioni della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e contribuisce all'implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare del 2022;

l'impatto di tale pratica risulta altamente positivo sia per l'ambiente che per l'economia grazie alla bonifica degli inquinanti da discarica, il recupero di materiali critici suscettibili di valorizzazione, il recupero di volume degli invasi delle discariche, ed il ripristino ambientale dei siti delle discariche, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale negativo di queste;

impegna il Governo:

a prevedere che il punto unico di contatto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame provveda anche al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.

G/1207/4/9 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime,

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per avviare attività di riqualificazione e formazione dei lavoratori del comparto minerario.

G/1207/4/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;

quanto sopra rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario, trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,

impegna il Governo:

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.

G/1207/5/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207),

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G/1207/5/9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l'articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;

tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;

considerato che:

il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo - con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse - nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO₂, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;

uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;

il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 Giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;

i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;

tenuto conto, altresì, che:

la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;

quanto sopra richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;

i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G/1207/6/9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure economiche volte a favorire, *inter alia*, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;

considerato che:

l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il "recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche", tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;

come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;

rilevato altresì che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - coerente con gli obiettivi delineati dal *Green deal* - prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del «*Do no significant harm* (DNSH)», «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

la Strategia nazionale per l'economia circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;

la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi *extra* UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i

criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.

G/1207/7/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

l'articolo 11 del suddetto decreto-legge in esame stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*, tramite l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;

le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025;

l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252;

l'articolo in commento, tuttavia, esclude il monitoraggio e lo studio dei flussi di materie prime strategiche nel Paese volte ad applicazioni diverse rispetto a quelle definite nel decreto-legge: in particolare viene escluso il monitoraggio di materie critiche quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino;

appare quindi fondamentale ampliare il monitoraggio delle materie prime critiche oltre a quelle indicate per le finalità strategiche del presente decreto-legge, includendo altresì materie di strategica importanza utilizzati in settori chiave come quello automobilistico, di produzione di veicoli elettrici e di produzione di motori a trazione;

impegna il Governo:

ad ampliare il monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, comprendendo anche delle materie prime escluse dalle finalità dell'articolo 11 del decreto legge in esame (quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino) che tuttavia risultano di estrema importanza per diversi imprese strategiche quali i produttori di veicoli elettrici, di aeromobili e di motori di trazione.

Art. 1

1.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte a:

a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche;

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e

componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;

e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.».

1.2

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte ad aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche.».

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

1.4

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché per promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche,».

1.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché, in coordinamento con la Strategia nazionale per l'economia circolare, per la creazione di un mercato delle materie prime seconde ottenute da riciclo,».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: «regolamento (UE) 2024/1252» aggiungere le seguenti: «relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie».

1.7

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «uniformi per assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana,».

Art. 2

2.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prime strategiche», inserire le seguenti: «o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche,».

2.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «, dal Ministro della salute».

2.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni», aggiungere le seguenti: «se la Commissione europea non fissa un termine più breve,».

2.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, in fine, dopo le parole «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima».

2.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.».

2.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate. Il CITE non può disattendere il parere della regione senza adeguata motivazione.»

2.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Regione interessata», con le seguenti: «previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.»

2.8

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

2.9

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

2.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce,».

2.11

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le opere» fino alla fine del comma.

2.12

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.»

2.13

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadenti all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 3

3.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso attività di landfill mining effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».

3.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso attività di landfill mining effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».

3.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti», con le seguenti: «acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate», con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti».

3.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

3.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7».

3.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

3.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

3.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

3.10

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

3.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i

progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

3.14

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.»

3.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere il comma 8.

3.16

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.17

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.18

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, sostituire le parole da: «sono rilasciati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.19

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, dopo le parole: «siano valutati» aggiungere la seguente: «minimi».

3.20

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto. »

3.21

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca ed estrazione di cui al presente decreto. »

3.22

[Fregolent](#)

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.23

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 9, dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e».

Art. 4

4.1

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il parere di cui all'articolo 2, comma 2.».

Conseguentemente, al comma 3:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate».*

4.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

4.3

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA».

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.»

4.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «sentite le altre amministrazioni competenti» *con le seguenti:* «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «sentite le altre amministrazioni interessate» *con le seguenti:* «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» *con le seguenti:* «d'intesa con».

4.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» *inserire le seguenti:* «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

4.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.10

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 8) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

4.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

4.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche e al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Ræe, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure sulla circolarità)

1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di trasformazione» aggiungere le seguenti: «e di raffinazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «e la raffinazione».

5.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla sua

convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. »

5.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «Alla conferenza di servizi sono convocate», aggiungere le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché».

5.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sono convocate» inserire le seguenti: «le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate,»

5.5

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.»

5.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.»

5.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.»

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedure ambientali)

1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024».

Art. 6

6.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «monitoraggio economico, tecnico e strategico», inserire le seguenti: «, e valutazione d'impatto».

6.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «livello aggregato», inserire le seguenti: «nonché dello stoccaggio delle medesime».

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) acquisisce dal Ministero della salute la valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale»;

b) al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» inserire le seguenti: «, del Ministero della salute,».

6.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) promozione della circolarità e dell'efficientamento delle risorse.».

6.5

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sensibilizzazione sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condivisione di migliori prassi riguardo alla partecipazione e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche.».

6.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) impulso per il miglioramento dell'economia circolare e promozione della prevenzione dei rifiuti, nonché dell'aumento del recupero o del riutilizzo, come risorse.».

6.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;

b) al comma 3:

1) alla lettera a), dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;

2) alla lettera e), sostituire le parole: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche» con le seguenti: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche e strategiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche e strategiche»;

3) alla lettera f), dopo le parole: «delle materie prime critiche» inserire le seguenti: «e strategiche».

6.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle

autorità nazionali, regionali e locali», *con le seguenti*: «sentite le autorità nazionali, regionali e locali».

6.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

6.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano è approvato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.11

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

6.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

6.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo le parole: «monitoraggio strategico», *inserire le seguenti*: «e della valutazione d'impatto».

6.15

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle» *con le seguenti*: «sente le».

6.16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle», *con le seguenti*: «sente le».

6.17

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo;».

6.18

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «integra», aggiungere le seguenti: «in accordo con il CITE,».

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.19

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;

f-ter) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.».

6.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su *ecodesign* e *urban mining* come previsti anche dal PNRR - Missione 7 «RePowerEU» - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento *ecodesign*), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche.».

6.21

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale. »

6.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «, la raffinazione».

6.23

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del made in Italy,», aggiungere le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca,».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Alle sedute del Comitato

tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera *a*) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.».

6.24

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale.».

6.27

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.28

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un merceologo esperto in valutazione del ciclo di vita (LCA) »

6.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «è esclusa la sussistenza» alla parola: «pertanto, » con le seguenti: «insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, ».

7.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «né la valutazione di incidenza».

7.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f), ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »

7.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

7.6

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province

autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.9

[Fregolent](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «sono svolte», aggiungere le seguenti: «ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1».*

7.10

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ISPRA» inserire le seguenti: «, dall'Istituto superiore di sanità (ISS)».

7.11

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile».

7.12

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

7.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 3, dopo le parole: «entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.14

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma Nazionale di Esplorazione di cui al successivo articolo 10. »

Art. 8

8.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento e il 7 per cento», con le seguenti: «8 per cento e il 10 per cento»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «avvio del progetto»;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di finanziare interventi di ripresa economica e di riconversione occupazionale del settore estrattivo metallifero e minerario è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo denominato "Fondo per la riqualificazione dei lavoratori dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore minerario", alimentato da una quota parte delle risorse derivanti annualmente dalle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis. ».

8.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE.».

8.3

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la Regione Siciliana, in considerazione della specificità territoriale, è corrisposta anche l'aliquota destinata allo Stato pari al residuo 45 per cento."»

8.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare. Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla Regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle Regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, ».

8.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «, ferma restando» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «e le modalità di riparto degli introiti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle

comunità locali.»

8.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e le modalità di riparto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Gli introiti di cui al comma 1, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

Art. 9

9.1

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9

(Misure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano al Comitato tecnico per le materie critiche e strategiche, di cui all'articolo 6 del presente decreto, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

- a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e
- b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2. Entro il 24 novembre 2027 con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.».

9.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da strutture di deposito», aggiungere le seguenti: «, anche chiuse,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi.».

9.3

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva»;*

b) *al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva.».*

9.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « (Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici);*

b) *al comma 1, dopo le parole: «materie prime», inserire le seguenti: «critiche e strategiche».*

9.5

[Fregolent](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici».*

9.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione.»

9.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I piani di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

9.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento del recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi in ambito di formazione e competenze)

1. Al fine di rafforzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione di cui all'articolo 9, sono stanziati 30 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2026 per ricostruire le competenze in materia mineraria e geologica nei settori oggetto della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di ripartizione delle relative risorse, al fine di:

a) finanziare un programma pluriennale di valorizzazione delle competenze geologiche, per la formazione dei lavoratori, funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione specializzati nel settore delle materie prime critiche e strategiche e per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria;

b) avviare iniziative a favore delle università italiane volte a incrementare i corsi di laurea e la formazione di ingegneri minerari e geologi con particolare riferimento alle competenze di cui alla presente legge.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e

nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 9-bis

9-bis.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.»

9-bis.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'azione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della Società mineraria nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La Società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della Società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita

sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della Società mineraria nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della Società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della Società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) eventuale costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società Mineraria Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della Società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della Società mineraria nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a Società mineraria nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

9-bis.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Dimezzamento delle trattenute RAEE)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "pari al doppio di quella" sono soppresse».

9-bis.0.4

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni,»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.»

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

9-bis.0.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Indice di riparabilità di grandi elettrodomestici ad uso civile)

1. Al fine di aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche nonché promuovere la prevenzione dei rifiuti attraverso la riduzione dello smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024 i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di grandi elettrodomestici ad uso civile rendono noto ai venditori dei loro prodotti, attraverso l'indice di

riparabilità di tali apparecchiature, l'idoneità di un bene ad essere riparato.

2. I venditori di grandi elettrodomestici ad uso civile così come coloro che utilizzano un sito *web* o qualsiasi altro canale di distribuzione *online* nell'ambito della loro attività commerciale in Italia forniscono agli acquirenti finali le informazioni sull'indice di riparabilità fornito dai soggetti di cui al comma 1, rendendole visibili o accessibili al consumatore al momento dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione dell'indice di riparabilità di cui al comma 1 nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione ai consumatori. I criteri utilizzati per stabilire l'indice di riparabilità comprendono necessariamente il prezzo dei pezzi di ricambio necessari al mantenimento della conformità del bene nonché l'affidabilità e la robustezza del prodotto.»

9-bis.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile».

9-bis.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Progetti di estrazione di interesse strategico nazionale)

1. Ai fini di ampliare la capacità estrattiva, garantire l'approvvigionamento interno di materie prime e rilanciare il settore minerario nazionale, sono riconosciuti progetti di estrazione di interesse strategico nazionale laddove non riguardanti materie prime critiche considerate "strategiche", così definite all'articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

2. La domanda di riconoscimento del carattere strategico a livello nazionale di un progetto di estrazione è presentata presso il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la Regione interessata al progetto.

3. La valutazione sulla strategicità del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) le potenzialità di soddisfare la domanda interna delle materie prime oggetto del progetto;
- b) la stima degli impatti economici e occupazionali comportati dal progetto;
- c) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le attività economiche nazionali e più in generale nel quadro della transizione energetica;
- d) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le aziende e delle catene del valore strategico di cui all'articolo 11;
- e) la sussistenza di una condizione di necessità e urgenza oggettive, alla luce dei criteri di cui al presente comma affinché il progetto sia realizzato con tempistiche certe.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i parametri per la valutazione di sussistenza del carattere di interesse strategico nazionale, le modalità di presentazione delle domande e di concessione del riconoscimento di cui al comma 1. »

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «e dei progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «materie prime strategiche» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

c) *all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai progetti strategici» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis».*

Art. 10

10.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale di esplorazione», con le seguenti: «Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche».

Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.»

10.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di esplorazione», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, ».

10.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sicurezza energetica», aggiungere le seguenti: «nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in accordo con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

10.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati.».

10.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di

interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Fregolent](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. »

10.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Fregolent](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2025» *con la seguente:* «2026».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «2025» *con la seguente:* «2026»;

al comma 9:

1) *dopo le parole:* «per l'anno 2025», *aggiungere le seguenti:* «e di 3 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

Art. 11

11.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale», *inserire le seguenti:* «comprensivo del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo, ».

11.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «del decreto previsto dal comma 3».

11.3

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rottami metallici», aggiungere le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156».

11.4

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rottami metallici», aggiungere le seguenti: «altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

11.5

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese che operano» fino a: «che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «imprese che operano in settori strategici di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche» e dopo le parole: «aeromobili», inserire le seguenti: «veicoli elettrici,».

11.6

[Fregolent](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche» con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aeromobili, » aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici, ».

11.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola «aeromobili,», aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici,».

11.8

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i materiali e i rifiuti

derivanti dagli stessi».

11.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese iscritte al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Alle imprese di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta a favore delle imprese di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estrazione, trasformazione,» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole "materie prime critiche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,"».

13.0.1

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)

1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impiantistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.

2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati : a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita, b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c) alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 13.».

Art. 14

14.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici ricompresi nei codici 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»;*

b) *alla lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».*

14.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo la parola: "I rottami metallici" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»

14.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».

Art. 14-bis

14-bis.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

14-bis.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

14-bis.3

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza.».

14-bis.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino

alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14-bis.0.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Art. 15

15.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «sentite le regioni e le province» con le seguenti: «previo parere delle regioni e delle».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 961 (MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusosi si è svolta l'ultima audizione sul provvedimento in titolo, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di giovedì 5 settembre, auspicando un celere esame del disegno di legge dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna convocata per le ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1207

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento si compone di 19 articoli suddivisi nei seguenti Capi: il Capo I (articoli da 1 a 6) relativo ai progetti strategici e al Comitato nazionale; il Capo II (articoli da 7 a 12) in tema di disposizioni comuni sulle materie prime critiche; il Capo III (articoli da 13 a 17) sulla promozione degli investimenti;

considerato altresì che:

- relativamente alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono

individuati nell'esigenza di: garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche; garantire lo sviluppo di progetti strategici, riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico; prevedere procedure di autorizzazione semplificate, con riferimento ai progetti strategici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 93 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

93ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15,00.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9ª Commissione. Il decreto-legge in esame, che a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati risulta composto di 19 articoli, è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Ricorda, al riguardo, come l'accesso alle materie prime sia considerato essenziale per l'economia dell'Unione europea e per il funzionamento del mercato interno, incluse materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale delle materie prime nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale. In tale contesto, il recente regolamento (UE) 2024/1252 si prefigge l'obiettivo di garantire all'Unione europea un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (non energetiche e non agricole), stante la loro importanza per il funzionamento del mercato interno. Il regolamento si pone l'obiettivo di rafforzare le capacità dell'UE in tutte le fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione, riciclaggio), per rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da Paesi terzi, di identificare "Progetti strategici" che potranno usufruire di agevolazioni amministrative e procedure semplificate e di istituire, a livello nazionale, un punto di contatto per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni ambientali.

Nell'adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento europeo richiamato, il provvedimento reca misure relative a progetti strategici e alla istituzione di un apposito comitato nazionale (Capo I, articoli da 1 a 6), disposizioni comuni sulle materie prime critiche (Capo II, articoli da 7 a 12) e norme sulla promozione degli investimenti (Capo III, articoli da 13 a 16).

Profili di interesse per la Commissione si rinvergono in relazione agli articoli 2, 6 e 14, in

considerazione del fatto che essi - fra gli altri aspetti che disciplinano - attribuiscono ai dicasteri della difesa e degli affari esteri ruoli non secondari in relazione alle materie prime critiche di interesse strategico.

Più in dettaglio, l'articolo 2, nell'ambito del Capo I, contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. Il comma 1, in particolare, prevede che, quando venga presentata una domanda di riconoscimento di un progetto strategico di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa - cui viene quindi riconosciuto un ruolo strategico in materia -, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, valuti eventuali ostacoli entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

Sempre nell'ambito del Capo I, l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia. Il comma 2, in particolare, dispone che ogni tre anni il Comitato tecnico predisponga un Piano nazionale delle materie prime critiche, da sottoporre all'approvazione del CITE nella sua composizione integrata anche dal Ministro della difesa, a norma dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.

Nell'ambito del Capo III relativo alle misure di promozione degli investimenti, l'articolo 14 novella l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introducendo l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo, qualificando come tali i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. La norma, inoltre, specifica che i rottami ferrosi sono quelli ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 30 novellato dispone inoltre l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente, in particolare, è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. Il successivo comma 3-ter dell'articolo 30 novellato precisa infine che la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il relatore evidenzia da ultimo come nel parere formulato sul provvedimento in esame, la Commissione affari esteri della Camera dei deputati abbia richiamato la necessità che, in relazione alle materie prime critiche, si proceda a definire una più ampia strategia nazionale.

In conclusione, illustra una proposta di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore per la relazione svolta e apre la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e in sede di dichiarazione di voto, il presidente Stefania [CRAXI](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1200. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1201)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il **PRESIDENTE**, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore **SPERANZON** (FdI) illustra due schemi di parere favorevole.

Il presidente Stefania **CRAXI**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori mette ai voti, con distinte votazioni, lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 1200 e lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 1201 (pubblicati in allegato), che risultano approvati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)

(Parere al presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che è pervenuto uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, presentato dal senatore Alfieri ed altri.

Dà, quindi, lettura, nella sua qualità di relatore, di uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la sussistenza del numero legale, il **PRESIDENTE** pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo non è posto ai voti, ma, in ogni caso, viene allegato al resoconto della odierna seduta.

La seduta termine alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1207**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

rilevata l'importanza delle disposizioni in esso contenute finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 istitutivo di un quadro comune europeo

atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

valutate in particolare le norme di cui agli articoli 2, 6 e 14, con cui, fra le altre misure, si attribuiscono ai dicasteri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ruoli di rilievo in

relazione alle materie prime critiche di interesse strategico;

[condivisa la considerazione circa l'opportunità di procedere a definire una puntuale strategia nazionale relativa alle materie prime critiche;](#)

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa;

considerato il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni iniziali e quelli definitivi in sede di rendiconto per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il

Ministero della difesa;

preso altresì atto dei contenuti della Relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo nel 2023, redatta ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo nell'anno di riferimento e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo;

richiamata la Relazione della Corte dei conti sulle gestioni di bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo,
evidenziato che, con riferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2024, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;
preso atto che le previsioni per il 2024 risultano assestate a 3.631 milioni di euro in termini di competenza;
evidenziato altresì che, con riferimento al Ministero della difesa, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2024, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;
preso atto che le previsioni per il 2024 risultano assestate a 30.410,3 milioni di euro in termini di competenza;
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
ribadita l'importanza del piano strategico come strumento prioritario per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di partenariato su base paritaria con le Nazioni e i popoli africani, improntato su un'idea di mutua opportunità e capace di assicurare benefici a tutte le realtà politiche interessate, espressa piena condivisione per l'approccio metodologico e i criteri generali che informeranno gli interventi del piano strategico,
condivisa altresì la visione e i contenuti relativi agli interventi previsti per i singoli settori di intervento, in particolare a quelli individuati per l'istruzione e la formazione professionale, l'agricoltura, le risorse idriche e l'energia,
preso atto delle risorse e degli strumenti finanziari di cui il piano intende avvalersi, ma espresso altresì l'auspicio che possano individuarsi fonti addizionali di finanziamento per l'attuazione di specifici aspetti del programma di interventi ritenuti irrinunciabili,
espresso apprezzamento per i progetti pilota già avviati o in via di attuazione,
condivisa altresì la necessità che il Piano Mattei si realizzi in solida sinergia con i programmi europei e internazionali già esistenti, a partire dal *Global Gateway* per l'Africa, il piano di investimenti europeo per il continente africano, al fine di massimizzare i risultati e razionalizzare l'utilizzo di risorse finanziarie,
espressa l'aspettativa che nella sua attuazione concreta il piano possa essere raccordato in modo sistemico e pienamente coerente con i progetti, la visione strategica e gli strumenti della cooperazione italiana allo sviluppo, anche al fine di consentire un aumento progressivo delle risorse destinate

all'aiuto pubblico allo sviluppo, valorizzando altresì il contributo che le stesse Commissioni parlamentari potrebbero dare in termini di proposta e indirizzo espresso altresì l'auspicio che si proceda a valorizzare pienamente il ruolo delle associazioni delle diaspore africane in Italia anche nella fase di ideazione e di pianificazione degli interventi, consentendo ai rappresentanti di quelle strutture associative di offrire un contributo fattivo anche all'interno della Cabina di regia, auspicando inoltre il rilancio di politiche di cancellazione del debito nei riguardi di alcune delle realtà africane più indebitate, nonché l'aumento della quota di reddito nazionale lordo destinata dall'Italia ai Paesi a più basso livello di sviluppo, rinnovando infine l'auspicio che si proceda con sollecitudine ad una semplificazione delle procedure autorizzative per l'erogazione dei finanziamenti destinati ai progetti della cooperazione italiana allo sviluppo, spesso segnate da farraginosità e da una limitata capacità effettiva di spesa, a fronte di impegni formalmente sottoscritti esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALFIERI, CASINI, DELRIO,
FRANCESCA LA MARCA, ENRICO BORGHI E SPAGNOLLI SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 179**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, A.G.179; premesso che: ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; già dall'insediamento del suo governo, la Presidente Meloni ha parlato in molti consessi, sia istituzionali che pubblici, del piano Mattei, come di un "piano che persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza"; non vi è stata occasione internazionale o europea nella quale la Presidente del Consiglio non abbia citato l'importanza del Piano Mattei, come modello di relazioni bilaterali dell'Italia, nonché di partenariato da esportare in Europa; premesso che, i Gruppi firmatari del presente parere alternativo sono ben consapevoli dell'importanza delle relazioni con i paesi africani, ne hanno sempre perseguito e sostenuto le potenzialità, anche negli anni di Governo, così come comune è l'ambizione di rendere forte il ruolo dell'Italia e dell'Europa in Africa, che andrebbe certamente coltivato senza retorica e propaganda, come invece si registra in relazione all'atto Governo all'esame del Parlamento, la cui relazione manca completamente di un'analisi politica, sociale ed istituzionale della dimensione democratica e governativa di un continente di cinquantaquattro Stati, fragile e complesso. Condizione questa che spesso ha contribuito anche a compromettere, in questi anni, lo sviluppo delle nostre aziende in loco; solo l'opera di consolidamento del processo istituzionale e democratico dei paesi dell'area, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, - anche a fronte dei numerosi golpe registrati in questi ultimi anni in particolare nei paesi dell'Africa sub Sahariana da dove provengono gran parte dei flussi migratori, fenomeno che il piano Mattei e la Presidente del Consiglio individuano come il principale obiettivo del Piano medesimo- può garantire un concreto sviluppo della regione e una prospettiva realista del piano medesimo che invece, al momento, è improntato esclusivamente a rapporti commerciali;

così come manca completamente una analisi delle migrazioni all'interno del continente africano, fenomeno che determina squilibri importanti e condizionanti per lo sviluppo e altrettanto qualsiasi riferimento allo stato dell'economia del continente, dove, ad esempio, solo nell'Africa subsahariana ben diciannove Paesi sono ad alto rischio di insolvenza del proprio debito pubblico, fenomeni questi che devono essere considerati in un documento che ha lo scopo di ridisegnare le policy di cooperazione e sviluppo con l'Africa;

una carenza infatti, non narrativa, ma strutturale, che evidenzia un approccio al continente solo ed esclusivamente commerciale, per propagandare in patria, il contenimento dei flussi migratori; quando invece vi sarebbe la necessità di un Piano davvero vocato a costruire rapporti con e per l'Africa, in raccordo con i *partners* europei ed internazionali. Al contrario, si registra, come, nonostante la presenza dei massimi vertici delle istituzioni europee al lancio del Piano Mattei a gennaio, non vi sia traccia di progetti pianificati insieme all'Unione europea, in linea con una visione strategica di un nuovo paradigma per lo sviluppo dell'Africa e le relazioni con essa;

in tale occasione, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che "il Piano Mattei potrà contare su una dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dei fondi della Cooperazione allo sviluppo";

a tutt'oggi però, del Piano Mattei nessuno ha davvero contezza, né tanto meno la Relazione all'esame delle Camere ha esplicitato, come atteso, alcun apposito fondo, alcun prospetto, tabella, alcuna direttrice di visione strategica e geopolitica, se non progetti piloti presentati senza cronoprogramma, stima costi e risorse approntate;

ogni progetto, invece, dovrebbe avere una valutazione di impatto *ex ante* ed *ex post*, nonché una chiara richiesta di impegno per le imprese italiane che parteciperanno al "Piano Mattei" al rigoroso rispetto della direttiva UE sulla Due Diligence (CSDDD) in riferimento all'impatto sociale e ambientale delle iniziative da esse poste in essere. Elementi questi che dovrebbero caratterizzare una qualsiasi Relazione al vaglio del Parlamento, anche sulla scorta dell'esperienza delle schede per il PNRR; nel complesso, i progetti indicati nella presente relazione, ad eccezione di quelli orientati alla realizzazione di iniziative in campo energetico, prevalentemente fossile, e nelle materie prime critiche - più improntati a soddisfare le esigenze della nostra economia - riguardano quasi esclusivamente il settore agricolo, un comparto che vale appena il 15 per cento del PIL africano. Del tutto assenti sono, invece, progetti e una prospettiva di intervento nel campo delle infrastrutture dei Paesi africani beneficiari;

si rileva altresì, che i connotati stessi del Piano non prospettano e non delineano alcun raccordo con le strategie e le iniziative dell'Ue con il continente africano, ad eccezione fatta per un generico riferimento a "al potenziamento delle sinergie e di attività di raccordo tra il Piano Mattei e le iniziative strategiche a livello europeo e internazionale" e al Global Gateway dell'Unione europea. Così come non appare chiaro se via sia un raccordo con le iniziative della *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII), annunciate in occasione dell'ultimo G7, presieduto proprio dall'Italia, e non ancora definite. Al contrario, un progetto che volesse essere davvero ambizioso, anche alla luce delle sfide rappresentate dai grandi player mondiali già presenti nel continente africano, dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di una sollecita integrazione con le *policy* europee;

considerato che:

non vi sono stanziamenti nuovi previsti per il Piano: si spostano 2,5 miliardi di euro previsti per le politiche della Cooperazione allo sviluppo, svuotando così quasi per intero il budget del capitolo, e circa 3 miliardi del Fondo Italiano per il Clima, il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sull'ambiente, istituito dal governo Draghi, per finanziare, attraverso un meccanismo rotativo, interventi a favore di soggetti privati e pubblici, nelle Nazioni emergenti e in via di sviluppo, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente, ai quali l'Italia ha aderito;

ebbene, seppur il 70 per cento delle risorse del Fondo clima sia dedicato all'Africa, i progetti che sono

stati presentati non indicano dei criteri oggettivi di compatibilità con le previsioni del Fondo clima, né viene esplicitato quali siano gli eventuali raccordi con i piani di sviluppo nazionale o delle opportunità multilaterali e in particolare europee e soprattutto come si pongano in relazione con gli obiettivi definiti dall'Unione Africana (UA), attraverso l'Agenda 2063, nel più ambizioso programma a lungo termine lanciato lo scorso anno dall'UA. In ultimo, non vi sono neanche esplicitati indicatori precisi sulla *governance* dell'utilizzo di queste risorse;

altrettanto irrisolti appaiono alcuni quesiti di fondo, quali: come il progetto contribuisca all'obiettivo di riduzione delle emissioni del Paese beneficiario (*National Determined Contribution o NDC*) come il Piano sia allineato all'obiettivo di COP28 di uscita dai combustibili fossili (*transitioning away from fossil fuels*) attraverso criteri di esclusione o ancora come sia finanziata la nuova estrazione e produzione di combustibili fossili, nella fattispecie carbone, petrolio e gas. Una Relazione di tale portata doveva offrire al Parlamento gli elementi per la definizione di queste *policy* e di come vengono spese queste risorse. Questioni che non sono neutre e che qualificano la politica estera del nostro Paese;

il piano Mattei è stato più volte presentato come una nuova direttrice della politica estera italiana nei rapporti con il continente africano e, dunque, a maggior ragione, avrebbe dovuto essere oggetto di un approfondito confronto parlamentare e politico, sul merito, le priorità, le finalità e sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, in un'ottica di condivisione degli indirizzi di politica estera del Paese; a riprova dell'inadeguatezza dei contenuti della relazione in oggetto si segnala, inoltre, quanto disposto dall'articolo 10, comma 11, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si prevede che con un successivo decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si definisca la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. Ovvero, uno strumento con il quale la presidenza del Consiglio adotterà scelte strategiche a posteriori e al di fuori di ogni funzione di indirizzo parlamentare, così come chiaramente emerso anche nel corso delle audizioni svolte, in particolare, come affermato anche dall'ambasciatore Saggio che ha chiarito che seguirà un ulteriore aggiornamento della Relazione contenente schede e dettagli dei costi e dei progetti;

riguardo alle risorse che saranno spostate dal *budget* della Cooperazione allo sviluppo, non emerge in nessuna delle pagine della relazione in esame come queste saranno approntate e, appare lecito chiedersi, quindi, da quali altri capitoli e finalizzazioni saranno decurtate e con quali strumenti saranno rese disponibili, se attraverso l'applicazione della Legge 125/2014 o in deroga ad essa; ritenuto che,

l'Italia ha una consolidata e rispettata tradizione di politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa, basate su relazioni radicate e durature di partenariato paritario e orizzontale con la società civile dei Paesi africani attraverso innumerevoli iniziative concrete. In molti luoghi, gli attori della cooperazione italiana costituiscono gli unici "rappresentanti" realmente operanti del sistema italiano di cooperazione, assicurando spesso "l'ultimo miglio" di azione e con maggior efficacia;

il personale delle ambasciate italiane, degli uffici AICS e di quelli di CDP -laddove presente- svolge un ruolo di preziose facilitatore e gestore dei tavoli di lavoro, con gli attori del sistema, in coordinamento con la cooperazione europea e delle Nazioni Unite, e gli orientamenti dell'Unione Africana, tuttavia risulta decisamente insufficiente, anche rapportato alle presenze delle altre delegazioni europee, rispetto alle ambizioni del Piano Mattei;

in cinque dei nove Paesi scelti nel Piano non vi è una sede dell'Agenzia italiana della Cooperazione, né sono previste nuove aperture o ampliamento del personale e sia nel documento in esame che nelle interlocuzioni con il Governo, non sono emerse le ragioni e i criteri che hanno fatto compiere queste scelte riguardo ai paesi per lo sviluppo dei progetti del Piano;

ugualmente carente risulta la relazione con riferimento agli obiettivi di potenziamento e valorizzazione del ruolo delle donne attraverso i progetti del Piano nell'ambito delle società dei Paesi destinatari, così

come di un ruolo attivo della società civile dei singoli territori, anche in cooperazione con la nostra società civile;

né tantomeno sono state recepite nelle policy del Piano proposte già avanzate dalla maggioranza, come quella della ipotesi finanziamento di ONG italiane e/o organismi similari attivi in Africa nel settore dell'agricoltura e dell'ambiente, ispirate ad una sorta di 5 per mille per l'Africa;

inoltre, non può tacersi come la mancanza nella Cabina di regia del Piano Mattei dei rappresentanti della diaspora africana, nonostante le diverse richieste avanzate dalle opposizioni, renda ogni approccio ai programmi presenti nel Piano monco di una voce autorevole e privo della partecipazione attiva di tutti gli attori in tutte le fasi, dalla ideazione alla progettazione fino al disegno e all'esecuzione di qualunque progetto;

il Piano Mattei avrebbe dovuto essere, invece, occasione per un reale supporto ai paesi africani, per rafforzare le loro deboli democrazie, sostenere la loro popolazione, più che le imprese italiane, che hanno già strumenti e canali, nonché istituzioni quali Simest, Sace, Cassa Depositi e Prestiti, per facilitare la loro presenza in Africa;

anche nel corso delle audizioni che hanno visto coinvolte le associazioni del mondo della cooperazione, inizialmente escluse dalla Cabina di regia del Piano Mattei ed entrate a farne parte solo grazie al lavoro parlamentare, sono state largamente confermate le criticità evidenziate;

al riguardo è stato rilevato come il partenariato debba avere al suo centro il riconoscimento della parità e orizzontalità nelle informazioni e decisioni, *l'empowerment* e la capacità di autodeterminazione dei Paesi e dei popoli africani, protagonisti dei processi di sviluppo, affermando concretamente un "approccio paritario" e non asimmetrico o che possa apparire predatorio;

l'Italia, inoltre, dovrebbe valutare per rendere davvero credibile il Piano Mattei e le sue finalità la cancellazione e ristrutturazione del debito dei Paesi più poveri e vulnerabili, anche avanzando proposte per la riforma del quadro comune per il trattamento del debito;

in ultimo, ancora una volta, occorre ribadire che senza uno strumento di monitoraggio complessivo e trasparente sulle risorse a disposizione e programmabili, una tabella che riassume origini dei fondi, loro scopi, impegni relativi e previsione di erogazione, sia delle risorse del capitolo a valere sulla Cooperazione allo sviluppo che per le risorse del Fondo clima, con una analisi-valutazione ex ante sulla coerenza degli impegni finanziari e progettuali rispetto ai principi e criteri del partenariato dinanzi indicati, questo Parlamento non è messo nelle condizioni di dare alcuna reale valutazione; esprime parere contrario.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 276 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che appare opportuno acquisire dal Governo conferma della compatibilità con l'ordinamento europeo della ulteriore proroga dell'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero-Modena, scaduta il 30 aprile 2014.

Appare inoltre opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti in merito all'autorizzazione concessa alla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena ad accantonare, in base al proprio piano economico finanziario, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale.

In relazione all'articolo 2, in merito alle procedure espropriative, osserva che l'attribuzione agli aventi diritto delle indennità previste, sembra configurare a favore dei beneficiari, un diritto soggettivo, non in linea con la previsione in norma di un limite massimo di spesa, in quanto alcune indennità previste non sembrano modulabili, atteso che sono commisurate al valore venale degli immobili.

Inoltre, in merito alle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, considerato che la relazione tecnica evidenzia che le suddette risorse ammontano complessivamente a 12 miliardi, mentre l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza precisava che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti a tale riguardo.

Per quanto concerne l'articolo 4, in relazione ai commi 1 e 2, si rileva che la relazione tecnica conferma la stima degli oneri retributivi dei due dirigenti generali già effettuata dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 104 del 2020. A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che gli incarichi dirigenziali si iscrivono nell'autorizzazione di spesa già prevista ai sensi dalla legislazione vigente in favore dell'Autorità per la Laguna di Venezia e nella relativa dotazione organica di personale dirigenziale di livello generale.

In merito al comma 4, che dispone il riconoscimento di un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, sebbene l'onere risulti chiaramente configurato come limite massimo di spesa, occorre evidenziare che la relazione tecnica si limita a riferire che le ragioni a monte dell'erogazione del predetto contributo sono connesse al

trattamento del personale della Fondazione nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A tale proposito, trattandosi di oneri di personale, segnala che in quanto spese obbligatorie, non rimodulabili, non risultano in linea con un meccanismo di tetto massimo di spesa.

Con riferimento all'articolo 5, relativamente ai commi 2-bis e 2-ter di proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 destinata ai lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, considerato che la predetta proroga consente di utilizzare anche per l'anno 2025 le risorse allocate sulla predetta contabilità speciale, pur prendendo atto dei chiarimenti da parte del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che le precedenti proroghe non hanno determinato effetti sui saldi di finanza pubblica, appare comunque necessario acquisire dal Governo ulteriori spiegazioni circa l'assenza di possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2025.

In merito all'articolo 7, con riferimento al contingente di personale di cui il Commissario può avvalersi fino a un massimo di cinque unità appartenenti alle amministrazioni pubbliche, occorre valutare l'opportunità di prevedere nel testo del provvedimento che, al momento del collocamento fuori ruolo del personale medesimo, sia reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di garantire l'invarianza finanziaria delle norme.

Per quanto riguarda l'articolo 8, segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo pur indicando che per i compensi ai componenti del Comitato CSS, aumentati di due componenti rispetto al precedente Comitato ETS, e della segreteria tecnica si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, non aggiunge ulteriori informazioni idonee a rendere possibile una quantificazione dell'onere in questa sede.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse dei proventi dalle aste delle quote di CO2 per la copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della segreteria tecnica, si osserva che il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, stabilisce che i proventi dalle aste delle quote di CO2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. A tale riguardo, appare opportuno valutare l'eventuale dequalificazione della spesa, considerata la natura corrente dei predetti compensi, considerato che alla Camera dei deputati il Governo ha dichiarato che l'utilizzo di tali risorse è conforme a quanto già previsto dal citato comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS.

In merito all'articolo 9, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito agli effetti di impatto della misura sui saldi di finanza pubblica. A tale riguardo, rileva che, pur trattandosi di spese in conto capitale, gli effetti scontati sui saldi sono integralmente registrati negli anni di rispettiva competenza, presupponendo che le risorse siano interamente impegnate ed erogate nei medesimi esercizi in cui esse sono stanziare.

Rileva altresì che in merito alle risorse utilizzate a copertura, sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, che quello relativo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, quantificavano i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Atteso, invece, come evidenziato sopra, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente provvedimento sconta gli effetti di tali risorse con un profilo temporale identico su tutti i saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa le differenti registrazioni delle risorse in questione.

Per quanto concerne l'articolo 10, in relazione all'istituzione del fondo di garanzia di cui al comma 10, con una dotazione di 400 milioni di euro, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'integrale, corrispondente effetto stimato in termini di fabbisogno, sia pur suddiviso nell'arco di un

biennio, ed in ordine alla limitazione di tale effetto al biennio 2024-2025, atteso che i prestiti garantiti potrebbero avere durata superiore. Il Governo dovrebbe inoltre confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura e che la riduzione disposta non pregiudichi le finalità a cui tali somme erano preordinate

In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 175.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la documentazione depositata è a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 6, recante l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica iniziale e dal rappresentante del Governo circa la possibilità che i soggetti pubblici competenti possano provvedere alle relative attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare opportuno, trattandosi di una estensione della normativa sulle concessioni minerarie a una nuova tipologia di strutture, accompagnare tali assicurazioni con l'indicazione degli stanziamenti previsti in bilancio nonché delle risorse umane da destinare allo scopo, senza detrimento delle altre finalità previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 9-bis, andrebbe confermato che il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. sia in grado di svolgere le attività ad esso attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame. Andrebbe anche chiarito se l'avvalimento da parte dei Ministeri del GSE comporti oneri per i Ministeri di riferimento e, in caso affermativo, dovrebbe essere confermato che vi siano adeguate risorse disponibili.

Con riferimento ai profili sopra evidenziati, si richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 176.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1183-A) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Rettifica del parere sul testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **MENNUNI** (FdI) in via preliminare segnala, ai fini della rettifica del parere reso sul testo nella seduta pomeridiana del 31 luglio scorso, che, per esigenze di coordinamento, occorre valutare, all'articolo 14, comma 1, di sostituire le parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis,

2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,".

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, concordando con la segnalazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, delle parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,"."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

277ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha depositato la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*), ricordando l'illustrazione già svolta e alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere illustrata dal relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **NOCCO** (*FdI*), nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo del provvedimento, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il sottosegretario **FRENI** esprime l'avviso conforme del Governo.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere non ostativo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **CALANDRINI** (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, nel presupposto che il disegno di legge in titolo, non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo in esame, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il sottosegretario **FRENI** esprime l'avviso conforme del Governo.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere non ostativo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1060) Deputato RIZZETTO e altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **Claudio BORGHI** (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario **FRENI** esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale congiunta.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno ai disegni di legge di rendiconto e assestamento.

Il sottosegretario FRENI rileva come il Governo abbia profilato la possibilità di una calendarizzazione dei provvedimenti, già approvati dalla Camera, prima della pausa estiva, fatta salva ogni valutazione della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come in sede di Conferenza dei Capigruppo si sia esclusa la calendarizzazione dei provvedimenti prima della pausa estiva.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene altresì per evidenziare come la Conferenza dei Capigruppo non abbia inteso inserire tale esame prima della pausa estiva.

Il PRESIDENTE, ferme restando la calendarizzazione che verrà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo, propone di procedere con il seguito della discussione generale congiunta. Chiede quindi se vi siano interventi da parte dei senatori.

Non essendovi richieste di interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano agli interventi di replica.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dei disegni di legge in esame.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame, ai fini dello svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, si

prevede in primo luogo, al Capo I, l'introduzione nell'ordinamento di una nuova "Legge annuale di semplificazione normativa" quale strumento di periodica revisione della legislazione nei settori che saranno individuati di anno in anno. Il disegno di legge prevede inoltre, al Capo II, misure volte al miglioramento della qualità della normazione (in particolare, all'articolo 4 l'introduzione nell'ordinamento di una valutazione di impatto generazionale delle leggi; all'articolo 5, una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e, all'articolo 6, disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali). Nel Capo III, si prevedono semplificazioni settoriali, da attuare eventualmente anche avvalendosi delle nuove tecnologie. In particolare, all'articolo 7 è prevista una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'articolo 8 reca una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; l'articolo 9 contiene una delega al Governo in materia di disabilità; l'articolo 10 disciplina la delega nel settore della protezione civile; da ultimo, l'articolo 11 riporta una delega in materia formazione superiore e ricerca. Infine, nel Capo IV, all'articolo 12, è inserita la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato nella risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa". Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Il provvedimento, composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica". Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, essendo privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, è stato assegnato con riserva. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera *l-bis* del comma 1, inserito nell'articolato a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). Lo schema risponde all'esigenza di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali, al fine di ridurre il rischio della loro estromissione dal tessuto

produttivo- commerciale.

Il provvedimento, composto di otto articoli, presenta all'ultima disposizione una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 5, segnala, che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della limitata entità dei compiti che appaiono correlati all'istituzione del nuovo Albo nazionale, consistenti in una mera attività di raccolta e pubblicazione di dati forniti dalle amministrazioni locali, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 6, osserva che il capitolo 5150 "Somma da assegnare all'ENIT", indicato dalla relazione tecnica, aveva uno stanziamento iniziale di circa 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, mentre il disegno di legge di assestamento di bilancio 2024, in corso di esame in Parlamento, prevede l'azzeramento dello stanziamento per il 2024, ma al contempo stanziava circa 48 milioni di euro sul capitolo 5111 "Somme da stanziare ad ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio" di nuova istituzione. Andrebbe, pertanto, innanzitutto chiarito se il riferimento nella relazione tecnica sia da intendere al capitolo 5111, attesa la similarità delle denominazioni.

Inoltre fa presente che, mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse indicate sono invece destinate all'ENIT, per cui andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente.

Infine, sarebbe opportuno indicare l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 177.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 182)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è volto a consentire l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione da parte del personale delle Forze dell'ordine a cui sia stato concesso in locazione o in godimento l'alloggio in forza dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991. Il disegno di legge reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, atteso che la disposizione stabilisce che gli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto medesimo, segnala che occorre in primo luogo chiarire se ciò determina l'applicazione del trattamento fiscale di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale e conseguentemente la maturazione del credito d'imposta di cui agli articoli 5, comma 3, e 6 del medesimo decreto ministeriale. In secondo luogo, occorre valutare se l'eventuale

applicazione retroattiva del credito d'imposta non determini effetti finanziari, con riguardo alle entrate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, già scontate sui saldi tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 3, occorre in ogni caso adeguare i termini della clausola di invarianza alla formula *standard*, sostituendo la parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è volto a riconoscere il giorno 22 ottobre quale Giornata nazionale dell'educazione digitale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 3, prevede che in occasione della suddetta Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni, nell'ambito della propria autonomia e competenza e delle risorse disponibili, promuovono iniziative quali la sensibilizzazione sull'importanza della cittadinanza digitale (lettera a), la diffusione di informazioni sull'apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi online, che coinvolgano diverse realtà territoriali (lettera b), lo sviluppo di competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale (lettera c) e lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale (lettera d).

Al riguardo, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 4 in relazione alle attività sopra richiamate, con particolare riferimento a quelle previste dalle lettere c) e d). Occorre valutare, a tale proposito, l'opportunità di sostituire, sempre al comma 3, la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

L'articolo 2, comma 1, prevede che, in occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull'educazione digitale e la cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale. Viene previsto altresì, al comma 2, che le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, organizzano, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

A tale proposito, andrebbe in primo luogo chiarita l'imputazione delle attività di cui al comma 1.

Inoltre, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività ivi previste. Occorre valutare poi l'opportunità di sostituire, al comma 1, la parola: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati", e al comma 2 la parola: "organizzano" con le seguenti: "possono organizzare".

L'articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, riferita in generale all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame. Anche l'articolo 1, comma 4, prevede una clausola di invarianza finanziaria analogamente formulata, ma specificamente riferita alle attività previste dal precedente comma 3. Appare opportuno valutare l'unificazione delle due disposizioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sui profili evidenziati dalla Commissione sul testo. Specifica che tali elementi di risposta da parte del Governo non tengono peraltro conto dell'emendamento del Governo 4.200, che ha inciso sulla annualità di riferimento modificandola dal 2024 al 2025, essendo tali chiarimenti riferiti quindi al testo dell'articolato, mentre la Commissione di merito ha provveduto, nel frattempo, ad approvare emendamenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per sottolineare come il fatto che siano stati approvati emendamenti nella Commissione di merito, prima che venisse reso il parere sul testo da parte della Commissione bilancio, ponga talune criticità, tali da indurre a ritenere necessaria una riapertura del termine degli emendamenti in Commissione di merito, su alcune questioni in rilievo.

Il PRESIDENTE ricorda come la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti risulti una prerogativa della Commissione di merito. Propone comunque di rinviare il seguito dell'esame, al fine di esaminare i chiarimenti forniti dal Governo sul testo dell'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, sollecitandone la presentazione.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire al più presto gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 278 (ant.) del 06/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024

278ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è dichiarata conclusa la discussione generale congiunta e si è proceduto alla disgiunzione dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento.](#)

Si passa quindi alla votazione.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Testor a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è dichiarata conclusa la discussione generale congiunta e si è proceduto alla disgiunzione dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento.](#)

Si passa quindi alla votazione.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Liris a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno

di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare se la sospensione dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria dei fondali marini, di cui all'emendamento 3.18, possa comportare maggiori oneri per richieste di risarcimento danni da parte delle società autorizzate.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 4.0.1 e 4.0.2.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.3 che integra nel programma nazionale per la gestione dei rifiuti la direttiva in merito alle misure nazionali sulla circolarità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare se l'emendamento 6.3, che prevede l'acquisizione, dal Ministero della salute, della valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, possa essere attuato con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente alla proposta 6.0.1, occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare, relativamente alla proposta 7.10, che prevede l'estensione dei controlli sui progetti di ricerca, di cui al comma 1, all'Istituto superiore di sanità, se possa essere svolto con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.1, con particolare riguardo al capoverso "3-bis", che istituisce un fondo senza stabilirne la dotazione iniziale.

Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.3.

Con riguardo alle proposte 8.4, 8.6, 8.7 e 8.8, occorre valutare i profili di coordinamento con il comma 1 dell'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 9.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 9-bis.0.2.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9-bis.0.1, 9-bis.0.3 e 9-bis.0.6.

Per quanto concerne l'emendamento 9-bis.0.4, appare necessario che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 sia riformulata in termini di limite massimo di spesa, e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, appare necessario verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura sull'emendamento 11.0.1. Osserva altresì che l'autorizzazione di spesa di tale emendamento, trattandosi di diritti soggettivi relativi all'attribuzione di crediti d'imposta, dovrebbe essere riformulato in termine di onere valutato e non di onere autorizzato.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14-bis, appare necessario verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura dell'emendamento 14-bis.0.1. Osserva altresì che l'autorizzazione di spesa di tale emendamento, trattandosi di diritti soggettivi relativi all'attribuzione di crediti d'imposta, dovrebbe essere riformulato in termine di onere valutato e non di onere autorizzato.

In relazione all'emendamento 14-bis.0.2, occorre avere conferma dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, in merito alla proposta 3.18, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, in riferimento alla proposta 4.0.1, esprime avviso contrario, in quanto le risorse del Fondo esigenze indifferibili sono preordinate alla copertura di provvedimenti ritenuti prioritari dal Governo e il loro utilizzo creerebbe pregiudizio ai predetti

interventi in corso di predisposizione. In merito alla proposta 4.0.2, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto il fondo esigenze indifferibili non presenta le necessarie disponibilità. Con riguardo alla proposta 4.0.3, esprime avviso contrario, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, in riferimento all'emendamento 6.3, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 6.0.1, esprime avviso contrario, in quanto le risorse del Fondo esigenze indifferibili sono preordinate alla copertura di provvedimenti ritenuti prioritari dal Governo e il loro utilizzo creerebbe pregiudizio ai predetti interventi in corso di predisposizione.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, in merito alla proposta 7.10, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, con riguardo alla proposta 8.1, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta oneri non quantificati e la copertura indicata risulta inidonea. In riferimento all'emendamento 8.3, esprime avviso contrario, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo alle proposte 8.4, 8.6, 8.7 e 8.8, esprime avviso contrario, in quanto le proposte, come formulate, sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, con riguardo alla proposta 9.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto occorre apposita relazione tecnica per verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa posta a copertura dell'onere. Inoltre rappresenta che l'accantonamento del MEF non presenta le necessarie disponibilità in quanto le risorse sono preordinate ad interventi prioritari in corso di predisposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, con riguardo alla proposta emendativa 9-bis.0.2, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica non quantificati e con copertura inidonea. In riferimento agli emendamenti 9-bis.0.1, 9-bis.0.3 e 9-bis.0.6, esprime avviso contrario, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne l'emendamento 9-bis.0.4, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto le risorse del Fondo esigenze indifferibili sono preordinate alla copertura di provvedimenti ritenuti prioritari dal Governo e il loro utilizzo creerebbe pregiudizio ai predetti interventi in corso di predisposizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, in merito alla proposta emendativa 11.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto il fondo esigenze indifferibili non presenta le necessarie disponibilità.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, con riguardo alla proposta 13.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta maggiori oneri per i quali la copertura individuata risulta inidonea poiché tali risorse sono preordinate alla copertura di provvedimenti ritenuti prioritari dal Governo e il loro utilizzo creerebbe pregiudizio ai predetti interventi in corso di predisposizione. Con riguardo all'emendamento 13.0.2, esprime avviso contrario, in quanto la copertura risulta essere inidonea.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14-bis, in merito alla proposta 14-bis.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto il fondo esigenze indifferibili non presenta le necessarie disponibilità. In relazione all'emendamento 14-bis.0.2, esprime avviso contrario, in quanto le risorse del Fondo esigenze indifferibili sono preordinate alla copertura di provvedimenti ritenuti prioritari dal Governo e il loro utilizzo creerebbe pregiudizio ai predetti interventi in corso di predisposizione.

Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 3.18, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.3, 6.0.1, 7.10, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 9.0.1, 9-bis.0.2, 9-bis.0.1, 9-bis.0.3, 9-bis.0.6, 9-bis.0.4, 11.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14-bis.0.1 e 14-bis.0.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Posto ai voti, il parere risulta approvato dalla Commissione.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che le attività ivi previste, consistenti nel monitoraggio dell'attuazione della strategia della montagna e dell'impatto delle misure finanziate dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, rivestono essenzialmente carattere di coordinamento politico.

Conseguentemente viene ritenuto che i relativi adempimenti possano essere assolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e stanziare nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in relazione all'articolo 6, viene osservato che tutti gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e che è previsto sia un procedimento di redistribuzione delle risorse complessive fra le diverse finalità sulla base delle evidenze che emergeranno sia l'eventuale revisione dei criteri di concessione dei crediti d'imposta per rispettare i limiti di spesa esistenti;

per quanto riguarda l'articolo 9, viene confermato che la previsione di cui all'attuale formulazione della norma non si riflette sui contratti di programma in maggiori oneri o minori entrate per la parte pubblica;

in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che le attività inerenti alla vigilanza sull'attuazione delle misure relative agli ecosistemi montani al fine di garantire che i grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui al provvedimento in esame, possono essere svolte sia dallo Stato che dalle Regioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziare nei rispettivi bilanci. Con riferimento alla dichiarazione delle zone montane come zone floro-faunistiche, si fa presente che detta dichiarazione non risulta avere effetti sui regimi agevolativi attinenti alla fiscalità degli enti locali, né risultano regimi agevolativi riservati agli imprenditori agricoli che operano nelle zone floro-faunistiche. Viene aggiunto, al riguardo, per quanto concerne l'IMU, che la proposta normativa in esame non sembra avere impatto sulla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, la cui lettera d) concede l'esenzione per i terreni "ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993". L'articolo 11 del disegno di legge fa riferimento, invece, ad altri criteri diretti ad individuare le zone montane, criteri che non sembrano avere le stesse finalità della normativa richiamata dall'esenzione IMU. Viene sottolineato, infatti, che l'articolo 11 in commento prende in considerazione "le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana" e l'articolo 2 del disegno di legge rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei "criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.";

in relazione all'articolo 13, viene segnalato che la norma, al pari di analoghe disposizioni agevolative presenti nell'ordinamento nazionale, individua le risorse finanziarie destinate alla misura - che operano quale tetto di spesa - demandando a un successivo decreto interministeriale l'individuazione dei criteri diretti a garantire il rispetto del limite di spesa previsto;

in relazione all'articolo 20, viene confermato che l'istituzione e il funzionamento del Registro nazionale dei terreni silenti avverrà mediante l'utilizzo di risorse già destinate all'implementazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e in particolare potranno essere impiegate quelle previste ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che all'articolo 1, comma 663, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il "Fondo per le foreste italiane", con dotazione annuale all'attualità consistente in 5 milioni di euro. In questo contesto, viene segnalato che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024, n. 0274912, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 664, della suddetta legge n. 145 del 2018, è stato previsto l'utilizzo di una parte delle risorse del Fondo per le Foreste italiane stanziato per gli anni 2024, 2025 e 2026, cap. 8010 - piano gestionale 2, nei limiti della somma complessiva di 1.500.000 euro, per la realizzazione di un nuovo "Piano di attività congiunte con il Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) collegato all'ulteriore implementazione operativa e all'aggiornamento continuativo del Sistema informativo nazionale forestale (SINFor)". Considerato che il SINFor è un portale in ambito SIAN dedicato alle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale nazionale, il Governo conclude che ad avvenuta approvazione della disposizione in questione, potranno essere utilizzati parte delle risorse previste dal suddetto decreto 19 giugno 2024, n. 0274912, o altri fondi comunque provenienti dal Fondo per le foreste italiane, la cui quantificazione di dettaglio sarà oggetto di uno specifico processo concertativo con le regioni nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792. Viene poi ribadito che le attività tecniche operative di individuazione dei terreni avverranno utilizzando risorse già previste a legislazione vigente: segnatamente, tali attività troveranno copertura nei contratti esecutivi in corso di esecuzione con il fornitore tecnologico del SIAN, avvalendosi delle risorse già allocate sul pertinente capitolo 1980 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso conforme del Governo.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto contrario sul provvedimento, evidenziando come il disegno di legge risulti l'ennesimo provvedimento in materia di aree montane che non reca le necessarie risorse per affrontare in modo fattivo ed efficace i problemi di tali aree interne del Paese. Ricorda le criticità che caratterizzano tali zone, come il problema degli incendi, la necessità di azioni per la tutela dei boschi, il tema dei parassiti che minacciano le aree naturali, soffermandosi poi sulla questione dello spopolamento delle aree montane. Ricorda, al riguardo, come nella Commissione di merito sono state sollevate tali questioni, rimaste tuttavia senza risposte effettive, mentre servirebbe una visione complessiva sui temi del sostegno e dell'accesso in particolare alla sanità in tali aree del Paese. Risulta necessario garantire il diritto alla salute come tema prioritario per i cittadini delle aree montane. Ricorda infatti come le criticità in materia, cui si aggiunge il problema dell'effettiva garanzia dei servizi scolastici, costituiscono la ragione primaria dello spopolamento, tema che si riverbera sulle economie del territorio e sulla stessa capacità di sviluppo turistico di tali aree interne. Conclude preannunciando la propria posizione contraria poiché dovevano essere altre le risposte da fornire ai cittadini. In sede di Commissione di merito è stata persa l'occasione per migliorare il testo del provvedimento, che viene ora esaminato troppo velocemente, mentre occorrerebbe valutare più attentamente tali problemi delle zone montane del Paese e delle loro popolazioni.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Lorenzin, evidenzia come il provvedimento non rechi misure reali e di aiuto concreto alle popolazioni delle zone montane. Nulla è stato fatto dall'attuale maggioranza per migliorare le connessioni digitali di tali aree interne, e

non si sostiene con misure effettive, tra cui ricorda in particolare l'implementazione dello *smart working*, che andrebbe aumentato e portato a sistema nel Paese, quali misure che aiuterebbero effettivamente il ripopolamento, e di cui invece non vi è traccia nel disegno di legge della maggioranza. Evidenzia come si tratti di un provvedimento privo di reali contenuti e di mera facciata, che non stanziava le effettive risorse necessarie a sostenere le aree montane, ed è destinato quindi a non produrre alcun risultato di sostegno ai cittadini.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), riprendendo le considerazioni svolte dalla senatrice Lorenzin, evidenzia come i gravi problemi che affliggono le zone montane siano il risultato di anni di tagli lineari alla scuola e alla sanità, che hanno prodotto una situazione di grande difficoltà per la popolazione, cui si aggiunge la carenza di infrastrutture primarie. Sottolinea le difficoltà concrete della vita dei cittadini che vivono in tali zone, evidenziando come il provvedimento non affronti né tantomeno risolva in alcun modo i problemi reali delle persone che vivono nelle zone montane.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*), associandosi alle critiche svolte dai rappresentanti dell'opposizione sul provvedimento, evidenzia come la maggioranza avrebbe fatto meglio a coinvolgere le opposizioni stesse in un percorso più condiviso e improntato al dialogo, che avrebbe potuto produrre migliori risultati. Il tema delle difficoltà di coloro che vivono nelle zone montane risulta particolarmente serio e dovrebbe essere affrontato in modo concreto, rimanendo agganciati ad una visione reale delle criticità che caratterizzano tali aree. Vi è in primo luogo un tema di difficoltà nei servizi, tra cui richiama quello scolastico, che è assai difficile garantire, per cui occorrerebbe investire in modo efficace risorse per affrontare il tema degli spostamenti nelle aree interne. Aggiunge come un elemento centrale, non sufficientemente richiamato nel dibattito svolto, è quello del deficit infrastrutturale, che ritiene ragione principale del dissesto idrogeologico. In tali aree lo spopolamento determina infatti il venir meno di una naturale attività manutentiva da parte dei membri delle comunità, situazione a fronte della quale occorrerebbero investimenti sui trasporti, nonché nelle cosiddette aree bianche, con reti collettive che possano sostenere i servizi. Al contrario, l'attuale Governo non è riuscito ad adottare investimenti proprio laddove la remunerazione degli investimenti risulta minore, permanendo gravi problemi, tra cui ricorda quello centrale della assistenza sanitaria. A tale riguardo, occorrerebbe investire nei servizi di telemedicina nonché nelle cure a favore degli anziani, che risulterebbero propensi a non abbandonare tali zone, ma devono essere loro garantiti i servizi di assistenza. Richiamando il tema della difficoltà della gestione anche amministrativa di tali piccoli comuni, ricorda il tema della fusione tra Comuni, sottolineando come il disegno di legge non risulti invece affrontare in modo realistico i problemi dei territori.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), rispondendo ai rilievi sollevati dai colleghi delle opposizioni, evidenzia come il disegno di legge rechi risorse in un'apposita norma di copertura finanziaria, riordinando le risorse previste in materia e dando perciò risposte concrete con risorse per le comunità delle zone montane. Aggiunge poi talune considerazioni più nel merito del provvedimento, ricordando le attività svolte in prima persona come rappresentante di un territorio montano, sottolineando l'impegno costante proprio sui temi del mantenimento della popolazione nel territorio montano. Ricorda in particolare l'azione svolta in concreto nella Val di Fiemme, al fine di mantenere il presidio sanitario locale e il relativo punto nascita, nonostante un disegno di programmazione, proveniente dal livello centrale di Governo e dal Ministero della salute. Sottolinea in particolare, rivolgendosi alla senatrice Lorenzin, allora già Ministro della salute, come la battaglia svolta in prima persona e quella della propria parte politica abbia consentito di mantenere il punto nascita e il presidio sanitario nel territorio: ricorda infatti il ruolo svolto di "*Procuradora*" presso il *Comun General de Fascia*, rivestito dal 2015 al 2020, evidenziando altresì l'impegno per il mantenimento dei boschi e la lotta al parassita che da anni minaccia il territorio naturalistico anche con appositi emendamenti in occasione delle leggi di bilancio. Conclude sottolineando l'impegno costante e fattivo della propria parte politica e suo personale nel dare risposte concrete ai territori, non risultando reale quanto prospettato dalle forze di opposizione.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), intervenendo per fatto personale, chiarisce come il tema del mantenimento del presidio sanitario sia da coordinare con la questione dei criteri essenziali per il

riconoscimento dei punti nascita, tema quest'ultimo su cui rileva in via prioritaria la garanzia della sicurezza nella nascita per la donna che partorisce e per il nascituro. Richiamando il quadro normativo e i criteri numerici, nonché le relative deroghe, per il riconoscimento dei punti nascita, ricorda come siano state tenute in debita considerazione le caratteristiche peculiari del territorio montano dell'area di Trento, ma è necessario considerare il tema più ampio del problema demografico del Paese e del primario interesse alla tutela della salute della mamma e del bambino, al fine di fornire un quadro completo e veritiero della situazione su tale argomento.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università ([n. 182](#))

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota contenente elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 149 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, sul quale Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni. In via preliminare, rileva che il decreto-legge n. 161 del 2023 ha disciplinato il "Piano Mattei", che consiste in un "un piano strategico" per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati Africani, le cui differenti ramificazioni dovranno essere delineate in maniera dettagliata con successivi provvedimenti attuativi. Le linee generali del Piano Mattei, ricorda il relatore, sono state presentate nel corso del "Vertice Italia-Africa" che ha avuto luogo lo scorso 29 gennaio in Senato alla presenza dei rappresentanti di 46 Nazioni africane, dei tre Presidenti delle Istituzioni europee, dei vertici delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, delle Organizzazioni internazionali, delle Istituzioni finanziarie e delle Banche multilaterali di sviluppo.

L'atto in esame è stato trasmesso in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 161 del 2023, ai sensi del quale con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato un documento programmatico-strategico denominato "Piano Mattei", finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano.

La Commissione cultura è interessata dall'esame del provvedimento tenuto conto che, come stabilito dal medesimo articolo 1, al comma 2, fra le direttrici di intervento si rinvergono le seguenti: istruzione; formazione superiore e formazione professionale; ricerca e innovazione; cultura.

Il primo dei settori di intervento delineato dal Piano, in linea con la norma appena richiamata, è quello riferito all'istruzione e formazione professionale. Nello specifico, il Piano Mattei punta a promuovere nel Continente africano l'acquisizione di competenze, l'occupazione e l'indipendenza economica personale e familiare, con particolare attenzione ad un'istruzione tecnica in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale, alla diffusione dell'*e-learning* e alla collaborazione con le imprese. In quest'ottica, il relatore segnala che la priorità è accordata alle seguenti azioni: formazione dei docenti; potenziamento dell'istruzione tecnica, anche con l'avvio di corsi professionali in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale; approfondimento della collaborazione con le imprese, promuovendo il modello italiano di piccola e media impresa (PMI) e l'esperienza dei consorzi e dei distretti artigiani;

diffusione dell'*e-learning*; ulteriore rafforzamento della già solida collaborazione fra le università italiane e quelle africane.

In aggiunta ai principali settori di intervento (oltre a Istruzione e formazione professionale, Agricoltura, Salute; Energia, Acqua; Infrastrutture fisiche e digitali), il relatore segnala che il Piano individua "Ulteriori aree tematiche", nell'ambito delle quali vi è la cultura.

Quest'ultima è considerata come fattore di sviluppo, tenuto conto che la collaborazione con le Nazioni africane nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico e della creatività contemporanea del Continente può contribuire alla crescita, alla creazione di impresa e all'occupazione.

Le sinergie in tale ambito mirano all'organizzazione di mostre in Italia e in Africa, nonché ad iniziative in materia di recupero, restauro e riqualificazione di edifici storici, realizzazione di programmi di formazione nell'ambito della tutela, della conservazione del patrimonio culturale, della gestione dei rischi dovuti a catastrofi, dell'archeologia e a sostegno delle industrie culturali e creative (quali cinema, moda e *design*).

Si prevede che le istituzioni del sistema culturale italiano (quali musei, parchi archeologici, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri) potranno promuovere collaborazioni con omologhe istituzioni di Stati africani, valorizzando artisti, autori e imprenditori culturali del Continente nei mercati dell'arte, dell'editoria, del cinema e dello spettacolo.

Nel Documento si registra poi l'impegno dell'Italia a sostenere le richieste dei governi africani di iscrizione di luoghi ed elementi nelle liste del Patrimonio materiale e immateriale dell'UNESCO. Circa le attività formative nel settore, si precisa che le stesse potranno essere svolte dalle Scuole di alta formazione, dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e dalle altre istituzioni del sistema culturale ed educativo nazionali.

Il relatore dà indi conto dell'iniziativa dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani che, con il sostegno del MAECI e insieme alla Fondazione Treccani Cultura, intende creare l'Istituto per il Dialogo Italia-Africa, un foro di ricerca per lo studio e l'approfondimento delle relazioni culturali tra Italia, Europa e Africa. In tal modo si mira a ricreare quella proficua rete di relazioni e collaborazioni che hanno reso possibile, in passato, l'esperienza dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.

Fra gli ambiti in cui potenziare la collaborazione, il Piano richiama anche lo sport e le politiche giovanili. In proposito, il relatore osserva che potranno essere avviati progetti pilota in alcune Nazioni, lungo tre direttrici: organizzazione di corsi di formazione, anche tra singole Federazioni sportive e scambi reciproci di atleti; interventi di riqualificazione o ampliamento di impianti sportivi; singoli interventi mirati in coordinamento con la Cooperazione allo Sviluppo, che permettano la riqualificazione di strutture da destinare ai più giovani.

Conclusivamente il relatore propone l'espressione di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,45 riprende alle 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In tale sede si è dato conto della disponibilità del Ministro per lo sport e i giovani ad intervenire in audizione sulle prospettive di riforma del calcio nella seduta che sarà convocata per martedì 6 agosto.

Tale audizione consentirà alla Commissione di acquisire ulteriori elementi conoscitivi rispetto a quanto emerso nel ciclo di audizioni svolto nell'ambito dell'affare assegnato n. 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Al riguardo, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sull'istituzione di un Comitato ristretto per la redazione della risoluzione a conclusione dell'affare

assegnato. A tal fine i Gruppi sono invitati a designare i propri componenti entro il 6 settembre. Inoltre, su richiesta della senatrice Versace, pervenuta alla Presidenza per le vie brevi, è stato deliberato lo svolgimento di una missione di una delegazione della Commissione a Parigi in occasione dei giochi paralimpici. Ciò, anche al fine di dare atto, attraverso la presenza della Commissione competente in materia di sport, dello straordinario rilievo che ha assunto il movimento paralimpico e dell'importanza del ruolo sociale dello sport in termini di inclusione.

Si è altresì convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate la prossima settimana, l'esame dell'atto del Governo n. 183, recante schema di decreto legislativo relativo alla costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. La Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 9a Commissione permanente, cui l'atto è assegnato nel merito. L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di soprassedere, in ragione dell'imminente calendarizzazione in Aula, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1206 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024 (Infrastrutture e investimenti di interesse strategico, processo penale e sport) e del disegno di legge n. 1207 di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024 (materie prime critiche di interesse strategico).

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della mancanza del numero legale prescritto ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento ai fini dell'esame, in sede consultiva sugli atti del Governo n. 180 e n. 182, iscritti all'ordine del giorno della seduta, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezze le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[BASSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1206\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, si passerà alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), riservandosi di intervenire più diffusamente sulle misure contenute nel provvedimento in titolo durante la discussione in Aula, si esprime criticamente sulla ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione e sull'impossibilità per il Senato di apportare modifiche al testo.

Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale ([n. 185](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nel 2003 la

direttiva 2003/25/CE ha individuato un livello uniforme di requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, al fine di migliorare la possibilità di sopravvivenza in caso di avaria in seguito a collisione e garantire un elevato livello di sicurezza ai passeggeri e all'equipaggio.

Tale direttiva nasceva anche dall'esigenza di assicurare che i principi concordati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) fossero applicati in modo armonizzato all'interno dell'Unione europea, evitando di falsare la concorrenza tra operatori di navi ro/ro da passeggeri operanti in Europa.

La direttiva suddetta è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 65 del 2005, applicabile a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti italiani, indipendentemente dalla bandiera battuta.

Nel 2017, l'IMO ha apportato modifiche alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (la cosiddetta convenzione Solas), dettando requisiti di stabilità riveduti per le navi passeggeri in condizione di avaria.

A livello europeo si è pertanto ritenuto necessario tener conto di tale sviluppo e allineare le norme sui requisiti dell'Unione a quelli stabiliti dalla convenzione Solas per le navi ro/ro da passeggeri impiegate in viaggi internazionali.

Conseguentemente, la direttiva 2023/946 ha apportato le necessarie modifiche alla direttiva del 2003, allineandone le disposizioni ai requisiti stabiliti dall'IMO.

In sintesi, obiettivo primario della nuova direttiva è quello di revisionare i requisiti di stabilità in falla che comporta l'allagamento del locale adibito al trasporto di autoveicoli (locale ro/ro). Pertanto la direttiva del 2023 ha la finalità di assicurare che la nave ro/ro da passeggeri abbia, in caso di falla allo scafo provocata da collisione, una stabilità residua tale da aumentare le sue possibilità di sopravvivenza, evitandone il repentino capovolgimento.

I requisiti di stabilità in questione si aggiungono, quindi, a quelli già stabiliti nella Convenzione Solas, con l'inclusione degli effetti sbandanti dovuti all'acqua accumulata sul ponte ro/ro.

Questi requisiti si applicano anche alle navi da passeggeri (di classe A, B e C) impiegate in viaggi nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2033 (legge n. 15 del 2024) apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2005 (che, come si è detto ha recepito la precedente direttiva del 2003) e al suddetto decreto legislativo n. 45 del 2000.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15.10, riprende alle ore 15.15.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha depositato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) segnala che è stato affermato che quello attuale rappresenterebbe il

77° tentativo di approvare una legge nazionale in materia di rigenerazione urbana e osserva che, effettivamente, trovare una sintesi tra tanti disegni di legge diversi non è cosa facile.

Il tema della rigenerazione urbana può infatti essere affrontato da più punti di vista, a seconda, ad esempio, del ruolo che venga riconosciuto allo Stato e alle regioni o al fatto che si preveda una riduzione del consumo di suolo oppure il divieto assoluto dello stesso o, ancora, alla luce di quale destinazione si dia alle risorse finanziarie previste.

In qualità di relatore ha ritenuto che non fosse giusto individuare quale testo base uno dei disegni di legge congiunti, preferendolo agli altri, ma che si dovesse fare lo sforzo di produrre un testo unificato. Si dice consapevole del fatto che non è il testo perfetto, perché tutto è sempre perfezionabile e si dice dunque fin d'ora disponibile a valutare tutte le proposte di modifica. Pertanto, ove alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione adotti il testo unificato depositato oggi quale testo base per il prosieguo dei lavori, assicura che sarà lui stesso a proporre un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) osserva che il testo è in distribuzione da pochi minuti, ma tutti i senatori hanno già ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte del presentatore di uno dei disegni di legge congiunti che esprimeva le sue rimostranze sul testo prodotto dal relatore.

Finalmente la Commissione si trova ad affrontare un disegno di legge ordinario su un tema importante, invece che un decreto-legge, ed è dunque importante che si stabilisca una tempistica condivisa per il prosieguo dell'esame. Chiede pertanto al vice presidente Basso di sottoporre al presidente Fazzone la richiesta di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare il seguito dell'esame.

Con riferimento a quanto poc'anzi affermato dal relatore, osserva che la questione potrebbe essere posta in altri termini: non ci sono tanti modi diversi di intendere la rigenerazione urbana, perché da una parte c'è la rigenerazione urbana, che è una cosa, e dall'altra ci sono tutte quelle misure inserite dal Governo nel decreto-legge "salva casa", in materia di distanze, altezze, ecc., che sono un'altra cosa rispetto alla rigenerazione urbana.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) ringrazia il relatore Rosso per la scelta di proporre un testo unificato.

Premesso di non potersi ancora esprimere nel merito della proposta, osserva che il testo proposto dal relatore si presenta più snello rispetto al disegno di legge a sua prima firma, mentre una delle critiche mosse dal senatore a cui faceva riferimento il precedente intervento è, al contrario, che il testo prodotto dal relatore è troppo articolato. Esprime poi qualche riserva preliminare sulle definizioni contenute nel testo unificato e, in particolare, su quella relativa al consumo di suolo.

Si augura che la Commissione possa portare avanti un lavoro condiviso, come sarebbe necessario per un tema di tale rilevanza.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) richiama il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, poi non approvato dal Senato, e si augura che la XIX legislatura possa vedere l'approvazione definitiva di un testo di legge che, a suo avviso, non è più rinviabile, in quanto stiamo vivendo una fase di deindustrializzazione che richiede un cambio di paradigma.

Afferma di avere letto anche lei con stupore la *mail* già citata, proveniente peraltro da un senatore facente parte dello stesso Gruppo del relatore.

Suggerisce di svolgere qualche audizione mirata e di puntare poi a un testo pragmatico. La già citata proposta della XVII legislatura era infatti un po' sbilanciata e aveva ricevuto molte critiche ed è per questo che si è bloccata. Per tale motivo, sarebbe forse meglio, a suo avviso, approvare un testo snello che rinvii alle regioni le questioni di maggiore dettaglio.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) concorda col fatto che quello della rigenerazione urbana è un tema molto complesso, in cui si intersecano numerosi profili, dal degrado alle infrastrutture, dall'innovazione alla salvaguardia alla copianificazione.

Anche sul solo profilo del recupero edilizio esistono tante visioni divergenti, quindi, a maggior ragione, ve ne sono tante su una questione ancora più ampia come la rigenerazione urbana, della quale appare problematico anche solo individuare il perimetro.

Non si meraviglia, dunque, che su un tema di tale portata si registri una dialettica all'interno degli

stessi Gruppi e immagina che il dibattito sarà vivace anche in Commissione, per cui invita tutti a prepararsi per un lavoro che sarà complesso.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa ai ringraziamenti al relatore Rosso per un lavoro certamente impegnativo, considerata l'ampiezza del tema della rigenerazione urbana che ricomprende molteplici profili, e auspica che i Gruppi possano lavorare in maniera concorde.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [BASSO](#) assicura che riferirà i termini del dibattito al presidente Fazzone e, in particolare, la richiesta di convocazione di un Ufficio di presidenza per la programmazione del seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), illustra il provvedimento in esame, volto a definire - nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche - misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento europeo 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

L'articolo 1 individua obiettivi generali e principi.

L'articolo 2 prevede che, quando presso la Commissione europea sia presentata una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronunci sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione.

Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione, i progetti suddetti assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo. Esso prevede inoltre una deroga al limite percentuale per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del MASE e incrementa di venti unità il personale del medesimo Ministero da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame.

L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

L'articolo 6 istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, nonché funzioni di coordinamento.

Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del CITE, il Comitato tecnico svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

L'articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità ivi dettagliate. Il permesso di ricerca

è comunicato al punto unico di contatto, che ne dà comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Soprintendenza territorialmente competente.

L'articolo 8 impone - per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, le disposizioni del regio decreto n. 1443 del 1927, in quanto compatibili, sono estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'articolo 9-bis autorizza i Ministeri di riferimento ad avvalersi del GSE per la vigilanza e il controllo sulle attività dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici e proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. Si stabilisce infine che, dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni entro le quali i soggetti possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo.

L'articolo 10 prevede che: entro il 26 luglio 2024, l'ISPRA provveda alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e pubblica una prima mappa accessibile al pubblico; entro il 24 marzo 2025, il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione, elaborato dall'ISPRA-Servizio geologico d'Italia ed entro il 24 maggio 2025, venga pubblicata la Carta mineraria aggiornata.

L'articolo 11 demanda al MIMIT il compito di provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress e, a tal fine, istituisce presso il medesimo Ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

L'articolo 13 prevede che il Fondo nazionale del *made in Italy* possa essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche e consente a INVIMIT di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari.

L'articolo 14 amplia l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI delle esportazioni di talune materie prime critiche, estendendola dai rottami ferrosi a tutti i rottami metallici compresi in alcuni codici della nomenclatura tariffaria europea. Esso istituisce inoltre, presso il MAECI, il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

L'articolo 14-bis detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy* non ricomprese nel regolamento europeo 2024/1252, attraverso l'individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale.

L'articolo 15 reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 57-bis del codice dell'ambiente, che disciplina il CITE.

L'articolo 16 proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Esso prevede inoltre che alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino né il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica né il tetto ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche.

In conclusione, considerato che il decreto-legge in esame, è inserito all'ordine del giorno dell'Aula del Senato già nella seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, oltre che per le considerazioni di merito che verranno espone in maniera più approfondita durante l'esame in Aula, per una questione di metodo, in quanto, in considerazione del contenuto del decreto-legge in titolo, sarebbe stata più corretta un'assegnazione in sede referente alla 8ª Commissione o, perlomeno, un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Si rammarica dunque per il fatto che su una questione così significativa per il suo ambito di competenza, la Commissione sia stata completamente pretermessa, limitandosi a dare un parere in sede consultiva.

Chiede dunque al vice presidente Basso di voler rappresentare questa sua posizione al presidente Fazzone.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) segnala che, ad ogni modo, anche l'esame in sede referente presso la 9ª Commissione ha costituito un passaggio meramente formale, che è durato complessivamente meno di due ore, durante le quali non vi è stata alcuna possibilità di esaminare realmente gli emendamenti presentati.

Ma al di là delle questioni procedurali, il provvedimento non convince nella sostanza.

Osserva che la transizione ecologica non vuol dire necessariamente un ambiente più sano. Essa comporta certamente una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma richiede la disponibilità di materie che devono essere estratte dalla terra, spesso in miniere che si trovano in Africa. Quindi se si esamina la questione in maniera intellettualmente onesta, o la transizione ecologica è una cosa per ricchi o non vi sono giustificazioni per sostenere che l'estrazione debba avvenire solo nei Paesi in via di sviluppo e non invece sul nostro territorio nazionale.

Ma il decreto-legge adottato dal Governo presenta una serie di profili critici.

In primo luogo, esso determina un accentramento delle decisioni che non è chiaro come la maggioranza possa far convivere con l'impianto dell'autonomia differenziata.

Inoltre, la questione del recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi, che assume un'importanza centrale per la Commissione ambiente, non è invece affrontata in maniera soddisfacente, così come il tema dello smaltimento dei pannelli solari.

Esprime infine sorpresa per il fatto che il Piano Mattei, sempre presente nella narrativa del Governo, non sia invece mai menzionato in un decreto-legge che si occupa di terre rare.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che sarebbe stato opportuno assegnare il provvedimento in titolo alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere sull'atto del Governo n. 181, recante lo schema di atto di proroga del contratto di programma con Poste italiane, avrà luogo nella seduta già convocata per domani, 6 agosto, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131**

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:
- a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;
 - b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
 - c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;
 - d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;
 - e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;
 - f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
 - g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia

- favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;
- h)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;
 - i)* favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;
 - l)* favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
 - m)* intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
 - n)* attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

- a)* «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
- b)* «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
- c)* «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;
- d)* «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

- e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;
- g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
- h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;
- i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;
- l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
 - b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli

interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a)*, individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*, secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:
 - a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;
 - b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;
 - b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;
 - c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
 - d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.
3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:
 - a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;
 - b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;
 - c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:
 - a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
 - b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;
 - c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;
 - d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;
 - e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in

attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.
2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;
 - c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;
 - d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).
3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.
5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;
 - c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;
 - d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.
6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti,

anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiari e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d*), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

- a*) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;
- b*) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;
- c*) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;
- d*) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi

valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:
 - a*) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
 - b*) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
 - c*) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
 - d*) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
 - e*) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
 - f*) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - g*) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
 - h*) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.
3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:
 - a*) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b*) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art.12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

Art. 14

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024
223ª Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1207\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge in esame, la relatrice [LEONARDI](#) (Fdi) segnala innanzitutto l'articolo 3, comma 9, che fa salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Il comma 7 dell'articolo 4 dispone che fino al 31 dicembre 2027 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite di due unità.

Il successivo comma 7-bis detta disposizioni per incrementare di venti unità il personale del MASE incaricato di svolgere le funzioni amministrative previste dal provvedimento in esame.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, ai cui componenti e consulenti, come disposto dal comma 6, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, né rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

In forza del comma 7, le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. Il medesimo Ministero è dunque autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari.

L'articolo 16, comma 1, lettera b), integra con un comma aggiuntivo l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023. Ai sensi di tale disposizione alle società provviste di requisiti specifici non si applicano né le norme previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, né il limite dei compensi massimi e relativi provvedimenti in materia di determinazione dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 8,50.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 42 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente GIORGIS (PD-IDP), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore MATERA (FdI) osserva che, in ordine all'omogeneità dei contenuti del decreto-legge, non si rileva una mancanza del requisito quanto piuttosto l'assenza di motivazioni specifiche. Suggestisce quindi che la proposta di parere sia riformulata in tal senso.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del senatore Matera.

Il presidente GIORGIS (PD-IDP) accoglie la proposta e riformula conseguentemente la proposta di parere.

Sulla proposta di parere testé modificata conviene il Comitato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GIORGIS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 3, comma 5, è stato opportunamente introdotto, tramite l'approvazione di un periodo aggiuntivo, l'obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari

straordinari che saranno nominati entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione o il completamento delle opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale, nonché delle relative opere connesse o strumentali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo; mancano, in particolare, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge, originariamente composto da tredici articoli, appare riconducibile a sei distinte finalità, che investono le competenze di tre diversi Ministri. Il provvedimento non contiene alcuna motivazione in ordine alla omogeneità o, per usare le parole della Corte costituzionale, alla "traiettoria finalistica comune" delle diverse disposizioni (sentenza n. 146 del 2024);

alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, suscitano perplessità anche le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati. All'esito dell'esame presso la Camera, ai tredici articoli del testo originario risultano, infatti, aggiunti l'articolo 6-bis relativo alle condizioni per la circolazione del materiale rotabile e ventidue ulteriori commi, che introducono nuove misure anche in ambiti di intervento non previsti nel testo originario del decreto-legge, come le disposizioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, comma 4-ter);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1206

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 3, comma 5, è stato opportunamente introdotto, tramite l'approvazione di un periodo aggiuntivo, l'obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari che saranno nominati entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione o il completamento delle opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale, nonché delle relative opere connesse o strumentali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo; mancano, in particolare, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge, originariamente composto da tredici articoli, appare riconducibile a sei distinte

finalità, che investono le competenze di tre diversi Ministri. Il provvedimento non contiene al riguardo specifiche motivazioni in ordine alla omogeneità o, per usare le parole della Corte costituzionale, alla "traiettoria finalistica comune" delle diverse disposizioni (sentenza n. 146 del 2024); alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, suscitano perplessità anche le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati. All'esito dell'esame presso la Camera, ai tredici articoli del testo originario risultano, infatti, aggiunti l'articolo 6-*bis* relativo alle condizioni per la circolazione del materiale rotabile e ventidue ulteriori commi, che introducono nuove misure anche in ambiti di intervento non previsti nel testo originario del decreto-legge, come le disposizioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, comma 4-*ter*); in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1207

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 16 luglio 2024; l'AIR illustra in modo approfondito il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo, evidenziando le esigenze e le criticità rilevate. Inoltre, fornisce in dettaglio le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi e descrive accuratamente gli obiettivi dell'intervento normativo, gli indicatori associati agli obiettivi e gli impatti attesi; l'AIR individua i soggetti responsabili del monitoraggio dei fabbisogni e delle catene del valore, con particolare riguardo al monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento; non specifica, tuttavia, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori, anche ai fini della valutazione d'impatto delle misure; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza*, ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252; garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico e prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici; il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo. L'ATN precisa che l'adozione del decreto-legge è necessaria per allineare le disposizioni interne a quelle contenute nel Regolamento 2024/1252/UE, superando la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria che ad oggi è di competenza regionale, in quanto non in linea con la *policy* mineraria europea, un rapido aggiornamento anche del sistema di tassazione dei canoni minerari in modo da allinearsi al quadro normativo dei principali Paesi europei e mondiali, basato su un metodo di pagamento di canoni concessori che è funzionale alla produzione mineraria effettuata; *sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto*, il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo; all'esito dell'esame presso la Camera dei deputati, ai diciassette articoli del testo originario risultano aggiunti l'articolo 14-*bis* recante disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie

prime e all'articolo 4 i due ulteriori commi *7-bis* e *7-ter*, che dispongono assunzioni di personale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dal decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 7, comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità indicate nel medesimo comma; trattandosi di una modifica volta a restringere in modo permanente il perimetro di operatività degli atti sottoposti alla procedura citata, ai fini di una migliore coerenza, unità e chiarezza dell'ordinamento, sarebbe stato più corretto formulare la disposizione in questione quale novella alla disciplina della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni espresse in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni espresse in premessa.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 216 del 06/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

216a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CENTINAIO
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1207, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pogliese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

POGLIESE, relatore. Signor Presidente, sottosegretario Bergamotto, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi ad affrontare la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

Si tratta di una tematica di scottante attualità e di grande valenza, che rappresenta una questione cruciale per il futuro tecnologico ed economico della nostra Nazione, con significative rifluenze, anche dal punto di vista geopolitico, che non sfuggiranno a nessuno.

Questi materiali, infatti, sono essenziali per la produzione di tecnologie avanzate nei settori della

difesa, aerospaziale e della transizione energetica. Nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in maniera assolutamente esponenziale, ma l'Europa e l'Italia sono quasi totalmente dipendenti dalle importazioni e ciò le rende vulnerabili a significativi rischi di approvvigionamento. Basti pensare che il 97 per cento del magnesio utilizzato in Europa viene acquistato dalla Cina e il 63 per cento del cobalto mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, il 60 per cento del quale è raffinato in Cina.

È questo il motivo per cui si sente forte l'esigenza di garantire all'Unione europea e all'Italia un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, data l'importanza per il funzionamento del mercato interno di questi prodotti, snellendo e sburocratizzando i termini e le procedure per il rilascio di titoli per l'estrazione e, al tempo stesso, per l'autorizzazione di progetti per il riciclaggio di materie prime.

Veniamo all'esame dettagliato del decreto-legge in conversione. L'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche.

In questo ambito, ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale all'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal più volte citato regolamento, sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche di cui all'articolo 2. Si ricorda che il 4 ottobre 2023 la 9^a Commissione ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento relativo alle materie prime critiche.

L'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione e riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche. Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione e i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali. La concessione comporta, ove richiesto al concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica. Per i progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche. Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche e i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione da parte del punto unico di contatto.

L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quale la Conferenza dei servizi.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia.

L'articolo 7 al comma 1 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche,

l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione di incidenza, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma. Il permesso di ricerca dev'essere comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico.

L'articolo 8 impone, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici, il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto fra il 5 e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati a essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione interessata per i progetti su terra ferma.

L'articolo 9 è volto a incrementare il recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche.

L'articolo 10 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il compito di elaborare il programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si dispone che la carta mineraria, aggiornata sulla base delle risultanze del programma nazionale di esplorazione, venga pubblicata sul sito dell'ISPRA entro il 24 maggio 2025.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*. A tali fini, si istituisce presso il medesimo Ministero il registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

L'articolo 13 reca norme volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento.

L'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Mimit e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le esportazioni di talune materie prime critiche, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si assoggettano all'obbligo di notifica, in quanto costituenti materie prime critiche, i rottami metallici, fra i quali rientrano anche i rottami ferrosi già richiamati dalla norma originaria, operando, ai fini della loro individuazione, un richiamo ai relativi codici della nomenclatura tariffaria europea.

L'articolo 14-*bis* detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy non ricomprese nel citato Regolamento (UE) 2024/1252, attraverso l'individuazione, da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologia (CITE), su proposta del Comitato tecnico permanente per le materie prime critiche e strategiche e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di progetti minerari di interesse strategico nazionale.

L'articolo 16, infine, modifica l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, prorogando dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo pari a 2,525 miliardi per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, fra cui, ad esempio, l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni, anche azionarie. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Prima di aprire la discussione generale, desidero fare, a nome di questa Presidenza, gli auguri di buon compleanno alla senatrice Tubetti e al senatore Enrico Borghi. (*Applausi*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bergesio.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il decreto-legge n. 84 del 2024, oggi all'esame dell'Assemblea, rappresenta una trasposizione, sia pur non completa nella realtà nazionale, del Regolamento (UE) 2024/1252 sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche per l'industria europea. Il suo obiettivo è quindi quello di disciplinare le procedure, attribuire le competenze e definire i meccanismi per garantire una fornitura di materie prime essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica veicolare e soprattutto digitale.

Uno degli attori principali dell'attuazione di quanto previsto dal decreto è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a cui viene affidato uno dei compiti più impegnativi, che è quello di ricostruire le basi conoscitive per la definizione del potenziale minerario nazionale tramite la redazione e realizzazione dell'importante programma nazionale di esplorazione generale, richiesto dall'articolo 19 del regolamento europeo, compito reso complicato dal progressivo abbandono, a partire dagli anni

Ottanta del secolo scorso, per motivazioni di carattere economico, ambientale e sociale, delle attività minerarie di minerali metalliferi, cioè dei materiali che oggi sono indispensabili per il nuovo modello di sviluppo decarbonizzato.

Il 24 luglio scorso a Roma, proprio l'ISPRA ha pubblicato, come previsto dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge in esame, il nuovo e aggiornato *database* Gemma, che è l'acronimo di geologico, minerario, museale e ambientale, che rappresenta il punto di partenza per i compiti affidati all'Istituto dal decreto-legge n. 84. Nel *database* sono infatti contenute le informazioni basate sui dati pregressi relative alle risorse minerarie nazionali. In passato sono stati coltivati diversi giacimenti di quelle che oggi sono considerate le materie prime critiche. Attualmente però solo in 22 miniere, delle 76 attive, si estraggono materie prime critiche; in venti di queste si estrae il feldspato, minerale essenziale per l'industria della ceramica, e in due la fluorite, che ha un largo consumo nell'industria dell'acciaio, dell'alluminio, del vetro, dell'elettronica e della refrigerazione.

Per quanto riguarda i metalli, il nostro Paese risulta ad oggi totalmente dipendente dai mercati esteri, ma esistono ancora delle potenzialità per la mitigazione di tale dipendenza. Esiste infatti nel territorio italiano la potenziale presenza di materie prime critiche e strategiche come il litio, scoperto in quantitativi importanti nei fluidi geotermici toscano-laziali e campani, e diversi altri minerali da cui si producono metalli indispensabili per il modello di sviluppo decarbonizzato, la *green tech*, la transizione digitale. Depositi di rame, manganese, tungsteno, cobalto, magnesite, bauxite, barite, fluorite e terre rare potrebbero essere rivalutati grazie alle nuove tecniche di esplorazione e di gestione sostenibile delle attività minerarie, supportate dall'andamento favorevole dei prezzi di mercato.

In questo contesto si inserisce il programma nazionale di esplorazione generale, che l'Italia ha l'obbligo di realizzare e che ha lo scopo di identificare le aree minerarie più promettenti e di fornire elementi di base utili a incentivare l'interesse da parte delle compagnie minerarie a richiedere i permessi per svolgere una ricerca mineraria operativa e completa.

È proprio sull'articolo 10 del decreto-legge in esame che vorrei soffermarmi, in particolare sulla tempistica di attuazione del programma nazionale di esplorazione. L'articolo 19 del Regolamento UE n. 1252 del 2014 utilizza il termine "draw up", che significa "redigere"; pertanto, il termine utilizzato da noi nell'articolo 10, cioè "elabora", dev'essere interpretato nel senso di scrivere il programma, com'è riconosciuto. Sempre secondo il provvedimento in discussione, questo compito dev'essere svolto entro il 24 marzo 2025, mentre, in realtà, l'articolo 19 del regolamento non pone un termine definito alla completa implementazione delle misure pianificate del programma, anche se si può presumere che debbano essere concluse al momento della prevista revisione del programma, cioè dopo cinque anni. Certamente bisogna adempiere all'informativa sullo stato di attuazione nell'ambito del *report* annuale, quindi la data di presentazione anticipata al 25 marzo 2025 è molto impegnativa per noi. Tale testo lascia intendere che in due mesi l'ISPRA dovrebbe fare un lavoro per il quale servono tempi più lunghi e condizionati anche da un apparato burocratico che certo non facilita la snellezza dei procedimenti, com'è evidenziato anche dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'università e da altri soggetti auditi nel corso della discussione parlamentare sul provvedimento.

Appare però evidente che, considerando i tempi necessari per la stipula della convenzione ISPRA-Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)-Mimit, il trasferimento dei fondi, la realizzazione delle gare per l'acquisizione della strumentazione dei contratti a soggetti esterni, l'esecuzione delle campagne di ricerca e la restituzione dei risultati delle analisi siano assolutamente impossibili per il 25 maggio 2025, cioè dopo due mesi dalla presentazione del programma. Si chiede di far sì che venga prodotta questa cartografia definitiva basata sui risultati delle ricerche, che notoriamente hanno tempi più lunghi. Occorrerebbe pertanto in un prossimo provvedimento rivedere questo passaggio, scrivendo che la carta mineraria dovrà essere sottoposta ad aggiornamenti annuali sulla base dell'avanzamento delle ricerche.

L'articolo 19 del citato regolamento prevede, tra le azioni da intraprendere per realizzare il programma nazionale di esplorazione, anche la rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti. Tale punto è stato inserito al comma 8 dell'articolo 10, cui l'ISPRA ha ottemperato il 24 luglio 2024, aprendo al pubblico il *database* minerario nazionale: un'azione molto importante. Tale attività non può

però essere considerata conclusa, ma è in continua evoluzione con il procedere dell'attività di recupero delle informazioni pregresse.

Il tema del comma 9 dell'articolo 10 riguarda anche l'aspetto finanziario. Infatti, nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, se ne stima uno medio per singola area di circa 150.000 euro. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi, la cui necessità sarà valutata caso per caso. Appare evidente che, con il finanziamento importante che è stato messo in campo dal Governo, pari a 3,5 milioni di euro, al netto delle altre spese per la realizzazione del progetto, gli studi previsti dal programma nazionale potranno essere eseguiti su non più di venti aree del territorio nazionale, con l'estensione ognuna dell'ordine di qualche decina di chilometri quadrati. Conseguentemente, non potranno essere eseguite nuove campagne esplorative, per esempio sui fondali marini, come previsto dall'articolo 3, comma 8, a meno dell'esecuzione di eventuali analisi tramite altri progetti *in itinere*. Con queste cifre in gioco, è evidente che il numero di quaranta aree che ancora compare sul *dossier* iniziale, che ho letto con attenzione, è da considerarsi un auspicio più che una certezza. Sulla base di un presunto finanziamento, ci vorrebbe quasi il doppio di quanto realmente concesso dal decreto-legge in esame.

Il mio auspicio, infatti, è che nella legge di bilancio ci metteremo mano, ma faccio appello all'attenta sottosegretaria Bergamotto, perché ha anche questa capacità di trasferire le informazioni di quest'Assemblea al Governo. Io credo, infatti, che questa sia un'attività molto importante e molto attesa.

Vorrei sottolineare anche un miglioramento significativo dell'impianto apportato alla Camera dei deputati, che consiste nell'introduzione degli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattiva nelle attività di vigilanza e controllo sui permessi di ricerca per materie prime critiche, insieme all'ISPRA e alle sovrintendenze territorialmente competenti. Tra l'ISPRA e le Regioni non c'è questo divario di vedute: hanno tradizionalmente un forte legame, sia tramite il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, sia tramite la rete italiana dei servizi geologici.

Vorrei poi fare un esplicito riferimento anche alla questione relativa all'estrazione mineraria dai fondali marini, ritenendo utile allineare il decreto alla posizione di grande cautela tenuta dall'Italia tramite il MAECI, di indirizzare prima di tutto l'attività alla ricerca mineraria. L'obiettivo che si è dato il Governo, emanando questo decreto-legge è stato quello, condiviso da questa maggioranza, di individuare le misure urgenti per la definizione di un sistema di gestione delle materie prime critiche che sono considerate strategiche.

L'importanza è data dai numeri. Ci sono settantasei miniere ancora attive nel nostro Paese e tutti i materiali che potremmo estrarre sono almeno diciassette: noi oggi ne estraiamo solo due. Per tutte le altre materie prime critiche necessarie per la transizione energetica industriale dipendiamo, come ho detto in precedenza, dall'estero. La mancanza di accesso diretto a queste materie prime può rendere le nostre aziende meno competitive, come sappiamo bene.

Perciò andiamo avanti, signor Presidente, per ridurre questa dipendenza, dare forza all'estrazione interna, salvare l'utilizzo delle nostre risorse e concentrarci su una politica industriale seria e concreta, come seria e concreta è l'azione di questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo benissimo quanto sia importante l'approvvigionamento delle materie prime critiche e di interesse strategico, in particolare per il futuro, in funzione della transizione energetica e anche climatica, se vogliamo considerarlo da questo punto di vista.

Purtroppo, però, pur essendo stati accolti alcuni emendamenti che noi abbiamo presentato alla Camera, questo decreto-legge non affronta una serie di questioni: anzi, ne ha affrontate alcune, espropriando il potere ad altri, in particolare, ovviamente, nel merito e nel metodo.

Ad esempio, vorrei sottolineare, ancora una volta, che si vara un decreto-legge, anziché un disegno di legge, in rapporto a quanto decide l'Unione europea, e via dicendo. Si tratta di un provvedimento che, in sostanza, ci obbliga a dire sempre un sì o un no, perché diventa difficile fare una discussione nel merito di alcune questioni.

In particolare, vorrei sottolineare la questione della partecipazione, quando si affrontano problemi quali l'estrazione dal territorio di un prodotto, nel senso che le competenze vengono calpestate. Mettetevi d'accordo: siete per l'autonomia differenziata, ma, in questo caso, avete deciso di centralizzare tutto, calpestando ovviamente il ruolo delle Regioni.

Vorrei però che tra di noi discutessimo anche di quello che avviene oggi. Già oggi, il fatto stesso che le Regioni abbiano il compito di decidere dove e in che modo estrarre, escludendo il ruolo dei Comuni e delle comunità locali, rappresenta un problema grossissimo. Lo sapete tutti: chi fa l'amministratore sa che, molto spesso, i comitati vanno dal sindaco e la ricaduta l'hanno i Comuni (almeno, io ho visto quello che succede nel mio territorio).

Ovviamente, non sono uno di quelli che dicono che non bisogna estrarre perché inquina e si fanno danni. Se uno ha un beneficio, perché fa un'estrazione, quindi in funzione di una produzione, che è un bene collettivo, bisogna fare in modo di ripristinare il bene collettivo. Trasformare una montagna o un sottosuolo in una gruviere, con tante buche, cambia la morfologia dell'ambiente. Cosa produce dal punto di vista delle acque? Cosa succede dal punto di vista delle frane, delle strade e dal punto di vista ambientale?

Molto spesso poi le persone si recano in Comune a chiedere perché non si fanno certe cose. Bisognerebbe avere le risorse con la relativa ricaduta in termini di costi e benefici. Non so se capita solo nel mio territorio, ma spesso vedo degli scempi. Posso citarne uno che riguarda la multinazionale Holcim che ha utilizzato in lungo e in largo la possibilità di estrarre materiale da una montagna, poi ha chiuso. La montagna è squarciata, i lavoratori sono a casa e chi si è visto si è visto. Chi paga questo prezzo? Lo paga tutta la collettività, il territorio e tutti noi.

Penso allora che prima di tutto andrebbe coinvolto il Comune, a livello locale. Capisco che questo possa essere un problema serio perché, avendolo in casa, c'è quello che dice no. Allora è meglio una decisione che parta dal centro, passando sopra la testa. Allora delle due l'una: o le autonomie locali e l'organizzazione dello Stato hanno un peso e una funzione o è un'imposizione. Non sono tra coloro che non vogliono capire queste cose, perché le conosco benissimo, però so anche quali sono le conseguenze che ne derivano. I cittadini e le cittadine chiedono conto e non lo chiedono al Governo. Questo vale oggi come valeva ieri. È sempre stato così. Se si fa un provvedimento, lo peggioriamo o cerchiamo di andarvi incontro favorevolmente?

Ad esempio, qui si è proposto di aumentare l'escavazione. Di che cosa? Magari buchiamo il mare e facciamo tanti buchi per trovare un po' di gas o altro? Pensiamo altrimenti ai fiumi, dai quali si estraggono ghiaia, sabbia e via dicendo e non si fa il ripristino. Ci accorgiamo poi tutti che se c'è una piena, succede un disastro.

Queste cose sono successe. Se si fa un atto, bisognerebbe però fare in modo che ciò non succeda, prevenendo questi elementi. Insisto sul fatto che in questo caso avviene un'espropriazione. Non affermo io tutto ciò, ma anche nelle audizioni che abbiamo svolto sono state sollevate tali questioni. Anche alcuni Ministeri nelle audizioni alla Camera hanno sottolineato alcune problematiche che vanno in questa direzione. Si rischia allora di fare un provvedimento in cui si dà una deroga - attenzione - che, oltretutto, salta la partecipazione. È un rischio molto alto da questo punto di vista.

Sono queste le questioni che volevo sottolineare. È fondamentale quindi la qualità, ma chi beneficia di un'escavazione dev'essere in grado di rispondere - e deve farlo - ai criteri di ripristino della condizione ambientale, dell'ambiente e del patrimonio che abbiamo di fronte. Non è così, però purtroppo, perché quello che è avvenuto fino ad oggi non è stato così. Non è stato così perché - insisto - tendenzialmente chi decide è sempre più in là rispetto al territorio. Ecco quindi cos'ho cercato di sottolineare e le trasformazioni in questo terreno.

Si cercano poi di scavalcare, ad esempio, anche le norme di tutela ambientale. Credo che anche su questo punto siano stati calpestati i principi fondamentali di tutela patrimoniale.

Per queste ragioni, credo che il decreto-legge in esame sia sbagliato, perché sostanzialmente espropria i territori e aumenta la discrezionalità dell'imposizione e non risolverà le questioni, anche perché alcuni provvedimenti sono ordinamentali, per cui non c'era davvero bisogno di ricorrere a un provvedimento d'urgenza.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Signor Presidente, senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, inizio il mio intervento descrivendo in maniera sintetica il contesto nel quale il provvedimento in discussione andrà ad operare.

A livello europeo, esiste una serie di materie prime non agricole e non energetiche che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione della transizione verde e della transizione digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, con un ruolo importante nell'industria aerospaziale e della difesa. Ebbene, queste sono considerate materie critiche, in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda destinata ad aumentare in misura esponenziale. Se poi consideriamo le crescenti tensioni geopolitiche e gli scenari bellici che ci circondano, il rischio di difficoltà del relativo rifornimento necessariamente aumenterà in misura preoccupante. Non è finita qui, perché dobbiamo considerare anche i cambiamenti climatici, caratterizzati sempre più da eventi meteorologici estremi: c'è l'innalzamento del livello del mare, c'è la perdita delle biodiversità. Per queste ragioni, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali molto negativi.

In questo contesto, l'Unione europea, attraverso il Regolamento n. 1252 del 2024, ha espressamente evidenziato che le azioni individuali dei singoli Stati membri, se non coordinate, non sono sufficienti a prevenire efficacemente le difficoltà di approvvigionamento di queste materie, per di più se vi è una regolamentazione inadeguata rispetto agli operatori di mercato. Per scongiurare questi rischi, il regolamento europeo ha espressamente indicato la necessità di diversificare il rifornimento di queste materie, rafforzando quindi la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri, al fine di garantire una sana competitività dei settori produttivi nazionali.

Il nostro Governo è quindi chiamato ora ad attuare questi precetti europei e ha scelto di rispondere a questa chiamata utilizzando il metodo ormai collaudato della decretazione d'urgenza, prevedendo nel merito del provvedimento (e, anche in questo caso, dando dimostrazione di elevata professionalità) la centralizzazione in capo allo Stato di tutta la procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dei progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche e designando come punto unico di contatto nazionale la direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provocando così un capovolgimento dell'assetto attuale delle competenze tra Stato e Regioni. Analoga centralizzazione riguarda poi il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici, con l'individuazione quale punto unico di contatto nazionale dell'unità di missione questa volta presso il Mimit.

Il testo, poi, contiene anche norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie, disponendo che, per l'attribuzione della qualifica di progetto di interesse pubblico nazionale, nella stessa logica di concentrazione di poteri in capo al Governo, la competenza dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti sia istituita sempre presso il Mimit. Il decreto-legge poi istituisce sempre presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico permanente, un organismo molto importante, al quale sono affidate funzioni altrettanto importanti: si parla del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento; dovrà predisporre ogni tre anni un piano nazionale delle materie prime critiche, misurare il fabbisogno nazionale e istituire il Registro nazionale delle aziende e delle catene di valore strategico. Noi, però, ci chiediamo come si fa a definire necessaria e urgente l'individuazione di una disciplina di tipo ordinamentale, che prevede addirittura la costituzione di organismi così importanti. Questa potrebbe sembrare l'anomalia più importante, e invece no. La grave pecca che riscontriamo in questo decreto è il vero e proprio allontanamento delle Regioni interessate, di fatto scavalcate, completamente snobbate. Signor Presidente, un decreto legislativo anziché un decreto-legge avrebbe garantito un adeguato coinvolgimento delle Regioni in seno alla Conferenza unificata per l'espressione quantomeno di un'intesa, e invece no.

Ritorno sull'ennesimo abuso dello strumento della decretazione d'urgenza, con un Parlamento sempre più esautorato dei propri poteri, le minoranze vestite di un mero ruolo di testimonianza, nonostante le

proposte opportune che abbiamo presentato. Per ciò che riguarda il merito, consideriamo sicuramente indispensabile valutare l'inserimento di strumenti necessari per garantire che non solo la parte autorizzativa, ma anche tutte le fasi successive fino alla chiusura della filiera, con la gestione dei rifiuti, siano opportunamente previste e gestite senza gravare su chi non trae giovamento dall'attività di estrazione e commercializzazione delle materie estratte. Insomma, gli interrogativi ci sono e sono critici su quella che dovrebbe essere la partecipazione effettiva della comunità territoriale, perché si tratterebbe di decisioni molto impattanti sui territori. Per questo è imperativo, o comunque dovrebbe esserlo, che ogni iniziativa legislativa tenga conto della specificità regionale, rispettando il principio di sussidiarietà e garantendo che le dichiarazioni centrali siano supportate da un dialogo effettivo e costruttivo con le Regioni. Sarebbe stato già sufficiente se nei procedimenti di rilascio dei titoli - autorizzazione al riciclaggio, trasformazione delle materie prime critiche e strategiche - fosse stato previsto un ruolo procedimentale dalla Regione interessata, così come sarebbero da chiarire le modalità di versamento dei canoni alle Regioni. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti nel tentativo di superare queste lacune. Nello specifico, per quanto riguarda il grave mancato coinvolgimento delle Regioni, abbiamo chiesto di introdurre il parere vincolante delle Regioni all'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio di tutti i titoli abilitativi. Abbiamo, inoltre, chiesto l'obbligo di consultare le amministrazioni regionali e locali anche per il monitoraggio strategico. Sono tutte proposte di cui non si è colta l'importanza e che sono state, infatti, puntualmente ignorate, con buona pace del principio di leale collaborazione, che dovrebbe invece guidare l'azione del Governo.

Ci sono poi anche altri elementi che ci rendono perplessi. Prima è stato citato l'ISPRA, che ha sostenuto che, con le risorse attualmente disponibili, si potrà realizzare soltanto una parte del programma, individuando - come detto - solo una ventina di aree sulle quaranta totali indicate dal decreto, ritenendo quindi improbabile, considerati tutti gli adempimenti necessari, presentare il programma di ricerca entro il termine indicato, ossia quello di maggio 2025. A ciò aggiungiamo anche il fatto che in Italia la mappatura sulle materie prime non è aggiornata, anzi è pesantemente datata. Quindi, sarebbe fondamentale e determinante aggiornare questa mappatura, tenendo conto e approfittando anche delle potenzialità che possono essere ricavate dalle azioni dell'economia circolare e da politiche di riduzione dei consumi, presupposto - lo ricordo perché ci crediamo - per gli investimenti sostenibili dalle aziende.

Il problema vero e serio è che, se non si rallenta la produzione, saremo sempre più dipendenti dal ruolo di estrazione nei prossimi decenni - poi non si sa fino a quando, ma sicuramente non all'infinito - considerati il quadro geopolitico ed economico, le difficoltà di approvvigionamento e i costi molto elevati. Perciò, investire nella ricerca e nello sviluppo di materiali alternativi rafforzerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento e promuoverebbe l'innovazione e la sostenibilità delle nostre tecnologie e delle politiche industriali ed ambientali.

Riprendo quanto è emerso dall'Osservatorio italiano materie prime critiche energia, secondo il quale appaiono promettenti le prospettive di recupero da batterie, catalizzatori, aerogeneratori, pannelli fotovoltaici, mentre le elaborazioni di The European House Ambrosetti prevedono che nel 2040 il riciclo potrà soddisfare dal 20 al 32 per cento il fabbisogno nazionale di materie prime strategiche.

Stiamo drammaticamente e colpevolmente perdendo un'occasione unica di modernizzazione a causa di un provvedimento privo di visione. (*Applausi*). Ecco perché abbiamo presentato una proposta emendativa che stabilirebbe l'attuazione di una strategia nazionale per l'economia circolare, attraverso la raccolta, lo smistamento, la circolarità dei materiali primi e secondi, fondamentali per i nostri imprenditori, per le nostre imprese. Perfino i consorzi RAEE, i riciclatori dei pannelli fotovoltaici e Confindustria, nel corso delle audizioni, hanno sostenuto l'importanza del recupero di tali materiali. Quindi, non è una nostra fantasia.

Non meno preoccupanti sono gli effetti dell'attuazione del regolamento europeo riguardo la tutela ambientale. Per il permesso di ricerca non superiore a due anni non sarebbe neppure richiesta la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nella valutazione di incidenza, pur

trattandosi di attività in grado di impattare in maniera significativa sugli ecosistemi. Ma è uno scherzo? Inoltre, il decreto-legge limita l'applicazione delle forme di tutela sanitaria e ambientale, segno ulteriore di non aver compreso da parte di questa maggioranza le potenzialità delle valutazioni ambientali e le opportunità, anche economiche, di politiche orientate all'economia circolare e alla sostenibilità. Questo testo non considera che, secondo lo stesso Regolamento, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione di incidenza relativi alle acque, alla salute, alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.

Presidente, mi esprimo anche a nome della mia Regione, la Sardegna, che ha espresso un parere fortemente contrario all'impostazione di questo provvedimento, che - lo ribadisco - esclude in malo modo le Regioni, imponendo addirittura, nel nostro caso specifico, una normativa che non rispetta lo Statuto sardo e le sue competenze in materia di sfruttamento di cave e miniere. Ecco perché, una volta che questo decreto-legge verrà convertito in legge, la Regione Sardegna lo impugnerà davanti alla Corte costituzionale.

Ricordo inoltre che il mio territorio presenta - è vero - una quantità importante di insediamenti minerari, forse senza pari in Italia; però è anche vero che questa forte densità risulta essere testimonianza di attività che ci hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti. Questo è un altro aspetto importante da evidenziare: l'assenza nel provvedimento di una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività. Rispetto a questo vuoto abbiamo richiesto di inserire una disciplina specifica, tramite un emendamento preciso, ma ovviamente sono state parole al vento.

Il testo in discussione enuncia anche i progetti di estrazioni minerarie in mare. Ebbene, riteniamo di dover ricordare che le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi sono prive di politiche a tutela del mare. Ci sono esempi di importanti società che negli ultimi anni hanno stretto accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali. Consigliamo l'opportunità di attendere la regolamentazione da parte dell'autorità internazionale competente, che deve regolamentare queste estrazioni minerarie.

Infine, Presidente, voglio ricordare le conseguenze di natura sociale delle attività in miniere, dove lo sfruttamento e l'insensibilità totale alle condizioni ambientali e sanitarie non sono storie del passato. Recentemente abbiamo ascoltato tristi storie in questo senso e anche quelle del contesto minerario potrebbero essere all'ordine del giorno.

Riteniamo quindi vi siano metodi e norme irragionevoli, sotto il profilo istituzionale, ambientale, economico e sociale, che ci spingono a essere non soltanto critici verso questo atto, ma anche seriamente preoccupati per le conseguenze che deriveranno e per le quali vi dovrete assumere la responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge sulle materie prime critiche è un provvedimento cruciale per il futuro del sistema economico del nostro Paese e dell'Europa. Con il provvedimento in esame, il Governo ha inteso disciplinare in via d'urgenza un tema diventato di grandissima attualità a causa dell'instabilità geopolitica degli ultimi anni. E lo ha fatto adeguando l'ordinamento nazionale a disposizioni del nuovo Regolamento europeo sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche.

Come è noto, la Commissione europea ha stilato un elenco di 34 materie prime che sono indispensabili per molti settori industriali, quali ad esempio il digitale, la difesa, la sanità, le energie rinnovabili, l'*automotive*. La domanda di materie prime critiche è necessariamente destinata ad aumentare nei prossimi decenni e, purtroppo, l'Italia e l'Europa sono quasi totalmente dipendenti dalle importazioni di tali materie da Paesi extraeuropei che spesso e volentieri sono nostri diretti *competitor* nel mercato globale.

Pensiamo alla Cina comunista, che non solo fa concorrenza sleale alle imprese italiane, ma che rappresenta anche il più grande pericolo per la libertà e la democrazia del mondo occidentale. *(Applausi)*. Ebbene - come tutti sappiamo - la Cina è il vero *dominus* mondiale delle materie prime e

agisce praticamente in regime di monopolio su molte di tali materie. Giusto per fare qualche esempio concreto, in Cina viene raffinato il 68 per cento di tutto il nichel a livello globale, il 59 per cento del litio e il 60 per cento del cobalto. Oppure basti pensare che l'Unione europea acquista il 97 per cento del magnesio dalla Cina e che le terre pesanti rare, da cui si ottengono i magneti utilizzati nelle auto elettriche, sono raffinate esclusivamente in Cina.

Questa situazione di assoluta sudditanza e dipendenza nei confronti della Cina comunista rappresenta un problema enorme per l'Europa, che per troppo tempo ha sottovalutato detto pericolo. Le responsabilità di questa situazione sono chiaramente da attribuire alle forze politiche della sinistra, che in questi anni hanno governato male in Italia e in Europa e che in molti casi hanno preferito svendere il nostro patrimonio industriale alla Cina, come dimostra la scandalosa decisione dell'Europa di produrre solo auto elettriche a partire dal 2035. *(Applausi)*.

Allora, cari colleghi, ben venga questo decreto-legge del Governo che segna un importante cambio di passo rispetto al passato e punta a raggiungere una maggiore autonomia nel campo delle materie prime. Finalmente questo decreto mette in campo un piano di azioni strutturali, come la realizzazione di un programma nazionale di estrazione, l'individuazione dei progetti di interesse strategico e la semplificazione burocratica nella ricerca delle materie prime, senza dimenticare l'importantissimo intervento economico del Fondo nazionale del made in Italy e la possibilità di recuperare risorse minerarie dai rifiuti urbani ed estrattivi.

Se pensiamo che nel sottosuolo italiano sono presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche individuate dall'Europa e che in Italia ci sono 3.000 siti da cui estrarre materie prime come litio, cobalto e nichel, si capisce molto bene quale sia la portata di questo decreto per il futuro del sistema produttivo italiano. Il provvedimento ha il grande merito di colmare un vuoto normativo, tagliare la burocrazia e soprattutto rilanciare la politica mineraria del nostro Paese. Grazie a questa legge avremo finalmente gli strumenti per riaprire le miniere chiuse da trent'anni, in sicurezza e nel pieno rispetto ambientale, riattivando un settore fondamentale per la nostra economia, che potrà beneficiare di un miliardo di euro del Fondo nazionale del made in Italy.

In conclusione, gentili colleghi, grazie a questo provvedimento ambizioso e lungimirante abbiamo creato le giuste condizioni affinché le imprese italiane possano affrontare con successo la doppia sfida della transizione ecologica e digitale, ben consapevoli che l'accesso alle materie prime rappresenta un elemento essenziale per la nostra economia.

Il decreto-legge in conversione si inserisce pienamente nel solco di altri provvedimenti adottati dalla maggioranza e dal Governo di centrodestra che dimostrano in maniera chiarissima la nostra volontà di tutelare e promuovere lo sviluppo delle imprese e del mondo produttivo italiano. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare con forza e determinazione per garantire lavoro, sviluppo e benessere al nostro Paese, ai nostri cittadini e alle nostre imprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatori, cominciamo fornendo alcuni numeri che ci fanno capire di cosa stiamo parlando.

L'Unione europea acquista il 97 per cento del magnesio in Cina; le terre rare pesanti, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, sono raffinate esclusivamente in Cina; il 63 per cento del cobalto mondiale utilizzato nelle batterie è estratto dalla Repubblica Democratica del Congo; il 60 per cento è raffinato in Cina. Quanto alle altre 34 materie critiche elencate e aggiornate non solo dall'Unione europea, ma anche dall'ISPRA, sappiamo che la maggior parte sono monopolio di alcune aree geografiche. Noi veniamo da un periodo in cui a un certo punto, nella nostra vita come cittadini europei e come cittadini del nostro Paese, abbiamo impattato, per la prima volta, con cosa significa non avere a disposizione materie prime e materie prime critiche, come quelle di cui stiamo parlando. Durante la pandemia, il crollo e il blocco delle materie prime ci hanno visto in difficoltà, ad esempio per quanto riguarda tutto il settore della chimica, per la produzione dei farmaci, ma anche per l'approvvigionamento dell'*automotive* o delle materie che ci servono per adeguare le nostre tecnologie al sistema mondiale (quindi tutta la trasformazione digitale e *green*). Finita la pandemia, ci siamo trovati in mezzo a un conflitto bellico. *(Brusio)*. Presidente, io

non riesco a parlare, mi dispiace. Chiedo scusa ai colleghi, ma non ho un intervento scritto e quindi, se mi parlate attorno, non riesco a concentrarmi.

L'impatto con un conflitto bellico e con i nuovi scenari geopolitici ci porta a trovarci di fronte alla prospettiva - dobbiamo ovviamente scongiurarla e per questo stiamo parlando di questa materia - che ci possano essere nuove situazioni di criticità, legate a fattori geopolitici o a pandemie, che possano farci trovare in una difficoltà di approvvigionamento delle materie che tengono insieme il nostro sistema di difesa, il nostro sistema tecnologico, il nostro sistema industriale, i nostri sistemi sanitari e le tecnologie intorno alle quali abbiamo costruito le nostre vite. A torto o a ragione, questa è la realtà in cui ci troviamo.

L'Unione europea è intervenuta e c'è stato un grosso dibattito in Europa. Un nuovo Regolamento europeo definisce degli *standard* e degli obiettivi per l'Europa, cioè arrivare quantomeno a un 10 per cento di autonomia minima nell'estrazione. Noi siamo un continente che non ha una grandissima quantità di tali materie nella sua area politica (cosa diversa, per esempio, in Ucraina o in altre aree) e che soprattutto punta anche alla raffinazione e alla trasformazione delle materie che estraiamo. Accade ed è accaduto che anche le materie estratte da noi siano andate all'estero per essere raffinate, ad esempio in Cina, e poi le abbiamo pagate il doppio. L'altro grande tema è il riciclo di quella grande miniera a cielo aperto che sono i nostri scarti industriali e i nostri rifiuti tecnologici, che spesso entrano in mercati paralleli (mercati neri), che vengono rubati e trasformati in altri Paesi; un settore da cui potremmo arrivare ad estrarre fino al 30 per cento delle materie che ci servono.

Ora, a seguito di questo Regolamento, noi ci saremmo aspettati - qui non posso non essere critica - di affrontare questa, che è una materia strategica e richiede un ruolo del Parlamento nell'analizzare le varie materie connesse, seguendo la strada normativa ordinaria, avendo il tempo di intervenire in un dibattito parlamentare nelle Commissioni di competenza, che non è soltanto quella delle attività produttive, ma ci sono l'ambiente, la salute, i termini legati alle Regioni e al coinvolgimento dell'istruzione e della ricerca.

Invece ci siamo trovati con l'ennesimo decreto-legge, un decreto-legge che non affronta e non esaurisce i temi di questo provvedimento che - lo ribadisco - sono strategici. Il primo *vulnus* è la scelta della decretazione d'urgenza per il recepimento di un regolamento europeo. Non abbiamo avuto tutta questa fretta su altri *dossier* rispetto ai quali continuiamo a essere in infrazione, come quello sulla concorrenza; invece su questo abbiamo una fretta tale da portarlo i primi di agosto in Parlamento, trattandosi di un provvedimento che avrebbe meritato invece ben altra attenzione. E questo la dice lunga sull'attenzione ormai data dal Governo al ruolo del Parlamento. Vorrei aggiungere che i Presidenti di Camera e Senato dovrebbero farsi sentire su queste cose, perché spetta a loro la funzione di tutela del Parlamento e di ciò che rappresenta rispetto alle comunità che qui sono coinvolte.

(*Applausi*).

Il secondo elemento - lo dico con un certo stupore - è che dall'impianto tecnico del decreto, sia sul punto unico di contatto, sia sul nuovo Comitato che viene istituito presso il Ministero, sia sulle procedure di autorizzazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di incidenza (Vinca), viene esclusa la partecipazione delle Regioni. Badiamo bene: qui non siamo in materia di autonomia differenziata, ma questa è una materia già delegata alle Regioni. È uno degli esempi tipici della schizofrenia di questo Governo in questa legislatura, dove - da un lato - si va avanti in modo testardo verso un'autonomia differenziata, che credo e auspico andrà a sbattere contro il *referendum*, e - dall'altro lato - si tolgono funzioni e competenze già in capo alle Regioni. È una contraddizione - voglio dirvi - non soltanto dannosa, ma anche inutile. Nell'esperienza che tutti noi abbiamo avuto con le grandi infrastrutture - pensiamo alle autostrade, ai treni, alle dighe o alla TAV - se non hai gli enti locali al tavolo, tu Governo puoi fare tutti i decreti che vuoi, ma il provvedimento non lo porti a casa (*Applausi*).

In un Paese che non fa più estrazioni minerarie da trent'anni, il Piano qui predisposto richiede una complessità di interventi sui territori invasiva. Voi pensate che si possa andare avanti con questi obiettivi, per quanto strategici, senza aver avuto un coinvolgimento al tavolo decisionale, in questo famoso punto unico di contatto, degli enti territoriali, dei sindaci, dei Presidenti di Regione? Pensiamo

alla Sardegna, che è il più grande bacino minerario in Italia, tra l'altro quello che ha anche un'esperienza ancora attiva. Che cosa significa prendere decisioni di questo tipo senza poter sapere com'è composto un territorio, qual è l'impatto ambientale? Su quello che è un decreto-legge che dovrebbe affrontare una questione strategica di interesse nazionale, questo è - permettetemi - un errore strategico di prospettiva, di capacità di prevedere i problemi e poterli risolvere. Si parte già con il piede del conflitto: è un errore da penna rossa.

Un altro aspetto importante che viene trascurato in questo decreto-legge è legato alla parte delle manovalanze. Noi non abbiamo maestranze minerarie, non si fanno più scavi in Italia. Quanti anni sono? Sono decenni. C'è un'unica università in Italia che se ne occupa, che è il Politecnico di Torino e ha una scuola mineraria, dove ci sono pochissimi iscritti, quasi tutti stranieri. È evidente che in un impianto come questo c'era e c'è la necessità anche di costruire le competenze e le risorse umane per fare una nuova filiera strategica di cui noi abbiamo bisogno.

Mi avvio a concludere con l'ultimo punto, Presidente, che è quello del riciclo, che è appena accennato in questo provvedimento, come ho detto nelle premesse. Noi sul riciclo, con un investimento di 500 milioni - come ci hanno detto durante le audizioni - potremmo andare oltre gli obiettivi previsti entro il 2040, cioè potremmo raggiungere il 30 per cento del nostro fabbisogno ed estrarre una quantità di materie prime critiche enorme e nello stesso tempo avviare una catena virtuosa che ci permette anche di gestire il ciclo dei rifiuti come una risorsa e non soltanto come un costo ambientale, o un peso nelle nostre strutture e nelle nostre vite. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

POGLIESE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1 e sull'ordine del giorno G1.1.

BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, sarò molto veloce.

Per quanto riguarda l'articolo 1, nel raggiungimento degli obiettivi - come diceva giustamente la collega Lorenzin - un tema estremamente importante è quello del riciclaggio delle materie prime. Riteniamo che i nostri emendamenti al riguardo siano propedeutici a garantire e migliorare il sistema di recupero delle materie prime. È inoltre necessario che, accanto a questa norma, sia applicata anche tutta una serie di modifiche alle normative esistenti, visto che di fatto rendono impossibile per un singolo cittadino o una piccola impresa poter intervenire nel recupero stesso. Basti pensare al tema dei centri di raccolta (CDR), nei quali non tutti possono accedere, impedendo peraltro anche alle piccole imprese la possibilità di conferire in detti contesti le materie oggetto di riciclo.

Dall'altro lato, occorre una serie di norme che abbiamo indicato con degli emendamenti finalizzati ad incentivare dal punto di vista economico. Oggi, infatti, anche ai nostri enti, ad esempio i Comuni, che svolgono un'attività fondamentale nel garantire la raccolta differenziata del rifiuto urbano, deve essere data la possibilità di estendere tale attività anche alla gestione dei piccoli rifiuti delle imprese, al fine di migliorare ed elevare la raccolta differenziata. Ci deve però essere un pari incentivo, altrimenti aumentano i costi e si disincentivano le persone, le famiglie e le imprese alla raccolta, perché non ci

sono i giusti benefici in tariffa.

Concludo dicendo che è necessario introdurre anche dei meccanismi correttivi rispetto al metodo di ARERA. ARERA oggi definisce i criteri di ripartizione e di definizione dei Piani economici finanziari (PEF) dei Comuni, che poi si trovano ad applicarli senza nulla poter dire. Di fatto, se non si interviene, si trasformano i Comuni in esattori di decisioni da parte di soggetti dello Stato e non si raggiungono gli obiettivi che ci poniamo, ossia migliorare il recupero delle materie prime. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «e per».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Licheri, sull'ordine del giorno G1.1 è stato espresso parere contrario. Ne chiede la votazione? LICHERI Sabrina (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POGLIESE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 2.9, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, stupisce molto il parere contrario a questo emendamento. Questo è un decreto-legge che vuole creare una filiera italiana su materie rare, cosa che sarebbe auspicabile non soltanto in Italia, ma anche in Europa, perché la transizione ecologica parte dall'utilizzo di materie rare. Tale attività, per adesso, vede la sua ubicazione principale in particolare in Africa, in Paesi dove la Russia e la Cina hanno già fatto *shopping*, nel senso che hanno già comprato interi giacimenti, per cui noi arriviamo molto ultimi.

Visto che in questo decreto-legge non c'è alcunché per velocizzare l'autorizzazione - non c'è una VIA, neanche a pagarla oro - ci stupisce il parere contrario a un emendamento che non dice altro che riaprire siti dismessi, che avevano già ottenuto tutte le autorizzazioni e che erano stati dismessi perché non più considerati economici. Invece di ripristinare dei siti dismessi, si vanno a cercare terre rare in tutto il resto del Paese, magari in zone che non sono proprio felici di veder aprire delle miniere a cielo aperto, perché magari, nel frattempo, sono diventate zone turistiche, zone di attrazione, zone di tutela. Quindi, ci sembra veramente buffo che, invece che tornare in una zona dove tutto questo potrebbe avvenire con maggiore facilità, si decida di non tornare su luoghi che avevano già avuto un'attività estrattiva in origine.

Per questo abbiamo presentato questo emendamento. Vedo che il collega Martella ne ha presentato uno simile, perché probabilmente la logica direbbe di ripartire da quelle che erano le miniere che negli ultimi anni sono state chiuse, piuttosto che andare ad aprirle di nuovo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, trovo davvero strano un parere contrario sulla proposta in esame che reca il seguente impegno: chi deve estrarre deve anche impegnarsi a ripristinare le condizioni dal punto di vista ambientale, predisponendo un piano che vada in questa direzione. Non si capisce chi lo dovrebbe fare. Diventa così un po' complicato. Mi pare invece più che normale chiedere a un progetto in programma di ripristinare la questione dal punto di vista ambientale.

Vorrei poi soffermarmi sul parere contrario riferito all'emendamento 3.14 che chiede di procedere rispettando un regolamento dell'Unione europea. Vorrei capire le ragioni di questa scelta. Sono due misure che non comportano alcun costo: una prevede il rispetto di un procedimento che esiste e l'altra prevede il ripristino delle condizioni ambientali da parte di chi estrae. Vorrei una spiegazione al riguardo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, fino alle parole: «Bolzano interessate».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.4.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.11, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.17, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.18 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.1.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.1.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Licheri, insiste per la votazione?

LICHERI Sabrina (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.2.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Fregolent, insiste per la votazione?

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.2, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, fino alle parole: «Bolzano interessate».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.2.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, identico all'emendamento 4.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, fino alle parole: «Bolzano interessate».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.4.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 5.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «n. 281».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.12, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, identico all'emendamento 6.16, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche in quest'occasione noto una contrarietà rispetto alle questioni che si introducono sul terreno ambientale. L'emendamento 6.17 propone sostanzialmente di favorire il riciclo, cioè un ragionamento di filiera, addirittura laddove sia tecnicamente fattibile. Il fatto che sia stato espresso un parere contrario su questo mi sembra davvero incomprensibile, perché non comporta un costo, è solo un'indicazione che tende a introdurre un concetto di recupero di scarti produttivi e quindi anche di materie prime.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico all'emendamento 6.27, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, fino alle parole: «Bolzano interessate».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.10 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8 sono improcedibili.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G8.1.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole, a condizione che siano accolte le seguenti modifiche. Espungere l'ultima premessa, dalle parole: «quanto sopra» sino a: «dell'investimento»; riformulare l'impegno come segue: «ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per avviare attività di riqualificazione e formazione dei lavoratori del comparto minerario».

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Licheri se accoglie la riformulazione.

LICHERI Sabrina (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G9.1.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione, a condizione che siano accolte le seguenti modifiche: sopprimere tutte le premesse sino al dispositivo ed eliminare dall'impegno le parole: «nel primo provvedimento utile» e le parole: «sui principali mezzi di comunicazione». (*Applausi*).

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Naturale se accetta le modifiche proposte dal relatore.

NATURALE (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G9.2.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Nave, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

NAVE (*M5S*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G9.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 9-*bis*.0.1 a 9-*bis*.0.4 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 9-*bis*.0.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9-*bis*.0.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9-*bis*.0.7, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

[FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei evidenziare ulteriormente quanto già detto dai colleghi, senatore Magni e senatrice Lorenzin, ossia, in sintesi, il centralismo decisionale rispetto alle riaperture e all'individuazione del Programma di esplorazione nazionale.

Ricordo le criticità rispetto alle altre norme e la totale contrapposizione anche con l'autonomia differenziata in cui, da un lato, si spinge per dare sempre più potere alle Regioni anche in modo incongruo, mentre, dall'altro lato, si centralizzano tutte le decisioni in ordine alla riapertura di questi siti, o quantomeno alla definizione di un piano strategico. È chiaro ed evidente che oggi molte Regioni, Comuni e Province si trovano a fare i conti con i recuperi ambientali, anche dal punto di vista paesaggistico, di siti dismessi. Pertanto, sono delle ferite aperte.

Posto che certamente dette attività vanno compiute, sarebbe però necessario che, nel momento in cui si determinano le condizioni di autorizzazione, si determinassero anche quelle di svolgimento delle attività, nonché le garanzie finalizzate al ripristino. Infatti, mentre le attività sono in corso viene fatto tutto quanto richiesto, mentre nel momento in cui l'attività non è più redditizia si lasciano una ferita e un problema agli enti locali, che si trovano a dover fare i piani di caratterizzazione dei siti ai fini della bonifica e anche a dover emettere le ordinanze. E chi sa di amministrazione sa benissimo che cosa avviene quando si fanno le ordinanze: se il soggetto destinatario non adempie, deve adempiere l'ente locale. Molto spesso si parla di interventi straordinariamente elevati, che pertanto non sono sostenibili dagli enti.

Chiediamo pertanto l'introduzione del principio per cui gli obiettivi non siano definiti e calati dall'alto sui territori, ma siano concertati con i territori stessi e siano definiti anche il percorso sullo sfruttamento del giacimento, nonché le garanzie per la salvaguardia ambientale e per i ripristini, perché

non si può prendere quello che di buono c'è e socializzare le perdite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 10.8, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11,1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Fregolent, fino alle parole: «decreto legislativo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.4.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 11.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G11.1.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Fregolent, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G11.1?

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G11.1.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, l'inconcludenza di questo decreto-legge la si evince dal parere contrario a un ordine del giorno; neanche a un emendamento, che riapre la possibilità di votare il provvedimento alla Camera, ma a un ordine del giorno, che, da tre legislature a questa parte, mi

hanno insegnato più o meno non si nega a nessuno. Si tratta di un ordine del giorno che prevede banalmente di ampliare le materie prime che in teoria si dovrebbero estrarre nel nostro Paese. Avete detto che tali materie prime servono per il mondo aerospaziale (l'abbiamo sentito dal relatore questa mattina), dalle telecomunicazioni alla transizione ecologica. Non si capisce perché, visto che questo provvedimento serve ad attuare una filiera italiana, non lo si fa su tutti i metalli pesanti che servono per questa filiera. Estraiamo "a muzzo": qualcuno sì e qualcun altro no. Come tale, questo è un decreto non serio, perché, se si vuole creare una filiera, si prendono in mano tutti i metalli che noi abbiamo e che servono alle finalità dette dal relatore e li si fanno propri.

Proprio per venirvi incontro e per non aprire la votazione alla Camera, ho presentato un banale ordine del giorno, sul quale giustamente è stato espresso un parere contrario. Infatti questo è un decreto *maquillage*, che non serve né alla transizione ecologica, né alla filiera italiana. Serve per far vedere all'Europa che ce ne siamo fregati della loro direttiva e che abbiamo fatto di testa nostra; lo si vede dai materiali che andiamo a estrarre, così, random. Comunque chiedo la votazione dell'ordine del giorno e vi ringrazio per il parere contrario, così avete evitato che prendessimo troppo sul serio un decreto che serio non è. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G11.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[NATURALE](#) (*M5S*). Signora Presidente, siamo quasi giunti al termine della votazione di questo provvedimento. Tanti emendamenti puntavano proprio l'attenzione sul riciclo e, quindi, sulla necessità per essere autonomi da queste materie critiche soprattutto di puntare al riuso: di qui l'attenzione costante dei miei emendamenti su questo fronte.

Ringrazio il Governo per l'accoglimento dell'ordine del giorno, che pure puntava su questo, ma sono state espunte le parole «impegna il Governo», quindi è diventata una raccomandazione. Deve restare agli atti quanto fondamentale sia puntare sul riuso e anche sui fondi che devono essere stanziati a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati anche alla tracciabilità e quindi alla possibilità di allungare al massimo la vita di tutto ciò che è progettato e che utilizza queste materie critiche.

Inoltre, bisogna puntare sulla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori, in modo da dare una vita a queste materie critiche che sia tracciata, oculata e volta al loro riutilizzo, proprio per limitare la necessità di queste materie prime critiche fondamentali, che sono da trattare con la massima oculatezza e con il miglior investimento da parte dello Stato, che deve essere indirizzato nella maniera utile. L'emendamento 13.0.2 continua ad andare in questa direzione, ma purtroppo qui in Senato tutto viene respinto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#) (*FdI*). Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POGLIESE (FdI). Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14-*bis*.

BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14-*bis*.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, identico all'emendamento 14-*bis*.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-*bis*.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14-*bis*.0.1 e 14-*bis*.0.2 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POGLIESE (FdI). Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento.

BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, soltanto per comunicare che, per questioni che non attengono ai lavori d'Assemblea, ho necessità di fare una brevissima riunione di Gruppo e quindi ci allontaneremo dall'Aula durante le dichiarazioni di voto, non per scortesia nei confronti di chi interviene, ma perché non abbiamo altri momenti in cui poter fare questa riflessione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringraziamo per questa comunicazione.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Chiedo ai colleghi che non intendono stare in Aula di allontanarsi dall'Aula in religioso silenzio.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il collega Patuanelli per la spiegazione.

Onorevoli colleghi, il tema che affrontiamo oggi è decisamente cruciale per il nostro Paese, perché parliamo di risorse fondamentali per la nostra economia, che influenzano settori chiave come l'energia, l'*automotive*, la tecnologia, il campo mediatico, la difesa e l'aerospazio. È proprio dalla loro rilevanza per il sistema produttivo e, al contempo, dai possibili rischi delle forniture che queste materie prime le possiamo definire critiche. Sono materie prime infatti esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, a causa molto spesso dell'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi. Ciò comporta non solo una forte dipendenza dall'estero, ma anche e soprattutto esposizione alle forti tensioni internazionali. Quello delle materie prime critiche è infatti un tema che inevitabilmente ci porta a riconsiderare la dipendenza della nostra Nazione dalle importazioni di queste materie da Paesi extra-

UE, che molto spesso sono politicamente ed economicamente instabili, tanto che abbiamo anche assistito ad interruzioni e rallentamenti nella catena degli approvvigionamenti, specie in diretta conseguenza dei recenti eventi geopolitici.

Questa dipendenza - è inutile dirlo - impatta negativamente su importanti settori strategici come il settore dell'energia, se pensiamo che la produzione di energia rinnovabile da pannelli solari, turbine eoliche e batterie richiede materiali critici come il litio e il cobalto. Non avere una produzione interna aumenta i costi e rende l'Italia vulnerabile alle fluttuazioni del mercato, ma soprattutto ci rende fortemente dipendenti dalla Cina *in primis*, che riesce a produrre prodotti finiti a basso costo.

Tale dipendenza impatta sul settore della mobilità, perché la transizione verso i veicoli elettrici dipende fortemente dalle batterie agli ioni di litio. Materie prime scarse, dunque, equivalgono a limitare la produzione di veicoli elettrici, ad aumentare i costi per i produttori italiani, a favorire la delocalizzazione e, infine, a compromettere la nostra competitività nel mercato globale.

Ancora, questa scarsità di materie prime strategiche può impattare negativamente sull'industria tecnologica ed elettronica (se pensiamo alla componentistica dei nostri *smartphone* e PC), sul settore della difesa e dell'aerospazio, come pure sul settore manifatturiero. Per questo motivo era urgente ridurre la dipendenza e rafforzare l'autonomia del nostro sistema economico e produttivo.

Il decreto-legge in esame, dunque, va proprio nella direzione di risolvere il tallone d'Achille della dipendenza europea dalle materie prime fondamentali per l'industria, rappresentando al tempo stesso un tassello molto importante nel quadro di iniziative che il Governo Meloni ha messo in atto per garantire al nostro Paese di affrontare a testa alta le principali sfide economiche, climatiche ed energetiche. Un provvedimento che innanzitutto ci consente di recuperare una parte importante dell'industria italiana, quella mineraria, ferma da decenni, in un periodo di tempo in cui il mondo e altri Paesi europei non sono stati a guardare mentre in Italia si è passati da circa 3.000 siti minerari, censiti negli anni precedenti, agli attuali settantasei, che tra l'altro producono sostanzialmente fosfati utili all'industria vetraria o ceramica, ma che certo non compensano il fabbisogno di materie critiche e strategiche.

Se pensiamo che nel sottosuolo italiano sono presenti almeno quindici delle trentaquattro materie prime critiche necessarie per la transizione energetica e, come dicevo, ben 3.000 siti da cui poter estrarre materie prime critiche (in particolare litio, cobalto, barite, berillio, nickel, tungsteno, rame, zinco), si capisce perché e soprattutto quanto sia importante questo decreto-legge. Non è certo un segreto che sull'Appennino ligure-emiliano, sulle Alpi occidentali, nel mio Trentino, in Carnia e in Sardegna si può trovare il rame, oppure che giacimenti di tungsteno esistano in Calabria, in Sardegna e sulle Alpi. In Piemonte e in Sardegna si trova il cobalto, in Toscana la magnesite, mentre il litio è stato scoperto nei fluidi geotermici di Toscana, Lazio e Campania. Abbiamo un patrimonio inestimabile di materie prime critiche che, proprio come una bella addormentata nel bosco, deve essere risvegliato.

Questo decreto-legge, come dicevo, mira proprio in questa direzione e pone le basi per riattivare quei processi di ricerca, coltivazione, estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, perché quello che vogliamo fare è essenzialmente dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese; rafforzare la *governance* e le catene di approvvigionamento; infine, favorire lo sviluppo di progetti strategici semplificando le procedure di autorizzazione. L'obiettivo è anche di consentire al nostro tessuto imprenditoriale di avere parallelamente la sicurezza e la garanzia della continuità produttiva e la prospettiva di adottare e sviluppare innovazioni tecnologiche fondamentali in termini di digitalizzazione e di sostenibilità.

Per fare questo, colleghi, dobbiamo ragionare in termini di discontinuità rispetto al passato, se vogliamo intraprendere la strada dell'innovazione e della sostenibilità. Non un passo indietro, quanto piuttosto molti passi avanti sulla via del rafforzamento e dello sviluppo economico sostenibile per l'ambiente e per la società.

Sotto questo aspetto, lasciatemi dire, fa sorridere l'ipocrisia dei soliti fautori del no a tutto o di coloro che, con una mano, si oppongono a qualsiasi attività estrattiva nel nostro Paese, anche delle materie prime critiche necessarie alla decarbonizzazione, e, con l'altra mano, invocano l'applicazione di una linea politica che sottostà completamente a questo tipo di dipendenza, glissando totalmente sulle

condizioni disumane con cui vengono estratte nei Paesi in via di sviluppo, in Africa soprattutto e ad opera spesso di bambini.

Collegli, è ora di svegliarsi e di guardare in faccia la realtà. Abbiamo la Cina, da un lato, che stringe accordi di produzione mineraria con settanta Stati e, dall'altro, abbiamo l'Unione europea che è quasi ferma al palo, in clamoroso ritardo. In questo scenario, l'Italia, la nostra Nazione, anziché aspettare Godot, intende rispondere a chiare lettere con questo provvedimento. Un provvedimento capace di dare pronta risposta ai problemi di approvvigionamento e dotare la nostra economia di un sistema più efficiente e resiliente, basato sui principi del libero mercato e della concorrenza, per raggiungere anche questa sovranità tecnologica delle reti e delle infrastrutture.

Vedete, colleghi, è proprio da questo fondamentale snodo che passano, non solo la resilienza e la crescita del nostro sistema economico e di quello europeo nel quale siamo inseriti e in cui, grazie al Governo Meloni, oggi possiamo giocare un ruolo da protagonisti, ma soprattutto passa la sicurezza nazionale.

Non è un caso che, per colpire l'Occidente, si punti alle reti, alle connessioni e ai trasporti: quello che dobbiamo fare è quindi ritornare a politiche industriali, politiche serie per evitare quei danni che sta creando la sinistra europea con l'accelerazione *green*, tutta infarcita di ideologia ma che, di fatto, ha dimostrato di non essere sostenibile dal punto di vista sociale ed economico per il nostro Paese, per le imprese e per le nostre famiglie.

Politiche industriali, quindi, il che significa nuove *partnership* strategiche con altri Paesi. Da questo punto di vista, il successo del recente incontro del presidente Meloni con il presidente Xi Jinping è la plastica dimostrazione di come una cooperazione equilibrata, mutualmente vantaggiosa, basata sulla reciproca fiducia, possa rafforzare la nostra posizione economica, la nostra credibilità, garantendo la competitività e l'innovazione del nostro sistema industriale.

Signor Presidente, solo con un approccio pragmatico e concreto potremo ridurre la nostra vulnerabilità e costruire un futuro più resiliente e sostenibile. È l'approccio che questo Governo, grazie al sostegno sempre più convinto e autentico degli italiani, dimostra di avere con i fatti, non con le chiacchiere. Rendiamoci più indipendenti, più forti, più resilienti. Puntiamo allo sviluppo e alla crescita della nostra Nazione. L'approvazione di questo provvedimento è un passo importante in questa direzione.

Per questo, annuncio il voto a favore di tutto il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, gentili colleghi, è evidente che siamo in un periodo di saldi estivi: prendi due decreti al prezzo di uno. (*Applausi*). La modalità, infatti, è stata la stessa: testi blindati, emendamenti di fatto non letti, perché bocciati nel giro di mezz'ora, con votazioni velocissime, senza neanche possibilità di esaminarli, ordini del giorno anche quelli letti più o meno frettolosamente.

Ieri la collega Tubetti ci ha dato una lezione di politica: l'opposizione pensa alle vacanze, a stare a Capalbio e ad una vita agiata, mentre noi facciamo il bene del Paese. Voi, che siete persone scollegate dalla realtà, non capite che la rete ferroviaria italiana non verrà bloccata perché il ministro Salvini non sa fare una programmazione e rispettare l'unica settimana di vacanze che gli italiani normali, non quelli di Capalbio, fanno, cioè quella di Ferragosto. No: è RFI che ha deciso. È il gestore che ha deciso il blocco della linea.

Io ho abbastanza sorriso al fatto che la concretezza della politica si appresti a dire che questo è un Governo abbastanza bizzarro. Pretende, ad esempio, di dettare la linea alle imprese private, intervenendo sui nomi delle macchine. Un caso su tutti: rimarrà storico il fatto che l'Alfa Romeo abbia dovuto cambiare il nome di un'autovettura, ingerendosi quindi, il Governo nell'attività di impresa privata.

Per quanto riguarda invece le proprie partecipate, lì non tocchiamo boccino (*Applausi*); nonostante la nomina del presidente e dell'amministratore delegato avvenga per via governativa e parlamentare, lì possono fare tutto quello che vogliono, noi ci occupiamo delle Olimpiadi francesi. Evidentemente

eravate talmente distratti dalle Olimpiadi che avete fatto un decreto assolutamente inutile. Lo dico con molta simpatia alla collega Biancofiore, alla quale mi lega veramente una simpatia personale; non è un provvedimento che serve per tutto quello che lei ha detto e che noi auspichiamo, come Italia Viva, che venga fatto nel nostro Paese, cioè una filiera di estrazione seria, sia italiana che europea. Questo decreto-legge infatti è sconclusionato e completamente avulso rispetto alla direttiva europea e, inoltre, come ha dimostrato il mio ordine del giorno, non si va neanche alla ricerca di tutte quelle terre rare che servono per la transizione ecologica e per tutto quello che l'Italia sa fare, ma viene deciso così prioritariamente di cercarne alcune e di lasciarne indietro altre.

Quello che veramente stupisce e sorprende è che in questo provvedimento mancano completamente le Regioni. Avete votato l'autonomia differenziata dicendo che serviva per il Paese. Noi di Italia Viva, come opposizione, non siamo d'accordo su questo, tanto è vero che stiamo raccogliendo le firme per il *referendum*. Fate poi un provvedimento sulle terre rare prevedendo una semplificazione, che avviene dimenticandosi delle Regioni (*Applausi*) che, a Titolo V vigente, sono i soggetti interessati a dare l'autorizzazione. Delle due l'una: o l'autonomia differenziata, in questo caso addirittura il Titolo V così come è, senza un ulteriore passo avanti, sono da rispettare o se ogni volta che invece bisogna semplificare, si va verso una centralizzazione, allora la pensate come noi. Mi spiace non avere i moduli per farvi firmare il *referendum* contro l'autonomia differenziata perché questo decreto lo è. (*Applausi*). Questo decreto prevede che quando c'è bisogno, le Regioni vengono messe da parte, tutte.

Mi veniva allora da pensare alla narrativa continua fatta da questa maggioranza e dalla Presidente del Consiglio. Si dice che finalmente noi siamo determinanti in Europa, ma poi prevediamo un decreto che non è collegato con un regolamento europeo. Si dice poi che finalmente siamo determinati nel mondo. Spero che quando siete andati in Cina, abbiate fatto un accordo con la Cina sulle terre rare.

Concludo quindi il mio intervento; mi aspettavo che in questo decreto ci fosse la citazione del famoso Piano Mattei, che io, come senatrice di Italia Viva, avendo dei limiti strutturali, non ho ancora ben capito cosa sia. Visto che ogni tre per due, a ogni problema del Paese si risponde con la parola Piano Mattei (forse è un contratto: ogni tre parole, ce ne deve essere poi una quarta che è Piano Mattei), mi aspettavo che il Piano Mattei fosse una citato. Le terre rare - ve lo dico, ma lo sapete sicuramente meglio di me - stanno in Africa. Non sono solo in Africa, ma anche in Africa, tanto è vero che negli anni in cui l'Europa - non solo l'Italia - era distratta e pensava a impedire l'arrivo dei migranti piuttosto che fare una politica per l'Africa, la Cina e la Russia si sono recate in Africa e hanno preso le terre rare che servono non solo alla transizione ecologica, ma anche alla transizione ecologica. E noi facciamo il Piano Mattei e cosa prevediamo? La trivellazione del gas. Il gas è importantissimo, ma tutto quello che è il futuro lo lasciamo giustamente, per i rapporti politici che avete, ai russi e ai cinesi. Mi sembra la degna conclusione della vostra priorità per il Paese. Mi aspettavo, quindi, che ci fosse una frase del tipo: con il Piano Mattei prevedremo degli accordi bilaterali con i Paesi per estrarre quelle materie prime rare che servono al nostro Paese. Invece non è così, il Piano Mattei in questo caso viene dimenticato.

In ultimo, il provvedimento in esame doveva sbloccare tutti i rallentamenti che in questi anni ha subito chi ha cercato di fare recupero delle materie rare. Il nostro Paese sull'economia circolare è primo in Europa e vorrebbe, per quanto riguarda le materie rare, essere ancora più avvantaggiato. Sicuramente ci sono degli impianti da creare e il PNRR, approvato con il ministro Cingolani, ha stanziato poche risorse sull'economia circolare e questa scelta è stata sempre oggetto di critiche che abbiamo rivolto al ministro Cingolani. Non sono state di certo rimpinguate dal Governo Meloni e dal ministro Pichetto Fratin; anzi, mi stupisce che il decreto-legge sia stato semplicemente esaminato in 9a Commissione, mentre tutto ciò che riguarda la parte estrattiva, la valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che quindi avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento della 8a Commissione, è stato completamente messo da parte e il testo non è stato nemmeno esaminato nelle Commissioni congiunte. Questo per dire quanto ci tenete all'ambiente.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono un tema importantissimo, abbiamo imprese che stanno operando in tal senso e che chiedono semplificazioni. Ovviamente il decreto-legge in esame di nuovo dà una spennellata e non entra nel merito di alcune criticità che questi soggetti

subiscono, quindi, di fatto, anche rispetto a quello che poteva essere un aspetto positivo del testo in discussione, non riuscite a essere all'altezza.

Pertanto, il nostro voto sarà convintamente contrario, perché è un provvedimento di facciata che non entra nel merito effettivo delle problematiche. Sapete benissimo che una volta approvato, quando cercherete di fare un primo scavo in uno dei territori elencati nella dichiarazione di voto della collega Biancofiore, non solo troverete i comitati del no, ma troverete un ricorso alla Corte costituzionale delle Regioni che purtroppo verrà vinto. Per questi motivi, perché è così inutile da essere imbarazzante, voteremo convintamente contro il decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, è con rammarico che ribadisco la contrarietà al provvedimento in votazione da parte dell'Alleanza Verdi e Sinistra. La speranza era che, per una volta, maggioranza e opposizione potessero collaborare per agevolare quel processo di transizione energetica ed ecologica a cui chiaramente ambiamo, pensando anche alle possibilità economiche e occupazionali che il decreto-legge in esame avrebbero potuto portare, soprattutto nelle Regioni in cui le attività minerarie sono state dismesse nei decenni passati, con un impoverimento dei territori in alcuni casi forte, in particolare la Sardegna. È tuttavia evidente che la vostra visione è distante anni luce dalla nostra, innanzitutto per un aspetto che abbiamo più volte sottolineato, cioè il ruolo delle Regioni e degli enti locali.

Pertanto, nonostante l'articolo 1 preveda che le disposizioni del decreto-legge vengano attuate nel rispetto degli attuali statuti e delle norme in attuazione, le Regioni che nel proprio statuto prevedono la competenza sulla materia delle miniere e delle cave, saranno depotenziate e si vedranno cadere dall'alto le scelte dello Stato senza poter intervenire; addirittura viene loro richiesto un parere che non è affatto vincolante. Avete infatti riportato al livello di Governo centrale alcune delle competenze regionali proprio in materia di programmazione territoriale, disattendendo al principio di collaborazione tra Regioni e Governo. Si rischia quindi di determinare un vero e proprio scontro istituzionale su questo terreno. Devo dire che non capisco più dove volete andare. Da una parte, ci dite che volete l'autonomia delle Regioni e dall'altra centralizzate i poteri nello Stato. In questo provvedimento come in altri. Ma se vi siete pentiti di aver approvato l'autonomia differenziata, allora venite con noi a raccogliere le firme per il *referendum*, c'è posto anche per voi, anche se abbiamo già raggiunto il *quorum* richiesto.

Anche rispetto alle modalità con cui autorizzate i procedimenti, ci sono state critiche persino dai responsabili della direzione dei Ministeri sia del made in Italy, sia dell'ambiente, perché non è chiaro l'*iter* da seguire, quindi c'è il rischio di altri cortocircuiti che possono creare difficoltà, anche se voi in questo momento siete fermi sul fatto di voler portare avanti queste disposizioni, tra l'altro attraverso un decreto-legge, quando invece abbiamo sottolineato più volte come sarebbe stato più adeguato seguire procedimenti legislativi differenti, che coinvolgessero maggiormente non solo il Parlamento, ma anche gli enti territoriali, magari attraverso la Conferenza Stato-Regioni. C'è poi il fatto che, per raggiungere i tempi previsti di questo decreto, che sono estremamente stretti per alcune cose, come ha sottolineato anche l'ISPRA, dato che entro marzo del prossimo anno si dovrà definire una carta, bisognava prevedere, ad esempio, l'assunzione delle persone, perché ci sono delle forti criticità. L'ISPRA in audizione ha sottolineato un dato molto preciso, cioè che viene dato un incarico per cui oggi manca il personale adeguato; non vengono previste poi le procedure a tutela del territorio, che dovrebbero prevedere risposte obbligatorie che garantiscano detta tutela.

Tra l'altro, vorrei sottolineare che su questa materia finora ha lavorato un tavolo nazionale sulle materie prime critiche, operativo dal 2021, che questo decreto cancella. Ovviamente il ministro Urso, ormai abituato a cambiare modalità, smonta e rimonta strutture esistenti sostituendole con altre, ovvero sostituendo i componenti, cioè cercando ogni occasione utile per rimediare qualche poltrona in più, questa è l'unica spiegazione, perché non si capisce per quale ragione quel tavolo venga cambiato.

A leggere bene questo decreto, sembra che il tema delle materie prime critiche sia stato solo un pretesto per creare organi di dubbia efficacia per mantenere i poteri all'interno della stessa

maggioranza. Un decreto-legge non può essere lo strumento idoneo ad affrontare un tema così complesso e ciò innanzitutto dimostra che questo Governo è sprovvisto di visione. Parlando prima di materie prime, sentivo citare la Cina e la Russia, ma il problema vero è un altro e, come diceva la senatrice che mi ha preceduto, rischiamo di arrivare quando i buoi sono già scappati, anche perché nella logica sempre di far da sé contro una parte e contro l'altra, rischiamo di rimanere da soli con poche cose attaccate.

In conclusione, avete presentato un decreto-legge sgangherato che qua e là forse è utile per assicurare qualche posto a qualche vostro amico, ma il provvedimento alla fine, nel metodo e nel merito, non ha sostanza e non può trovarci d'accordo e quindi voteremo contro. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a depositare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Paroli, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Che stile, suggerisce qualcuno dall'opposizione.

[NAVE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (*M5S*). Signora Presidente, membri del Governo e colleghi, le fondamenta del nostro modello economico sono rappresentate dalla capacità di trasformare le risorse naturali prese dal nostro ecosistema in prodotti e il nostro modello economico esiste grazie alle materie prime. Il capitale naturale, però, è un capitale critico, perché è finito.

Abbiamo una serie di *stock* di minerali che non possono essere rinnovati quando si esauriscono. Non resta dunque nulla per le generazioni future. I giacimenti non sono eterni e le quantità disponibili si esauriscono, dunque conviene iniziare a trovare alternative all'uso di alcune materie e creare condizioni ottimali per il riciclo e il riuso.

Le materie critiche sono ancora più importanti; sono contenute nei nostri cellulari e nelle tecnologie innovative, come i pannelli fotovoltaici, e nel sistema di trasporto elettrico. Sono essenziali per le batterie, utilizzate come sistemi di accumulo per potenziare l'energia rinnovabile. Le abbiamo sempre usate nel tempo, solo che ora ci siamo resi conto che sono limitate e, con una popolazione in aumento a livello mondiale, con ogni individuo che possiede un cellulare e almeno un televisore, bisogna correre ai ripari.

In Europa, come in Italia, non ci sono queste risorse nel sottosuolo, non ci sono quei minerali. Per questo il Governo decreta con urgenza: altro giorno, altro decreto-legge. Ma oggi, più che mai, siamo al cospetto di un decreto-legge che contiene tanti paradossi e l'irragionevolezza normativa di questo provvedimento investe tanto gli aspetti di merito quanto quelli di metodo.

Partiamo dal fatto che non si fa distinzione tra le materie prime, quindi tutte vengono trattate allo stesso modo, a prescindere dalla difficoltà di estrazione o dal rischio di depauperamento. Una volta accertato che l'approvvigionamento delle materie prime critiche è fondamentale per la nostra economia, è corretto chiedersi, e mi chiedo, Presidente: se non abbiamo miniere, ma una capacità elevata di effettuare il riuso e il riciclo e quindi applicare i principi fondamentali del modello di economia circolare, perché in questo provvedimento, in cui avremmo dovuto dotarci di opportuni strumenti tecnici e normativi, volti a perseguire un modello di economia realmente *green* e circolare, secondo gli obiettivi della strategia del *green new deal*, nonché dell'Agenda 2030 nei 17 *goal* di sviluppo sostenibili, perché - dicevo - in questo decreto-legge non c'è nulla di tutto questo?

Non si comprende, poi, la linea seguita dal Governo, che da un lato continua a promuovere leggi accentratrici, come in questo caso, mentre, dall'altro, consente alle Regioni di chiedere maggiore autonomia in tante materie di interesse strategico nazionale, pensate un po', anche nella salvaguardia delle materie prime critiche. Quindi avete pensato bene di salvaguardare un interesse unitario nazionale avallando una frammentazione normativa, sapendo che è cosa impossibile. E, in piena consapevolezza, lo avete messo nero su bianco in questo decreto-legge. Quindi, mentre, grazie alla scellerata legge sull'autonomia differenziata, le Regioni potranno chiedere l'autonomia e la competenza

in 23 nuove materie, questo decreto-legge crea un punto unico nazionale di contatto e accentra le competenze in capo al Ministero dell'ambiente, che però è il grande assente.

Sì, Presidente, ci si chiede infatti come sia stato possibile assegnare nuove funzioni al dicastero, senza il coinvolgimento del procedimento legislativo. Forse è la dimostrazione del peso del ministro Urso nella maggioranza, tale da superare anche la ripartizione delle competenze ministeriali. Il Ministero dell'ambiente, però, ha già annunciato l'adozione di un proprio provvedimento. Insomma, decretazione di urgenza e lotte intestine incombono sulla sorte industriale del nostro Paese. Dall'articolato sembra, infatti, che il tema delle materie prime critiche sia stato solo un pretesto per creare organi di dubbia efficacia e per un riparto di potere all'interno della maggioranza.

Sul tema delle materie prime critiche è stato da poco emanato un regolamento europeo, il Critical raw materials act, un atto già esecutivo in tutti gli Stati membri, nato per fornire una strategia chiara per affrontare l'accesso alle materie prime critiche. Esso si pone come traguardo il raggiungimento dell'obiettivo nel 2030. Contiene, però, numerose deleghe alla Commissione europea e sarà, quindi, integrato nel tempo. Esso ha attribuito molta importanza al recupero e al riciclo di materie prime seconde, all'*end of waste*, e solo per ultimo ha menzionato l'estrazione di materie prime.

A questo punto mi domando e vi chiedo: qual è la *ratio* di questo provvedimento, Presidente? Perché la decretazione d'urgenza per l'ennesimo decreto-legge vuoto? Perché non rispettare la scaletta intelligente fornita dall'Europa?

E poi il ministro Urso dovrebbe sapere che, favorendo la progettazione di alternative innovative destinate a ottimizzare il consumo delle materie critiche e il loro recupero, puntando sull'economia circolare, andrebbe anche incontro alle richieste delle imprese, che, nonostante un Governo ostile ai temi della transizione ecologica e dell'economia circolare, continuano a rendere l'Italia uno dei Paesi più avanzati e innovativi in questo settore.

Soltanto chi, come questa maggioranza, ha una visione limitata può pensare che si tratti di temi estranei al decreto in esame. Basterebbe poco per comprendere che la tutela delle materie prime critiche parte proprio dal contenimento del loro utilizzo e dal loro riciclo. Vogliamo che le nostre imprese siano competitive sui mercati internazionali? Bene, allora lavoriamo per sostenere l'*ecodesign* sistemico e implementiamo misure per creare professioni nuove, necessarie alle imprese che non trovano personale qualificato nei settori *green* e digitale.

I licei del made in Italy istituiti sono stati un fallimento perché non attrattivi con insegnamenti non innovativi. Il MoVimento 5 Stelle, a tal proposito, ne aveva emendato il testo, suggerendo l'inserimento di insegnamenti come la merceologia, i cicli di produzione, la valutazione del ciclo di vita (il famoso *life cycle assessment*) e la contabilità ambientale. Questo è necessario insegnare ai tecnici del made in Italy per consentire loro di calcolare la sostenibilità e migliorare i processi, i prodotti e i servizi forniti alle nostre imprese, che fortunatamente però - lo ripeto - sono molto avanti rispetto al Governo perché in gioco c'è la loro sopravvivenza: restare competitivi per restare sul mercato.

A proposito di economia, la nostra è basata anche sul turismo. Si tratta quindi di un'economia che verrebbe fortemente danneggiata dall'apertura di miniere estrattive sia su terraferma, che in mare. Per cosa, poi? Per raschiare il fondo del barile, perché in realtà non abbiamo un granché. È lo stesso errore fatto dal Governo con le autorizzazioni alle trivelle in mare: è poca materia, che coprirebbe il fabbisogno interno solo per un anno. Le concessioni sono però in mano ai privati (e non al pubblico), che possono decidere di vendere la risorsa estratta al miglior offerente.

Con i minerali estratti in Italia avverrà la stessa cosa: i privati venderanno al miglior offerente in Italia. Sapete cosa resterà? Il danno ambientale, che pagheremo poi noi con le nostre tasche, la nostra salute danneggiata e un territorio deturpato che non sarà più attrattivo.

Dove sono nel provvedimento le norme per migliorare la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per combattere l'abbandono nell'ambiente di rifiuti come i grandi bianchi (frigoriferi e lavatrici), o favorire il recupero di piccoli elettrodomestici che abbiamo sicuramente ancora nei cassetti delle nostre case?

Incentivare l'economia circolare, quindi, significa non solo abbattere le emissioni di gas climalteranti,

ma anche diminuire l'uso di capitale naturale e - ancora - creare posti di lavoro, con una nuova occupazione che scaturisce dalla creazione della filiera inversa, chiamata così perché, inversamente all'economia lineare che si chiude con un rifiuto da eliminare in discarica o incenerire, continua con una serie di processi (raccolta, riuso, riciclo meccanico e chimico), creando materie prime e seconde che rientrano in azienda come *input*.

Questo Governo non segue purtroppo la visione circolare. Riaprire e dare concessioni per estrarre materie prime e non porre attenzione all'*urban mining* significa andare nel senso opposto. Si continua con il modello di economia lineare. Siamo in controtendenza rispetto a tutto quello che sta accadendo nel resto del mondo. Mi riferisco, ovviamente, al mondo da cui prendere esempio, ossia gli Stati che cresceranno in competitività e innovazione di processo e prodotto ed effettueranno il sorpasso delle imprese italiane, non supportate da adeguati incentivi e normative, nonostante le loro grandi capacità imprenditoriali.

Un'ulteriore gravissima criticità consiste poi nel non aver effettuato un bilancio della risorsa acqua. Abbiamo devastanti problemi di siccità che non riusciamo a combattere. Sapete quanta acqua serve per estrarre minerali? Decine di milioni di litri al giorno. E da dove la prenderemo? Ma, soprattutto, a chi andremo a toglierla?

Infine, non una parola sul *database* pubblico che dovrebbe consentire la geolocalizzazione e la visualizzazione di risorse o materiale riciclabile nelle nostre città (il famoso *urban mining*). Pare che si affronterà tutto questo in un secondo provvedimento, ma l'approccio sistemico insegna a valutare le interazioni fra i sistemi per poter correggere le derive e cavalcare la complessità.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, votiamo oggi un provvedimento che interessa tutte le fasi della filiera delle materie prime critiche (dalla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione, fino al riciclo) e si concentra in particolare sulla semplificazione delle procedure autorizzative. Infatti, i permessi verranno rilasciati in un tempo massimo di diciotto mesi per le attività estrattive e di dieci mesi per quelle volte alla lavorazione e al riciclaggio.

A occuparsi del monitoraggio delle catene di approvvigionamento di queste materie prime critiche, delle loro scorte e delle esigenze di fornitura delle aziende sarà un apposito comitato tecnico, chiamato appunto Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche, che verrà fatto confluire all'interno del Mimit. Ogni tre anni il comitato dovrà presentare un piano nazionale integrato delle materie prime critiche e quindi un documento contenente gli obiettivi, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili.

All'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sarà invece affidata l'elaborazione di un programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con la relativa mappatura dei minerali strategici presenti sul territorio italiano. Parliamo di un potenziale minerario dell'Italia attualmente ignoto, perché le esplorazioni degli elementi critici sono state interrotte decenni fa, con la chiusura di quasi tutte le miniere. Ma adesso possiamo finalmente guardare nuovamente al futuro, perché il Fondo nazionale del made in Italy, partecipato dal MEF, verrà modificato proprio per includere nel suo campo di applicazione anche le attività legate all'estrazione e alla trasformazione delle materie prime critiche. Le risorse del fondo (lo stanziamento iniziale è pari a un miliardo di euro) potranno venire incrementate anche con risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni; è prevista anche la possibilità di investire in strumenti di rischio emessi da società di capitale con sede in Italia, non operanti chiaramente nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Già un anno fa questo Governo, ricordando gli obiettivi europei sull'estrazione delle materie prime critiche per ridurre la dipendenza eccessiva dall'estero, in particolare dalla Cina (come hanno ricordato molti colleghi prima), aveva sottolineato la necessità per l'Italia di aprire nuove miniere. Trent'anni fa l'Italia era un grande Paese minerario. Abbiamo chiuso tante miniere per svariate ragioni; ora

dobbiamo riaprirle e magari ne apriremo altre ancora, perché non ci spaventa il futuro e soprattutto non ci ferma l'ideologia. I giacimenti italiani di litio, un metallo essenziale per le batterie di tutto ciò che usiamo quotidianamente, già si concentrano attualmente - come ricordava il mio collega Bergesio prima in discussione generale - tra Toscana, Lazio e Campania, in particolare nell'area a Nord di Roma. Quelli di cobalto, un altro metallo utilizzato negli accumulatori, benché si stia cercando di sostituirlo, sono in Piemonte, a Punta Corna, ma anche nel Lazio settentrionale. Il Sud della Sardegna contiene terre rare per i magneti dei veicoli elettrici e la fluorite per l'alluminio; il rame per i cavi elettrici si trova in Veneto, in Lombardia e in Toscana, il manganese per le batterie e per l'acciaio in Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Il buon Dio quindi - è l'ennesima prova - ha regalato all'Italia tutto. Troppo spesso, però, è mancato il coraggio di trasformare in risorsa ciò che di prezioso abbiamo. Il segmento della trasformazione delle materie prime in prodotti intermedi e finiti, come i magneti in terre rare, è infatti quello a maggior valore aggiunto, nonché il più cruciale, in quanto direttamente connesso alle altre applicazioni industriali. In altre parole, come di solito non si utilizza direttamente il petrolio greggio, ma i derivati della raffinazione, come la benzina, così non si utilizzano i minerali grezzi, bensì quelli lavorati.

Questo provvedimento rappresenta una piccolissima rivoluzione, l'inizio di un percorso, perché va a sfidare i nuovi pagani, che credono e fanno credere che basterebbe non usare più il petrolio e il gas per porre fine alle estrazioni del sottosuolo. Evidentemente pensano, questi signori, che l'energia solare e/o eolica sia creata senza scavare né sporcare. In altre parole, la vera minaccia alla crescita di questo Paese è l'eccesso dell'ambientalismo, che, tra le tante cose, ha modificato nell'opinione pubblica anche il concetto di risorsa come definita dalla natura. Se così fosse, la quantità di risorse dovrebbe essere un dato conosciuto e misurabile; ma non è così, anzi la storia insegna che le risorse sono andate sempre diversificandosi e moltiplicandosi. Se pensiamo ai miracoli, possiamo vedere che nel ventesimo secolo le riserve conosciute di tutti i minerali si sono moltiplicate e i costi sono diminuiti in misura ben maggiore rispetto all'aumento della popolazione, che pure nel giro di un secolo si è quadruplicata. Solo tra il 1950 e il 1990 la disponibilità di bauxite è aumentata del 1436 per cento, il cromo del 500 per cento, il rame del 250 per cento, il ferro del 663 per cento. Le riserve conosciute di petrolio in quel periodo sono aumentate dell'863 per cento. La verità è che l'elemento essenziale che fa di qualsiasi cosa una risorsa è il lavoro dell'uomo. Dietro qualsivoglia minerale c'è un lavoro di esplorazione, estrazione e lavorazione che ne dà valore e questo vale anche per le risorse più naturali e comuni. Un esempio? L'acqua. Nessuno si lava o beve dalle sorgenti; l'acqua arriva in casa grazie al lavoro di chi ha ideato e realizzato acquedotti, gli impianti di potabilizzazione, purificazione, pompe, rubinetterie e quant'altro: tutto lavoro dell'uomo e non della natura. *(Applausi)*.

Si parla solo di risorse consumate, ma mai una parola su come vengono prodotte. A definire la risorsa non è la natura, ma è l'uomo e la sua capacità, è la sua creatività di usare gli elementi della natura. La vera risorsa è dunque proprio l'uomo e come Lega abbiamo sempre guardato a questo per strutturare misure che avessero cura del Creato, producessero prospettive non ideologiche per il futuro e rappresentassero una risposta concreta e reale per un mondo che, naturalmente, cambia. Da temere è soltanto quell'ideologia che vuole limitare la presenza oltre che il ruolo dell'uomo.

Con questo provvedimento, che è chiaramente solo un punto di partenza e non certo un punto di arrivo, il Governo cambia la direzione e la marcia. Siamo solo all'inizio del nostro obiettivo per far crescere, mettere in sicurezza e rilanciare il nostro Paese. Per questo motivo dichiaro convintamente il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. *(Applausi)*.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, signora rappresentante del Governo, ci troviamo oggi nuovamente a votare un testo chiuso, un decreto-legge che non solo limita il ruolo del Parlamento, ma mortifica anche la qualità della nostra legislazione.

Rispetto a un tema così delicato e complesso ci saremmo aspettati ben altra attenzione, ben altra disponibilità. Sarebbe stato necessario un confronto reale e proficuo, che permettesse un doveroso approfondimento. Infatti noi, come Gruppo parlamentare, già a febbraio di quest'anno avevamo

presentato una mozione sul tema delle materie critiche e strategiche: un tema cruciale per la competitività del nostro Paese, sia in termini economici, sia per le complesse evoluzioni geopolitiche di questo momento storico, sia per affrontare in maniera adeguata le transizioni ecologiche e digitali. Il fatto è che ormai questo Governo in due anni ha mostrato moltissimi limiti, ma è proprio sulle politiche industriali che ha fallito maggiormente. Non lo diciamo solo noi, lo dicono i dossier aperti e non risolti: mi riferisco all'ex Ilva, mi riferisco a Stellantis, mi riferisco a Telecom, così come dicono i dati del nostro PIL. Invece noi pensiamo che l'Italia sia e debba rimanere un Paese industrializzato e un Paese *leader* a livello europeo, ma con voi è sempre più evidente il rischio di perdere ulteriormente competitività sui mercati internazionali.

Com'è noto, il decreto-legge in esame cerca di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, che ora è di competenza regionale. Lo fa richiamandosi ad un regolamento europeo recentemente approvato, nell'aprile di quest'anno, che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie critiche. Questo regolamento - voglio ricordarlo ai colleghi della maggioranza - è uno dei pilastri del *green deal* europeo, un modello di sviluppo che due dei principali partiti di questa maggioranza hanno recentemente contrastato - è bene ricordarlo - votando contro la presidenza von der Leyen. (*Applausi*).

Sappiamo che l'Unione europea, per quanto riguarda le materie prime critiche, dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, esponendosi così ai rischi elevati lungo la catena di approvvigionamento. Recentemente, com'è stato ricordato anche da altri colleghi, l'ISPRA ha aggiornato dettagliatamente le mappe di queste materie, mettendo in luce anche le potenzialità dell'Italia.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,40)

(*Segue MARTELLA*). Nel nostro sottosuolo, infatti, sono presenti almeno quindici delle trentaquattro materie prime critiche necessarie per la transizione energetica. Sono stati identificati circa 3.000 siti ed entro il 2025 è attesa la pubblicazione di una nuova carta mineraria aggiornata. È per questa ragione che il nostro Gruppo parlamentare al Senato, e prima alla Camera, ha cercato di migliorare il testo di questo decreto con emendamenti concreti, ponendo l'accento su temi come il riciclo dei rifiuti e degli scarti produttivi. Il problema di fondo, invece, è che questo provvedimento è mancante di coraggio e di visione, a cominciare dal fatto che ignora aspetti cruciali del regolamento europeo, come il riciclo dei rifiuti elettronici da cui potremmo invece recuperare risorse importanti per la nostra industria.

Il comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche proposto dal decreto è eccessivamente concentrato su ricerca ed estrazione, senza misure adeguate sull'economia circolare. Preoccupa anche l'assenza nel decreto di norme chiare a proposito di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale; nemmeno si prevedono iniziative specifiche per l'approvvigionamento di materie critiche da riciclo.

Insomma, a voler essere generosi, si potrebbe osservare che siamo di fronte ad un insieme di enunciazioni di principio incapaci di produrre effetti concreti. In realtà si fa ancora di peggio. Basti pensare che questo decreto-legge cancella il tavolo nazionale di lavoro per le materie prime critiche, che era operativo dal 2021, sostituendolo con una nuova struttura senza rappresentanti del mondo della ricerca, delle professioni specifiche e dell'industria. Insomma, lo fa mettendo in evidenza, ancora una volta, una scelta e un atteggiamento che vi è proprio e che riflette quella sindrome di occupazione del potere di cui questa maggioranza dà sistematicamente prova. (*Applausi*).

Le disposizioni del decreto in esame sollevano interrogativi critici riguardo le competenze regionali e la partecipazione delle comunità locali nelle decisioni che influenzano direttamente i loro territori. A tale riguardo, colleghi, voglio dirlo ancora una volta: da un lato, predicate l'autonomia differenziata assegnando tra le ipotetiche ventitré materie anche l'energia alle Regioni, scelta che io penso sia sbagliata e oggi fuori dal tempo; dall'altro lato, però, centralizzate i processi decisionali rischiando di creare un cortocircuito tra competenze statali e regionali, che evidenzia ancora una volta come la vostra sia inconsapevolezza o inadeguatezza o improvvisazione. (*Applausi*). Scegliete voi. Non c'è però dubbio che vi dovete chiarire su questo punto: volete l'autonomia differenziata o la centralizzazione delle decisioni e delle competenze? Vi dovete chiarire al vostro interno, perché è

evidente che ci sono spinte diverse se guardiamo i singoli provvedimenti. Di questo il Paese si accorge e il cortocircuito rischiate di crearlo davvero.

Infine, per concludere questo mio intervento, voglio ricordare le parole di un grande europeista, Altiero Spinelli, commissario europeo all'industria che, durante la Conferenza di Venezia del 1972 (mi piace ricordare che quella conferenza si tenne proprio a Venezia), pose con ferma autorevolezza questa questione. Nel suo intervento era forte il richiamo all'atmosfera di insicurezza dovuta alla rilevante dipendenza europea in quasi tutte le materie prime. Sottolineava Altiero Spinelli l'inadeguato livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la posizione di forza dei fornitori che erano in grado di condizionarci, avvertendo in maniera davvero visionaria la minaccia nel lungo termine di una penuria delle materie prime. Ecco, oggi ci troviamo esattamente in quella situazione: le guerre e le tensioni geopolitiche hanno reso ineluttabile la realtà rispetto alla quale Spinelli ci aveva messo in guardia.

Per questo motivo, queste vostre misure sono davvero insufficienti e non sono adeguate ad affrontare questa sfida. Andrebbe migliorata la conoscenza delle caratteristiche geologiche, stimolato il tessuto industriale, rafforzata la capacità diplomatica di ogni singolo Paese e del nostro. La ripresa delle attività di ricerca e di coltivazione mineraria dovrebbe avvenire come una vera e propria scelta industriale ma - come è stato detto - integrando ricerca, trasferimento tecnologico e formazione.

Pertanto, ribadisco la nostra ferma critica e annuncio il voto contrario del Gruppo Partito Democratico rispetto a un provvedimento privo di ambizione e - come ho cercato di dire - pericolosamente contraddittorio, che non risolverà i problemi di un settore tanto decisivo per l'economia nazionale.

Pur non potendo ormai più aspettarci molto da voi, sarebbe davvero quanto mai opportuno che la maggioranza considerasse seriamente i punti da noi sollevati e che lo facesse per il bene della nostra economia e del futuro industriale del nostro Paese. *(Applausi)*.

[MAFFONI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, colleghi, siamo qui oggi per votare il decreto-legge sulle materie prime critiche di interesse strategico. Il decreto in esame affronta un tema di fondamentale importanza per il futuro del sistema produttivo nazionale. In particolare, introduce norme urgenti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento dell'Unione europea dello scorso aprile, mirato a garantire un adeguato sistema di approvvigionamento di metalli e minerali che, per la loro dislocazione geografica, per problemi nelle negoziazioni commerciali fra Paesi, nonché per la sussistenza in aree geografiche turbolente, non sono facilmente accessibili.

L'Unione europea stima che nel 2030 l'Europa avrà bisogno diciotto volte in più di litio e cinque volte in più di cobalto rispetto ai consumi attuali, per la fabbricazione di batterie per veicoli elettrici e stoccaggi di energia. Come è noto, queste materie si trovano all'interno dei dispositivi elettronici che usiamo quotidianamente, ma sono anche alla base di tecnologie particolarmente innovative che agevolano le nostre vite, come fibre ottiche, laser, di molte apparecchiature mediche che aiutano specialmente l'ambiente, per esempio con le batterie per le auto elettriche, i sensori elettrici, i convertitori catalitici indispensabili per la produzione di tecnologie *green*, come turbine eoliche e pannelli fotovoltaici.

Queste materie prime critiche oggi sono per lo più estratte al di fuori dell'Unione europea. È reale il rischio che nei prossimi anni l'Europa potrebbe trovarsi impossibilitata nel raggiungimento di obiettivi relativi alla transizione ecologica e a quella digitale, tematiche che stiamo portando avanti anche grazie al lavoro del Governo rispetto al raggiungimento degli obiettivi legati alle misure del PNRR. *(Applausi)*.

Non si tratta di una posizione politica, poiché l'interesse nazionale dovrebbe essere interesse di tutti, in maniera trasversale. Quel che è certo è che lo è per il Governo di Giorgia Meloni.

Continuiamo a vedere la Cina protagonista nella produzione di settori chiave della transizione energetica: solare, eolico, produzione di batterie e *computer*, con più dell'80 per cento della capacità mondiale. Pensate solo al fatto che la media delle tempistiche per ricevere l'autorizzazione per l'attività estrattiva in Europa è tra i nove e i dodici anni, mentre in Cina bastano soltanto tre mesi. *(Applausi)*.

Il sistema che istituisce questo decreto-legge agisce anche sulla rapidità e, quindi, permetterà di accorciare le distanze del principale *competitor* d'Europa. Questo decreto risponde bene al Regolamento europeo. Innanzitutto ci consente di recuperare una parte importante dell'industria italiana come quella mineraria, ferma da decenni. In questo periodo di tempo il mondo e altri Paesi europei si sono organizzati, mentre l'Italia ha visto i siti minerari diminuire drasticamente e non per esaurimento delle risorse, ma a causa delle convenienti condizioni dei mercati esteri e per la mancanza di lungimiranza della politica industriale mineraria del passato. L'Italia non ha più soddisfatto il fabbisogno di materie prime critiche, ma ha prodotto perlopiù materiali utili all'industria del vetro, della ceramica, quando invece gli esperti minerari riuniti dal servizio geologico d'Italia ritengono che nel Paese esistono ancora diverse aree con ottime potenzialità minerarie anche in relazione alle materie prime critiche.

L'Italia, inoltre, è all'avanguardia nell'industria del riciclaggio, che assume particolare importanza se si tiene conto che molte miniere chiuse o abbandonate dispongono ancora di materiale di risulta precedentemente non preso in considerazione, e che oggi, invece, vista la necessità di svincolarsi dall'estero e di aumentare l'indipendenza nazionale ed europea, è essenziale per recuperare da esso elementi ancora utilizzabili. (*Applausi*).

Signor Presidente, vorrei rilevare un'altra questione prima di terminare. Sono state mosse critiche al fatto che tale provvedimento non fosse necessario. Si tratta di un decreto-legge che favorisce notevolmente l'attenzione in tema ambientale, particolarmente caro - se vogliamo - alla sinistra che pone un voto contrario, anche se in maggioranza europea. Continuiamo allora a non capire quale sia il vostro impegno concreto su queste materie oltre all'ideologia. Sarebbe stato un gesto di grande responsabilità sociale, di buonsenso e di rispetto verso gli italiani se oggi aveste votato anche voi convintamente un'azione legislativa così efficace e innovativa. Non è così. A voi manca quel senso probabilmente di responsabilità politica che serve alla Nazione, come avete dimostrato in più occasioni e dimostrerete ancora oggi. Noi invece continuiamo orgogliosamente a lavorare affinché questa Nazione non resti spiazzata o inerte, come è accaduto in passato. (*Applausi*).

Signor Presidente, fatte queste considerazioni, riteniamo che le materie prime critiche siano oggi il petrolio e il gas del futuro. Questo decreto-legge propone un nuovo approccio all'approvvigionamento, che sarà fondamentale per sviluppare la domanda e l'offerta del futuro e aiuterà l'Italia soprattutto a non rimanere indietro.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

(1200) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023*
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1201) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024*
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 12,48)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200 e 1201, già approvati dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Testor e Liris, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice sul disegno di legge n. 1200, senatrice Testor.

[TESTOR](#), relatrice sul disegno di legge n. 1200. Signor Presidente, il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello

Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.

Nel complesso, i dati di consuntivo mostrano nel 2023 un generale miglioramento dei saldi, sia rispetto alle previsioni iniziali sia rispetto alle previsioni definitive. Dalla gestione di competenza del 2023 si rileva, infatti, come si sia registrato un miglioramento dei saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio del 2022, ad eccezione del ricorso al mercato.

In particolare, il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, presenta nel 2023 un valore negativo di circa 124,6 miliardi di euro, con un miglioramento di 5 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2022. Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali di circa 29,8 miliardi, pari a circa il 4,2 per cento, che ha compensato il lieve aumento delle spese finali di 24,8 miliardi, pari a circa il 3 per cento.

Quanto al risparmio pubblico, che rappresenta il saldo delle operazioni correnti e che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale, esso si attesta nel 2023 a 42,9 miliardi di euro, con un miglioramento di oltre 17,1 miliardi rispetto al 2022.

Infine, si fa presente che il dato del ricorso al mercato finanziario, che misura la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti, si attesta nell'anno 2023 a un valore negativo di circa 402,5 miliardi di euro, superiore di circa 11 miliardi rispetto al dato del 2022, ma inferiore di circa 109 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e di circa 132 miliardi rispetto alle previsioni definitive.

Nel complesso, i risultati della gestione 2023 denotano per tutti i saldi un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive, anche considerando gli scostamenti autorizzati dal Parlamento in corso di esercizio. Essi risultano, inoltre, rispettosi dei limiti massimi autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023, come successivamente aggiornati.

A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2023, che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali di circa il 4,2 per cento, pari a 29,8 miliardi di euro, rispetto all'anno precedente, accompagnato da un lieve aumento anche degli impegni e delle spese finali di circa il 2,9 per cento, pari a 24,8 miliardi di euro rispetto al 2022.

Guardando alle operazioni complessive, comprensive delle entrate per accensione di prestiti delle spese per rimborso prestiti, la gestione di competenza 2023 denota un aumento degli accertamenti di entrata complessivi del 9,3 per cento, pari a 94,6 miliardi rispetto al 2022, e un aumento degli impegni complessivi di spesa del 3,7 per cento, pari a oltre 40,9 miliardi.

Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio 2023 ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 741,6 miliardi di euro, con un incremento a consuntivo di 4,2 punti percentuali, pari a 29,8 miliardi rispetto al dato riferito al 2022. Gli accertamenti sono risultati superiori a quanto prospettato di circa il 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali, per le quali l'importo atteso era pari a 672,3 miliardi di euro e di circa il 9 per cento rispetto alle previsioni definitive, per le quali l'importo stimato era pari a circa 680 miliardi.

L'incremento degli accertamenti di entrate finali è derivato interamente dall'aumento registrato dalle entrate tributarie, mentre le entrate extratributarie e le entrate per alienazione e ammortamento dei beni hanno fatto registrare una riduzione di accertamenti.

Per quanto riguarda i dati di consuntivo relativi alle spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si fa presente che i relativi impegni nel 2023 si sono attestati a 866,1 miliardi di euro, registrando un incremento di circa 24,8 miliardi, pari al 2,9 per cento. Si segnala, a tal proposito, che all'interno di tale aggregato la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 695,3 miliardi di euro, in aumento di 14,2 miliardi rispetto al 2022; mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa 10,6 miliardi, attestandosi a 170,9 miliardi di impegni. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per circa 278 miliardi di euro, con un aumento del 6,17 per cento

rispetto al dato del 2022, quando i rimborsi erano stati pari a 261,8 miliardi, gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.144 miliardi di euro, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente di circa il 3,7 per cento.

Assumendo a riferimento i valori di previsione, si evidenzia come i dati risultanti dalla gestione siano risultati inferiori sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive per quanto riguarda tanto le spese finali, quanto le spese correnti, mentre le spese in conto capitale, stimate in 157,7 miliardi di euro nelle previsioni iniziali, sono risultate pari a 170,9 miliardi a consuntivo.

Con riferimento alla gestione dei residui, si rivela che anche nel 2023 il loro ammontare continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate, sia dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella relazione al rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti registrava al 1° gennaio 2023 residui attivi per un valore di 235.337 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 193.495 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 41.843 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate in misura pari a 89,31 miliardi di euro, sia dal lato delle uscite con una riduzione di 52,33 miliardi, di cui circa 5,3 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. Pertanto, il saldo attivo tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 era pari a 41.843 milioni di euro, per effetto delle variazioni intervenute nell'anno si è ridotto a 4.860 milioni, con una flessione di 36.982 milioni di euro.

Si osserva che all'entità dei residui pregressi accertati a seguito della gestione si sono aggiunti, in corso di esercizio, i residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023. Il rendiconto 2023 registra 105.280 milioni di euro di residui attivi di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2023, e 57.603 milioni di euro di nuovi residui passivi. Nel complesso, dunque, i residui attivi al 31 dicembre 2023 risultano pari a 251.306 milioni, mentre i residui passivi al 31 dicembre 2023 ammontano a 198.769 milioni. Nel complesso, quindi, il conto dei residui al 31 dicembre 2023 presenta una eccedenza attiva di 52.537 milioni di euro.

Si ricorda che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

Si segnala che, in termini di cassa, il saldo netto da finanziare è risultato pari, nel 2023, a 173 miliardi di euro, con un incremento di 10,5 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente, in cui il saldo si era attestato a 162,5 miliardi.

Si evidenzia come la gestione di cassa abbia complessivamente dato luogo, infatti, a incassi complessivi per 1.050,1 miliardi e a pagamenti per 1.128,7 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2022, un aumento sia degli incassi, del 3,2 per cento, che dei pagamenti, del 2,3 per cento. In particolare, gli incassi finali evidenziano un aumento di 21,4 miliardi di euro rispetto al 2022, attestandosi a 679,1 miliardi, a fronte dei 657,7 registrati l'anno precedente. Il volume dei pagamenti finali si attesta a 852,2 miliardi di euro, con un aumento di 31,9 miliardi di euro rispetto al 2022.

Il conto generale del patrimonio, le cui risultanze sono riportate nell'articolo 6 del disegno di legge, comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità bilancio e quella patrimoniale.

Si evidenzia altresì come dai risultati generali della gestione patrimoniale 2023 emerga un'eccedenza passiva di circa 2.758 miliardi, con un peggioramento di circa 163 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2022, pari in termini percentuali al 6,3 per cento.

Il totale delle attività ammonta a circa 1.048,6 miliardi, con un aumento di 7,3 miliardi, mentre il totale delle passività ammonta a 3.806 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria.

Nel segnalare che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2023, con l'esclusione da tale dichiarazione di alcuni capitoli delle entrate e delle spese, si rinvia per

maggiori approfondimenti al riguardo alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e del Senato.

Da ultimo, si rileva come, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 36, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione illustrativa al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato includa anche il cosiddetto ecorendiconto, nel quale si illustrano le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuto ambientale, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di protezione dell'ambiente riguardanti l'attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse del patrimonio naturale.

Le risorse finanziarie destinate dallo Stato nel 2023 alla spesa primaria per i programmi ambientali ammontano a circa 25,8 miliardi, pari al 2,6 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Si registra quindi una riduzione della spesa ambientale rispetto al dato relativo al 2022, che tuttavia faceva riferimento anche alle misure per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo appunto al *dossier* n. 351/1 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati. (*Applausi*).

[LIRIS](#), relatore sul disegno di legge n. 1201. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico nel focalizzare il lavoro che è stato fatto nelle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. Non è questo soltanto un documento di carattere tecnico - per definizione, dev'essere molto tecnico - ma in realtà, oltre a numeri e tabelle, rappresenta anche una visione del futuro di questa Nazione, disegnando sfide e strategie. Oltre ad aggiornare il bilancio di previsione, tiene conto del rendiconto, che fa suo, e disegna i principali obiettivi che in esso cogliamo e che sono i tre o quattro punti che voglio mettere in evidenza, perché sono stati stressati, enfatizzati, sottolineati e volutamente resi protagonisti di questo assestamento.

Innanzitutto, vi è il miglioramento del saldo netto di 169 milioni, dato che fa capire quali siano la tenuta dei conti pubblici e il lavoro che il Ministero dell'economia e finanze sta svolgendo, per cui ringrazio il Governo, presente in Aula nella persona del sottosegretario Albano. Vi è poi l'aumento delle entrate (16,4 miliardi), per di più di natura tributaria. Il risparmio pubblico di quasi 18 miliardi (17,9, per la precisione) rimane certamente un saldo negativo, ma da 69,2 miliardi si arriva a 51,6. Variazioni importanti ne abbiamo avute durante l'anno.

Avete chiaro come funziona l'assestamento: l'assestamento modifica, a seconda delle contingenze economiche e finanziarie di natura nazionale e internazionale, i conti del bilancio di previsione, con un cambiamento che si è registrato per quanto riguarda i fondi per la Protezione civile, alla luce degli eventi alluvionali del 2023 che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche; un assestamento focalizzato sul realismo e sulla responsabilità, che va a verificare le effettive entrate e le effettive spese previste, adeguando i conti pubblici alle necessità e senza compromettere la stabilità finanziaria del Paese.

L'efficienza della spesa pubblica è un altro tema tenuto in debita considerazione, frutto di un'analisi approfondita e puntuale delle priorità nazionali. Si va a investire laddove occorre e dove realmente è necessario; così sulle politiche di sviluppo.

L'assestamento rispecchia la volontà di sostenere le politiche economiche e sociali, con un focus particolare sull'innovazione tecnologica, la transizione ecologica e la formazione professionale, e un'adeguata attenzione sulla trasparenza e sulla partecipazione. Sulla trasparenza vorrei fare qui i complimenti al lavoro svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del sottosegretario Albano, cui chiedo di portare i ringraziamenti alla parte tecnica e politica, che lei rappresenta. Le tabelle sono, infatti, esaustive e consultabili a tal punto che gli *stakeholder* possono arrivare a capire immediatamente quali sono le poste in campo e soprattutto qual è stato il lavoro messo in cantiere. E ciò anche per quanto riguarda il bilancio di previsione, che andremo a scrivere dall'autunno di quest'anno, soprattutto alla luce delle regole di contabilità, che sono state modificate e che potrebbero mettere in crisi un sistema che però, stando a questi conti e alla loro tenuta, non fa intravedere alcuna frattura.

In conclusione, agli onorevoli colleghi dico che questo assestamento di bilancio - ve lo dice una

persona che lo ha letto, lo ha verificato, lo ha consultato e lo ha studiato - non è soltanto un atto formale, ma è anche un atto programmatico, che dà chiari segnali di tenuta dei conti pubblici. Pertanto, è un passo deciso per un futuro stabile ed equo per tutti i cittadini italiani. Esso mira a coniugare crescita economica e coesione sociale. Chiedo a tutti di fare una valutazione obiettiva e oggettiva su questo lavoro, valutando tutti, compresa la minoranza, la possibilità di votare favorevolmente.
(Applausi).

PRESIDENTE. Non ci sono iscritti a parlare in discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice sul disegno di legge n. 1200, senatrice Testor.

TESTOR, *relatrice sul disegno di legge n. 1200.* Presidente, chiaramente non replico, non essendoci stati interventi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1201, senatore Liris.

LIRIS, *relatore sul disegno di legge n. 1201.* La replica mi sembrerebbe superflua, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che, poiché la votazione finale dei due provvedimenti avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta concluso l'esame degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente alla discussione degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1200, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'articolo 5, con gli annessi allegati 1 e 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Si è così concluso l'esame degli articoli del rendiconto.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale, con la presenza del numero legale, dei disegni di legge rendiconto 2023 e assestamento 2024 avranno luogo alla ripresa dei lavori.

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,11, è ripresa alle ore 16,02).

Riprendiamo i lavori.

Questa mattina si è conclusa la votazione degli articoli del disegno di legge di Rendiconto.

Poiché al disegno di legge di assestamento non sono stati presentati emendamenti ed esso si compone del solo articolo 1, passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul complesso dei due provvedimenti, che verranno svolte congiuntamente.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, colleghi, il mio sarà un intervento breve perché in realtà, a parte il clima già un po' da pre-vacanza, non c'è molto da dire.

Sicuramente non stiamo parlando di un provvedimento che lascerà il segno nella storia. Piuttosto, a me sembra opportuno precisare una serie di considerazioni doverose nell'ambito di un'analisi politica un po' più generale. Noi stiamo andando avanti con questo Governo senza intervenire in modo strutturale sulle storture e sui problemi che il Paese ha e che condizionano un esercizio, in termini di politica di bilancio, che sia dirottato verso le esigenze prioritarie del Paese stesso. Quindi, meno si affrontano i nodi strutturali e meno sarà questo Governo in grado di intervenire nell'ambito delle politiche che davvero necessiterebbero al Paese: sanità e riforme di vario genere.

C'è un dato che deve essere in qualche modo sottolineato. È il dato dell'aumento delle entrate tributarie. Anche qui è un bel mistero: si continua a dire che non ci sono interventi in termini fiscali, che non ci sono prelievi ulteriori, ma questi dati vanno considerati nell'ambito di una politica complessiva. Non si riesce a capire come il Governo riuscirà a garantire quei tagli, ad esempio i tagli sul cuneo, che dovranno essere confermati nella legge di bilancio. Continua ad aumentare la spesa pubblica, senza un minimo di riflessione su possibili *spending review* che potrebbero essere fatte, continuando a danzare sul Titanic come se non accadesse nulla o non ci fossero altre possibilità di intervento.

Vi sono poi delle questioni particolarmente odiose, nell'ambito di una strategia più complessiva che riguarda il Paese e il suo sviluppo. Ad esempio, avete dimezzato le risorse sulla diversificazione delle fonti energetiche. Per un Governo che pone il tema energetico come centrale, questa è una notizia che deve essere necessariamente rilevata. Avete tolto più di mezzo miliardo alla mobilità e alle infrastrutture e milioni all'intermodalità, naturalmente per destinarli a misure ben più importanti, come per esempio il Gran Premio del *made in Italy*: perché le priorità di questo Governo sono sempre molto chiare e molto note.

Io vengo da una discussione occorsa ieri, nella quale abbiamo evidenziato tutti i problemi infrastrutturali del Paese. Ad agosto, noi abbiamo un Paese in tilt, che non riesce a muoversi, con i turisti che ci guardano con occhi sgranati perché non siamo in grado di garantire neppure un servizio. Però, i tagli sui trasporti e sulle infrastrutture sono sempre una priorità assoluta per questo Governo,

nel quale si sbraita molto, si litiga come maggioranza, si prova a fare gesti di forza in una direzione o nell'altra, ma un dato è chiaro: Salvini non tocca palla.

Infine, chiedo ora l'attenzione anche degli altri colleghi dell'opposizione. Parallelamente a ciò che sto per dire, io ho presentato una mozione, che ho chiesto di sottoscrivere a tutte le colleghe dell'Assemblea e, se vorranno farlo, anche ai colleghi, perché sarebbe molto gradito anche il loro sostegno. I senatori del mio Gruppo lo hanno già fatto. Tale mozione chiede di estendere gli *screening* sul tumore al seno.

Colleghe e colleghi, questo provvedimento prevede quasi un milione di tagli ai test genomici per il carcinoma mammario. Questa cosa non può passare inosservata, perché chi siede in Commissione bilancio si ricorderà la battaglia che in piena notte abbiamo fatto per avere un aumento dei test, che sono ovviamente funzionali al tema della prevenzione e della lotta a uno dei tumori più diffusi e anche più mortali.

Avere fatto questa battaglia pochi mesi fa, assieme anche a tanti colleghi, per poi vedere che in questo testo vi è un taglio così odioso, mi lascia francamente esterrefatta. Dopo anni e anni in cui la prevenzione per tutte le tipologie di tumore è stata disattesa, anche a causa del Covid-19 e dello stress che i nostri ospedali hanno subito per le vicende legate al Covid-19, il primo atto che si fa, anziché investire e ripristinare un sistema di prevenzione degno di questo nome, è di togliere risorse. E non mi si venga a dire che è perché non si riuscivano a spendere queste risorse, perché, se non si riesce a spendere su un tema così importante, il problema lo avete voi e, purtroppo, anche tutto il Paese.

(Applausi).

Concludo quindi questo breve ragionamento perché - ripeto - non c'è molto da dire in termini generali e strategici in quanto si tratta di un provvedimento tutt'altro che strategico. I problemi rimangono tutti lì (dall'aumento delle entrate fiscali a quello del debito), ma ci sono delle coordinate nei tagli che fanno capire qual è la priorità di questo Esecutivo. A maggior ragione, dal momento che la questione della prevenzione del tumore al seno è, a mio modo di vedere, uno dei temi su cui noi dobbiamo impegnarci di più nei prossimi anni, chiedo ancora una volta, proprio per evitare che la politica dei tagli del Governo vada avanti, di sottoscrivere la mozione che abbiamo presentato e di rimettere al centro della discussione di quest'Aula una priorità assoluta per le donne e per tutti i cittadini. *(Applausi).*

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, esprimeremo un voto contrario sul rendiconto e l'assestamento di bilancio. Qualcuno potrà dire che non è una novità; certamente, anche perché questo rendiconto è in linea con il DEF che abbiamo contrastato e sul quale abbiamo espresso un giudizio negativo, anzi, per alcuni versi, i segnali sono addirittura peggiori rispetto alla situazione.

Voi date importanza, ad esempio, alla questione occupazionale; in termini di numeri avete ragione, purtroppo, in termini di ore lavorate, no. C'è qualcosa che non funziona; se aumenta l'occupazione, ma diminuiscono le ore lavorate, vuol dire che ci sono dei problemi molto seri da questo punto di vista.

Inoltre siamo di fronte ad una situazione per la quale il salario medio dei lavoratori e delle lavoratrici diminuisce, anche perché, come si dice, l'inflazione galoppa e i salari non hanno alcuno strumento, tranne alcuni pochi contratti, ed elementi di recupero della questione inflattiva. Dall'altra parte ci sono oltre 10 milioni di lavoratori e lavoratrici che aspettano il rinnovo dei contratti.

Siamo di fronte a una situazione nella quale predicate bene, ma razzolate male, essendoci - ripeto - oltre 10 milioni di lavoratori che vanno in questa direzione e più di quattro milioni di persone continuano ad avere un salario orario sotto i nove euro lordi l'ora.

In sostanza su questo terreno non ci sono passi in avanti, ma indietro. Non c'è il miglioramento che voi tendete a valorizzare. I dati sono questi: la perdita del potere d'acquisto e i contratti non rinnovati. Aumenta inoltre la precarietà. Sostanzialmente se vogliamo guardare avanti, non possiamo continuare a dare il messaggio che i giovani devono continuare a vivere nell'instabilità permanente, fondata sulla deregolamentazione del proprio rapporto di lavoro e quindi sui *voucher* e sui contratti a termine, andando in questa direzione.

Se vogliamo fare una discussione seria sul mondo del lavoro, proprio perché tendo sempre a dire che

nessuno ha la verità in tasca e nessuno ha la bacchetta magica, bisogna invertire la tendenza. Siete contro il salario minimo, non prevedete alcun elemento di recupero dal punto di vista della perdita inflattiva, non c'è una modifica ed, anzi, c'è una deregolazione continua dei contratti e dei rapporti di lavoro; questa è in sostanza la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Inoltre non c'è una politica industriale. So che in questi giorni e in queste ore c'è stata ed anche domani ci sarà una discussione su Stellantis e su Ilva, ma dove sta la politica industriale di questo Governo? Questo è il punto da capire. In effetti, molti settori stanno lasciando il nostro Paese. In più abbiamo un grande problema: essendo noi fornitori e subfornitori della cosiddetta locomotiva tedesca, nel momento in cui anche quell'economia è in crisi e ha delle difficoltà, le nostre difficoltà aumentano. In questo dibattito ho sentito, ad esempio, una specie di rivalsa nei confronti dei cinesi; tuttavia, a seguito del viaggio fatto recentemente dal Presidente del Consiglio con un gruppo di industriali, ad esempio, ci viene detto che dovremmo fare un accordo, perché gli unici che produrranno una vettura elettrica con un costo accessibile per le masse popolari, cioè a un prezzo di circa 12.000 euro, sono proprio i cinesi. Questo è il dato fondamentale, tant'è che ce lo chiedono degli imprenditori; forse dovremmo ragionare più di queste cose e meno di questioni localistiche. In sostanza, la situazione economica segna delle difficoltà.

Poi in questo record si registra, ad esempio, una diminuzione delle spese sulle fonti energetiche diversificate, dal 4,4 al 2,2 per cento, e un aumento delle spese militari, che vanno verso il 2 per cento. Se voi pensate che l'economia si possa rilanciare esclusivamente con l'aumento delle spese militari, esportando munizioni e armi in tutti i Paesi dove c'è un conflitto; se pensiamo davvero a un'economia di guerra credo che non si possa essere assolutamente d'accordo. Non si può essere d'accordo con questa impostazione. Bisognerebbe ridurre le spese militari e investire da un'altra parte, invece si fa esattamente il contrario.

Prima ho detto che avete depotenziato le spese sulla questione climatica. Vorrei sapere se il nuovo progetto industriale si basa sul ponte sullo Stretto di Messina, mentre, come abbiamo detto anche stamattina e anche nella discussione di ieri, ritengo che dovremmo affrontare il problema della mobilità sostenibile nel nostro Paese. Il ponte sullo Stretto di Messina non è una questione da mettere al primo posto, ce ne sono altre che andrebbero affrontate.

Vorrei farvi una domanda partendo da un dato: la riduzione del cuneo fiscale era riferita solo all'anno in corso e occorrono 10 miliardi per sostenere tale misura; poi occorrono quattro miliardi per questioni fiscali, 10 miliardi per correggere altre questioni sul terreno pubblico e siamo arrivati a 25 miliardi. La domanda è la seguente: le tasse devono continuare a pagarle solo lavoratori dipendenti e pensionati, o anche quelli che hanno guadagnato tanti soldi in questi anni? (*Applausi*). Penso alle banche, alle case farmaceutiche, alle industrie energetiche, eccetera. Ci sono dei signori che hanno triplicato i propri redditi, quindi forse bisogna intervenire. Anche rispetto a questo, ci sono imprenditori illuminati che non si scandalizzano se viene messa una piccola patrimoniale, perché in una situazione di difficoltà tutti dovrebbero andare in questa direzione. In tutto questo, oggettivamente non c'è alcuna inversione, quindi, in sostanza, come dicevo all'inizio, noi confermiamo il nostro voto contrario perché, anziché migliorare o ascoltare le cose che abbiamo detto quando abbiamo discusso del Documento di economia e finanza e della legge di bilancio, il documento in esame va in direzione opposta rispetto a ciò che noi pensiamo. Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la lettura dei dati di consuntivo del rendiconto 2023 mostra che la gestione dei conti pubblici non solo è stata prudente, ma anche virtuosa, credo che anche i colleghi della minoranza dovrebbero farsene una ragione. Nel 2023 tutti i saldi sono migliorati sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto a quelle finali. Il prodotto interno lordo cresce di 123 miliardi di euro, passando dai 1.962 del 2022 ai 2.085 miliardi del 2023. In conseguenza della crescita del prodotto, tutti i dati del rendiconto misurati in rapporto al PIL sono migliori rispetto a quelli precedenti. Inoltre, ci sono circa 94,5 miliardi di entrate in più anno su anno tra il 2023 e il 2022, di fronte a un aumento di spesa di quasi 41 miliardi. L'aumento delle entrate riguarda soprattutto le

imposte sui redditi, i versamenti Irpef conseguenza del *record* storico di occupazione, una crescita occupazionale che c'è stata sia tra i dipendenti - soprattutto a tempo indeterminato -, cosa per la quale si è lavorato, sia attraverso le imposte sostitutive sui redditi degli autonomi. Le spese quindi aumentano, ma crescono meno delle previsioni iniziali e anche questo evidenzia una gestione prudente dei conti pubblici. L'assestamento 2024 prevede maggiori entrate per 26,7 miliardi utilizzate per 19,5 miliardi per maggiori contributi agli investimenti. Inoltre, scende il valore della spesa pubblica rispetto al prodotto interno lordo; la destinazione delle nuove spese, anche dopo la rimodulazione delle voci di spesa esistenti, si sposta soprattutto verso il sostegno alle attività delle imprese italiane.

L'Irpef in crescita, grazie ai redditi dei nuovi lavoratori, è il segnale che l'economia cresce aumentando il numero degli occupati, arrivato a un nuovo *record*. C'è una evidente crescita dell'economia dei servizi, che colma l'attesa della ripresa del settore industriale, i numeri dell'assestamento del primo semestre 2024 proiettati sull'intero anno consentono di ragionare con una maggiore possibilità di analisi persino sui numeri della manovra di bilancio. Purtroppo, la speculazione cerca e ha cercato di innescare anche notizie false su nuove tassazioni sui profitti delle banche, tasse che non ci saranno. Il nostro sistema produttivo ha bisogno del sostegno importante dei nostri istituti di credito che puntualmente daranno il proprio credito all'economia reale, avendo già rafforzato i propri requisiti patrimoniali. Il Governo esce quindi premiato dai due anni di Governo fotografati da rendiconto e assestamento. Sulla base di questi dati si intravede una manovra di bilancio che confermerà le misure in favore dei redditi medi e a sostegno del sistema Italia.

Sono insomma due disegni di legge, il rendiconto 2023 e l'assestamento 2024, che contengono numeri sicuramente positivi e per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.

[DAMANTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, ieri è arrivata la quinta rata e abbiamo visto tutti la felicità della *premier* Meloni e di tutti i componenti del Governo e della maggioranza, ma ci siamo chiesti cosa c'è dietro questi festeggiamenti. Eppure è sotto gli occhi di tutti: la spesa sull'attuazione del PNRR è lenta, va a passo di lumaca. Un conto sono le erogazioni, un conto è la messa a terra del PNRR. *(Applausi)*. Eppure si festeggia, si dice che siamo i primi della classe. A giugno di quest'anno sono stati spesi 52,2 miliardi e non sono io a dirlo, non sono neanche gli articoli di stampa che parlano di 51,3 miliardi, ma lo dice il ministro Fitto in audizione. Diamo per buono il dato fornito dal Ministro, ma 52,2 miliardi rispetto ai 102 miliardi di euro arrivati ed erogati dall'Unione europea a quanto ammonta, colleghi? Non lo dice Ketty Damante, lo dicono i numeri: sì e no siamo al 50 per cento della spesa effettuata sui 102 miliardi ottenuti.

Eppure, dall'attuazione del PNRR dipende il 90 per cento della crescita di quest'anno, il 2024, almeno così ha scritto il Governo nel DEF, in cui l'apporto positivo del piano al PIL, proprio quello di cui parlava il collega che mi ha preceduto, importantissimo, si mantiene vigoroso anche nel 2025, con l'83 per cento, e nel 2026, con il 73 per cento: quindi, abbiamo ottenuto 102 miliardi, ne abbiamo spesi soltanto 52 ed entro giugno 2026 - e siamo già ad agosto 2024 - ne dobbiamo spendere 143. Credo che non sia sfuggito a nessuno dei presenti in quest'Aula, compresi i colleghi della maggioranza, che proprio ieri la *premier* Meloni, felice e contentissima, ha comunque legato il versamento della Commissione europea e l'incasso della rata proprio all'ultimo dato sul PIL fornito dall'Istat, che ha registrato una crescita dello 0,7 per cento nel primo semestre del 2024. Se però non attuiamo la spesa, non spendiamo e rimangono i soldi nei cassetti, non ci sono né PIL, né crescita e credo che questo Parlamento, oggi che discute rendiconto 2023 e assestamento 2024, una riflessione la debba fare. *(Applausi)*. Non c'è nulla da festeggiare, siamo tutti molto preoccupati.

E ancora, il 2 agosto scorso proprio l'Istat ha fornito i dati sulla produzione industriale: siamo al diciassettesimo mese consecutivo di calo, un periodo di tempo infinito per una delle economie più sviluppate del mondo e per un sistema Paese come l'Italia, che non ha mai conosciuto un periodo così lungo di contrazione e in cui le aziende sono quasi sempre e da troppo tempo in sofferenza, come esse stesse dichiarano. Che fa il Governo? Continua a dire che va tutto bene.

Mi sono andata a vedere allora cosa dicevano nelle interviste i colleghi che fanno parte di questo Esecutivo quando invece erano all'opposizione, magari del Governo Conte (e mi riferisco a Bagnai, Brunetta o Salvini): la loro scienza e competenza attribuiva alle politiche economiche dal Governo Conte il disastro e il crollo della produzione industriale di allora. Se il Governo oggi però dispone di questi scienziati, me la faccio una domanda: ma com'è che non hanno nemmeno pensato a impostare uno straccio di politica economica (*Applausi*), quegli scienziati che trasudavano astio a ogni parola nelle loro accuse a una politica economica errata, ma che almeno c'era? Adesso che sono al Governo è forse lo stesso amor di patria di prima che impedisce loro di vedere diciassette mesi di regressione industriale.

Colleghi, crescita e PNRR hanno un unico denominatore, l'impatto sulla legge di bilancio, ma anche la tenuta dei conti pubblici, perché la mancata attuazione del PNRR potrebbe compromettere e aumentare i ritardi della spesa, e quindi le erogazioni future. Questo ce lo dice l'Unione europea, non lo dicono né Ketty Damante, né il MoVimento 5 Stelle. Perché cantiamo vittoria, quindi?

Anzi, forse vi è sfuggito che ieri la Meloni era felice, ma il ministro Fitto ha lanciato un messaggio: il Governo intensificherà il monitoraggio sull'attuazione. Io l'ho percepito quel messaggio realistico e lo dovremmo percepire tutti quanti noi qui in Parlamento che non è tutto oro ciò che luccica e che è soltanto propaganda di facciata dire che tutto va bene in Italia.

In meno di due anni dobbiamo portare a casa tutti gli obiettivi e i traguardi, ora e non domani, nel 2024 e nel 2025 (*Applausi*), e la colpa non è dei Comuni, che invece attuano a testa bassa tutti i progetti. Addirittura, sono i Ministeri che portano a ritardi e l'amministrazione centrale.

Il Ministero delle infrastrutture è fermo al 15 per cento e che diciamo delle erogazioni ai Comuni? Ecco perché noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo fatto una proposta di legge, l'istituzione di una Commissione di vigilanza, perché ha ragione il ministro Fitto: dobbiamo intervenire di più sulla vigilanza e sul controllo dell'attuazione, perché non si scherza più.

Tra l'altro, ci sono troppe incertezze. Il ministro Fitto parla di revisioni al PNRR. Ancora revisioni? Ancora revisioni? O, ancora, il ministro Giorgetti parla di chiedere una proroga. Il PNRR va portato a casa, ora o mai più. (*Applausi*). Ecco che vi stiamo dando una mano con l'istituzione di questa Commissione di vigilanza e controllo.

Ma basta dire che siamo i primi, basta dire questo? (*Commenti*). Non basta dire che siamo i primi e voglio dire con onestà che noi siamo i primi ad aver ottenuto cinque rate, ma non diciamo - almeno il Governo non lo dice - che noi siamo quelli che abbiamo avuto più soldi e quindi abbiamo più rate da incassare. Altri hanno avuto di meno, ma sono più veloci, vedi la Francia. In alcuni rapporti, ad esempio il rapporto percentuale tra scadenze già raggiunte e il totale di quelle previste, al primo posto c'è la Francia, lo sapete dov'è l'Italia? Al nono posto, ma il Governo non lo dice ed esulta per le erogazioni, che è tutt'altra cosa che l'attuazione.

E potrei continuare all'infinito, ma l'unica cosa che rimane certa - e su questo io credo, colleghi, dobbiamo fare una riflessione, opposizione e maggioranza - è che la leva sulla crescita è al momento spuntata. Poi il collega Paroli parlava dei provvedimenti in discussione e diceva che tutto è molto positivo, anche da quel punto di vista. Io non so quali atti avete letto; io ho letto il *dossier*, anche se in Commissione non è che ne abbiamo discusso poi così tanto. Il quadro generale degli andamenti dei saldi di competenza in valore assoluto mostra un generale peggioramento delle previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali, con dati allarmanti, legati essenzialmente ad un sostanziale aumento delle previsioni di spesa di circa 24,8 miliardi di euro, a cui fa riscontro un lieve aumento delle corrispondenti previsioni di entrate (28,8 miliardi). Ma c'è un debito pubblico aumentato di 170 miliardi di euro.

Poi, quanto all'assestamento, la volontà del Governo è sempre orientata nel senso di rinviare al prossimo mese di settembre l'adozione delle principali scelte di fondo di politica economica. Si aspetta il piano strutturale di bilancio di medio periodo, da presentare entro il 20 settembre.

Ecco, Presidente, queste motivazioni, ma soprattutto la mancanza di attenzione alla crescita della produzione industriale e all'attuazione del PNRR, non possono che farci votare contro questo provvedimento. (*Applausi*).

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, mi rendo conto che rendiconto e assestamento non sono esattamente degli argomenti che scaldano i cuori, specialmente in questo periodo dell'anno. Effettivamente concordo, sono due documenti tecnici su cui il Parlamento può intervenire poco, perché si tratta più che altro di prese d'atto di situazioni contabili.

Però cogliamo l'occasione di questi documenti, che ci vedono tendenzialmente spettatori, per riuscire a fare qualche riflessione, perché normalmente siamo presi dal contingente. Sapete com'è la nostra vita, ma forse il nostro lavoro si conosce poco all'esterno: siamo sempre di corsa, presi per questo o quel comma da approvare in una Commissione, la Commissione di merito, il parere e così via. Passiamo poco tempo, secondo me, a riflettere assieme su quale potrebbe essere un'idea differente dell'economia o della gestione di uno Stato. Questa idea differente dovrebbe essere da parte nostra, in quanto Parlamento, trasmissibile al Governo.

Non vorrei sinceramente che quest'Aula - e parlo anche per la maggioranza - tenda a un atteggiamento che a me non piace, che è quello della passività nei confronti dell'andamento del Governo. Noi dovremmo essere propositivi e per essere propositivi ognuno di noi, che ovviamente ha contatto diretto e indiretto con i nostri colleghi che in questo momento sono al Governo, dovrebbe essere, secondo me, conscio di quello che si può fare. Quello che si può fare ci viene detto dai numeri del rendiconto e dell'assestamento, perché se prendiamo i numeri del rendiconto, vale a dire l'esito finale dei conti del 2023, guardando quell'esito, senza esagerare con i dettagli, penso che ci sia una cosa che salta all'occhio a tutti, vale a dire cos'erano le previsioni e cos'è l'attualità. Le previsioni davano molto banalmente un *deficit* molto più basso e un rapporto debito-PIL molto più alto: la previsione, se non ricordo male, si attestava sul 142 per cento del rapporto debito-PIL, a fronte di un *deficit* del 4 per cento. Invece, il *deficit* è andato al 7 per cento - questo per i motivi che ben sappiamo, superbonus, soprattutto, comunque spese maggiori rispetto al preventivato - e il rapporto debito-PIL è andato al 137 per cento.

Forse tutti noi, quindi, dovremmo essere consci del fatto che quando si dice "oddio il debito pubblico" probabilmente ci manca un elemento. Tale elemento è la crescita in questo caso, in un tessuto arido come quello di tutti gli Stati europei, ma soprattutto dell'Italia, che non ha investimenti, che non ha spesa da tempo, perché bisogna tagliare, perché bisogna fare austerità, perché non si può spendere, perché c'è l'articolo 81 e tutte queste cose che accompagnano la nostra vita, che ci rendono passivi e rendono quest'Aula meno attiva rispetto a quello che era in passato, quando magari potevamo avere margine per fare qualche spesa e investimento in più e potevamo dedicare qualche attenzione in più ai nostri territori. Ebbene, il fatto che non si potesse spendere niente in passato - questi dati ce lo indicano - probabilmente non era la scelta giusta. Infatti, secondo me, se invece si spendesse di più (e immaginate cosa si sarebbe potuto fare) e non si spendesse in maniera scriteriata come è stato fatto con il superbonus, ma gli stessi soldi fossero stati spesi in investimenti più produttivi, sicuramente avremmo potuto fare infrastrutture, centrali, energia e interventi di questo tipo e avremmo ottenuto esattamente lo stesso meccanismo di crescita del PIL, ma anche più duraturo. Ricordiamoci che il debito pubblico è sempre in proporzione al PIL, perché altrimenti non ha senso. Se il PIL viene sostenuto dagli investimenti e dalla spesa, pensate un po', persino quella cattiva, ecco che il rapporto debito-PIL magicamente scende. L'obiettivo che viene inseguito sempre, si realizza stranamente con un aumento del *deficit*. Quindi, buona parte delle cose che ci hanno raccontato in passato non sono vere e questi numeri testimoniano come dovrebbe essere il nostro mondo. Ci dicono a gran voce che l'Italia ha bisogno di investimenti e noi dovremmo insistere per riuscire ad averne sempre di più rispetto ad ora, perché il nostro arretrato in termini di investimenti è così alto che ogni goccia in più che viene versata dà frutto e dà segni positivi.

Cosa abbiamo invece nell'assestamento? L'assestamento ci indica un valore che salta all'occhio ed è stato richiamato da tanti colleghi, che in questo caso ci insegna come dobbiamo fare: ci sono 16,4 miliardi in più di entrate tributarie, ma questi 16,4 miliardi in più si sono avuti perché abbiamo aumentato le tasse, come ho sentito dire da parte di qualche sciocco (devo dire non in questo ramo del

Parlamento)? Direi proprio di no, perché le tasse - tutti lo sanno - non le abbiamo aumentate. Da dove arrivano i 16 miliardi in più? Derivano da un miglioramento delle condizioni economiche e soprattutto dal fatto che magari tanta gente non è più nel reddito di cittadinanza, ma è nel lavoro vero (*Applausi*). Guarda caso, l'aumento si è registrato soprattutto nell'Irpef. Da dove arriva l'Irpef, secondo voi? Ovviamente arriva dal fatto che c'è un numero maggiore di occupati. Questo numero maggiore di occupati dà come risultato un gettito fiscale più alto e quindi il risultato è che anche in questo caso abbiamo una crescita che dà un risultato virtuoso.

Posto che sia un obiettivo condivisibile da perseguire, un calo del rapporto debito-PIL (dal mio punto di vista non c'è esattamente questa priorità, ma diciamo che lo sia), lo raggiungeremmo sicuramente non con più tasse ma con più crescita, e questi dati ce lo stanno dimostrando. Si cresce anche senza avere un aumento fortissimo del PIL, ma semplicemente sistemando qualche stortura che c'era nel passato, come nel caso del passaggio da un'economia di sussidio a un'economia normale, dove chi lavora prende uno stipendio e paga le tasse.

Aggiungo qualche altra breve considerazione. Prendo ad esempio un piccolo provvedimento che fa capire qual è la strada giusta. Vedo vicino a me il mio collega Garavaglia, uno di coloro che hanno pensato ad esempio alla questione dell'imposta sostitutiva sulle mance. Sarà una piccola cosa, ma intanto si potrebbe fare una tassa assolutamente accettabile con un'aliquota molto piccola sulle mance che vengono date con carta di credito. Queste vengono accreditate direttamente al gestore dell'impianto turistico e ai lavoratori quindi conviene incassare: ecco che emerge il nero. Emergendo il nero, che cosa succede? Aumentano le entrate fiscali ed ecco che lo Stato incassa di più senza alzare le tasse. (*Applausi*). Il sistema deve essere questo, che poi era il meccanismo alla base della *flat tax*, vale a dire: non necessariamente devo alzare le tasse, ma mi basta semplificarle, stabilire un'aliquota adatta e alla fine il gettito aumenta, perché la gente è più contenta di pagare le tasse se a fronte c'è qualcosa di ragionevole.

Così come sarà ancora più contenta di pagare le tasse quando andrà a regime - vedrete che a fine anno l'aumento delle entrate tributarie sarà ancora più alto - il provvedimento salva casa. Quando la gente sarà molto contenta di andare a sanare delle vecchie e piccole irregolarità all'interno del proprio appartamento pagando una determinata cifra, ecco che si avrà questa curiosa magia della gente che paga volentieri le tasse, perché in una maniera o nell'altra le cose migliorano. Questo è un obiettivo che si può ottenere.

Penso che stiamo facendo un buon lavoro e che questi dati ci testimoniano come bisogna fare e qual è la strada da perseguire. Noi contiamo di andare avanti su questo binario, perché i numeri ci stanno dando ragione. (*Applausi*).

[MISIANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD-IDP). Signor Presidente, la discussione del rendiconto e dell'assestamento rischia di essere un passaggio un po' burocratico. Cerco di prendere spunti dai numeri per fare il punto su alcuni nodi di politica economica in una fase peraltro delicata: l'Italia è in procedura per *deficit* eccessivo; la Commissione europea ha trasmesso al nostro Paese la traiettoria di riferimento che sarà la base per costruire il piano strutturale di bilancio che va consegnato entro fine settembre. Anzi, Presidente, colgo l'occasione per chiedere nuovamente al Governo che venga resa pubblica la traiettoria comunicata dalla Commissione europea, per mettere tutti in condizione di fare le proprie valutazioni.

In questa fase è utile, credo, fare qualche riflessione su questi nodi di politica economica. Il primo riguarda le entrate fiscali, a un anno dall'approvazione della legge delega. La riforma è stata varata con grandi ambizioni e il vice ministro Leo ha fatto persino riferimento alla riforma Cosciani del 1972-1973. A un anno di distanza e dopo parecchi decreti attuativi, possiamo dire che quello che è venuto fuori è molto lontano da quelle ambizioni e soprattutto molto lontano da ciò che servirebbe al Paese. I mali del nostro sistema fiscale li conosciamo, ma di fronte ad essi la riforma, stando a quello che abbiamo visto, ha prodotto risultati molto modesti. L'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef ha prodotto otto euro di tasse in meno al mese, peraltro solo per il 2024 e vedremo se questo intervento proseguirà; la tanto sbandierata deduzione aggiuntiva Ires per un anno e invece l'abolizione

permanente dell'ACE, dell'aiuto alla crescita economica, che comporterà un aggravio strutturale di quasi tre miliardi di euro di tasse in più per le imprese.

Invito tutti a leggere un recente rapporto Istat: la deduzione Ires beneficia poco più del 5 per cento delle imprese. L'abolizione ACE aumenta le tasse per oltre un'impresa su quattro in questo Paese. Non è esattamente un intervento per rafforzare la competitività del sistema produttivo. (*Applausi*).

Signor Presidente, stendiamo un velo pietoso sulla lotta all'evasione fiscale, sull'innalzamento al tetto dei contanti, sulle sanatorie e i condoni, sulle rottamazioni, le proroghe delle rottamazioni, fino alla pantomima del redditometro e - mi si conceda l'espressione - ai saldi di fine stagione sul concordato preventivo biennale, con la pia illusione - come ha detto qualche giorno fa la mia collega Tajani - di fare cassa, di chiedere qualche soldo in più ai contribuenti interessati, ma continuando a strizzare l'occhio a una parte del proprio elettorato. Le due cose non stanno insieme e, nonostante gli ammorbidimenti progressivi, lo strumento non è destinato ad avere un grande successo.

Insomma, sul versante fiscale quella che è stata fatta è una riforma fallimentare, prigioniera della vostra propaganda e del blocco sociale che la destra vuole continuare a difendere. Questa difesa a oltranza, però, avrà come unico risultato quello di rendere ancora più ingiusto e inefficiente il nostro sistema fiscale; aggraverà la debolezza dell'economia italiana e non permetterà a voi di trovare le risorse che servono per finanziare servizi essenziali a partire dalla sanità, che è in una condizione di drammatica sofferenza. (*Applausi*).

Il secondo punto, signor Presidente, riguarda l'attuazione del PNRR. Ieri è arrivata la quinta *tranche*, di undici miliardi di euro, salutata, come sempre, da un entusiastico commento della Presidente del Consiglio. Questa retorica trionfalistica è scollegata dalla realtà e, soprattutto, è scollegata da quanto il ministro Fitto ha raccontato al Parlamento pochi giorni prima, quando ha ammesso che, su 194 miliardi del Piano, finora, a meno di due anni dalla scadenza, ne sono stati spesi 52: 52 miliardi su 194, con la messa a terra dei progetti in forte ritardo e con dati sconfortanti sulle missioni inclusione e coesione e salute.

Sottolineo quest'ultimo punto sulla salute, con la messa a terra del 10 per cento delle risorse attribuite: un doppio danno per la sanità pubblica, perché mancano fondi per la parte corrente e tutte le Regioni sono in sofferenza. Dove sono i soldi per gli investimenti, per fare gli ospedali, per comprare i macchinari, per migliorare la sanità pubblica? Questi soldi messi a disposizione dal PNRR non li state spendendo e stiamo sprecando un'occasione d'oro per dare una sanità migliore agli italiani. (*Applausi*).

Vogliamo parlare del piano Transizione 5.0? Lo avete annunciato nove mesi fa e siamo a zero. Non un euro è stato erogato alle imprese per sostenere i loro investimenti, perché il decreto attuativo è stato firmato solo venerdì dal Ministro per il Made in Italy e queste risorse, che sarebbero preziose per sostenere le nostre imprese, non sono ancora state utilizzate: alla faccia dei proclami di politica industriale.

Quindi, in poco meno di due anni noi dovremmo spendere 140 miliardi di euro, avendone spesi solo 52 a fine luglio del 2024. Non sarebbe più utile, signor Presidente, concentrarci su questo punto, anziché commentare entusiasticamente l'arrivo della quinta rata? È una domanda retorica, ma è una sollecitazione forte che noi vogliamo rivolgere al Governo.

Il terzo punto concerne la spesa pubblica. Ho ascoltato il ministro Giorgetti all'assemblea dell'ABI. Lì il Ministro ha sottolineato, come spesso fa, la volontà del Governo di realizzare una seria politica di controllo della dinamica della spesa pubblica.

Signor Presidente, ci sono almeno tre esempi che dimostrano che tipo di controllo della spesa pubblica sta facendo questo Governo.

Per quanto riguarda il primo esempio, le politiche contro la povertà: nel 2022 sono stati spesi 8,8 miliardi, nel 2024 i dati dell'assestamento rilevano che siamo scesi a 6,2 miliardi, pari al 30 per cento in meno. La platea dei beneficiari dell'assegno di inclusione è la metà di chi riceveva il reddito di cittadinanza. Avete lasciato a piedi 700.000 famiglie di questo Paese. (*Applausi*).

Il secondo esempio riguarda il lavoro del Mezzogiorno. Noi avevamo introdotto la decontribuzione Sud e voi state ponendo termine a quella misura, certo risparmiando. "Risparmierete" oltre 14 miliardi di euro nei prossimi otto anni, ma lo fate facendo cassa sulle imprese e sui lavoratori del Mezzogiorno.

Il terzo esempio concerne le pensioni. Altro che riforma delle pensioni! La deindicizzazione che avete fatto con la legge di bilancio per il 2023 vi fa risparmiare quest'anno 4 miliardi e 100 milioni e, nei prossimi otto anni, 30 miliardi e 600 milioni di euro. Voi state facendo cassa sui pensionati (*Applausi*) e la vostra revisione della spesa è a danno dei poveri, dei lavoratori del Mezzogiorno, delle imprese e di chi sta in pensione.

Mi soffermo, Presidente, su un ultimo punto, avviandomi alla conclusione, sulla vicenda di questi giorni: le dimissioni del Ragioniere generale dello Stato. Dobbiamo parlare anche di questo passaggio dopo mesi di polemiche e di pressioni. È stato citato il superbonus negli interventi di tanti colleghi. Presidente, in un Paese normale spetterebbe alle forze politiche, economiche e sociali fare autocritica per quello che è successo. Tutte le forze politiche hanno votato le proroghe e l'estensione di quella misura. In Italia no: è stato individuato un capro espiatorio che è stato poi sacrificato. Detto questo, si pone un tema molto delicato che riguarda i criteri e le procedure per l'individuazione del nuovo Ragioniere generale. Non è una questione da poco. Per ricoprire questo incarico non serve un fedelissimo del Ministro di turno: serve una figura caratterizzata dalla massima autorevolezza e dalla massima indipendenza (*Applausi*). Parliamo infatti di una funzione chiave per la verifica dei conti pubblici. Per questa ragione chiediamo nuove regole. Le consuetudini del passato non bastano più. Avete occupato militarmente tutte le postazioni di responsabilità, volete occupare anche questa, servono nuove regole a tutela del Paese.

In conclusione, Presidente, siamo in una fase nuova. A fine settembre il Governo dovrà presentare il piano strutturale di bilancio. Dovrebbe essere quella l'occasione per indicare la rotta dei prossimi sette anni. Visto quello che è successo in questo anno e mezzo, abbiamo di che essere molto preoccupati. Avete messo in campo una politica economica rinunciataria; avete fatto una riforma fiscale corporativa e iniqua; non avete fatto le politiche industriali che servirebbero per rilanciare la crescita, facendo cassa sul sociale, sulle pensioni e sui lavoratori. I numeri del Rendiconto e dell'assestamento certificano queste scelte sbagliate. Ed è sulla base di questi motivi che annuncio il voto contrario del Partito Democratico sul Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e sull'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. (*Applausi*).

[MENNUNI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, ho sentito parlare accuratamente della riforma della *governance* europea che effettivamente - ricordo - nessuno dei partiti ha votato, perché indubbiamente la traiettoria che prima il senatore Misiani ci chiedeva di vedere insieme sarà molto complicata e difficile da rispettare.

Del resto, addirittura la Corte dei conti ieri ha chiarito che ci sarà una grande difficoltà, per esempio, nel mantenere quella che è la spesa in ambito sanitario a causa della traiettoria che ci viene chiesta da Bruxelles di rispettare. E ovviamente l'osservazione della Corte dei conti, onorevoli senatori, è per il futuro, la preoccupazione è per il futuro, perché invece la Corte ha espresso un parere favorevole rispetto a questo assestamento di bilancio e al Rendiconto. (*Applausi*). Il parere è stato favorevole, per esempio, rispetto alla grande preoccupazione che evidentemente da quei magistrati veniva rappresentata sulla voce economica della sanità, che invece noi abbiamo voluto mantenere ai livelli più alti di sempre, nonostante i profeti di sventura parlassero di un calo della spesa in ambito sanitario. (*Applausi*).

È evidente che il tempo è complesso, è difficile, soffiano venti di guerra e il Governo Meloni con coraggio sta portando avanti la sua azione. Non sarà sfuggito ai colleghi che ieri sulle Borse internazionali abbiamo attraversato una vera e propria tempesta, che spirava da Tokyo a Wall Street. Eppure, il dato che ci viene fornito dagli Uffici e che noi ci stiamo accingendo a votare è positivo: l'incidenza degli stanziamenti complessivi sul PIL è diminuita di sei decimi nel complesso; il saldo netto da finanziare, data la differenza fra le entrate fiscali e le spese finali, nel 2023 presenta un valore negativo di 124 miliardi, con un miglioramento, però, di 5 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2022. E tale miglioramento è frutto - devo dire che mi ha fatto piacere sentirlo dalle parole pronunciate dai senatori dell'opposizione - anche dell'extragettilo straordinario che vi è stato grazie a delle riforme che

hanno reso il fisco nuovamente equo e attento alle esigenze del lavoratore e dell'impresa - da una parte - e dei conti dello Stato - dall'altra - cui noi stiamo garantendo assoluta stabilità.

Procedendo nella disamina di questi dati molto rilevanti, noi crediamo che uno degli elementi relativi all'economia reale su cui avevamo l'esigenza di intervenire fosse la necessità di incrementare il lavoro in Italia. Allora è stato un grande piacere leggere i dati della Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) del 2024, secondo cui vi è stato un incremento eccezionale del lavoro in Italia. E vi è stato perché il Governo Meloni non ha fatto altro che applicare una ricetta semplice, basata sulla sostituzione del reddito di cittadinanza, che diceva agli italiani di starsene a casa, che non serviva il loro lavoro e che avrebbero avuto la manchetta di Stato. Quella misura è stata sostituita con un sostegno alle categorie veramente vulnerabili e svantaggiate della società, andando invece a riportare i nostri giovani al centro, a lavorare insieme alle donne e a tutti coloro che stanno partecipando alla rimessa in piedi dei conti italiani. (*Applausi*).

Purtroppo, noi non riusciamo ad accettare lezioni a livello di politica economica da chi ha portato il cosiddetto superbonus, quel provvedimento di *bonus* edilizi a pioggia, i cui conti sono passati da 33 miliardi a cifre triplicate nel tempo, a cui noi abbiamo dovuto mettere una pezza. Questa è purtroppo la triste verità. (*Applausi*).

Allora, oltre ai dati positivi che ci dice l'OECD sull'occupazione, quali dati positivi ci dicono che questa occupazione si implementerà ancora il prossimo anno e l'anno dopo ancora, nonostante i tempi estremamente complessi che stiamo vivendo?

Ci arrivano dall'Istat e ci dicono che comunque abbiamo una prospettiva di raggiungere quell'1 per cento di crescita che avevamo studiato e ipotizzato in precedenza e che stiamo raggiungendo, nonostante le notevolissime difficoltà.

Il terziario quindi cresce e il turismo è sicuramente un altro dei grandi motori della nostra economia. Prima qualche senatore del PD leggeva sull'iPad che registriamo un po' di crisi a livello di impresa. Ma forse ciò deriva dal fatto che vi sono difficoltà nelle catene produttive e, siccome il Governo lo sa bene, ha scelto di andare ad incrementare del 6,6 per cento gli impegni rispetto al passato esercizio, prevalentemente imputabile ai maggiori impegni per le categorie dei contributi agli investimenti alle imprese.

Qualche altro senatore, prima, si preoccupava del fatto che non vi fosse una ricaduta sulle amministrazioni comunali e locali degli impegni delle nostre manovre di bilancio. Ma vorrei tranquillizzarli ricordando loro che abbiamo avuto un incremento dell'1,2 per cento rispetto al dato del 2022 dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche locali e previdenziali. Ricordo che a un mio primo intervento circa due anni fa fui felice di annunciare che a Roma, per esempio, la Capitale d'Italia, abbiamo fatto arrivare 2,3 milioni euro per la realizzazione di un'infrastruttura finanziata all'epoca con una legge obiettivo (*Applausi*), la metro C, che non ha mai visto la luce con i sindaci del Movimento 5 Stelle e purtroppo ancora con i sindaci del PD. E allora, quando qualcuno di voi rappresenta preoccupazione perché i fondi non vengono utilizzati in modo adeguato, lo pregherei di portare la sua preoccupazione - sicuramente sarà meglio ascoltato da lui di quanto non sia ascoltata io - al sindaco del PD, già Ministro dell'economia, Gualtieri della nostra Capitale d'Italia. La città oggi è in una condizione di cantierizzazione assoluta e di paralisi con un Giubileo che parte tra quattro mesi. Scusatemi, ma a volte un minimo di *vis* polemica insorge.

Vorrei concludere dicendo che siamo lieti e felici di consegnare il voto favorevole di Fratelli d'Italia al Rendiconto e all'assestamento di bilancio e di continuare a essere vagoni di testa a livello economico europeo. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 17,02)

Sul 68° anniversario della tragedia di Marcinelle

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatrici, senatori, tra due giorni - le nostre sedute riprenderanno ai primi di settembre e pertanto lo faccio in quella odierna - ricorre il sessantottesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. E spero che tutti sappiano a cosa faccio riferimento. Faccio riferimento a quella maledetta mattina del 1956, quando nelle miniere di carbone belghe scoppiò un incendio che causò 262 vittime; di quei minatori morti, 136 erano nostri

compatrioti, erano italiani, figli della nostra Italia, andati lì in cerca di fortuna, in cerca di lavoro più che di fortuna, in cerca di un reddito con un lavoro molto duro, che potesse garantire il sostentamento delle loro famiglie perlopiù rimaste a casa, in Italia. Erano italiani prevalentemente del Centro e del Sud, ma erano figli della nostra comunità nazionale.

È per tale motivo che questa tragedia è diventata simbolo del coraggio della resilienza e della forza di volontà di un popolo disposto a compiere qualsiasi rinuncia perché animato da un forte desiderio di riscatto sociale e di mettersi duramente alla prova col lavoro per garantire un futuro ai propri figli. Noi quel momento fondante della nostra comunità - perché è tale - lo ricordiamo con la massima vicinanza e solidarietà.

Questa tragedia ci ricorda anche quanto sia centrale e importante la tutela della sicurezza sul lavoro, oggi come allora, ma forse ancor di più, vista l'evoluzione del mondo e delle possibilità tecniche. Il loro sacrificio non l'abbiamo mai dimenticato, nemmeno le istituzioni lo hanno mai dimenticato. Anche il nostro Presidente della Repubblica ha avuto modo negli anni passati di ricordarlo. E mi consentirete un ricordo personale, relativo a un ex ministro della Repubblica parlamentare, l'onorevole Mirko Tremaglia, presidente del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (CTIM), l'organismo internazionale che aveva fondato, il quale, qualunque fosse il giorno di quella ricorrenza (mercoledì o domenica, durante le vacanze o meno), tutti gli anni andava sempre personalmente a inchinarsi alla memoria di quei lavoratori caduti.

Ecco, dato che quella memoria appartiene a tutti, a tutti i Gruppi e a tutte le istituzioni, a tutti gli italiani, anche se sono passati tanti anni, ad essa vogliamo rifarci. Se Tremaglia si inginocchiava, anche noi oggi, simbolicamente, ci inginochiamo davanti a quei caduti del lavoro, che esprimono la volontà ancora oggi esistente nel popolo italiano di andare avanti anche con il sacrificio dei più umili.

A loro dedichiamo qualche attimo di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*). Alcuni Gruppi mi hanno chiesto di unirsi al mio ricordo, per due minuti ciascuno: Fratelli d'Italia e Partito Democratico me l'hanno chiesto e, quindi, se gli altri Gruppi vogliono partecipare, possono farlo.

[MENIA](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) (*Fdl*). Signor presidente, ci sono stato tante volte a Marcinelle, anche l'anno scorso, l'8 agosto, quando la campana batte i 262 rintocchi e vengono letti i nomi di quelli che non ci sono più e hanno lasciato le loro anime, la loro esistenza, i loro sogni, le loro speranze e le loro famiglie in fondo a quelle gallerie.

Quella tragedia non toccò solo gli italiani, ma furono loro, tra i tanti lavoratori di ogni dove, a perire nel numero più alto: erano 136 e in gran parte era gente del Sud, ma non solo; c'erano tanti abruzzesi, molisani e anche veneti. Ricordo personalmente da bambino che, quando tornavo in Cadore dalla famiglia di mio papà, ce n'erano tanti che tornavano dal Belgio ed erano quelli che venivano in Italia nelle loro case e raccontavano di quel buco e di quel botto, ma anche di come a quei tempi nei bar e negli esercizi pubblici ogni tanto si trovasse la scritta «Vietato l'ingresso ai cani e agli italiani».

Vedete, gli italiani sono un popolo che ha illustrato il mondo con la sua scienza, la sua bellezza, la sua lingua e la sua civiltà; sono anche un popolo che ha vissuto sofferenze immani: siamo stati un popolo di emigrati, ma che ha sempre rispettato, ha dato e ha voluto dare.

Mi inchino a quelle vittime e ricordo tante cose: ricordo di esserci stato tante volte con Tremaglia, che volle far sì che l'8 agosto fosse celebrato ogni anno come il giorno del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

Se quel giorno... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...lo dobbiamo proprio a quell'intuizione e a quella volontà, che è un fatto di riconoscenza, ma anche di orgoglio e di bellezza, nonostante tutto, nel dolore, ricordando gli italiani che hanno combattuto di più per fare comunque grande la nostra Patria. (*Applausi*).

[LA MARCA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA MARCA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, stasera prendo la parola per ricordare il sessantottesimo

anniversario del disastro minerario di Marcinelle, la più grande tragedia mineraria a colpire la nostra emigrazione in Europa. Come lei stesso ha detto, Presidente, la mattina dell'8 agosto del 1956, nella miniera del Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, un incendio causò la morte di 262 persone, di cui 136 immigrati italiani. Il disastro minerario di Marcinelle fu il terzo più grave in termini di vittime italiane, dopo quelli di Monongah e di Dawson negli Stati Uniti, con un bilancio pesantissimo per tutta la comunità italiana.

Ancora oggi le nostre comunità nel mondo portano il peso di queste tragedie, per sempre scolpite nella nostra memoria. Noi siamo gli eredi di quelle vicende, della sofferenza di chi ci ha preceduto, di chi ha sacrificato la propria vita per dare un futuro migliore alla generazione successiva. Abbiamo dunque il dovere di onorare la memoria delle vittime e di non disperdere il valore del loro sacrificio, soprattutto per i nostri giovani, così che anche loro conoscano un pezzo importante della nostra storia e apprezzino i privilegi di cui godono oggi.

Perciò l'8 agosto, giornata dedicata al sacrificio del lavoro italiano nel mondo - ma non soltanto l'8 agosto - credo che abbiamo il dovere di unirci, come Paese, in un pensiero di gratitudine per tutti i nostri connazionali che furono costretti a lasciare il proprio Paese, la propria famiglia e tutto ciò che per loro era sicuro e familiare per lo sconosciuto, rischiando tutto per la speranza di un futuro migliore. Il mio auspicio, Presidente, per l'8 agosto dell'anno prossimo e per tutti gli 8 agosto a seguire, è che questa storia venga raccontata non soltanto dagli italiani nel mondo, ma anche dagli italiani in Patria, per dare il giusto riconoscimento a chi ha dato un tributo alto, spesso la vita stessa, al miglioramento della propria Patria in momenti difficili e allo sviluppo dei Paesi di accoglimento. Facciamo tutti in modo che il sacrificio del lavoro degli italiani nel mondo non sia avvenuto invano e che la nostra gratitudine si traduca in impegno per il futuro. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, voglio unirmi anch'io al ricordo di quei connazionali e della loro tragica fine, ricordando che il momento in cui persero la vita in quella miniera era il culmine di una sofferenza e di un dolore, del fatto di essere stati costretti a lasciare le loro case e di dover arrivare in un Paese straniero, di cui non conoscevano la lingua. Erano persone che lavoravano in situazioni intollerabili, senza sicurezza - come è stato già detto - e che persero la vita proprio perché le condizioni di lavoro in cui si trovavano erano disumane.

Dobbiamo ricordare - io credo - il lavoro italiano nel mondo utilizzando questa importante data nazionale, ma estendendo l'omaggio a i tantissimi nostri connazionali che sono emigrati nei cinque continenti. Non dobbiamo mai dimenticare che tanti italiani lasciarono tutto il Paese, e non soltanto il Sud, ma anche tante Regioni del Nord, per andare in Sudamerica, in Europa, in Australia, per andare davvero dappertutto.

Io penso che questo ci dia una responsabilità ulteriore: guardare con rispetto a tutte quelle popolazioni e a tutte quelle persone che oggi lasciano i loro Paesi per venire in un Paese come il nostro, in un cammino che è assolutamente identico a quello che percorsero quegli italiani, facendo fronte anche al pregiudizio e allo stigma che gli italiani avevano da sopportare.

Spero che questa giornata di riflessione non passi invano e ci ricordi che siamo stati un Paese di emigranti e abbiamo avuto opportunità da altri Paesi.

Spero che il nostro occhio nazionale guardi oggi a coloro che cercano un futuro qui da noi, come avremmo voluto che gli altri Paesi che ci ospitarono guardassero ai nostri migranti di quell'epoca.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Concordo. I nostri italiani andavano regolarmente in tutto il mondo.

[CANTALAMESSA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, innanzitutto mi unisco alle sue parole nel ricordo delle 136 vittime. Mi piace ricordare - come diceva nella parte iniziale il collega Scalfarotto - i tanti emigranti che hanno portato il valore dell'Italia nel mondo. Se la cucina e la canzone italiana sono diventate delle icone nel mondo, è grazie alle tante persone che hanno lasciato l'Italia. A Napoli ancora

ci sono dei rotoli di spago che i figli e le mogli davano ai loro uomini quando partivano sulle navi; si salutavano praticamente quando finiva lo spago. Ancora oggi ci sono famiglie che conservano quei ricordi. Tra quegli emigranti c'erano le 136 vittime. Credo che sia il caso di ricordare loro, ma anche tutte le persone che sono state costrette a emigrare.

Non rispondo al collega Scalfarotto, perché non è il momento, ma ricordo che quelle persone sono morte in miniera e non mi sembra che altri vengano qui a fare lo stesso. Ma non è questo il momento di dividerci. *(Commenti. Richiami del Presidente)*. È un momento nel quale va ricordata la memoria di 136 persone morte. *(Commenti)*. Ho detto che non credo che sia il momento di dividerci. Credo vada ricordato il loro onore, così come quello di tanti altri italiani emigrati in Sudamerica e in tante altre parti del mondo che hanno tenuto alto il prestigio del nostro Paese. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Non introduciamo altri argomenti e limitiamoci al ricordo.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia mi associo alle sue parole, che meglio di ogni altro intervento hanno espresso un cordoglio generale e un ricordo alle vittime di Marcinelle, ma anche al richiamo che lei ha fatto all'impegno per la sicurezza sul lavoro oggi, che quelle vittime ci spingono ad assicurare. Non dobbiamo darci tregua fino a quando oggi, in Italia e nel mondo, la sicurezza sul lavoro non sarà garantita a tutti.

Con questo spirito ci uniamo alle sue parole e rendiamo omaggio alle vittime di ieri, nell'auspicio che non ce ne siano mai più domani in nessuna parte del mondo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. [1200](#) e [1201](#) (ore 17,17)

[PRESIDENTE](#). Procediamo dunque alle votazioni finali dei disegni di legge nn. 1200 e 1201.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1200, nel suo complesso, con gli annessi allegati nn. 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1201, nel suo complesso, con gli annessi tabelle, allegati ed elenchi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, composizione

[PRESIDENTE](#). Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 i senatori Bazoli, Berrino, Boccia, Borghi Claudio, De Cristofaro, Liris, Lisei, Malan, Paita, Patuanelli, Romeo, Ronzulli, Spagnoli, Zaffini e Zullo.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[*VERDUCCI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERDUCCI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, Robert Dickinson era un soldato britannico durante la Seconda guerra mondiale.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,19)

(Segue VERDUCCI). Aveva poco più di vent'anni quando venne catturato in Africa e poi tradotto in Italia, nel campo di prigionia di Servigliano, nelle Marche. Quel campo oggi è monumento nazionale grazie ad una legge di cui ho l'orgoglio di essere primo firmatario.

Robert tenne un diario dal novembre del 1941 al settembre del 1944, che racconta la sua cattura, la prigionia nel campo di Servigliano, l'evasione, l'arrivo in Piemonte, la protezione da parte delle

famiglie contadine nelle campagne intorno a Torino, tra Gassino Torinese, Settimo Torinese e San Mauro Torinese; poi la decisione di unirsi ai partigiani.

Questo diario, a cui Robert volle dare un titolo evocativo, «Servigliano Calling», è a tutti gli effetti un documento storico unico ed eccezionale: racconta la vita del campo, la durezza estrema, ma anche i sogni e le speranze, i momenti di socialità come le partite di calcio, e raccoglie le poesie e i disegni dei compagni di prigionia di Robert. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Posso chiedere ai colleghi, per favore, di abbandonare l'Aula in silenzio? Così almeno lasciamo intervenire il collega Verducci.

VERDUCCI (*PD-IDP*). La ringrazio, Presidente.

Leggere quelle pagine ha grande significato, per capire ed avere consapevolezza dell'enormità di una storia che è la nostra storia fondativa, che ci riguarda e ci appartiene. Quel diario è stato ritrovato, custodito per decenni, prima da una giovane ragazza piemontese innamorata di Robert e poi dai familiari di Robert, e da loro è stato consegnato alla "Casa della memoria" di Servigliano.

Intorno a quel diario, le scuole del territorio stanno portando avanti progetti didattici. C'è un lavoro sulla memoria che rinsalda il legame con le nuove generazioni e che va implementato in ogni scuola, in ogni Comune, perché sempre si sappia da quale lotta gigantesca - e a quale costo sovrumano - derivano la democrazia e la libertà che oggi abbiamo.

Robert, lasciati i campi di prigionia, restò in Italia e fece la sua scelta di vita: si unì ai partigiani che combattevano il fascismo, perché gli ideali di democrazia, di eguaglianza e di libertà sono universali e non hanno confini. Robert è stato trucidato il 5 marzo 1945, a pochi giorni dalla liberazione. A Robert Dickinson e ai partigiani di ogni sentimento (comunisti, socialisti, cattolici, liberali, azionisti) che seppero trovare la forza morale di essere antifascisti noi dobbiamo tutto ciò che siamo, noi dobbiamo la nostra Repubblica. A loro noi dobbiamo la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza. (*Applausi*).

[ALUISIO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è inammissibile come questo Governo, con il decreto-legge *tax credit*, stia distruggendo la piccola impresa, quella impresa caratteristica dell'imprenditoria italiana, spesso di tipo familiare, che ha costituito il fiore all'occhiello delle aziende del *boom* economico. Mi riferisco in particolare ai settori dell'intrattenimento audiovisivo e dei grandi eventi culturali. Non è un caso che, a seguito dell'approvazione del decreto *tax credit* audiovisivo, lo scorso 10 luglio tutti i lavoratori della filiera, e cioè le *troupe*, gli autori, gli attori e i registi, abbiano animato una dura protesta contro un provvedimento scellerato.

Mi chiedo: ma si è fatto quanto disse il presidente Giorgia Meloni in un noto discorso in Sicilia, a Catania, il 26 maggio 2023, quando affermò che la lotta all'evasione non si fa al piccolo commerciante, dal quale vuoi il pizzo di Stato? In quel contesto, inoltre, affermò anche che non avrebbe disturbato chi ha voglia di fare. Bisogna prendere atto che non solo non si è fatto ciò che il presidente Giorgia Meloni ha detto, ma si è attuato tutto il contrario.

Signor Presidente, attraverso lei, mi rivolgo alla Presidente del Consiglio. Io auspico che la *Premier* dedichi un maggiore impegno a questa categoria. Sono certa che la presidente Giorgia Meloni, che precedentemente ha distrutto la Via della Seta, piuttosto che cimentarsi nel commentare costantemente episodi di cronaca - come nel caso degli incontri di *boxe* femminile tra Angela Carini ed Imane Khelif - farà ciò per cui è stata eletta, ovvero tutelare gli interessi di tutti gli italiani.

Reputo sacrosanta l'azione di denuncia dei numerosi sindacati, testate e siti di settore, tra cui Cometa Rossa. Di fatto, il Governo ha cancellato il *tax credit* per le piccole e medie imprese. Con questo decreto la capacità produttiva e distributiva degli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo è stata indirizzata a favore delle grandi società e delle multinazionali.

È necessario che il Governo si attivi per istituire un tavolo di confronto con tutte le associazioni di filiera. Anzi, auspico che il ministro Sangiuliano, con la sua sensibilità, possa anche farsi promotore di un dialogo costante con un settore che, da decenni, sta valorizzando a livello planetario la nostra industria audiovisiva. Mi riferisco al settore dei festival cinematografici.

Onorevoli colleghi, poiché il tempo è tiranno, mi limiterò a ricordare il festival di Giffoni Valle Piana.

Ricordo che nel 1982, l'indimenticabile regista François Truffaut, ospite illustre della manifestazione, disse: «Di tutti i festival del cinema, Giffoni è il più necessario». Evidentemente non è dello stesso avviso il Governo Meloni, che pare abbia deciso di girargli le spalle, non dando risorse al maestro Claudio Gubitosi ed anche alle migliaia di ragazzi e ragazze che annualmente popolano questo evento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cultura non ha e non dovrà mai avere un colore politico. La cultura è patrimonio dell'umanità e ogni tentativo di scalfirla mina le fondamenta su cui si reggono le future generazioni. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMIDEI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, intervengo in fine seduta d'Aula, quasi davanti a pochi. Ovviamente, quando finisce la seduta, molti se ne vanno, tornano ai propri impegni assunti in altri luoghi, piuttosto che verso le proprie abitazioni.

In questo momento di quasi solitudine, io voglio in qualche modo richiamare l'attenzione verso un fatto molto grave, avvenuto pochi giorni fa, il 29 luglio, con missiva di minacce di morte inviata al pubblico ministero Luca Tescaroli: un uomo della giustizia, un magistrato che già il 2 giugno del 1997 scampò a un attentato mortale nella spiaggia di Maratea, insieme a quella che poi diventò a sua moglie e all'epoca la sua fidanzata; un uomo che ha indagato sulla strage di Capaci, sull'omicidio Calvi, sulla mafia cinese, su Mafia Capitale.

In questa lettera, recapitata presso il suo ufficio di Prato, di cui lui è procuratore capo, c'è scritto: «Ti faremo saltare con il tritolo. Finiremo quello che abbiamo lasciato». Noi dobbiamo dire no. Lo Stato deve dire no, deve esprimere solidarietà a quest'uomo della giustizia, a quest'uomo che combatte la mafia, che rischia la vita; e un uomo che, in un attimo di solitudine, pur avendo la scorta da tanti anni - una vita che, comunque, non augurerei a nessuno - si chiude nella propria abitazione e magari pensa che sta lavorando per i cittadini, sta lavorando per l'Italia, sta lavorando per la libertà e la sua vita è a disposizione di tutti.

Dobbiamo dire grazie a quest'uomo e dobbiamo esprimergli solidarietà. Io, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, la esprimo a pieno titolo al pubblico ministero, al dottor Tescaroli, all'uomo Tescaroli. Grazie! Diciamo no alla malavita, no alla mafia, no a chi vuole uccidere colui che cerca la giustizia per tutti noi. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 11 settembre 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 11 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 17,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico ([1207](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « regolamento (UE) 2024/1252, del » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « dal Ministro della difesa » sono inserite le seguenti: « , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, ».

All'articolo 3:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, secondo periodo »;

al comma 5, le parole: « un massimo di » sono sostituite dalle seguenti: « non più di »;

al comma 6, le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori » e dopo le parole: « previsti dal » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « la elaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento » e le parole: « della miniera, sono » sono sostituite dalle seguenti: « della miniera sono »;

al secondo periodo, la parola: « vincolo » è sostituita dalle seguenti: « il vincolo »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « ai sensi » sono inserite le seguenti: « del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « n. 1443, e al » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, secondo periodo »;

al terzo periodo, le parole: « che non supera » sono sostituite dalle seguenti: « la cui durata massima non supera »;

al comma 6, la parola: « ricompresa » è sostituita dalla seguente: « compresa, »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « punto di contatto unico » sono sostituite dalle seguenti: « punto unico di contatto »;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: « e nulla osta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al sesto periodo, dopo le parole: « comma 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, secondo periodo, la parola: « interessata » è sostituita dalla seguente: « competente ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « indicate » è sostituita dalla seguente: « indicati » e le parole: « disponibili, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « disponibili nonché »;

al comma 3:

alla lettera c), le parole: « di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, »;

alla lettera e), le parole: « e di monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « e del monitoraggio »;

alla lettera f), le parole: « o l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « o all'aumento »;

al comma 4, la parola: « ossia, » è sostituita dalla seguente: « ossia »;

al comma 5, al primo periodo, la parola: « ciascuno » è sostituita dalle seguenti: « per ciascuno » e, al secondo periodo, le parole: « due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse »;

al comma 6, le parole: « di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « di spese »;

al comma 7, quarto periodo, le parole: « e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e una spesa di euro »;

al comma 8, dopo le parole: « dall'anno 2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « tunnel o cave » sono sostituite dalle seguenti: « gallerie o aree minerarie »; dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « punto di contatto » sono sostituite dalle seguenti: « punto unico di contatto »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza »;

al quarto periodo, la parola: « inosservanza » è sostituita dalla seguente: « inosservanze » e le parole: « l'adozione del relativo provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « dell'Ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente » e dopo la parola: « finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « di intesa con la » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa intesa in sede di » *e dopo le parole:* « secondo periodo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « al momento della data » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data » *e la parola:* « previste » *è sostituita dalla seguente:* « previsti ».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 1252/2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2024/1252 » *e la parola:* « incluse » *è sostituita dalla seguente:* « comprese »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « dopo le parole: "lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e d-bis)" » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e d-bis)" »;

alla lettera b), numero 1), lettera d-bis), le parole: « del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « della presente disposizione »;

alla lettera c), capoverso Art. 5-bis, comma 4, la parola: « incluse » *è sostituita dalla seguente:* « comprese ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)
- 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.";

b) all'articolo 24-bis, comma 1:

1) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative".

2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « e la ricerca ambientale » *è inserita la seguente:* « (ISPRA) »;

al comma 2, le parole: « milestone e target » *sono sostituite dalle seguenti:* « obiettivi intermedi e finali »;

al comma 3, alinea, la parola: « include » *è sostituita dalle seguenti:* « comprende le seguenti attività »;

al comma 6, le parole da: « sul sito internet » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « è pubblicata sul sito internet di ISPRA » *sono sostituite dalle seguenti:* « , è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA »;

al comma 8, la parola: « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « , compresi » *e dopo le parole:* « vettori di materie prime critiche » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 11:

al comma 2:

al secondo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti » e le parole: « la tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;

al terzo periodo, le parole: « rottami ferrosi » sono sostituite dalle seguenti: « rottami metallici » e le parole: « le tempistiche indicate » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi indicati »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante ».

All'articolo 13:

al comma 2, capoverso 8-septies, alinea, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « dopo le parole: "I rottami ferrosi" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204" » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902" » e la parola: « comune, » è sostituita dalla seguente: « comune »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2" »;

alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: « a compensi » sono sostituite dalle seguenti: « all'erogazione di compensi » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

*« Art. 14-bis. - (Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime) - 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.*

*2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del *made in Italy*, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.*

3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12 ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: « CITE » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, » e le parole: « regolamento (UE) 1252/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2024/1252 ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: « è aggiunto » sono inserite le seguenti: « , in fine, ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

Articolo 1.

(Obiettivi generali e principi)

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo le parole : «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte a:

- a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche;
- b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;
- c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;
- d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;
- e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche

e promuovere la progettazione circolare, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.».

1.2

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte ad aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche.».

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

1.4

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché per promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche,».

1.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché, in coordinamento con la Strategia nazionale per l'economia circolare, per la creazione di un mercato delle materie prime seconde ottenute da riciclo,».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «regolamento (UE) 2024/1252» inserire le seguenti: «relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie».

1.7

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «uniformi per assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana,».

G1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S.1207);

premessi che:

l'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche;

considerato che:

a livello europeo, vi è una serie di materie prime non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, necessarie anche all'inizio di molte catene industriali e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali. Queste sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda, nei prossimi decenni, destinata ad aumentare in modo esponenziale;

a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche e della forte e conseguente concorrenza per le risorse, il rischio di difficoltà nel relativo approvvigionamento sta aumentando progressivamente. In mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti economici, ambientali e sociali negativi;

tenuto conto che:

il testo prevede la centralizzazione in capo allo Stato della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche;

occorre ricordare che ogni iniziativa legislativa deve tenere conto delle specificità regionali, deve rispettare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, e che è fondamentale garantire che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le Regioni;

non sussistevano presupposti di necessità e urgenza tali da giustificare l'approvazione di un decreto-legge che prevede una disciplina di natura ordinamentale, come ad esempio la costituzione di organismi come il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche;

rilevato altresì che:

talune regioni italiane come la Sardegna presentano elementi di pregio paesaggistico e ambientale che costituiscono la propria identità territoriale qualificante e presupposto indispensabile del relativo sviluppo economico e sociale;

la Sardegna presenta già una densità di insediamenti minerari senza pari in Italia, testimonianze di attività che hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti;

il disegno di legge, per il permesso di ricerca non superiore a due anni, non prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza;

il testo non contiene una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività per il permesso di ricerca non superiore a due anni;

il provvedimento non considera che, secondo il regolamento UE 2024/1252, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione d'incidenza (VinCa) relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri costieri di acqua dolce;

il presente dettato normativo enuncia anche progetti di estrazioni minerarie a mare;

le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie degli abissi sono prive di politiche sul *deep sea mining*, a tutela del mare, che minacciano la salute ambientale di talune aree marine del Paese, che giustificano il coinvolgimento di esse nella procedura di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere il parere vincolante delle Regioni nell'ambito dell'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

a introdurre l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Articolo 2.

(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

EMENDAMENTI

2.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «prime strategiche», inserire le seguenti: «o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche,».

2.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «, dal Ministro della salute».

2.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni», aggiungere le seguenti: «se la Commissione europea non fissa un termine più breve,».

2.4

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, in fine, dopo le parole «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima».

2.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.»

2.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Sost. id. em. 2.5

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate. Il CITE non può disattendere il parere della regione senza adeguata motivazione.»

2.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Regione interessata», con le seguenti: «previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.»

2.8

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

2.9

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Id. em. 2.8

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

2.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di

acqua dolce,».

2.11

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le opere» fino alla fine del comma.

2.12

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.»

2.13

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadenti all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche)

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, secondo periodo, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato

tecnico di cui all'articolo 6.

6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi dei lavori o del piano di coltivazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.

7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e il trattamento dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, il vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Fregolent](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche» inserire le seguenti: «, anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.»*

3.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 3.1

*Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche», inserire le seguenti: «, anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.»*

3.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2.»

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti», con le seguenti: «acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate», con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti».

3.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

3.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7».

3.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

3.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

3.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

3.10

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

3.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Id. em. 3.10

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

3.14

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.»

3.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

3.16

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.17

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Id. em. 3.16

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.18

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 8, sostituire le parole da: «sono rilasciati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.19

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «siano valutati» inserire la seguente: «minimi».

3.20

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto. »

3.21

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca ed estrazione di cui al presente decreto. »

3.22

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.23

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e».

G3.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento *de quo* prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;

in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione mineraria alla realizzazione completa della carta mineraria;

le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;

considerato che:

i fondali marini profondi sono un *hotspot* di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;

l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;

dall'audizione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenutasi presso la Commissione X della Camera durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 milioni per gli anni 2024 e 2025 su 14 milioni necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziare risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su quaranta indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'Istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica, quest'ultima, estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;

l'ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerati gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;

tenuto conto che:

attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul *Deep Sea Mining*, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;

un'indagine di Greenpeace Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'*International Seabed Authority* (ISA - l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi anni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;

la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'automotive al navale, dagli accumuli alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei report e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo, MSC Crociere, STMicroelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia,

Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul Deep Sea Mining. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del *Deep Sea Mining*;

rilevato altresì che:

l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;

i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario - che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi - nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'emanazione del nuovo codice minerario da parte dell'*International Seabed Authority* (ISA).

G3.2

[Fregolent](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

il *landfill mining* è una pratica che prevede l'estrazione di materiali da discarica al fine di recuperare risorse riutilizzabili, come metalli, plastiche, vetro e materiali organici, nonché materie prime critiche;

tale attività è in linea sia con i principi della sostenibilità ambientale che con quelli previsti dal provvedimento in quanto permetterebbe di estrarre le cosiddette materie prime critiche dalle discariche, sottraendo delle componenti nocive per l'ambiente per rimetterla all'interno dell'economia, in un'ottica di circolarità e recupero di risorse difficilmente reperibili;

il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e ne massimizza l'uso, in linea con le previsioni della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e contribuisce all'implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare del 2022;

l'impatto di tale pratica risulta altamente positivo sia per l'ambiente che per l'economia grazie alla bonifica degli inquinanti da discarica, il recupero di materiali critici suscettibili di valorizzazione, il recupero di volume degli invasi delle discariche, ed il ripristino ambientale dei siti delle discariche, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale negativo di queste,

impegna il Governo:

a prevedere che il punto unico di contatto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame provveda anche al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESO LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
 3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, secondo periodo, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, la cui durata massima non supera i dieci mesi.
 4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
 5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
 7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
- 7-bis.* Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per

l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTI

4.1

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il parere di cui all'articolo 2, comma 2.».

Conseguentemente, al comma 3:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate».*

4.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

4.3

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA».

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.».

4.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le*

seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

4.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

4.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 4.8

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.10

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 8) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

4.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

4.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche e al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Ræe, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5

milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Misure sulla circolarità)

1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)

1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto unico di contatto, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico.

Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in

esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.

4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di trasformazione» inserire le seguenti: «e di raffinazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «e la raffinazione».

5.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. »

5.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «Alla conferenza di servizi sono convocate», aggiungere le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché».

5.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sono convocate» inserire le seguenti: «le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate,»

5.5

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.»

5.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.»

5.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 5.6

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.»

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

(Procedure ambientali)

1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

- a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
- b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

2. Il Comitato tecnico predisporre e sottoporre, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicati, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

- a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e

- coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
- b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
- c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
- d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
- e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e del monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
- f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o all'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti per ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che compongono il Comitato medesimo.
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e una spesa di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «

Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

EMENDAMENTI

6.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «monitoraggio economico, tecnico e strategico», inserire le seguenti: «, e valutazione d'impatto».

6.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «livello aggregato», inserire le seguenti: «nonché dello stoccaggio delle medesime ».

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) acquisisce dal Ministero della salute la valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale»;

b) al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» inserire le seguenti: «, del Ministero della salute, ».

6.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) promozione della circolarità e dell'efficientamento delle risorse.».

6.5

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sensibilizzazione sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condivisione di migliori prassi riguardo alla partecipazione e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche.».

6.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) impulso per il miglioramento dell'economia circolare e promozione della prevenzione dei rifiuti, nonché dell'aumento del recupero o del riutilizzo, come risorse.».

6.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;

b) al comma 3:

1) alla lettera a), dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;

2) alla lettera e), sostituire le parole: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche» con le seguenti: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche e strategiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche e strategiche»;

3) alla lettera f), dopo le parole: «delle materie prime critiche» inserire le seguenti: «e strategiche».

6.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali», con le seguenti: «sentite le autorità nazionali, regionali e locali».

6.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

6.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano è approvato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.11

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

6.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 6.11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

6.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «monitoraggio strategico», inserire le seguenti: «e della valutazione d'impatto».

6.15

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle» con le seguenti: «sente le».

6.16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 6.15

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle», con le seguenti: «sente le».

6.17

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo;».

6.18

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «integra», inserire le seguenti: «in accordo con il CITE,».

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.19

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;

f-ter) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.».

6.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su *ecodesign* e *urban mining* come previsti anche dal PNRR - Missione 7 «RePowerEU» - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento *ecodesign*), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche.».

6.21

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale. »

6.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «la trasformazione», inserire le seguenti: «, la raffinazione».

6.23

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del made in Italy», inserire le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca,».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Alle sedute del Comitato tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.».

6.24

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.27

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 6.25

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale.».

6.28

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un merceologo esperto in valutazione del ciclo di vita (LCA) »

6.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 7.

(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:

a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;

- b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
- c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
- d) prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti;
- e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
- f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
- g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
- h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni);
- h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto unico di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanze relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1.

3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «è esclusa la sussistenza» alla parola: «pertanto, » con le seguenti: «insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, ».

7.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «né la valutazione di incidenza».

7.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f), ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto*

legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »

7.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

7.6

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo le parole : «articolo 6», aggiungere le seguenti : «, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.9

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «sono svolte», aggiungere le seguenti: «ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1».

7.10

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ISPRA» inserire le seguenti: «, dall'Istituto superiore di sanità (ISS)».

7.11

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e

della situazione ambientale a cura e spese del responsabile».

7.12

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

7.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.14

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma Nazionale di Esplorazione di cui al successivo articolo 10. »

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previsti dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento e il 7 per cento», con le seguenti: «8 per cento e il 10 per cento»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «avvio del progetto»;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di finanziare interventi di ripresa economica e di riconversione occupazionale del settore estrattivo metallifero e minerario è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo denominato "Fondo per la riqualificazione dei lavoratori dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore minerario", alimentato da una quota parte delle risorse derivanti annualmente dalle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis. ».

8.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE.».

8.3

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la Regione Siciliana, in considerazione della specificità territoriale, è corrisposta anche l'aliquota destinata allo Stato pari al residuo 45 per cento."»

8.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare. Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla Regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle Regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, ».

8.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole da: «, ferma restando» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole da: «e le modalità di riparto degli introiti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «e le modalità di riparto» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «. Gli introiti di cui al comma 1, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

G8.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della

manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;

quanto sopra rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario, trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,

impegna il Governo:

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.

G8.1 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle

materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *reskilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime,

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per avviare attività di riqualificazione e formazione dei lavoratori del comparto minerario.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, comprese quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « lettera *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d*) e *d-bis*) »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

« *d-bis*) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera *d*), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; »;

2) dopo la lettera *f*), sono inserite le seguenti:

« *f-bis*) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera *d-bis*);

f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di

cui alla lettera *d-bis*), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione; »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici*) - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici". Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.

2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.

3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.

4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, comprese le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente. ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(*Misure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione*)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano al Comitato tecnico per le materie critiche e strategiche, di cui all'articolo 6 del presente decreto, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2. Entro il 24 novembre 2027 con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.».

9.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da strutture di deposito», aggiungere le seguenti: «, anche chiuse,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi.».

9.3

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva»;

b) al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva».

9.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materie prime», inserire le seguenti: «critiche e strategiche»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: « (Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici);

9.6

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione.»

9.5

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici».

9.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I piani di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

G9.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l'articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;

tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;

considerato che:

il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo - con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse - nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO₂, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;

uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;

il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 Giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;

i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;

tenuto conto, altresì, che:

la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;

quanto sopra richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;

i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G9.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di

interesse strategico" (A.S. 1207),

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G9.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure economiche volte a favorire, *inter alia*, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;

considerato che:

l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il "recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche", tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;

come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;

rilevato altresì che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - coerente con gli obiettivi delineati dal *Green deal* - prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del «*Do no significant harm* (DNSH)», «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

la Strategia nazionale per l'economia circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;

la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi *extra* UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la

sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.

9.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Disposizioni per il rafforzamento del recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi in ambito di formazione e competenze)

1. Al fine di rafforzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione di cui all'articolo 9, sono stanziati 30 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2026 per ricostruire le competenze in materia mineraria e geologica nei settori oggetto della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di ripartizione delle relative risorse, al fine di:

a) finanziare un programma pluriennale di valorizzazione delle competenze geologiche, per la formazione dei lavoratori, funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione specializzati nel settore delle materie prime critiche e strategiche e per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria;

b) avviare iniziative a favore delle università italiane volte a incrementare i corsi di laurea e la formazione di ingegneri minerari e geologi con particolare riferimento alle competenze di cui alla presente legge.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9-bis.

(Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che

gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. »;

b) all'articolo 24-*bis*, comma 1:

1) al quarto periodo, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative ».

2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9-bis.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 9-ter.**

(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.»

9-bis.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 9-ter.**

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'azione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della Società mineraria nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme

ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La Società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della Società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della Società mineraria nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della Società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della Società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) eventuale costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società Mineraria Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della Società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della Società mineraria nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a Società mineraria nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

9-bis.0.3

[Fregolent](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Dimezzamento delle trattenute RAEE)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "pari al doppio di quella" sono soppresse».

9-bis.0.4

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 9-ter.**

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e

sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

9-bis.0.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Indice di riparabilità di grandi elettrodomestici ad uso civile)

1. Al fine di aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche nonché promuovere la prevenzione dei rifiuti attraverso la riduzione dello smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024 i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di grandi elettrodomestici ad uso civile rendono noto ai venditori dei loro prodotti, attraverso l'indice di riparabilità di tali apparecchiature, l'idoneità di un bene ad essere riparato.

2. I venditori di grandi elettrodomestici ad uso civile così come coloro che utilizzano un sito web o qualsiasi altro canale di distribuzione online nell'ambito della loro attività commerciale in Italia forniscono agli acquirenti finali le informazioni sull'indice di riparabilità fornito dai soggetti di cui al comma 1, rendendole visibili o accessibili al consumatore al momento dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione dell'indice di riparabilità di cui al comma 1 nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione ai consumatori. I criteri utilizzati per stabilire l'indice di riparabilità comprendono necessariamente il prezzo dei pezzi di ricambio necessari al mantenimento della conformità del bene nonché l'affidabilità e la robustezza del prodotto.»

9-bis.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile».

9-bis.0.7

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Progetti di estrazione di interesse strategico nazionale)

1. Ai fini di ampliare la capacità estrattiva, garantire l'approvvigionamento interno di materie prime e rilanciare il settore minerario nazionale, sono riconosciuti progetti di estrazione di interesse strategico nazionale laddove non riguardanti materie prime critiche considerate "strategiche", così definite all'articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

2. La domanda di riconoscimento del carattere strategico a livello nazionale di un progetto di estrazione è presentata presso il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la Regione interessata al progetto.

3. La valutazione sulla strategicità del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) le potenzialità di soddisfare la domanda interna delle materie prime oggetto del progetto;
- b) la stima degli impatti economici e occupazionali comportati dal progetto;
- c) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le attività economiche nazionali e più in generale nel quadro della transizione energetica;
- d) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le aziende e delle catene del valore strategico di cui all'articolo 11;
- e) la sussistenza di una condizione di necessità e urgenza oggettive, alla luce dei criteri di cui al presente comma affinché il progetto sia realizzato con tempistiche certe.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i parametri per la valutazione di sussistenza del carattere di interesse strategico nazionale, le modalità di presentazione delle domande e di concessione del riconoscimento di cui al comma 1. »

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «e dei progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «materie prime strategiche» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;

c) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai progetti strategici» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Programma nazionale di esplorazione)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di obiettivi intermedi e finali il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

3. Il Programma comprende le seguenti attività:

- a) mappatura dei minerali su scala idonea;
- b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
- c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
- d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia

può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.

5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili *standard* di esplorazione e ricerca.

6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato nei siti *internet* istituzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate.

7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, è pubblicata nel sito *internet* dell'ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, compresi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche, e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTI

10.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale di esplorazione», con le seguenti:

«Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche».

Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.»

10.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di esplorazione», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, ».

10.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sicurezza energetica», aggiungere le seguenti: «nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in accordo con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

10.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati.».

10.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.».

10.7

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

Id. em. 10.6

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Id. em. 10.6

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. »

10.9

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026»;

al comma 9:

1) *dopo le parole: «per l'anno 2025», inserire le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2026»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,*

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché i tempi e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, secondo le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al secondo periodo.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto è aggiornato annualmente.
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale», inserire le seguenti: «comprensivo del

potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo,
».

11.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «del decreto previsto dal comma 3».

11.3

[Fregolent](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo le parole: «rottami metallici», inserire le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156».

11.4

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rottami metallici», inserire le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

11.5

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese che operano» fino a: «che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «imprese che operano in settori strategici di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche» e dopo le parole: «aeromobili», inserire le seguenti: «veicoli elettrici,».

11.6

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche» con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aeromobili, » aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici, ».

11.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 11.6

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola «aeromobili,», aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici,».

11.8

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i materiali e i rifiuti derivanti dagli stessi».

G11.1

[Fregolent](#)

Respinto

Il Senato,

premessso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

l'articolo 11 del suddetto decreto-legge in esame stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*, tramite l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;

le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025;

l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252;

l'articolo in commento, tuttavia, esclude il monitoraggio e lo studio dei flussi di materie prime strategiche nel Paese volte ad applicazioni diverse rispetto a quelle definite nel decreto-legge: in particolare viene escluso il monitoraggio di materie critiche quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino;

appare quindi fondamentale ampliare il monitoraggio delle materie prime critiche oltre a quelle indicate per le finalità strategiche del presente decreto-legge, includendo altresì materie di strategica importanza utilizzati in settori chiave come quello automobilistico, di produzione di veicoli elettrici e di produzione di motori a trazione;

impegna il Governo:

ad ampliare il monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, comprendendo anche delle materie prime escluse dalle finalità dell'articolo 11 del decreto legge in esame (quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino) che tuttavia risultano di estrema importanza per diversi imprese strategiche quali i produttori di veicoli elettrici, di aeromobili e di motori di trazione.

11.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Credito d'imposta a favore delle imprese iscritte al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Alle imprese di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente

articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta a favore delle imprese di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLI 12 E 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)

1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Capo III

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 13.

(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « attività di » sono inserite le seguenti: « estrazione, trasformazione, »;
- b) al comma 2, le parole: « , mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, » sono soppresse e dopo le parole: « disponibilità complessive dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *target*, effettuati con le risorse del Fondo »;
- c) al comma 6, le parole: « al gestore individuato » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori individuati » e dopo le parole: « la spesa di 2.500.000 euro » sono inserite le seguenti: « complessivi ».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:
« 8-*septies*. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
- a) negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
- b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali ».

EMENDAMENTI

13.200

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione» inserire le seguenti: «, di riciclaggio».

13.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estrazione, trasformazione,» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole "materie prime critiche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,"».

13.0.1

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 13-bis.**

(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)

1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impiantistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.

2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 13-bis.**

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati : a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita, b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c) alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 13.».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « I rottami ferrosi » sono sostituite dalle seguenti: « I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune »;

a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2 »;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o

emolumenti comunque denominati. ».

EMENDAMENTI

14.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici ricompresi nei codici 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»;*

b) *alla lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».*

14.2

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo la parola: "I rottami metallici" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»

14.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».

ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14-bis.

(Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime)

1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del *made in Italy*, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.
3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.
4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico

di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12.

EMENDAMENTI

14-bis.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14-bis.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 14-bis.1

Sopprimere l'articolo.

14-bis.3

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza.».

14-bis.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 14-**ter**.

(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14-bis.0.2

[Nave, Naturale, Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 14-ter.**

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Misure di coordinamento)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « e la relativa programmazione » sono inserite le seguenti: « e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi

sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello *status* di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale. ».

EMENDAMENTO

15.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «sentite le regioni e le province» con le seguenti: «previo parere delle regioni e delle».

ARTICOLI 16 E 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16.

(Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per l'anno 2023 », sono sostituite dalle seguenti « per l'anno 2024 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 ([1200](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

N.B. Per gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge n. 1200, tutti approvati, si rinvia a quanto segue:

[Articoli da 1 a 7 \(in formato PDF\)](#)

Per gli Allegati n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 5, si rinvia all'Atto Senato 1200 (pagg. 6-9).

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 ([1201](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono introdotte, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per le Tabelle recanti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa, con gli annessi allegati ed elenchi, si rinvia all'Atto Senato 1201 (pagg. 5-137).

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1207 e sui

relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.18, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.3, 6.0.1, 7.10, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 9.0.1, 9-bis.0.2, 9-bis.0.1, 9-bis.0.3, 9-bis.0.6, 9-bis.0.4, 11.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14-bis.0.1 e 14-bis.0.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Paroli nella discussione del disegno di legge n. 1207

Le materie prime critiche sono indispensabili per molti settori strategici della nostra filiera industriale. Inoltre, sono fondamentali per le energie rinnovabili, l'industria digitale, il settore della sanità e quello della mobilità elettrica.

L'Italia e l'Unione europea dipendono in modo quasi esclusivo dalle importazioni di materie prime e di terre rare, la cui domanda è destinata ad aumentare nei prossimi anni.

La UE ha già adottato un Regolamento, il Critical Raw Materials Act, per accedere a un approvvigionamento sicuro di materie prime e rafforzare la propria capacità di estrazione, trasformazione o riciclaggio.

In Italia, va ricordato che l'attività di estrazione è stata trasferita nel 2001 alle Regioni dal novellato articolo 117 della Costituzione. Il decreto legge si propone quindi di adeguare la normativa nazionale a quella del Regolamento UE. E mira a porre in essere un sistema di governo, per disciplinare le procedure e i meccanismi per l'approvvigionamento delle materie prime strategiche, superando i limiti delle norme regionali.

L'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni e risulta essere esposta ad elevati rischi della catena di approvvigionamento connessa alle materie prime critiche. I numeri della dipendenza da queste materie prime sono veramente alti e quindi le misure di questo decreto non riescono a risolvere definitivamente la questione. Però pongono le basi in direzione di un approccio più consapevole - era quindi urgente da adottarsi - verso il fatto che, rispetto ad alcuni minerali, anche il nostro Paese può dare una risposta concreta.

L'Italia ha la fortuna di avere nel proprio sottosuolo quasi la metà delle differenti terre rare, cioè quelle materie prime diventate necessarie per i componenti utilizzati nella transizione energetica. E questo tesoro sotterraneo è presente nei circa 3000 siti nelle differenti regioni italiane. Possiamo estrarre dal nostro sottosuolo minerali come: litio, cobalto, barite, berillio, nichel, tungsteno, rame, zinco. Addirittura in Liguria è presente uno dei più grandi giacimenti di titanio al mondo.

Il tema è ora quello che serve un coordinamento nazionale, attraverso un'apposita normativa nazionale che metta in ordine le differenti normative regionali, proprio perché la modifica del Titolo quinto della Costituzione del 2001 ha trasferito alle Regioni la competenza in materia di attività di ricerca estrattive. Alla norma costituzionale sono poi seguite disposizioni che hanno reso attuativo questo trasferimento di competenze. Le autorizzazioni per l'attività estrattiva da allora sono quindi in capo alle Regioni, in conseguenza anche del potere legislativo che è stato loro trasferito.

Bisogna quindi dare una nuova organizzazione al settore, diventato fondamentale per la nostra economia, riportando allo Stato la competenza in materia di autorizzazioni e concessioni per la ricerca volta all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo delle materie prime strategiche. Quindi, ora la normativa nazionale viene adeguata a quella europea al fine di rafforzare le catene di approvvigionamento e favorire lo sviluppo di progetti strategici. A questo fine sono previste procedure di autorizzazione semplificate.

Altro tema importante affrontato dal decreto è quello delle risorse minerarie dai rifiuti estrattivi e dagli altri rifiuti. Così come sono previste modifiche alle norme sull'*export* di rottami ferrosi. L'obiettivo è quello di ridurre la dipendenza dall'estero, soprattutto dalla Cina, con la quale abbiamo rinnovato patti

di amicizia, ma non di dipendenza, che condiziona i prezzi, e di entrare a pieno titolo nel settore delle materie prime rare.

I senatori di Forza Italia voteranno quindi a favore di questo decreto, che va nella direzione di tutelare l'interesse nazionale.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1201:

sulla votazione finale, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Alfieri, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Castelli, Cattaneo, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmini, Giacobbe, Guidi, La Pietra, Manca, Malpezzi, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Occhiuto, Orsomarso, Ostellari, Rauti, Rubbia, Sbrollini, Segre, Sisto, Valente, Zampa e Zedda.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Ambrogio ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi il Tribunale di Matera, nei confronti dell'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 7-A).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Della Porta ha presentato le seguenti relazioni:

sulla domanda di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, in qualità di persona offesa, per il periodo di tempo compreso tra agosto 2023 ed il giorno dell'esecuzione del decreto di acquisizione, nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone ignote pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma (*Doc. IV*, n. 3-A);

sulla domanda di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, in qualità di persona offesa, per il periodo di tempo compreso tra il mese di aprile 2024 ed il giorno dell'esecuzione del decreto di acquisizione, nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone ignote pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma (*Doc. IV*, n. 4-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Boccia Francesco, Manca Daniele, Lorenzin Beatrice, Misiani Antonio, Bazoli Alfredo, Mirabelli Franco, Nicita Antonio, Zambito Ylenia, Irto Nicola, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Martella Andrea, Meloni Marco, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Modifiche all'articolo 10, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la valutazione d'impatto delle misure adottate sulla progressione degli indicatori di benessere equo e sostenibile e per l'introduzione di una deliberazione parlamentare sulla Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (1214)

(presentato in data 01/08/2024);

senatori Misiani Antonio, Boccia Francesco, Nicita Antonio, Tajani Cristina, Camusso Susanna Lina Giulia, Malpezzi Simona Flavia, Zambito Ylenia, Rando Vincenza, D'Elia Cecilia, Rojc Tatjana, Irto Nicola, Verini Walter, Franceschelli Silvio, Martella Andrea, Parrini Dario, Furlan Annamaria,

Valente Valeria, Giacobbe Francesco, Bazoli Alfredo, Rossomando Anna, Alfieri Alessandro, Manca Daniele, Basso Lorenzo

Disposizioni per la trasparenza delle procedure di nomina del Ragioniere generale dello Stato (1215)
(presentato in data 02/08/2024);

senatore Bergesio Giorgio Maria

Istituzione del Fondo Nazionale "Terre Rurali d'Italia" (1216)
(presentato in data 06/08/2024);

senatori Zanettin Pierantonio, Stefani Erika

Modifiche al Codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello (1217)
(presentato in data 06/08/2024);

senatori Damante Concetta, Patuanelli Stefano, Pirro Elisa, Lorefice Pietro, Bevilacqua Dolores

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) (1218)
(presentato in data 06/08/2024);

senatori Verducci Francesco, D'Elia Cecilia

Riconoscimento dei teatri storici delle Marche (1219)
(presentato in data 06/08/2024);

senatore Iannone Antonio

Modifiche alla legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare e modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante codici penali militari di pace (1220)
(presentato in data 06/08/2024);

senatori Nicita Antonio, Delrio Graziano, Lorenzin Beatrice, Zambito Ylenia, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Basso Lorenzo, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Giacobbe Francesco, Irto Nicola, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verini Walter

Misure a sostegno dei genitori in lutto (1221)
(presentato in data 06/08/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Delrio Graziano ed altri

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (1182)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/08/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. D'Elia Cecilia

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (420)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 06/08/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Dep. Ricciardi Toni ed altri

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero (1210)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.960 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 06/08/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Marti Roberto

Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi (1190)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 06/08/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Calenda Carlo ed altri

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi (1158)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 06/08/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Cantalamessa Gianluca

Norme per la promozione e la diffusione di prodotti artigianali protetti da indicazione geografica (1109)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 06/08/2024).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 2 agosto 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una richiesta di rimodulazione del budget, senza oneri aggiuntivi, del progetto proposto dall'Associazione Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama Onlus "Un orto nel deserto da realizzare nei campi profughi saharawi - Algeria" del Comune di Laerru. La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a e alla 5a Commissione permanente;

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2021 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una richiesta di rimodulazione del budget, senza oneri aggiuntivi, del progetto proposto da Coopi Cooperazione Internazionale "Rafforzare la resilienza delle comunità rurali delle regioni di North Bank e Central River in Gambia". La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a e alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 agosto 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 79, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la prima relazione sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CCXXXI*, n. 1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 agosto 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, riferita agli anni 2022 e 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CIX*, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, la relazione sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso il nuovo sistema di garanzia, riferita all'anno 2022.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXI*, n. 3).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e sulla consistenza organica della Lega navale italiana (LNI), dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) e della Cassa di previdenza delle Forze armate, con allegati i rispettivi bilanci di previsione 2024 e bilanci consuntivi 2023.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 549).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2024) 251 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti.

Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al primo semestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 agosto 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 280).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso:

una raccomandazione e due risoluzioni approvate dalla Commissione Permanente, svoltasi a Parigi il 7 marzo 2024, pervenute in data 8 marzo 2024;

quattro raccomandazioni e undici risoluzioni approvate dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della II Parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 15 al 19 aprile 2024, pervenute in data 22 aprile 2024;

quattro raccomandazioni e tre risoluzioni approvate dalla Commissione Permanente, svoltasi a Vilnius il 24 maggio 2024, pervenute in data 28 maggio 2024;

tre raccomandazioni e quindici risoluzioni approvate dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della III Parte della Sessione ordinaria, svoltasi dal 24 al 28 giugno 2024, pervenute in data 1° luglio 2024.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2270 - Il diritto alla libertà di informazione: assicurare l'accesso ai documenti storici. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 113);

risoluzione n. 2535 - Il diritto alla libertà di informazione: assicurare l'accesso ai documenti storici. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 114);

risoluzione n. 2536 - Situazioni di lavoro precario e irregolare di lavoratori stagionali e domestici migranti. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 115);

raccomandazione n. 2271 - Sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 116);

raccomandazione n. 2272 - Realizzare il diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile attraverso il processo di Reykjavík. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 117);

raccomandazione n. 2273 - Verso strategie del Consiglio d'Europa per mari e oceani sani al fine di contrastare la crisi climatica. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 118);

raccomandazione n. 2274 - La protezione dei minori dalla violenza online. Il predetto documento è deferito alla 2ª, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 119);

risoluzione n. 2537 - Relazione tra maggioranza parlamentare e opposizione in una democrazia. Il

predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 120);
risoluzione n. 2538 - Promuovere il Codice di buona condotta riveduto sui referendum. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 121);
risoluzione n. 2539 - Sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 122);
risoluzione n. 2540 - La morte di Alexei Navalny e la necessità di contrastare il regime totalitario di Vladimir Putin e la sua guerra alla democrazia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 123);
risoluzione n. 2541 - La detenzione arbitraria di Vladimir Kara-Murza e la persecuzione sistematica dei manifestanti contro la guerra nella Federazione Russa e in Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 124);
risoluzione n. 2542 - Sanzioni contro le persone che figurano nella "lista Kara-Murza". Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 125);
risoluzione n. 2543 - Libertà di espressione e libertà di riunione delle persone LGBTI in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 126);
risoluzione n. 2544 - Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dell'Albania. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 127);
risoluzione n. 2545 - Realizzare il diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile attraverso il processo di Reykjavík. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 128);
risoluzione n. 2546 - Verso strategie del Consiglio d'Europa per mari e oceani sani al fine di contrastare la crisi climatica. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 129);
risoluzione n. 2547 - La protezione dei minori dalla violenza online. Il predetto documento è deferito alla 2a e alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 130);
raccomandazione n. 2275 - Porre fine alla detenzione delle persone "socialmente disadattate". Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 131);
raccomandazione n. 2276 - Minori nel mondo del lavoro: eliminare il lavoro minorile nocivo. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 132);
raccomandazione n. 2277 - Patrimonio culturale e cambiamento climatico. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 133);
raccomandazione n. 2278 - Istruzione di qualità per i bambini con bisogni educativi speciali: le sfide della pandemia, della guerra e della digitalizzazione. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 134);
risoluzione n. 2548 - Minori nel mondo del lavoro: eliminare il lavoro minorile nocivo. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 135);
risoluzione n. 2549 - Patrimonio culturale e cambiamento climatico. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 136);
risoluzione n. 2550 - Istruzione di qualità per i bambini con bisogni educativi speciali: le sfide della pandemia, della guerra e della digitalizzazione. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 137);
raccomandazione n. 2279 - Aspetti giuridici e violazione dei diritti umani legati all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 138);
raccomandazione n. 2280 - Combattere la cancellazione dell'identità culturale in tempo di guerra e di pace. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 139);
raccomandazione n. 2281 - Processi riparativi e di riconciliazione per superare i conflitti passati e costruire un futuro comune di pace - la questione delle misure riparatorie giuste ed eque. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 140);
risoluzione n. 2551 - Modifica di alcune disposizioni del Regolamento dell'Assemblea. Il predetto

documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 141);
risoluzione n. 2552 - Rafforzare la democrazia attraverso processi partecipativi e deliberativi. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 142);
risoluzione n. 2553 - Rafforzamento della prospettiva giovanile nel lavoro dell'Assemblea parlamentare. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 143);
risoluzione n. 2554 - Proteggere le donne che difendono i diritti umani in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 144);
risoluzione n. 2555 - Garantire procedure di asilo conformi ai diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 145);
risoluzione n. 2556 - Aspetti giuridici e violazione dei diritti umani legati all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 146);
risoluzione n. 2557 - Il ruolo delle sanzioni nel contrasto alla guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 147);
risoluzione n. 2558 - Combattere la cancellazione dell'identità culturale in tempo di guerra e di pace. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 148);
risoluzione n. 2559 - Processi riparativi e di riconciliazione per superare i conflitti passati e costruire un futuro comune di pace - la questione delle misure riparatorie giuste ed eque. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 149);
risoluzione n. 2560 - Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dell'Armenia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 150);
risoluzione n. 2561 - Sfide per la democrazia in Georgia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 151);
risoluzione n. 2562 - Un appello urgente all'Europa e ai suoi partner: immaginare soluzioni politiche immediate e a lungo termine a sostegno dei profughi e degli sfollati ucraini. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 152);
risoluzione n. 2563 - Appello per la restituzione di Varosia ai suoi legittimi abitanti. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 153);
risoluzione n. 2564 - Post-conflitto: disinnescare le bombe ad orologeria per un ritorno sicuro delle popolazioni sfollate. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 154);
risoluzione n. 2565 - salvaguardare i diritti umani per le generazioni future. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 155);
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 25 luglio al 6 agosto 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68

BORGHESI ed altri: sul rispetto della normativa in materia di comunicazione elettorale in vista delle elezioni comunali a Brescia (4-00412) (risp. FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DI GIROLAMO ed altri: sui messaggi contro l'Unione europea apparsi sui pannelli della stazione Termini a Roma il 24 marzo 2024 (4-01116) (risp. BARACHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

FLORIDIA Aurora: sulla carenza di personale presso gli uffici giudiziari di Brescia (4-01347) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

GASPARRI: sul controllo attraverso l'intelligenza artificiale praticato da "Meta" sui contenuti "politici" (4-01185) (risp. BARACHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

SCALFAROTTO: sulla morte di un cittadino italiano nel carcere di Grasse nel 2023 (4-01262) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Mozioni

[MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [PIRRO](#) - Il Senato,

premessi che:

con comunicazione del 30 luglio 2024, la Provincia autonoma di Trento ha reso noto che nella mattina del medesimo giorno era stata data esecuzione al decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Il presidente Fugatti durante la sera del 29 luglio ha ritirato le due precedenti ordinanze di prelievo dell'orsa "KJ1", che erano state sospese dal TAR, e ne ha emanata una nuova che prevedeva il prelievo dell'esemplare tramite abbattimento, firmata alle ore 21.35 ed eseguita il mattino successivo senza dare modo alla giustizia amministrativa di esprimersi sulla congruità e necessità;

una squadra del Corpo forestale trentino è dunque entrata in azione nei boschi sopra Padaro di Arco, dove l'animale era stato localizzato attraverso il radiocollare;

l'abbattimento è stato aspramente criticato dall'opinione pubblica e dalla comunità animalista, e lo stesso Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha preso le distanze dalla deprecabile decisione sostenendo, come riportato da fonti di stampa, che "la soppressione di singoli esemplari non è la soluzione";

l'uccisione dell'orsa KJ1, che aveva 3 cuccioli ancora non autonomi, palesa, insieme ai precedenti abbattimenti, ed in particolare a quello dell'orso "M90" ucciso con la medesima tecnica dell'"ordinanza lampo" firmata poche ore prima dell'esecuzione per aggirare la possibilità di sospensiva da parte del tribunale amministrativo, una gestione fallimentare del delicato equilibrio tra fauna selvatica e uomo. I recenti accadimenti, infatti, mostrano come la soppressione di esemplari (spesso giovani maschi o femmine con prole) rappresenti, inopinatamente, la strada privilegiata per garantire la coesistenza tra i plantigradi e le comunità locali;

nessun'altra disposizione preventiva a tutela della sicurezza pubblica oltre che del benessere dei plantigradi è stata messa in atto. Ad esempio l'ISPRA, in data 3 febbraio 2024, emettendo il proprio parere riguardo alla soppressione di M90, attenendosi al regolamento "PACOBACE", raccomandava "l'adozione di misure urgenti per la messa in sicurezza dei cassonetti contenenti rifiuti, i cosiddetti 'cassonetti anti-orso', in modo da assicurare la completa esclusione dell'accesso a tali fonti di cibo da parte degli orsi ed evitare lo sviluppo di comportamenti di confidenza";

in realtà, la valutazione di comportamenti potenzialmente pericolosi e l'assunzione di connesse determinazioni decisionali è un processo assai delicato, che implica la competente analisi di diverse componenti, quali, a titolo esemplificativo: la corretta attribuzione dei comportamenti ad uno specifico individuo, la frequenza di registrazione di certi atteggiamenti, il contesto in cui essi si sono verificati, l'evoluzione oppure l'involuzione delle condotte, l'efficacia nell'applicazione delle misure dissuasive; considerato che:

l'orso bruno (*Ursus arctos*) è tutelato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lo inserisce tra le specie particolarmente protette, dalla convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli *habitat* naturali in Europa, che classifica questo carnivoro come una specie strettamente protetta, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che lo include tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;

il quadro normativo nazionale ed internazionale prevede un severo divieto di abbattimento, cattura, disturbo (in particolare, durante le fasi del ciclo riproduttivo e il letargo), detenzione e commercio di esemplari;

in particolare, la direttiva "Habitat" e le norme nazionali di recepimento hanno introdotto obblighi generali di salvaguardia delle popolazioni animali e dei connessi *habitat*, che devono essere mantenuti in uno stato di conservazione soddisfacente;

il decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che introduce il "regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", all'articolo 7, ha introdotto un obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario, con specifica attenzione a quelli prioritari;

la protezione dell'orso bruno è altresì oggetto dello specifico "piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno delle Alpi Centro-orientali" (PACOBACE), approvato con decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, a seguito di modifiche e integrazioni, con decreto direttoriale n. 15137 del 30 luglio 2015; stante l'esigenza di contemperare le competenze di Regioni e Province autonome e la corretta applicazione delle politiche di conservazione, il piano è stato realizzato con il coordinamento della Provincia autonoma di Trento, la supervisione scientifica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) nonché con il diretto coinvolgimento delle ulteriori Regioni e delle Province autonome dell'arco alpino centro-orientale che hanno siglato fra loro un protocollo d'intesa;

il piano si pone l'obiettivo di mantenere o ricostituire, in coesistenza con l'uomo, una popolazione vitale di orso bruno sulle Alpi italiane, come parte integrante degli ecosistemi e del paesaggio. Fra le linee strategiche per la conservazione a lungo termine sulle Alpi, il piano individua i programmi di monitoraggio della popolazione, ossia la valutazione dei cambiamenti temporali e spaziali dei parametri della popolazione stessa e del suo ambiente;

considerato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 27 (per quanto concerne le pertinenze regionali) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree naturali protette sussiste un obbligo di vigilanza e sorveglianza. Tuttavia, il mancato corretto espletamento di queste attività ha il potenziale rischio di moltiplicare situazioni critiche ovvero di emergenza;

valutato che:

secondo quanto riportato dal "rapporto grandi carnivori 2023", a cura del settore grandi carnivori del servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento, "dopo la reintroduzione degli orsi bruni nell'area alpina, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2019 si sono verificati notevoli cambiamenti nella variabilità genetica della popolazione. Pur registrando un incremento numerico, la popolazione è rimasta isolata dalla popolazione slovena originaria. L'origine della popolazione alpina, inizialmente composta da soli 10 individui (dei quali solo 7 hanno partecipato alla riproduzione), ha sottolineato l'importanza di mantenere un livello adeguato di diversità genetica per garantire l'adattamento futuro della specie a possibili modifiche ambientali";

sul punto, vale la pena evidenziare che il progressivo disboscamento e la trasformazione delle aree montane, sommati al costante atteggiamento persecutorio umano, hanno determinato la progressiva rarefazione numerica dei grandi carnivori, tanto da paventare, alla fine degli anni '90, la possibile estinzione;

più di recente, la limitata consistenza complessiva e l'isolamento che caratterizza la popolazione delle Alpi centrali dal nucleo orientale hanno reso particolarmente precario lo stato di conservazione dell'orso bruno che, dunque, abbisogna di un'attiva politica di conservazione da parte degli enti competenti;

inoltre, il mancato rispetto delle linee guida del PACOBACE, nel corso degli anni, ha condotto ad una grave situazione di violazione delle norme a difesa della fauna selvatica e della biodiversità,

impegna il Governo:

1) stanti le descritte evidenze che palesano l'inidoneità di cura, gestione e amministrazione da parte dei soggetti coinvolti di questioni potenzialmente conflittuali e ad elevato coefficiente di complessità, a valutare la sussistenza degli estremi per il commissariamento dell'ente regionale incaricato dell'applicazione del "piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno delle Alpi Centro-orientali", procedendo, nel contempo, alla revisione dello stesso piano avviando un tavolo di partecipazione che coinvolga tutti i portatori d'interesse;

2) a porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare la piena realizzazione delle politiche di conservazione dell'orso bruno delle Alpi e delle specie locali protette, in un'ottica di prevenzione dell'insorgenza di potenziali comportamenti problematici, di potenziamento delle attività di vigilanza e sorveglianza, di mitigazione delle conflittualità e di compensazione di eventuali danni, garantendo altresì l'efficace coordinamento tra le Regioni interessate e le autorità competenti;

3) a proporre lo stanziamento di adeguate risorse per lo sviluppo e implementazione delle misure di prevenzione e di convivenza nonché per il continuativo espletamento di attività di monitoraggio non

invasive ovvero naturalistiche, con particolare attenzione alla rilevazione delle femmine con piccoli, mediante lo sviluppo e l'attuazione di protocolli standardizzati di controllo numerico e campionamento, programmi coordinati tra le differenti amministrazioni interessate e il proficuo coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e delle comunità locali;

4) a favorire, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, la piena conoscibilità dei dati relativi a queste azioni di osservazione, rilievo e aggiornamento, attraverso la sinergica condivisione delle informazioni e delle evidenze disponibili su scala interregionale, al fine di accrescere la consapevolezza e, di conseguenza, la sensibile accettazione delle specie protette;

5) a promuovere, nelle opportune sedi, misure che garantiscano l'armonizzazione delle pratiche di salvaguardia e conservazione delle specie su scala transfrontaliera, tenuto conto dell'estensione sul territorio di più Paesi dell'areale di appartenenza dell'orso bruno.

(1-00101)

Interrogazioni

[DELIA](#), [SENSI](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

durante la 46a sessione del comitato del patrimonio mondiale UNESCO, tenutasi il 27 luglio 2024, la via Appia, denominata anche "*regina viarum*", è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità;

tra i criteri per l'inserimento nella lista vi sono l'"essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa" e il "costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana";

la via fu tracciata per esigenze militari dal censore Appio Claudio nel 321 a.C. per collegare Roma a Capua e successivamente estesa fino a Brindisi, divenendo subito strada di grande comunicazione commerciale e di primarie trasmissioni culturali, in quanto concepita, fin dall'inizio, come via pubblica, percorribile gratuitamente da tutti in quanto realizzata su terreni espropriati allo scopo dallo Stato romano;

la strada venne ampliata nel corso del tempo e il sito patrimonio mondiale comprende anche la variante al tracciato originale, fatta costruire da Traiano nel 109 d.C.;

la via Appia fu la prima delle grandi strade che attraversavano l'impero, per la cui realizzazione sono state utilizzate tecniche ingegneristiche innovative, e costituisce un esempio straordinario di tipologia edilizia e insieme architettonico e tecnologico, capace di esprimere una fase significativa nella storia umana, come stabilito dal criterio iv della convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale e culturale del 1972;

considerato che:

l'Appia risponde al criterio di "testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa" in quanto modello per la viabilità dell'epoca e che contribuì alla diffusione della civiltà urbana e all'incontro culturale delle genti del mondo romano;

le prime 12 miglia della via Appia, caratterizzate dalla presenza di importanti e noti monumenti, costituiscono uno dei tratti dell'itinerario più celebrati nell'arte attraverso i secoli;

il sito non comprende solo il tracciato stradale, ma un'ampia gamma di tipologie di manufatti che erano funzionali alla viabilità dell'epoca o strettamente legate, in particolare quelle riferibili al periodo 312 a.C.- IV d.C. in coerenza con la fase storica cui si riferisce;

la via, in quanto materialmente associata ad opere artistiche o letterarie, presenta caratteristiche che soddisfano il criterio vi della convenzione del 1972;

considerato altresì che:

l'International council on monuments and sites, l'organo tecnico consultivo dell'UNESCO, ha ritenuto di escludere dal tracciato iscritto al patrimonio dell'umanità il segmento che attraversa la pianura pontina, con diramazione per Norba;

il tratto riguarda i comuni di Cisterna di Latina, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina

e a sud le province di Taranto, Bari e Matera;

l'esclusione del tratto pontino e di province così importanti e comprendente paesaggi di grande bellezza e luoghi di significativo interesse storico è percepita come una perdita non solo per i comuni direttamente coinvolti, ma per la completezza e l'integrità dell'autentico patrimonio costituito dalla via Appia nella sua interezza,

si chiede di sapere:

quali interlocuzioni e controdeduzioni siano state presentate dal Governo in fase istruttoria e di decisione presso l'International Council on Monuments and Sites al fine di evitare l'espunzione di un tratto della via Appia dal riconoscimento come patrimonio mondiale;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sollecitare l'inclusione delle aree attualmente escluse e per garantire che l'importante riconoscimento UNESCO ottenuto sia una concreta opportunità per valorizzare compiutamente il territorio interessato per intero dalla *regina viarum* e promuovere così il turismo di tutte le aree attraversate, ivi comprese quelle attualmente escluse.

(3-01305)

[D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LORENZIN](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al*

Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

in data 1° agosto 2024, con un avviso, il Ministero dell'istruzione e del merito ha reso nota la procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici (decreto ministeriale n. 107 del 2023) e la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 138 del 2017;

la valutazione dei titoli, prevista in occasione della procedura ordinaria dello stesso anno, era chiaramente indicata dal comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto: "Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti";

si tratta, infatti, del punteggio delle due prove d'esame, scritta e orale, espresso in centesimi, con l'aggiunta della valutazione dei titoli, i quali finivano per incidere sul punteggio complessivo per un massimo del 15 per cento, vale a dire 30 punti su 200 (il primo candidato in graduatoria, infatti, ha riportato un punteggio di 224);

in seguito alla pubblicazione dell'avviso riferito alla procedura prevista dal decreto ministeriale n. 107 del 2023 è emersa l'incoerenza nella valutazione dei punteggi tra la prova sostenuta espressa in decimi e i titoli che sono rimasti calcolati in trentesimi come stabilito nella tabella A;

in tal senso, il Ministro competente ritiene che sia legittimo applicare senza alcun adattamento la tabella A alla procedura concorsuale riservata del 2023, il cui punteggio è definito in decimi, il che significa che i titoli incidono sul merito in misura pari al 300 per cento. Dal 15 per cento di incidenza del vecchio concorso, i titoli passano, disattendendo chiaramente il principio del merito, al 300 per cento;

ciò, oltre ad apparire illogico ed irragionevole, è in palese contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni generali inerenti ai concorsi pubblici contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023, secondo cui ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 trentesimi;

si precisa che tali disposizioni hanno trovato numerosi riscontri, anche recenti, in diversi pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato;

oggi l'amministrazione ribadisce che si sta "dando attuazione a quanto prescritto in una disposizione fortemente voluta dal Parlamento per mettere fine ai contenziosi in essere derivati dalla gestione del concorso ordinario del 2017 e troppo a lungo ignorati";

tuttavia, si segnala che nella norma da cui tutto origina (articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*, della legge n. 14 del 2023) non si fa alcun accenno alla tabella di valutazione dei titoli di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, ma si prevede semplicemente una valutazione in decimi delle

prove concorsuali;
si ritiene che questa problematica andasse affrontata con norma secondaria, che avrebbe dovuto disporre un adattamento della tabella A stabilendo un limite del 15 per cento dell'incidenza del punteggio originato dai titoli rispetto a quello derivante dalle prove d'esame, così com'era previsto nella tabella del 2017;
risulta, inoltre, che l'amministrazione abbia chiesto parere anche all'Avvocatura di Stato che ha indicato come necessaria la riparametrazione del punteggio dei titoli;
in tal caso, sembrerebbe inopportuno se l'amministrazione non tenesse in debita considerazione il parere dell'autorevole organo che dovrebbe poi difendere l'azione dell'amministrazione in un eventuale contenzioso;
a parere degli interroganti tale scelta favorisce in modo eccessivo chi ha superato solo sufficientemente l'unica prova concorsuale ma che possiede un cospicuo punteggio nei titoli pervenendo ad un'illogica, immotivata oltre che ingiusta disparità di trattamento,
si chiede di sapere se il Ministro indirizzato non intenda intervenire in autotutela, adottando iniziative di competenza al fine di rivedere la valutazione dei titoli del concorso riservato di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, procedendo alla riparametrazione in maniera proporzionale al concorso ordinario dirigenti scolastici 2017, dando seguito a quanto previsto nell'ordinamento in materia di concorsi pubblici secondo cui la valutazione dei titoli non può determinare un punteggio superiore a un terzo della valutazione complessiva.

(3-01306)

[FINA, DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

lo stabilimento LFoundry di Avezzano (L'Aquila) rappresenta una realtà industriale impegnata nel settore dei semiconduttori, di grande valore per il territorio; il sito produttivo impiega circa 1.400 dipendenti, ha un notevole indotto, ed è la seconda azienda della provincia per fatturato, con circa 300 milioni di euro annui;

diversi articoli di stampa, sin dalla primavera 2024, hanno a più riprese riportato notizie circa la crescente preoccupazione di lavoratori e sindacati sulle prospettive dello stabilimento, temendo in particolare una possibile crisi industriale che genererebbe pesanti conseguenze economiche ed occupazionali sul territorio; è stato lamentato, altresì, il peggioramento delle condizioni lavorative e salariali, recentemente concretizzatosi nella scelta dell'azienda di procedere al riassorbimento dei superminimi, con tagli in busta paga di oltre 140 euro, che ha determinato la convocazione di uno sciopero protrattosi per 5 giorni;

durante la mobilitazione, esponenti politici del Governo regionale hanno assunto l'impegno di richiedere al Governo nazionale la convocazione di un tavolo di crisi in tempi brevi, che al momento non è stato ancora convocato nonostante l'urgenza;

considerato che:

la vicenda riguarda un singolo stabilimento industriale, ma lo scarso impegno del Governo nel tutelare importanti siti e produzioni del nostro Paese investe una questione più generale, di assenza di una politica industriale nazionale, di visione ed investimenti adeguati;

risulta assolutamente non chiara la strategia del Governo e del Ministro competente in merito alle prospettive di un settore, quello dei semiconduttori, di grande rilevanza e di grande interesse anche a livello dell'Unione europea, e che richiede capacità di gestione internazionale e strategie economiche e produttive di medio-lungo periodo;

questa assenza evidente e grave non consente di dare le giuste rassicurazioni alle lavoratrici e lavoratori e allo stesso tempo non consente al *management* di lavorare con strumenti utili e dentro una strategia efficace per garantire commesse, livelli occupazionali e avanzamento nella transizione digitale ed ecologica,

si chiede di sapere:

se ed in quali tempistiche il Ministro indirizzato intenda convocare un tavolo di crisi per affrontare le problematiche relative al sito produttivo della LFoundry;

quali siano le strategie economiche e produttive di medio-lungo periodo e le linee di politica

industriale che il Governo intende attivare e sostenere per lo strategico settore dei semiconduttori.

(3-01307)

[RASTRELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 31 luglio 2024 si è verificato a Napoli uno sconcertante episodio che desta grande preoccupazione e rappresenta un serio allarme sociale per le modalità con cui si è concretizzato;

il signor Antonio Arzillo, presidente regionale dell'associazione "Centro Fiamma", già consulente nella XVIII Legislatura della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha denunciato che, durante la procedura di ispezione ad un immobile confiscato alla camorra finalizzata all'affidamento attraverso un avviso pubblico promosso dal Comune per progetti sociali, i volontari del Centro Fiamma e di altre associazioni e dipendenti del Comune di Napoli sono stati pesantemente minacciati da un uomo che si è qualificato come proprietario dell'immobile; costui ha ricordato ai presenti la sua esperienza carceraria e di affiliazione a *clan* camorristici ed ha intimato "di non presentarsi a richiedere l'immobile altrimenti si prevedevano disgrazie sui familiari degli operatori";

l'episodio rafforza la necessità di non cedere di fronte a intimidazioni della criminalità organizzata e di proteggere le associazioni e i loro volontari che difendono con determinazione i principi di legalità, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di verificare l'accaduto per assumere le dovute iniziative anche di vigilanza sulla procedura di assegnazione dell'immobile;

se consideri che le procedure di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata permettano di garantire sempre la trasparenza e la sicurezza nell'aggiudicazione, o se reputi che sia opportuno intervenire con iniziative rafforzative di carattere legislativo.

(3-01308)

[ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, l'11 luglio 2024 un giovane tunisino di 14 anni, minore non accompagnato, ha passato la notte negli uffici della Polizia ferroviaria di Bologna dal momento che non sono state trovate per lui altre soluzioni;

a denunciare la situazione il sindacato di polizia SIULP e, secondo la dichiarazione rilasciata da Tonino Guglielmi, segretario provinciale: "in più occasioni ci siamo trovati ad intervenire per le problematiche legate alla gestione dei minori stranieri non accompagnati. Infatti, molti giovani si rivolgono agli uffici di Polizia per richiedere assistenza. Una situazione che vede i colleghi travolti da un vortice burocratico che si risolve dopo diverse ore con l'affidamento al pronto intervento dei servizi sociali. Peccato che, nella serata di ieri, per un quattordicenne tunisino non vi sia stata alcuna disponibilità";

il sindacato, inoltre, ha segnalato "un rimpallo tra i servizi sociali e la Prefettura che si è tradotto nella peggiore delle soluzioni: lasciarlo negli uffici della Polizia ferroviaria. Un fatto grave, intollerabile che riaccende i riflettori sulla necessità di trovare soluzioni diverse e strutturate per la gestione dei minori stranieri non accompagnati. Si può lasciare un minore di 14 anni in un ufficio di Polizia che inevitabilmente può trovarsi ad ospitare soggetti poco raccomandabili o che sono da denunciare o arrestare? Va da sé che i colleghi si sono presi cura dello stesso ed a loro spese lo hanno fatto cenare, ma resta il fatto che non si può scaricare su un ufficio di Polizia la gestione dei minori stranieri non accompagnati, anche dopo aver ultimato le procedure di identificazione";

si tratta di una situazione incresciosa rispetto alla quale Guglielmi ha affermato: "a cosa servono le riunioni fiume in cui si pongono al centro la tutela del minore, l'attenzione per lo stesso e la salvaguardia per la sua giovane età, se poi nel concreto succede che siano costretti a trascorrere la notte negli uffici di Polizia e non sappiamo nemmeno quando si risolve la questione?";

l'episodio ricorda il precedente verificatosi ad agosto 2023, quando per quattro giovani stranieri arrivati a Bologna non fu possibile una presa in carico, determinando una serie di problemi, soprattutto ai giovani migranti, costretti a trovare anche in quel caso un riparo di fortuna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda impegnarsi affinché tali situazioni non si verifichino ancora, rendendo più gravosa la già difficile situazione di

ragazzi che lasciano il loro Paese e le loro famiglie, spesso da soli, per venire in Italia sperando in una vita più umana.

(3-01309)

[VERINI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Ministero della giustizia ha avviato da molti anni la digitalizzazione del processo penale telematico che si svolge tramite servizi forniti da aziende esterne che concorrono in gare pubbliche periodicamente bandite dal Ministero;

in data 10 agosto 2023 il dicastero ha determinato di indire una nuova procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di procure della Repubblica, sezioni penali di tribunali ordinari e di corti d'appello per la durata di 30 mesi;

nel giugno 2024 si è proceduto con l'affidamento dei lotti: i primi 4 lotti sono stati affidati ad una medesima azienda, il quinto, riguardante le regioni di Lazio, Umbria, Toscana e Abruzzo, affidato ad una seconda azienda. In merito all'assegnazione i sindacati confederali, in particolare la CGIL Roma e Lazio, assieme alla Fiom CGIL, Fp CGIL e Nidil CGIL Roma e Lazio, denunciano una ricerca del massimo ribasso nell'assegnazione del quinto lotto;

in particolare, le organizzazioni sindacali denunciano una scarsa attenzione ai lavoratori già operanti da diversi anni nell'ambito dei servizi di digitalizzazione. In genere, nel rispetto del contratto collettivo nazionale metalmeccanici, si prevede un periodo di 15 giorni di contrattazione con i sindacati per concordare le nuove condizioni di assunzione dei lavoratori, a tutela della loro dignità e professionalità, nonché anzianità. Tuttavia la proposta per la reintegrazione dei lavoratori da parte della nuova azienda che si è aggiudicata l'appalto prevede il passaggio ad un altro inquadramento contrattuale, implicando un peggioramento delle condizioni di lavoro e una discontinuità contrattuale che penalizzerebbe i benefici acquisiti per anzianità di servizio. Inoltre, verrebbero assunti con un contratto a tempo determinato, e con un compenso eroso rispetto a quello percepito fino al mese di giugno 2024;

molti lavoratori, attualmente a tempo indeterminato, svolgono attività connesse alle operazioni di digitalizzazione da oltre 20 anni e a loro si affiancano molteplici lavoratori a tempo determinato e in somministrazione, che sarebbe auspicabile stabilizzare. Non è peraltro trascurabile che questi lavoratori operano nella gestione di attività delicate e con accesso ad informazioni estremamente sensibili e che una successione di lavoratori precari rende quindi molto vulnerabile il sistema di garanzia della segretezza degli atti che vengono giornalmente lavorati;

è evidente un tentativo di risparmio di risorse che va a danno dei lavoratori, che non hanno intenzione di accettare delle condizioni peggiorative, per loro e per le loro famiglie, e che per questo negli scorsi giorni hanno manifestato il loro dissenso. Ciò che risulta particolarmente grave è ad avviso degli interroganti questo risparmio operato dalla pubblica amministrazione che sacrifica decine di famiglie sull'altare del massimo ribasso;

a partire dal 1° luglio 2024 i servizi di digitalizzazione, fondamentali per lo svolgimento di istruttorie e processi, sono fermi, causando di fatto un rallentamento e inceppamento dell'intera macchina giudiziaria e un conseguente disservizio. La situazione deteriorata che si è venuta a creare ha generato, di fatto, un'interruzione di pubblico servizio, a scapito di lavoratori e cittadini, e ne vanno accertate le responsabilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere al fine di favorire la ripresa di un pubblico servizio, nonché se intenda accertare le responsabilità a livello amministrativo che hanno condotto alla sua interruzione, in una situazione che, ad avviso degli interroganti, ha portato il dicastero a girare le spalle a decine di lavoratori e famiglie, proponendo loro condizioni peggiorative, poco dignitose e precarie.

(3-01310)

[MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

negli ultimi anni, si è verificato un preoccupante aumento delle morti di orsi bruni nelle Alpi centro-orientali, spesso dovute a incidenti stradali, bracconaggio e conflitti con attività umane;

in particolare, si ricordano l'uccisione dell'orso "M90" nel pomeriggio del 6 febbraio 2024 da parte di una squadra del Corpo forestale trentino, che ha dato esecuzione al decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, e, in ultimo, l'abbattimento dell'orsa "KJ1" disposto sempre dal presidente Fugatti ed eseguito la mattina del 30 luglio 2024;

considerato che:

la soppressione di esemplari considerati problematici non può essere l'unica strada per garantire la coesistenza tra comunità locali e i plantigradi;

l'orso bruno (*Ursus arctos*) è tutelato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lo inserisce tra le specie particolarmente protette, dalla convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli *habitat* naturali in Europa, che classifica il carnivoro come una specie strettamente protetta, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che lo include tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;

la conservazione dell'orso bruno è essenziale per il mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi montani delle Alpi;

nel 2010 è stato adottato il "piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali", con l'obiettivo di garantire la protezione e la gestione sostenibile di questa specie attraverso misure coordinate tra le Regioni coinvolte;

il piano d'azione è stato redatto da un tavolo tecnico interregionale costituito da Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Veneto, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ed è stato formalmente adottato dalle amministrazioni territoriali coinvolte e approvato dal Ministero con decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008, e, a seguito di modifiche e integrazioni, con decreto direttoriale n. 15137 del 30 luglio 2015;

nel 2021 anche la Regione Piemonte ha aderito al piano;

considerato inoltre che:

il piano d'azione non è stato aggiornato né da un punto di vista tecnico-scientifico né da un punto di vista normativo e, comunque, manca una corretta applicazione di tutte le procedure fondamentali ivi elencate, in particolare per quanto riguarda le strategie e le iniziative di comunicazione;

è evidente la necessità di un intervento più deciso e coordinato a livello nazionale per favorire la convivenza e la protezione dei grandi carnivori;

la situazione attuale richiede un monitoraggio costante della popolazione di orsi bruni, una maggiore sorveglianza delle aree critiche e un sostegno finanziario adeguato alle attività di conservazione e sensibilizzazione;

considerato infine che, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 27 (per quanto concerne le pertinenze regionali) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree naturali protette sussiste un obbligo di vigilanza e sorveglianza. Tuttavia, il mancato corretto espletamento di queste attività ha il potenziale rischio di moltiplicare le situazioni critiche ovvero di emergenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare la sussistenza degli estremi per il commissariamento dell'ente regionale incaricato dell'applicazione del piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno delle Alpi centro-orientali, e valutare la necessità di procedere, nel contempo, alla revisione del piano stesso, anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della Costituzione nonché delle ultime risultanze scientifiche, con l'avvio di un tavolo di partecipazione che coinvolga tutti i portatori d'interesse;

se intenda adoperarsi per garantire una corretta attuazione del piano considerato che il mancato rispetto delle linee guida, nel corso degli anni, ha condotto a una grave violazione delle norme a difesa della fauna selvatica e della biodiversità;

quali iniziative intenda assumere per assicurare la piena realizzazione delle politiche di conservazione dell'orso bruno delle Alpi e delle specie locali protette, in un'ottica di prevenzione dell'insorgenza di potenziali comportamenti problematici, di potenziamento delle attività di vigilanza e sorveglianza, di

mitigazione delle conflittualità e di compensazione di eventuali danni, garantendo altresì l'efficace coordinamento tra le Regioni interessate e le autorità competenti;
se ritenga doverosa e necessaria un'indagine accurata e approfondita per chiarire le molteplici cause delle morti di esemplari di orso bruno, anche alla luce del fatto che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
se intenda assicurare adeguate risorse per le attività legate alla prevenzione e convivenza con l'orso bruno quali, a titolo non esaustivo, quelle di monitoraggio, ricerca e sensibilizzazione previste dal piano, coinvolgendo anche associazioni ambientaliste e comunità locali;
se, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, intenda favorire la piena conoscibilità dei dati relativi alle azioni di osservazione, rilievo e aggiornamento, nonché di attuazione, del piano e dei relativi risultati ottenuti, attraverso la condivisione delle informazioni, al fine di accrescere la consapevolezza e, di conseguenza, la sensibile accettazione delle specie protette.

(3-01311)

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con il termine di terapie avanzate si indicano quei farmaci innovativi che si differenziano dai farmaci più "classici" perché non si basano su molecole prodotte per sintesi chimica bensì su acidi nucleici, cellule e tessuti;

la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei prodotti medicinali di terapia avanzata sono riportate nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

queste terapie offrono nuove opportunità per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di gravi patologie che hanno opzioni terapeutiche alternative limitate o assenti, quali malattie genetiche, malattie croniche e tumori;

da diverso tempo ormai le discussioni sulle terapie avanzate si concentrano sulla necessità di individuare dei modelli di finanziamento e pagamento di queste terapie in grado di garantirne la sostenibilità per il sistema sanitario nazionale non tenendo conto che la discussione sulla sostenibilità dovrebbe invece riguardare l'intero percorso di accesso che comprende anche l'organizzazione dei centri clinici e la presa in carico dei pazienti;

con ordine del giorno 9/00643-bis -AR/023, accolto nel corso della seduta della Camera dei deputati del 23 dicembre 2022, si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, delle associazioni di pazienti, dei clinici di riferimento e degli esperti, volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle loro caratteristiche intrinseche e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il sistema sanitario nazionale;

nel corso del 2023, attraverso interviste e articoli riportati su alcune testate di settore, si è appresa la notizia dell'istituzione di un tavolo tecnico sulle terapie avanzate, presso il Ministero della salute, composto da 16 membri, tra i quali alcuni rappresentanti del Ministero stesso, dell'Agenzia italiana del farmaco e professori universitari;

a distanza di un anno ormai dalla notizia, non è stato pubblicato alcun decreto ministeriale avente ad oggetto l'istituzione del tavolo,

si chiede di sapere:

quali chiarimenti il Ministro in indirizzo possa dare in merito alla pubblicazione del decreto di istituzione del tavolo tecnico sulle terapie avanzate e alle eventuali convocazioni;

se, nella determinazione dei membri del tavolo tecnico sulle terapie avanzate, abbia tenuto conto dell'intero percorso di presa in carico dei pazienti e dunque se i clinici esperti di tali terapie e le associazioni rappresentative dei pazienti potenzialmente eleggibili a questi trattamenti siano stati inseriti tra i componenti.

(3-01312)

[NAVE](#), [PATUANELLI](#), [LOREFICE](#), [DI GIROLAMO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

il salvamento è una disciplina che permette di soccorrere in caso di annegamento ed esige resistenza alla fatica oltre a consapevolezza fisica e mentale; è una specialità del nuoto che, attraverso tecniche di salvataggio e simulando interventi di soccorso in acqua nelle situazioni più diverse, insegna come salvare chi rischia di annegare. Si tratta di una condotta dalla forte utilità sociale;

esistono diversi corsi abilitanti per ottenere il brevetto di assistente bagnanti con lo scopo di assicurare ai partecipanti la conoscenza di metodi e contenuti mirati all'acquisizione delle specifiche conoscenze, abilità e competenze professionali per operare nell'ambito del salvamento acquatico ai sensi delle disposizioni vigenti. Il brevetto può essere conseguito a partire dall'età di 16 anni e fino a 65 anni di età, ed è rivolto alle persone che sono in possesso di un'adeguata acquaticità e abilità natatorie che hanno completato il ciclo scolastico obbligatorio. L'attività dell'assistente bagnanti è finalizzata a salvaguardare l'incolumità del bagnante in mare o in acque di balneazione in caso di situazioni di pericolo;

la Federazione italiana salvamento acquatico (FISA), quale ente nazionale di formazione nel salvamento acquatico e terrestre, programma e attua la sua attività su tutto il territorio nazionale per mezzo delle sue delegazioni territoriali e, al fine di contribuire appunto alla sicurezza in acqua e a terra, promuove la cultura dell'acqua come prevenzione e consapevolezza, studia e diffonde strumenti, comportamenti e tecniche e forma personale altamente qualificato per la sicurezza e il soccorso in acqua in tutte le situazioni di emergenza. La FISA ha sviluppato al suo interno molteplici settori e scuole federali volti a creare soccorritori professionisti capaci di prevenire, evitare e saper intervenire in caso di emergenza, promuovendo una diffusa attività sociale per la salvaguardia della vita in generale: umana, animale e ambientale;

nel 2010 la FISA ha ottenuto dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorizzazione prot. 0020845 del 4 marzo 2010 per il rilascio dei brevetti professionali per svolgere l'attività di assistenti bagnanti e attività attinenti;

considerato che, a parere degli interroganti:

il recente decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024 ("Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistenti bagnanti") non agevola e non incoraggia l'accesso alla formazione del personale addetto al salvataggio in acqua, come invece avrebbe dovuto coerentemente a quanto previsto dalla direttiva europea sui servizi (direttiva 2006/123/CE, direttiva "Bolkestein");

in particolare, il nuovo regolamento, che avrebbe dovuto porre le basi per l'accesso all'attività formativa rispondente ai principi di non discriminazione e proporzionalità, nel rispetto del divieto di porre limitazioni e, nel caso di regimi autorizzatori, porre condizioni "trasparenti, oggettive, non discriminatorie, giustificate da esigenze imperative di interesse generale, nonché necessarie e proporzionate al perseguimento di tali esigenze" (direttiva Bolkestein), calpesta gli obiettivi della libera concorrenza e della direttiva, lasciando alla deriva la Società nazionale di salvamento (SNS) e la FISA e trasformando il precedente oligopolio in un monopolio a favore della sola Federazione italiana nuoto (FIN);

inoltre il decreto ministeriale n. 85 del 2024 monopolizza e distorce la formazione dell'assistente bagnanti, ovvero l'allenatore di nuoto per salvamento di secondo e terzo livello (SNAQ). Questa figura è totalmente incompatibile per l'addestramento degli assistenti bagnanti perché destinata esclusivamente alla sola preparazione degli atleti alle gare. Inoltre, l'allenatore di nuoto per salvamento di secondo e terzo livello può essere preparato e certificato solo dalla FIN (in qualità di unica federazione riconosciuta dal CONI). Pertanto, chi intende formare gli assistenti bagnanti, se mai dovesse riuscire ad accreditarsi, nella sostanza potrebbe solo organizzare il corso, in quanto ad addestrare il futuro assistente bagnanti è di fatto la FIN con il suo allenatore di nuoto per salvamento da lei stessa preparato, certificato e tesserato;

di conseguenza, non solo all'allenatore di nuoto per salvamento tesserato FIN è vietato svolgere la

propria attività fuori dall'ambito federale, ma anche gli statuti della SNS e FISA come quelli di altre associazioni *no profit* prevedono l'incompatibilità di tali cariche sociali. Addirittura, la prova pratica di nuoto valida per il rinnovo del brevetto è svolta da un secondo allenatore di nuoto per salvamento; si aggiunge che il decreto ministeriale prevede l'attuazione della prova pratica di nuoto per rinnovare il brevetto ovviamente alla presenza dell'allenatore di nuoto per salvamento FIN. Questo significa che chi dovrà rinnovare il brevetto per altri 5 anni (nuovo periodo di scadenza), difficilmente lo potrà fare con SNS e FISA, impossibilitate loro malgrado a rispettare questo requisito per i motivi descritti, che si vedranno diminuire inesorabilmente il numero dei tesserati, con il rischio di scomparire; considerato infine che:

le competenze di un allenatore di nuoto per salvamento FIN non rientrano nello svolgimento dell'attività di addestramento alle tecniche di salvataggio del personale specializzato impiegato nel soccorso in ambiente acquatico perché nulla ha a che vedere con la pratica dello sport agonistico; la circolare ministeriale n. 108 del 6 dicembre 2000 recita: "si comunica che l'emanazione del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (legge 'Melandri') stabilisce che il CONI e le Federazioni sportive non possono svolgere altre attività che si collochino al di fuori di quelle sportive. In relazione a detta disposizione cessa la facoltà riconosciuta alla FIN di rilasciare i brevetti di 'assistente bagnanti' che attuava attraverso la Sezione Salvamento. Ne consegue il distacco della Sezione della Salvamento e la costituzione della 'Federazione italiana salvamento acquatico' che, con la menzionata Società nazionale di salvamento di Genova, sono abilitate al rilascio del suddetto brevetto". Quanto comunicato viene smentito qualche giorno dopo con la circolare n. 109/2000, a seguito della comunicazione formale del segretario generale del CONI, con la quale notifica che nessun distacco si è verificato all'interno della FIN e che in sostanza l'attività svolta dalla stessa "deve ritenersi coerente con i principi di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242",

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di rivedere i processi descritti e affinché venga ripristinata e favorita la concorrenza nel settore, agevolando e incoraggiando l'accesso alla formazione del personale addetto al salvataggio in acqua coerentemente a quanto previsto dalla direttiva europea sui servizi;

se e quali misure intendano adottare al fine di consentire, nuovamente, alla Società nazionale di salvamento e alla Federazione italiana salvamento acquatico di rilasciare il brevetto di assistente bagnanti;

se e come intendano ridefinire le figure professionali e ambiti di competenza considerando che un conto è l'addestramento al salvamento per la sicurezza dei propri addetti alle gare, un altro è rilasciare un brevetto per l'avviamento al lavoro verso terzi per un'attività che esula da quella sportiva;

quali risorse intendano mettere a disposizione per realizzare il riordino del sistema.

(3-01313)

[VERINI](#), [MELONI](#), [D'ELIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FINA](#), [MARTELLA](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

sui quotidiani della Sardegna, a partire da lunedì 29 luglio 2024, sono apparse notizie afferenti all'ipotesi di chiusura del carcere "San Daniele" di Lanusei;

tali notizie si rincorrono ormai da diversi mesi attraverso le denunce di alcuni sindacati della Polizia penitenziaria;

successivamente alle notizie di chiusura, sempre riportate da organi di stampa, risulterebbe il prossimo arrivo nel carcere di un gruppo di detenuti minorenni, nonostante la struttura non sia idonea ad accoglierli, e questo fatto peraltro sarebbe prodromico, secondo i sindacati di Polizia penitenziaria, alla successiva chiusura dell'istituto;

risulterebbe, inoltre, che una commissione inviata dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, visto che a Lanusei non ci sono spazi per le attività lavorative, ricreative e culturali, avrebbe categoricamente affermato l'inidoneità dell'istituto all'accoglienza di minori tanto da rendere incomprensibile una tale scelta se non come percorso verso la successiva chiusura;

il gruppo di minorenni scelti per Lanusei sarebbe composto prevalentemente da detenuti piuttosto "facinorosi" e "ribelli" restii al rispetto delle regole carcerarie e spesso autori di tentativi di fuga; a giudizio degli interroganti scegliere la destinazione di Lanusei attesta, ancora una volta, il fallimento del sistema carcerario che nella sua missione dovrebbe avere, in particolare per i minori, la pedagogia dell'inclusione, la mediazione penale, la giustizia riparativa. Per circa 30 minorenni si sceglie, invece, il vecchio sistema punitivo e coercitivo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, quali siano i progetti circa l'utilizzo del carcere San Daniele, la sua attuale situazione di accoglienza e gli spazi disponibili per altri detenuti, se corrisponda al vero l'ipotesi di trasferimento di detenuti minori nell'istituto penitenziario sardo e se le condizioni siano state verificate dal DAP con esito positivo.

(3-01315)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[D'ELIA](#), [DELRIO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* -

Premesso che:

sono stati pubblicati i dati raccolti dalla campagna "Ero straniero" nel *dossier* "I veri numeri dei flussi", di recente presentato in Senato, secondo cui i "decreti flussi" per l'ingresso di lavoratori extra UE, previa domanda di datori di lavoro operanti in Italia, sono stati un totale fallimento, a discapito sia degli imprenditori italiani sia degli stranieri destinatari delle offerte di lavoro;

il *dossier* fotografa gli anni 2022 e 2023, certificando, ad esempio, che nel 2023 le domande di ingresso per lavoro sono state 6 volte di più rispetto alle quote fissate dal Governo. E, tuttavia, solo il 23,52 per cento delle quote si è poi tradotto in permessi di soggiorno e impieghi stabili e regolari;

l'attuale Governo, a più riprese, ha dichiarato da un lato di voler usare il "pugno duro" contro l'immigrazione irregolare, dall'altro di voler favorire le richieste del mondo datoriale italiano ampliando gli ingressi regolari, anche aumentando le quote dei decreti flussi. Tuttavia, si è riscontrato un enorme numero di dinieghi dei visti di ingresso per lavoro subordinato di lavoratori che hanno già ottenuto il nulla osta al lavoro a seguito dei decreti, che assegnano la competenza della valutazione al Ministero dell'interno;

secondo l'osservatorio di ASGI si riscontrerebbero prassi illegittime presso numerose ambasciate italiane all'estero che, anche invadendo ambiti di competenza delle prefetture (e quindi del Ministero dell'interno), negherebbero i visti di ingresso per ragioni non chiare e apparentemente immotivate, e per giunta anche a discapito dell'economia italiana, oltre che dei lavoratori stranieri. Tali dinieghi, se confermati, paiono assolutamente arbitrari, poiché basati su valutazioni non solo inconferenti, ma anche assolutamente confutabili;

a titolo esemplificativo, l'ambasciata d'Italia in Abu Dhabi avrebbe negato un visto, nonostante il previo rilascio del nulla osta da parte della competente prefettura, sull'assunto che è "ragionevole" pensare che il lavoratore straniero abbia intenzione di entrare in Italia per viverci da irregolare senza lavorare avendo una situazione lavorativa precaria negli Emirati arabi uniti;

similmente l'ambasciata di Islamabad avrebbe negato il visto ad un lavoratore sostenendo che la visura camerale della società intenzionata ad assumerlo non è stata modificata negli ultimi anni, pur non sussistendo alcun obbligo in tal senso. L'ambasciata di Doha, invece, avrebbe valutato come ostativo il fatto che il cittadino straniero, residente all'estero, non conoscesse l'esatta ubicazione della sede della ditta che ne aveva richiesto l'ingresso in Italia, nonostante fosse stato evidenziato che il candidato all'assunzione non aveva mai soggiornato nel Paese. In tutti questi casi a nulla sarebbero valsi gli appelli accorati dei datori di lavoro con cui veniva ribadita la necessità per la loro azienda di assumere quei lavoratori, che già stavano attendendo da molti mesi e per i quali avevano ottenuto il nulla osta dalla prefettura competente;

come di tutta evidenza tali fatti, se confermati, arrecano un grave nocumento alle aziende che hanno partecipato a questa procedura farraginoso e desueta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le ragioni e le decisioni dei vertici delle amministrazioni che hanno determinato il blocco quasi totale dei rilasci di visti di ingresso

a seguito di domanda nell'ambito del decreto flussi;
se non ritengano altresì opportuno ed urgente fare piena luce sui fatti per quanto di competenza, nel rispetto dell'azione della magistratura che sarà interessata sui singoli casi, e quali azioni intendano mettere in campo a tutela dei datori di lavoro danneggiati dai dinieghi.

(3-01314)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [CASTELLONE](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [SCARPINATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [SIRONI](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro della salute.* -
Premesso che:

la colangite biliare primitiva (CBP) è una malattia epatica autoimmune rara e progressiva che danneggia i dotti biliari, causando danni al fegato che possono portare a insufficienza epatica, necessità di trapianto di fegato e morte;

la patologia si manifesta solitamente tra i 45 e i 65 anni e nove pazienti su dieci affetti da CBP sono donne;

in Italia, le persone affette da CBP sono stimate in 27,90 per 100.000 abitanti, con un'incidenza annuale di 5,31 casi ogni 100.000 abitanti. Si stima che circa 12.000 pazienti necessitino di terapia "di prima linea" con acido ursodesossicolico, a cui circa un 40 per cento non risponde;

per questa corte di pazienti non responsiva, l'acido obeticolico (Ocaliva) rappresenta l'unica opzione terapeutica disponibile;

è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) con autorizzazione all'immissione in commercio condizionata nel dicembre 2016, per il trattamento "di seconda linea" e rimborsata dal servizio sanitario nazionale a decorrere dal 2017;

in Italia, si stima che i pazienti trattati con l'acido obeticolico oggi ammontino a oltre 1.000 ed è un trattamento raccomandato da tutte le principali società scientifiche nelle loro linee guida cliniche e utilizzato da oltre 7 anni dalla comunità scientifica italiana nella pratica clinica;

esso è stato sottoposto dall'EMA ad una procedura di revisione dell'autorizzazione all'immissione (*ex* articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004) non per motivi di sicurezza, ma per l'esigenza di riesaminare il rapporto tra rischi e benefici del farmaco;

il 28 giugno 2024, all'esito della procedura, il comitato per i medicinali per uso umano ha espresso una raccomandazione a ritirare l'acido obeticolico dal mercato UE. La raccomandazione, per essere vincolante nei confronti dei Paesi europei, deve essere ratificata dalla Commissione europea;

il motivo della raccomandazione riflette la valutazione sul rapporto tra rischi e benefici complessivo dell'acido obeticolico, basandosi su un unico studio randomizzato controllato con placebo (ICPT 747-302; COBALT), scarsamente rappresentativo della popolazione che beneficia della terapia nella pratica clinica;

l'Associazione italiana per lo studio del fegato insieme all'associazione dei pazienti EpaC e all'Associazione malattie autoimmuni del fegato ha pubblicamente rassicurato i pazienti in trattamento sui profili di sicurezza del farmaco;

i risultati dello studio COBALT sono stati inficiati da un'alta percentuale di pazienti arruolati nel gruppo placebo che ha abbandonato lo studio per iniziare il trattamento di seconda linea disponibile con l'acido obeticolico. Pertanto, i dati parziali generati dallo studio non possono essere considerati affidabili;

lo studio di Real-World Evidence (RWE), condotto in linea con le migliori pratiche e progettato secondo gli *standard* dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense, ha mostrato che, se 1.000 pazienti fossero trattati per 5 anni con l'acido obeticolico, si sarebbero evitati 43 decessi, 85 ricoveri ospedalieri per scompenso epatico e 16 trapianti di fegato;

i dati italiani raccolti dalla comunità scientifica nella pratica clinica (dati di RWE) a decorrere dal 2018 su 759 pazienti trattati con l'acido obeticolico in 66 centri italiani ne hanno dimostrato un beneficio clinico nel ridurre la progressione della malattia e lo sviluppo di danni epatici irreversibili, inclusi trapianto di fegato, scompenso epatico e morte;

qualora la raccomandazione del comitato dovesse essere ratificata dalla Commissione europea nelle

prossime settimane, tale decisione avrebbe sui pazienti italiani un impatto significativo, privandoli di fatto di un trattamento finora ricevuto, nonostante i dati di RWE ne abbiano dimostrato l'efficacia, appropriatezza e sicurezza del farmaco;

vi è una forte preoccupazione tra la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti per le sorti di questi ultimi attualmente in cura con l'acido obeticolico, considerato che ad oggi non esistono dati riguardo a un'eventuale reazione all'interruzione del trattamento;

la direttiva 2001/83/CE, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede all'art. 117, paragrafo 3, che, in caso di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, le autorità competenti nazionali possano, in circostanze eccezionali, consentire la fornitura del medicinale a pazienti già in cura con il medicinale revocato. Le disposizioni applicative del suddetto articolo sono dettate nel nostro ordinamento dall'art. 43 del decreto ministeriale 30 aprile 2015, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso la Commissione europea affinché venga disposto il riesame dell'autorizzazione al commercio dell'acido obeticolico dopo un'attenta valutazione dei dati di RWE disponibili, tenendo conto della difficile situazione in cui potrebbero trovarsi molti pazienti in Italia e nel resto d'Europa attualmente in trattamento con il farmaco, e, nelle more dei risultati, venga sospesa la ratifica della raccomandazione;

qualora il riesame confermi la valutazione, se intenda adoperarsi presso l'Agenzia italiana del farmaco affinché venga dato seguito a quanto disposto dall'art. 43 del decreto ministeriale 30 aprile 2015, consentendo la commercializzazione del medicinale a pazienti già in cura.

(4-01386)

[ROSA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dispone che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Il comma 2 precisa che "la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale";

con decreto sindacale n. 135/2024, il sindaco di Matera, dottor Domenico Bennardi, ha nominato quale dirigente *ad interim* del settore legale il dirigente dottor Paolo Milillo, comandante della Polizia locale, non iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Matera;

al fine di assicurare la piena indipendenza ed autonomia dell'avvocatura degli enti pubblici da ogni e qualsivoglia interferenza gestionale da parte dell'apparato amministrativo dell'ente medesimo la norma citata non prevede deroghe o eccezioni;

di tale situazione, in essere dal 4 aprile 2024, è stato informato anche il consiglio dell'ordine degli avvocati di Matera il quale, in data 22 aprile, ha deliberato di chiedere un controllo di legittimità anche alla dottoressa Francesca Basta, segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiedere un controllo di legittimità della nomina alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera;

se ritengano di intervenire, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti esponenziali dell'avvocatura, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012.

(4-01387)

[DE POLI](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

con delibera del 3 luglio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato, per 12 mesi dalla data della delibera, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine (Rovigo) e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del comune di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024;

per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi considerati, è stata stanziata la somma di 26.100.000 euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

con successiva delibera del 22 luglio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri ha precisato l'estensione territoriale dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera, che ricomprende ora anche i territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce;

con ordinanza n. 1093 del 30 luglio 2024, il capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita la necessaria intesa della Regione Veneto, ha individuato il commissario delegato nel direttore dell'area tutela e sicurezza del territorio della Regione e dettato le necessarie disposizioni per la predisposizione e l'adozione del piano degli interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento;

l'ordinanza, all'articolo 4, ha disposto anche in ordine alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale per i danni alle abitazioni principali dei nuclei familiari, per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive nonché, ai sensi dei commi 5 e 6, per la ricognizione dei fabbisogni ulteriori in relazione a tali voci di danno, da inviare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, al capo del Dipartimento per l'eventuale ristoro dei medesimi pregiudizi; considerato che:

oltre alle due esondazioni del Muson dei Sassi e dell'Avenale del 17 e del 22 maggio 2024, con allagamenti della Castellana e del camposampierese in provincia di Padova, è stata registrata una terza, violenta esondazione dell'Avenale il successivo 25 giugno, in relazione a eventi non ricompresi nella declaratoria dello stato di emergenza, che ha comportato nuove pesanti conseguenze per la popolazione e le attività produttive dei territori da Asolo a Castelfranco (Treviso);

nei comuni attraversati dal Muson dei Sassi e dall'Avenale le stime dei pregiudizi subiti sono già ampiamente superiori rispetto ai primi stanziamenti di 26,1 milioni di euro;

la diversa incidenza degli eventi calamitosi dall'inizio dell'anno 2024, in Veneto e in tutto il Nordest, impone di considerare strumenti ulteriori rispetto a quelli tipici dell'emergenza per incrementare la sicurezza dei cittadini, dei territori nel loro complesso e delle attività produttive, anche col ricorso a poteri straordinari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

quali iniziative di propria competenza abbia assunto o intenda assumere per assicurare la sollecita erogazione dei ristori e l'adeguamento delle risorse stanziato rispetto all'effettivo fabbisogno;

se intenda promuovere ulteriori iniziative per assicurare, a tutti i livelli, la programmazione, il completamento e la sostenibilità finanziaria delle opere di prevenzione del rischio residuo e di difesa idrica delle aree afferenti al Muson dei Sassi e all'Avenale.

(4-01388)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* -

Premesso che:

organi di stampa riportano una vicenda riguardante un cittadino italiano minorenni, residente a Milano, che dopo aver rivelato al padre la propria omosessualità ha subito la decisione di quest'ultimo di mandarlo in Togo al fine di sottoporlo a pratiche di "riconversione". Inoltre, lo stesso padre ha sottratto il passaporto al figlio, il quale non ha potuto così prendere il volo che lo avrebbe dovuto riportare in Italia il 23 luglio 2024;

a segnalare il caso è stato il padre di una compagna di scuola del ragazzo, il quale venuto a conoscenza della vicenda ha prontamente sporto denuncia alle autorità italiane: il ragazzo, contattato telefonicamente dal padre della compagna di classe, ha raccontato di essere partito per l'Africa con l'idea di andare in vacanza, mentre in realtà è stato mandato alla madre in Togo "per apprendere e approfondire la cultura africana che lo avrebbe 'curato' dall'essere gay";

dopo la denuncia, il caso è stato preso in carico dalla procura dei minori, mentre l'ambasciata italiana ad Accra è stata informata dell'accaduto e si è attivata per assistere il ragazzo: l'ambasciata ha

confermato la storia dopo averci parlato telefonicamente, ma ha evidenziato difficoltà operative a causa della mancanza del passaporto da parte del minore;
il minore, di fatto, è bloccato in Togo, un Paese che potrebbe non garantire adeguata protezione ai suoi diritti, specialmente riguardo all'orientamento sessuale: è necessario che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale attivi prontamente canali diplomatici per il rilascio del passaporto del ragazzo, consentendo così il ritorno in Italia, e contestualmente fornisca tutto il supporto psicologico e assistenziale al fine di evitare che egli sia sottoposto a pratiche inaccettabili e disumane, profondamente lesive della dignità umana,
si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda adottare per garantire il rapido rientro in Italia del minore, assicurando la sua sicurezza e il rispetto dei suoi diritti umani e se sia stato già attivato un canale diplomatico con le autorità togolesi per facilitare il rilascio di un documento sostitutivo del passaporto che gli permetta di rientrare;

quali misure siano state adottate per garantire l'assistenza legale e psicologica al minore durante il periodo di permanenza forzata in Togo, al fine di assicurare che non sia sottoposto a pratiche inaccettabili che ledono profondamente la dignità umana;

se sia stata avviata un'indagine approfondita sulle azioni del padre e se siano state prese misure per assicurare che il responsabile delle violazioni dei diritti del minore sia perseguito a norma di legge.

(4-01389)

[TERNULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

è noto a tutti quanto accaduto nei giorni scorsi presso l'ospedale "Barone Romeo" di Patti (Messina), dove un giovane è stato costretto a farsi medicare una frattura al perone con pezzi di cartone a causa della mancanza di stecche;

l'episodio, denunciato sui *social network* dal padre del ragazzo e confermato dalle foto diffuse, è inaccettabile e rappresenta una grave violazione dei diritti dei pazienti, e mette in luce le enormi difficoltà che il personale sanitario deve affrontare quotidianamente;

è quindi necessario garantire che le strutture sanitarie siano adeguatamente rifornite e che situazioni simili non si ripetano. La salute e la dignità dei cittadini devono essere una priorità assoluta;

il presidente della Regione Siciliana ha chiesto la costituzione di una commissione tecnica di valutazione per conoscere il reale stato di efficienza e di operatività delle aree di emergenza e urgenza di ciascun presidio ospedaliero, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

occorre, però, verificare la reale situazione in cui versano tutti i presidi ospedalieri del Sud Italia, dove si verificano maggiormente episodi di disservizi ai cittadini, per evitare che situazioni simili si ripetano,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in merito a quanto accaduto e se ritenga necessario e urgente avviare una verifica in tutti i presidi ospedalieri del Sud Italia.

(4-01390)

[MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [TAJANI](#), [CAMUSSO](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il gruppo Nova, che opera sotto il marchio Euronics, comprende le società Nova S.p.A., Kus S.r.l. e Binova S.r.l., con una significativa presenza in Lombardia e Lazio;

Binova S.r.l. ha recentemente chiuso diversi punti vendita in Lombardia, lasciando aperto solo il negozio di Vimodrone (Milano), e ha avviato una procedura di cessazione dell'attività per 52 lavoratori. Inoltre i lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio di giugno 2024 e sono in attesa di chiarimenti sui tempi di pagamento dell'arretrato;

Kus S.r.l., presente con negozi a Milano e Cesano Boscone, ha avviato una procedura di cessazione dell'attività per 31 lavoratori;

Nova S.p.A. ha dichiarato un esubero di 243 lavoratori e ha richiesto un concordato preventivo, coinvolgendo 74 lavoratori in Lombardia;

tutte le citate società del gruppo hanno fruito di ammortizzatori sociali durante periodi di difficoltà

economica, ma al momento non hanno fornito margini per l'attivazione di nuovi strumenti di sostegno per i lavoratori coinvolti nella cessazione delle attività;
le rappresentanze sindacali hanno denunciato più volte la mancanza di un piano industriale di rilancio e l'inerzia aziendale che ha portato alla chiusura progressiva dei negozi e alla diminuzione dell'organico senza nuove assunzioni;
è urgente attivare strumenti di tutela occupazionale e di sostegno ai lavoratori per evitare ulteriori licenziamenti,
si chiede di sapere:
quali misure immediate i Ministri in indirizzo intendano adottare per affrontare la crisi occupazionale del gruppo Nova e tutelare i lavoratori coinvolti;
se intendano promuovere un tavolo di confronto tra le parti interessate per discutere soluzioni alternative ai licenziamenti e se intendano attivarsi per fornire incentivi e forme di sostegno economico immediato ai lavoratori.

(4-01391)

[MURELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la dieta senza glutine, comportando il consumo di alimenti sostitutivi di quelli che tradizionalmente contengono glutine, presenta costi più alti per i pazienti celiaci, rendendola non sempre di facile accesso e ponendo quindi un forte rischio di mancata aderenza alla terapia;
in Italia, fin dagli anni '80 del secolo scorso, esiste una forma di assistenza che garantisce ai celiaci un contributo mensile spendibile per l'acquisto di tutti quegli alimenti che nella dieta senza glutine sostituiscono il pane tradizionale, la pasta, i biscotti, eccetera;
da dati rilevati dall'Associazione italiana celiachia si evidenzia una distorsione del sistema in tema di tassazione IVA. In particolare emerge che i prodotti tradizionali di consumo generale, quale pasta, farina, pane e alcuni suoi sostituti, come i *cracker* e le fette biscottate, siano tassati al consumatore finale con IVA al 4 per cento. Viceversa, alcuni analoghi prodotti per celiaci hanno una tassazione maggiore. Per alcuni prodotti (pasta senza glutine) l'IVA è al 4 per cento, come per i beni essenziali convenzionali; per altri è invece al 10 per cento: *cracker*, *mix* di farine e pane senza glutine. Addirittura, si riscontrano ulteriori anomalie: un *cracker* venduto in parafarmacia (gli altri sono nella grande distribuzione) è invece al 4 per cento e lo stesso per le fette biscottate che, vendute in parafarmacia, sono al 4 per cento, ma in un supermercato sono al 10 (anzi, nello stesso, una marca è al 10 per cento e una al 4);
inoltre, sempre in termini di IVA si evidenziano delle problematiche in ordine alla rimborsabilità dell'imposta, ossia per quanto concerne il sistema di esenzione dall'applicazione dello *split payment* per le attività che emettono scontrino fiscale, in quanto la maggior parte delle fatture viene rimborsata al netto dell'IVA;
si evidenzia, poi, che tra regione a regione vi sono forti differenze in termini di modalità di rimborso e soprattutto in termini di tempistiche, e ciò causa notevoli problematiche per i rivenditori di prodotti per celiaci che molte volte si trovano a dover attendere mesi prima di essere soddisfatti nel loro diritto al rimborso da parte delle aziende sanitarie, in quanto risulta che le ASL abbiano la facoltà di accettare o meno le fatture e dilazionano i tempi di pagamento arrivando anche a rimborsi a 120 giorni, che certamente rappresentano un lasso di tempo inaccettabile per un piccolo rivenditore;
le associazioni di commercianti evidenziano inoltre che in talune regioni è consentito acquistare con i buoni erogati dal SSN anche prodotti senza glutine che non rientrano nel registro nazionale degli alimenti a favore delle persone affette da celiachia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale 17 maggio 2016;
considerato che garantire la piena copertura del fabbisogno nutrizionale dei celiaci permette di evitare costi sociali e sanitari che una patologia non trattata correttamente inevitabilmente comporterebbe e che è necessario garantire che i rivenditori di tali prodotti abbiano accesso a un sistema di rimborso equo su tutto il territorio nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente procedere ad una ricognizione del sistema di funzionamento dell'erogazione e di spesa dei buoni per l'acquisto dei

prodotti senza glutine a favore delle persone affette da celiachia e del relativo sistema di sconto in fattura, in particolare tenendo in considerazione gli aspetti economici delle fatture di rimborso, soprattutto in ordine alle modalità e le tempistiche, e l'aderenza del rimborso con i prodotti che sono indicati all'interno del registro nazionale degli alimenti.

(4-01392)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'isola delle Femmine è un isolotto prospiciente all'omonimo comune della provincia di Palermo, dichiarato riserva naturale orientata dalla Regione Siciliana con decreto assessoriale n. 584/44 del 1° settembre 1997 e gestita dalla Lega italiana protezione uccelli;

la riserva riveste un'importantissima funzione di protezione della flora e della fauna presenti sull'isola, in particolar modo di specie migratorie che sostano sull'isolotto in diversi periodi dell'anno e che, in molti casi, l'utilizzano anche per nidificare;

l'isola, nonostante sia una riserva naturale, è di proprietà della marchesa Pilo Bacci la quale, da diversi anni, ha messo in vendita l'isola;

il 29 giugno 2024 sull'isola si è svolta una festa dei gemelli Triolo, a dire della proprietaria suoi lontani parenti, cui hanno partecipato circa 80 persone, con musica ad alto volume, produzione di rifiuti e altri danneggiamenti, festa interrotta a seguito delle segnalazioni degli abitanti del comune di Isola delle Femmine e il seguente intervento della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, con denuncia di tutti i partecipanti;

l'accaduto è ancor più grave in quanto la festa si è svolta in un periodo dell'anno in cui è in corso la nidificazione e per tale motivo sono sospese le visite;

considerato che a parere dell'interrogante è quantomeno singolare che un sito di tale importanza naturalistica sia di proprietà privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda intraprendere per ripristinare l'*habitat* dell'isola;

se non ritenga opportuno adottare le azioni necessarie per l'acquisizione al demanio dello Stato dell'isola delle Femmine.

(4-01393)

[MATERA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 6 del 21 marzo 2024, rappresenta una notevole allocazione di risorse finanziarie, pari a 44 miliardi di euro, per tre obiettivi: nuove opere (37 miliardi di euro), manutenzione programmata (5 miliardi) a supporto di progetti in fase di approvazione lavori in corso, innovazione tecnologica (2 miliardi);

per l'anno 2024 i nuovi finanziamenti assentiti e presenti nel contratto di programma prevedono 60 interventi per 7,1 miliardi di euro e dal 2025 sono programmati 106 interventi per un totale di 20,4 miliardi di euro; in Campania sono previsti 17 interventi, uno dei quali riguarda il raccordo Salerno-Avellino ("conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte");

con riferimento all'asse stradale e al raccordo Salerno-Avellino, un progetto fondamentale, necessario e di completamento per la viabilità e il collegamento interno è quello relativo all'asse autostradale Caserta-Benevento, un'opera che interessa i comuni strategici delle tre province di Caserta, Benevento e Avellino che da tempo risentono della carenza di infrastrutture adeguate, aggravate dall'interruzione oramai da quattro anni del funzionamento della linea ferroviaria Benevento-Napoli oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 4-01035 pubblicato il 21 febbraio 2024;

sebbene sia già stato approvato il relativo studio di fattibilità, l'opera di categoria B1 (4 corsie ed ingresso senza pedaggio, con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento, primo lotto, dallo svincolo con la A30 allo svincolo di Paolisi (Benevento) per l'importo

stimato di circa 1.110 milioni di euro) non risulta essere presente nel contratto di programma 2021-2025. Il più delicato parere di valutazione, quello di impatto ambientale, risulta concluso da tempo, ed anche la fattibilità economica dell'opera è stata già definita; la procedura di dibattito pubblico, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018 (sul progetto NA 239 "CAUDINA" primo lotto del collegamento autostradale da Caserta a Benevento, con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento), si è conclusa con la relazione della coordinatrice e con il *dossier* conclusivo;

la realizzazione dell'opera non è più differibile, in quanto è fondamentale per l'accessibilità e lo sviluppo economico di un ampio territorio costituito da 30 comuni (tra i quali Cervinara, Santa Maria a Vico, Benevento, Maddaloni, Rotondi, Airola, Parolise, Arienzo, Marcianise, San Felice a Cancelli, San Leucio del Sannio, San Martino valle Caudina, Ceppaloni, Cervino, Forchia, Roccabascerana, Arpaia, Montesarchio) e da circa 200.000 abitanti, e determinerebbe ricadute positive per il decongestionamento del traffico pesante, per la diminuzione degli incidenti e per il miglioramento delle condizioni di vita nei centri abitati, facilitando i collegamenti extraurbani;

l'asse stradale Caserta-Benevento è un'opera strategica e fondamentale per lo sviluppo delle aree interne della Campania che da diverso tempo pagano a caro prezzo, in termini di mobilità e sviluppo, la carenza di infrastrutture idonee e adeguate ai tempi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di inserire l'intervento di realizzazione dell'asse stradale Caserta-Benevento nel prossimo aggiornamento del contratto di programma tra Ministero e ANAS, anche con ipotesi di finanziamento a lotti e su più annualità.

(4-01394)

[FINA](#), [BAZOLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, detta "riforma Cartabia", è stata introdotta una disciplina organica della giustizia riparativa, contenuta negli artt. 42-67, nonché alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale sostanziale e processuale;

nel caso di reati perseguibili a querela di parte, suscettibile di remissione, il raggiungimento dell'esito riparativo comporta l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, *ex* articolo 152 del codice penale. In tutti gli altri casi e per tutti i reati anche i più gravi, l'esito riparativo potrà comportare, una volta eseguiti gli eventuali comportamenti positivi pattuiti nell'accordo, una riduzione di pena ai sensi dell'articolo 62, n. 6, del codice penale, e comunque una valutazione positiva rispetto ai parametri di commisurazione della pena ai sensi degli articoli 133 e 58 del codice penale, peraltro in applicazione del principio generale della rilevanza dei comportamenti successivi al reato già previsto nella norma citata;

in sede esecutiva, l'esito positivo del percorso di giustizia riparativa sarà valutato per i benefici premiali e per la valutazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali;

l'istituto della giustizia riparativa, a seguito di alcuni rinvii, è comunque vigente dal 30 giugno 2023, tanto che, da quella data, gli avvocati e gli imputati negli atti processuali trovano anche la facoltà di accesso a tale istituto sia nella fase di cognizione sia in quella di esecuzione della pena;

tale riforma trova nei centri per la giustizia riparativa, nei mediatori esperti e nella rappresentanza della "vittima surrogata" i soggetti essenziali per la sua concreta operatività;

l'implementazione di tali istituzioni e la formazione del personale, secondo i dettami della legge, risulta cruciale per la messa a regime e per l'effettivo successo della riforma;

ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2022, il Ministero della giustizia ha il compito di coordinamento nazionale dei servizi della giustizia riparativa con l'apposita conferenza nazionale della giustizia riparativa con poteri di raccordo con Regioni e enti locali;

considerato che è passato oltre un anno dall'entrata in vigore dell'istituto ma a causa delle carenze organizzative si è generato un diffuso mancato accesso alle misure riparative da parte della magistratura competente,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione della normativa, quali le difficoltà incontrate e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare per far fronte alle carenze organizzative descritte.

(4-01395)

ZULLO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la colangite biliare primitiva (CBP), un tempo nota come cirrosi biliare primitiva, è una rara malattia epatica autoimmune e progressiva, caratterizzata dalla graduale distruzione dei piccoli dotti biliari epatici, deputati al trasporto della bile dalle cellule epatiche alle vie biliari maggiori;

la patologia, la quale si manifesta prevalentemente nelle donne di età compresa tra i 45 e i 65 anni, se non trattata, può portare all'insufficienza epatica con conseguente necessità di trapianto di fegato;

considerato che:

il principale trattamento dei pazienti, definito come "terapia di prima linea", avviene attraverso l'assunzione dell'acido ursodesossicolico, il quale, tuttavia, non è sufficiente per il 40 per cento dei malati, per i quali, invece, è necessaria la "terapia di seconda linea", implicante il consumo di acido obeticolico (Ocaliva), approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel dicembre 2016;

il 28 giugno 2024, a seguito della procedura di revisione diretta dall'EMA e finalizzata al riesame del rapporto tra rischi e benefici di Ocaliva, il comitato per i medicinali di uso umano ha espresso una raccomandazione, la quale deve essere ratificata dalla Commissione europea per essere vincolante nei confronti degli Stati europei, a ritirare il medicinale dal mercato;

alla base della raccomandazione vi è uno studio unico randomizzato controllato con placebo, la cui affidabilità, tuttavia, parrebbe in seria discussione, dal momento che, nel corso del suo svolgimento, un notevole numero di campioni si è ritirato;

l'Associazione italiana per lo studio del fegato, l'associazione EpaC e l'Associazione malattie autoimmuni del fegato, non facendo mistero dei numerosi dubbi circa i risultati derivanti dallo studio posto alla base della raccomandazione, hanno rassicurato i pazienti in trattamento con Ocaliva, riportando quanto si evince dall'indagine condotta dal Real-World evidence (RWE) attraverso gli *standard* della Food and drug administration, secondo cui l'assunzione di Ocaliva per 5 anni avrebbe evitato, all'interno di un campione di mille malati, la morte di 43 pazienti, il ricovero di 85 per scompenso epatico e 16 trapianti di fegato;

considerato, inoltre, che:

qualora la raccomandazione del comitato dovesse essere ratificata, i pazienti italiani sarebbero privati di un trattamento efficace e sicuro, come dimostrato dalla ricerca del RWE, della cui interruzione, peraltro, non si conoscono le conseguenze;

è stata avviata una procedura di rinegoziazione, ad oggi ancora non conclusa, tra l'Agenzia italiana del farmaco e il titolare dell'autorizzazione in commercio per la rivalutazione del rapporto tra rischi e benefici di Ocaliva;

a seguito del recepimento della direttiva 2001/83/CE, anche le autorità competenti italiane consentono la fornitura, in casi eccezionali, del medicinale, per il quale l'immissione in commercio sia stata revocata, ai pazienti già in cura con il farmaco revocato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare a favore dei pazienti italiani affetti da CBP, e se considera la possibilità di garantire il diritto alla continuità terapeutica con Ocaliva, soprattutto alla luce delle risultanze conseguenti allo studio condotto da RWE.

(4-01396)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01310 del senatore Verini ed altri, sull'interruzione del servizio di digitalizzazione degli atti del processo penale telematico;

3-01315 del senatore Verini ed altri, sulle prospettive di chiusura del carcere di Lanusei;

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01306 della senatrice D'Elia ed altri, sulla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali in un concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2023;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01307 del senatore Fina e della senatrice Di Girolamo, sullo stato di crisi dello stabilimento industriale LFoundry di Avezzano (L'Aquila);

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-01312 della senatrice Zambito ed altri, sul tavolo tecnico sulle terapie avanzate.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.